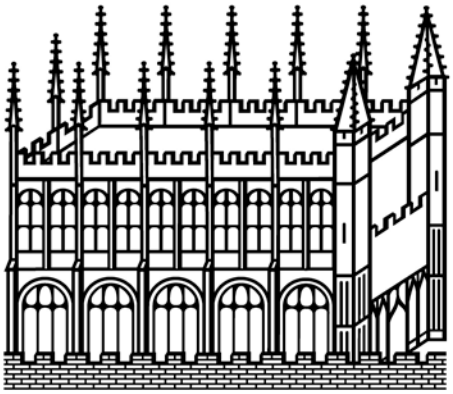

Bodleian Libraries

UNIVERSITY OF OXFORD

This book is part of the collection held by the Bodleian Libraries and scanned by Google, Inc. for the Google Books Library Project.

For more information see:

http://www.bodleian.ox.ac.uk/dbooks

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 2.0 UK: England & Wales (CC BY-NC-SA 2.0) licence.

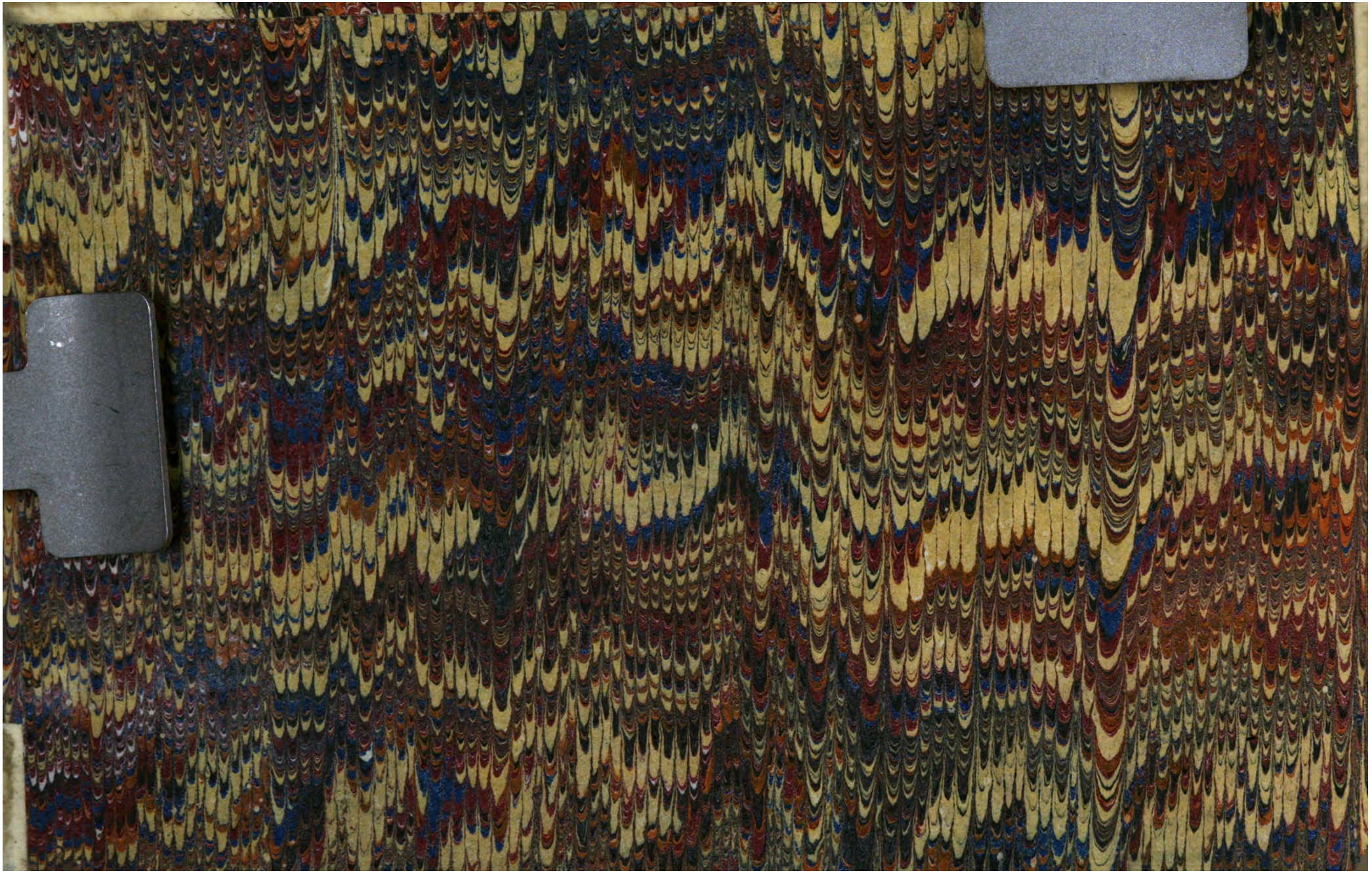

G. O. 146.

OPERE

DEL

MAFFEI

TOMO XVIII

IN VENEZIA MDCCXC.

PRESSO ANTONIO CURTI Q. GIACOMO

CON APPROVAZIONE.

DELL' IMPIEGO
DEL DENARO

LIBRI TRE.

AL REVERENDISSIMO

D. LORENZO FABRI

PARROCO IN TODI

ANDREA RUBBI.

SIGNORE,

Opera morale e sana ricomparisce per mio mezzo all' Italia e al Mondo. I rivali del Maffei la resero più celebre coll' impugnarla. Io la indrizzo a voi, buon cultore delle lettere sacre e profa-

ne; nè ho bisogno di raccomandarvela. So che qualunque altra produzione dell' uomo grande vi potrebbe essere stata carissima, perchè amate il buono, ed impiegate vantaggiosamente i momenti, che vi permette un uffizio grave e onorato. Ma quel sua suis *è un assioma conquistatore. Le vostre cure ricadono sovente sull' avarizia degli uomini; e gli avari hanno un gabinetto di fina politica, che nè da tutti nè presto si può penetrare. So che in molte opere l' autorità si sostituisce alla ragione. Si studiano i libri più che le verità, e si decide per opinione o per partito più che per beneficare l' umanità. Bello è quel libro, che si fonda sul raziocinio, e che usa del giudizio altrui sol per consolidarlo. Il popolo de' parrochi è un*

assemblea di sovrani, che conta per sudditi quanti sono, si può dir quasi, gli abitanti dell' universo. Ma concordano essi tutti ad instruire e ad edificare? La lor dottrina è sempre quella della Scrittura, della chiesa, della carità? Lo desidero. A me piacciono quelli che leggono i libri utili, approvati dal buon senso, benchè profani. Senza palesarlo, ho fatto, o signore, il vostro elogio. Vi conosco per un ente di ragione in mezzo a una folla di fanatici, che antepongono una novità e al ben proprio e all' altrui. Seguite la veneranda carriera; e siate utile a chi deve amarvi e e per relazione e per dovere. O l' una, o l' altro involgerà me pure nella grata speranza, che mi dà coraggio di rinnovarmivi amico e corrispondente. Tali

devono essere i mecenati, giusto il dir di Gresset.

Je n' etime que la raison,
La vertu, l'ame, le genie,
Et je ne donne rien au nom,
A qui la foule sacrifie.

STORIA CRITICA
DELL'
IMPIEGO DEL DENARO
DI
SCIPIONE MAFFEI.

Dopo che il Maffei si mostrò ben *dommatico*, e in ogni senso eruditamente *cattolico*, passò a farla da *moralista*. Il domma che dipende dall' infallibilità della Chiesa romana e dal sommo pontefice, trovò sempre oppositori e nemici. Ma l' ubbidiente cattolico ebbe la sua salvezza nell' *Ipse dixit*, umiliando l' intelletto alla divina autorità, spiegata per mezzo dei successori degli apostoli, e del vicario di Cristo. Non così la morale. Varietà d' opinioni, e talvolta di puntigli intorbidò sovente le acque purissime della ragione, e inceppò le coscienze. E perchè non si è mai stabilito un perno fisso che stabili-

sca inalterabile la volubilità nociva delle umane sentenze? Quanti moralisti, altrettante controversie. Pare che le migliaja dei volumi stampati sui casi abbiano accresciuto i dispareri di quei che si chiaman maestri. Quindi a danno degl' imbecilli si vide lacerato il bel seno della verità da' Probabilisti, Probabilioristi, Tuzioristi, Rigoristi, ec. che scrissero veleno contro la carità, lasciando incerta la decisione. E pure la morale evangelica è una sola, dettata da Gesù Cristo. Grazie al cielo è cessata la manía di tai scritti che devastarono *moralmente* le scuole, più che i Goti guerrescamente l' Italia.

Il Maffei avido di gloria e di fama non si potè rattenere di entrare in lizza cogli atleti, che allor correvano verso la meta. Prese una strada difficile per arrivare il primo alla nobil bandiera. Incontrò per via gran numero di corridori forti e veloci, nè forse avrebbe trionfato dopo tanti contrasti, se Benedetto XIV non decideva per lui.

Io parlo dell' opera del Maffei, *Dell' impiego del danaro*. Suoi contradditori principali furono i Ballerini ed il Concina. Il Muratori, e monsignor Bortoli vescovo d Feltre in lettere recate da G. B. Chiarelli,

Luc-

Lucca 1751, citano le controversie ch' egli sostenne. Udiamo il detto Bortoli *p.* 41. — Le posso asserire con tutta sincerità, che sono così persuaso del suo sistema, che parmi non possa pensarsi diversamente, da chi considera la cosa senza pregiudizio. Era già molto tempo che io bramava fosse posta in luce questa materia, mentre non ho mai potuto capire, in che consista questa natural turpitudine, che molti predicano ritrovarsi nell' onesto utile, che si ritrae dall' impiego del denaro. Ho parlato con molti in Padova, ed in Venezia ancora, di questa sua eruditissima opera, e le ho reso quella giustizia, ch' essa ben merita. Ma già l' opera parla da se; e non ha bisogno di panegirici.

Aggiungo, che l' opera fu stampata in Roma. E qui si leggerà annessa una lettera enciclica, ed un moto proprio riguardante l' interesse di censi e cambj di Benedetto XIV, ed un' altra lettera dell' autore alla santità sua. Ma meglio io non posso conchiudere questo mio *saggio critico*, che trascrivendo i sentimenti del cav. Ippolito Pindemonte, nelle note al suo *elogio del Maffei*, che io ho stampato nel Tomo XII de' miei *Elogi*

ita-

italiani. Ivi si ha anche l'opinione del Fabroni nella vita del Maffei sull'opera di cui parlo. Ecco le sue parole alla nota 59. — Il più volte lodato monsignor Fabroni scrive, che le sentenze del dotto pontefice oracoleggiate *funditus evertunt* le maffejane opinioni, e riporta ciò che nella bellissima opera *de synodo dioecesana* pronunzia Benedetto a tal proposito, l'enciclica sua propria citando. Ma si osserva in essa, che ciò che riprovasi è l'esiger frutto a titolo del semplice mutuo e per ragione e forza di quello, il qual sentimento metafisico e astratto dal Maffei non fu mai contraddetto. Ecco lo squarcio da monsignor Fabroni citato. — " Primo „ omne lucrum ex mutuo ratione mutui usu- „ rarium et illicitum esse: secundum ad „ usurae labem purgandam (di quell' usura „ cioè che consiste nel lucrare dal mutuo „ *ratione mutui*), nullum arcessiri posse „ subsidium, vel ex eo quod id lucrum non „ excessivum et nimium, sed moderatum, „ non magnum, sed exiguum sit, vel ex eo „ quod is, a quo id lucrum solius causa „ mutui deposcitur, non pauper, sed dives „ existat, nec datam sibi mutuo summam „ relicturus otiosam, sed ad fortunas suas

„ am-

„ amplificandas vel novis coemendis praediis,
„ vel quaestuosis agitandis negotiis utilissi-
„ me sit impensurus: tertio quamquam una
„ cum mutui contractu possint quandoque
„ alii tituli, ut ajunt, concurrere ipso mu-
„ tui extrinseci, e quibus justa oriatur cau-
„ sa, aliquid ultra sortem ex mutuo debi-
„ tam exigendi, attamen falso & temere af-
„ firmare diximus, ejusmodi titulos semper
„ reperiri, & ubique praesto esse ita ut
„ illorum ratione, quotiescumque pecunia,
„ frumentum, aliudve id generis, alteri cui-
„ cumque creditur, toties semper liceat
„ auctarium moderatum ultra sortem inte-
„ gram salvamque recipere. Alia praeterea
„ ediximus, atque in contractibus servanda
„ commendavimus . . . . . ne usurae macu-
„ la inficiantur. „

Aggiungeremo qualche altro passo dell' en-
„ ciclica istessa. "Quocirca si pecuniam suam
„ collocare velint, diligenter caveant, ne
„ cupiditate, omnium malorum fonte, ra-
„ piantur . . . . ab extremis, quae semper
„ vitiosa sunt, longe se abstineant . . . . .
„ ut fructum legitimum solummodo perci-
„ piant admonendi sunt . . . ed altri. „ —
Ed avea il pontefice pubblicato due mesi pri-

prima un *motuproprio* a regola delle comunità del suo Stato, canonizzando la misura del *quattro per cento*, quella appunto che il Maffei suggerisce. E già nell'enciclica stessa lascia libero il corso a tutti quei contratti particolari, che per necessità della vita onestamente e cristianamente si fanno: anzi in sua lettera, che ho sotto gli occhj, scritta al conte Ottolino Ottolini, così esistente nella libreria del capitolo, come le altre tutte che andiamo citando, così parla: *crederessimo che il nostro comune amico marchese Maffei, cavaliere veramente degno* (secondo i suoi avversarj, avrebbe dovuto dichiararlo eretico) *e che merita il titolo d' ornamento d' Italia* (secondo i suoi avversarj, meritava che l' opera sua fosse proibita) *dovesse restar contento di noi*. Di fatti il Maffei se ne mostrò sempre contentissimo in voce e in iscritto, benchè monsignor Fabroni scriva che *doluit quidem Maffeius ob hanc rem vehementissime*, e quantunque io non ignori che i suoi nemici interpretarono l' enciclica a lor favore, e non senza le ragioni loro: di che non è da maravigliarsi in cosa a diverse interpretazioni naturalmente soggetta. — E nella nota 60. — Basta per tutti citare il sig. Mu-

Muratori, che scrive al conte Ottolino Ottolini: " La prego di ricordarmi servitore al „ sig. m. Maffei, con dirgli che ho letto con singolar piacere l' ultimo suo trattato. Non si potea trattar con più fondo „ ed erudizione quello spinoso argomento. „ Ha ragione, e gliela daranno tutti i saggi. „ So che molti gridano e grideranno, ma „ in fine o non oseran di rispondere, o rispondendo faran battaglie nell'aria, e nulla guadagneranno. „ — Ed in altra allo „ stesso coltissimo cavaliere: " Sento farsi „ gran rumore (per questo libro) in Roma, „ e però ho scritto a persona d' autorità, che „ si guardin bene da ogni procedura . . . . „ che questo temperamento è necessario, „ perchè se sussistesse il rigore di certi „ canonisti e teologi, si rovinerebbe il commercio, e che quand'anche decretassero in „ contrario, il mondo camminerà a norma „ del proprio bisogno. „ — Ma trascriviamo anche la lettera che quel pontefice, veramente massimo, scrive al Maffei, ricevuto appena il libro a lui dedicato. " — Bene„ dictus P. P. XIV. dilecte fili, salutem & „ apostolicam benedictionem. — Così è. „ Dal 1698 comincia l' epoca della nostra

„ ami-

„ amicizia. Ella ci scrive, che allora fece
„ buon pronostico di noi, e noi l'assicuria-
„ mo che lo facemmo ottimo di lei, ma
„ che ella è stata nel suo pronostico poco
„ fortunata, non avendo indovinato il futuro.
„ Per lo contrario noi nel pronostico ab-
„ biamo incontrato buona sorte, essendo el-
„ la riuscito un cavaliere pieno di merito e
„ di letteratura non meno profana che sacra
„ (non si è contentato di dire non meno sa-
„ cra che profana), e che può dirsi uno dei
„ lumi principali della nostra Italia. In se-
„ guito dell'antica amicizia non essendosi
„ contentata di lodare nelle opere sue stam-
„ pate le nostre picciole cose date alla luce,
„ ha avuto ancora la bontà di dedicarmi la
„ sua ultima opera *Dell' Impiego del denaro*
„ mandandocene due esemplari, il che ci po-
„ ne alla necessità di renderle le dovute
„ grazie, come facciamo colla presente. L'
„ assicuriamo che in qualsivoglia congiun-
„ tura che a noi si presenta di poter appli-
„ care e leggerla, ben volentieri lo faremo,
„ non avendo altro momento felice in questa
„ nostra miserabile vita, che quello in cui
„ c'è permesso di leggere qualche libro.
„ Non meno l'autore e la materia c'invi-

„ ta-

„ tano a legger l'opera, ed ancor concor-
„ diamo nella necessità di stabilire qualche
„ regola; prenderemo principio dal nostro
„ privato studio, e dal nostro privato sen-
„ timento, e poi passeremo a sentire gli
„ altri; ma v'è bisogno di tempo e di sa-
„ nità. Ella preghi Dio per noi, faccia ca-
„ pitale della nostra riconoscenza, ci con-
„ servi la sua antica buona amicizia; e noi
„ intanto abbracciandola le diamo con pie-
„ nezza di cuore l'apostolica benedizione.

„ Datum Romæ apud s. Mariam Majorem
„ die 31 octobris 1744. Pontificatus nostri
„ anno quinto. „

Termino qui con un aneddoto che niuno sa. I nemici del Maffei ebbero in allora tanto potere, che fu comandato allo stampatore di portare al palazzo pubblico tutte le copie di detta opera. Indi fu intimato al Maffei per ordine supremo e in udienza pubblica del Rappresentante d'allora, di uscire dalla città, e starsene ritirato in una sua villa. Quattro mesi restò ivi appiattato il buon vecchio. Nel qual tempo egli scrisse segretamente al cardinal Silvio Valenti Gonza-

zaga, altro segretario di Stato presso il pontefice. Dogliosi sensi erano i suoi sul comando dei triumviri veneziani, dai quali tentava redimersi con raccomandare se stesso alla curia romana; nè sapendo come gloriosamente uscire dai vincoli, che gli parean troppo forti, getta in esse lettere alcuni fili, con cui potealo il pontefice trarre dal labirinto; e qui par che accenni la brama d' essere ascritto fra i cardinali. Tanto io ho letto fra i manoscritti della Biblioteca Valenti.

ALLA SANTITA' DI NOSTRO SIGNORE

PAPA BENEDETTO XIV

Scipione Maffei.

Il giubilo che si eccitò in tutto il mondo cristiano per l' esaltazione di Vostra Santità, posso con piena verità asserire che fu in me straordinario ed inesplicabile, perchè avendo avuto l' alta sorte fin dal 1698 di frequentemente godere in Roma dell' istruttiva sua, e per ogni parte invidiabile conversazione, ed avendo conservata sempre nel cuore venerazion singolare non meno per la sua fervida e soda pietà, che per la rara prudenza, ecclesiastica dottrina e profondo sapere, del qual mio sentimento nelle Osservazioni Letterarie *diedi ampio saggio; mi si presentò subito alla mente, quanti vantaggi e quanti beni sperar poteano non solamente la religion cattolica, ma la repubblica letteraria ancora, poichè venivano ad accoppiarsi nel soggetto stesso la suprema dignità di capo*

de' cristiani, e quella di capo in Italia de' letterati. Si degnò Vostra Santità di confermarmi i preziosi contrassegni della sua grazia, quando facendole riverenza in Bologna, mi stimolò a dar fuori ormai la mia Storia teologica *: il che ebbe la clemenza di farmi replicare dopo assunta al pontifizio trono, ed in che l' ubbidienza mia ha riportata la somma consolazione di riconoscere per non poche lettere, quali conservo, di soggetti insigni delle religioni più luminose e di scuole diverse, con quanta benignità sia stata ricevuta da tutti i buoni cattolici quella fatica, per difesa del santo domma, e per onor della santa sede incontrata.*

Queste cose ho ricordate, perchè servono di qualche scusa al presente ardimento mio di presentarle e di mettere ai suoi piedi una così breve e tenue operetta. Qualunque però siasi, non indegna del suo venerabil nome l' importanza del soggetto la rende. Avviene di tanto in tanto, che ora in una parte, ora in altra delle provincie cattoliche, la disputa, di cui qui si ragiona, dia fuori e s' incalorisca: e non è meraviglia, perchè di materia si tratta, qual nella vita civile e nella società tutto dì viene in taglio, e più frequentemente d' ogni altra di dubitare e di contendere dà mo-

motivo. Libro però che in così grave e così difficile argomento si aggira, cui dovea presentarsi, se non a quel supremo pastore che regge con tanto merito e con tanta gloria la Chiesa, e che ha illustrata e santificata con dottissimi e tanto fruttuosi volumi la nostra età? Non ad altri certamente dover volea che umilmente si presentasse; ma non pertanto confesso con tutta verità che nel farlo arrossisco e tremo. Oh quanto diverso da quello di tutti gli altri che di incliti e sovrani nomi ornano i frontispizj, è il caso di chi con quello di Vostra Santità ardisce d'impreziorsirgli! Chiunque così faccia, offre i suoi trattati a chi dal solo titolo quanto pro e contra in tale argomento può dirsi, già vede; gli offre a chi ne ravvisa con meraviglioso acume d'ingegno tutti gli errori; gli offre a chi per l'incomparabil sapere quante cose tacque l'autore, e non seppe, tosto conoscerà. Come non arrossire e non tremare dopo aver con venerazione studiati i cinque volumi delle sue Notificazioni, in grazia del fortunato clero e popolo bolognese, mentre ne fu arcivescovo, divulgate? Una sola di quelle eccellenti ed utilissime pastorali istruzioni che si fosse in questo argomento aggirata, avrebbe con poche pagine resa inutile questa mia fatica, e

con maestra ed incontrastabil dottrina avrebbe ogni dubbio dilucidato. Che dirò de' due tomi d' Annotazioni, nella prefazion delle quali con tanta verità e con tanta erudizione si mostra, come Bologna del diritto canonico può dirsi fosse la sede? Che dei quattro sopra le Canonizzazioni, *da' quali, quando breve relazion ne feci, tanto imparai? E che dirò di tant' altre decisioni, decreti, dissertazioni, colla raccolta delle quali altri preziosi volumi un giorno si comporranno? Non ultimo luogo fra monumenti così pregiabili dovrà tenere una magistrale allegazione, composta nel 1753 a favore de' vescovi di Verona. Ma non debbo maggiormente della sua sofferenza abusarmi: tutto però ristringo in supplicarla di non isdegnare questo picciol tributo, e di non disaggradire la mia sincera intenzione e quella divozione insieme, che al suo gran nome ho professata sempre; permettendo intanto che implori genuflesso la sua paterna e sovrana benedizione.*

BEATISSIMO PADRE.

Mi è stata spedita con somma diligenza la venerabile enciclica di V. Santità, e nell'istesso tempo mi viene dato eccitamento ad umiliare a' suoi piedi i miei sentimenti intorno ad essa, il che faccio con cuore divoto e sincero immediatamente. Io dissi già nella dedica del mio libro, come una sola delle sue *eccellenti ed utilissime pastorali istruzioni* date fuori mentre fu arcivescovo di Bologna, *che si fosse in questo argomento aggirata, avrebbe con maestra ed immutabile dottrina ogni dubbio dilucidato.* Quello che Vostra Santità non fece allora, l'ha fatto ora con molto maggior benefizio, perchè col credito ed autorità di pastor supremo ed universale. La sua sapienza con poche parole ha messe in sicuro quelle massime generali che ha sempre tenute la Chiesa; e nell'istesso tempo ha lasciato libero il corso a quei contratti

particolari che da' buoni cristiani per necessità della vita civile si fanno, e che non solo si praticano da' privati, ma ugualmente e continuamente dalle comunità e da' principi, e da quasi tutti i confessori si ammettono, e in favor dei quali, buoni teologi e canonisti hanno scritto. Io era prontissimo a rassegnarmi non solo per effetto di dovere, ma anche con tutta indifferenza a qualunque decreto. Terminai e conchiusi il mio libro così: *all' autorità dunque di chi veramente s' aspetta sottopongo di buon cuore anche in questo proposito ogni mia dottrina ed ogni mio scritto, pronto sempre a cambiare ed a ritrattare quanto di non coerente alle massime più cattoliche ed a' sentimenti più sani involontariamente, e per inavvertenza, o per difetto di cognizione dalla penna mi fosse uscito.*

Ma con quanta consolazione non debbo ora ricevere questa venerabile enciclica, mentre veggo che a quanto in essa s' insegna, io nel mio Trattato quasi con anticipato ossequio e con preventiva ubbidienza mi uniformai? Ciò che in essa si riprova, è l'opinione di chi dicesse: *lucrum aliquod ipsius ratione mutui sibi deberi*; e potersi esigere pro *vi mutui*, e *solius ratione mutui*: le quali parole nel mio libro non sono, e la quale af-

affermazione nel mio libro non è: non avendo io professato mai che *causa mutui* si possa prendere nè poco, nè molto, nè da' poveri, nè da' ricchi: ed avendo all'incontro nel bel principio del mio Trattato addotta l'autorità di quell'antico che scrisse: *mutuum sine usuris* (*pagina* 1), il quale corrispose all'altro ancora più antico: *viginti minas, si mutuas non potero, accipiam fœnore*. Dove apparisce, come il mutuo anche per comun sentimento e di sua natura è gratuito. Il mutuo è opera di carità, o d'urbanità: nè l'una, nè l'altra può ammetter pro; onde malamente inganna chi dice di prestare, quando esige frutti. Produsse confusione il venire adoperata in vario senso tal voce; ma il suo senso vero vien ora colla scorta della Scrittura magistralmente da Vostra Santità fissato. Nel Deuteronomio: *Pauperi dabis mutuum, quo eum indigere perspexeris*: nel Vangelo: *volenti mutuari a te ne avertaris*. Inerendo a questo, insegnò s. Tommaso che *mutuum gratuitum fieri debet de natura mutui*: (*Opusc.* 73, *c.* 3), e che però vizioso è quell'accrescimento, il quale *mutuo ratione mutui accedit*.

Dove io parlo di mutuo nel mio Trattato, adduco ragioni varie ed opposte, ma dichiaro di riferire *ciò che dicono i*

fautori di quell' opinione, la qual dichiarazione fo più volte anche in generale; anzi premetto nell' introduzione, *che vesto la figura di chi tiene per l' una delle parti* (*p.*xvi); e protesto altrove che *se in materia dell' impiego del danaro miglior sia quell' opinione, le cui autorità e ragioni mi è stato raccomandato di raccorre, a me non appartiene di definire* (*p.*79). Ma tanto è lontano ch' io abbia difesi i frutti, quali si prendessero *solius causa mutui*, che anzi più d'una volta ho espresso ne' contratti, in virtù de' quali i buoni cristiani esigon frutto, unirvisi e intervenirvi o pericolo, o pregiudizio che si patisce, e compenso che per qualche ragione si dee, o azion di compra, o altro simil titolo e motivo. E aggiungasi che dove dissi *il giusto frutto dover essere un compenso*, dichiarai inoltre che frutto non debba correre, *quando il danno di chi dà, non è sensibile e valutabile, e che meriti però di esser compensato* (*p.* 284): onde professai che non dia titolo bastante un leggero danno. Mi uniformai altresì al santo suo documento, che *in multis casibus tenetur homo simplici, ac nudo mutuo alteri succurrere*; aggiungendo inoltre che quando obbligo di prestare interviene, *sarebbe da pensare, se basti a esentarcene impotenza che nascesse da lusso pazzo* (*p.*282). Ben da tuttociò

si ricava che ovunque altri con ragione usura riconosce, ivi la riconosco ancor io, e che quanto è in me, ammetto di buon grado che nel contratto mutuo abbia una propria sede l'usura; onde in virtù di esso non deve chi mutua esiger più di ciò che diede.

Mi pregio sommamente di essermi umiliato già nel mio libro non meno a tutti gli altri venerabili insegnamenti della Santità Vostra, dalla quale impariamo: *posse multoties pecuniam ab unoquoque suam per alios diversæ prorsus naturæ a mutui natura contractus recte collocari, & impendi ad proventus sibi annuos conquirendos;* e impariamo, come, quando i contratti *ad justitiæ libram exigantur*, modi leciti non mancano di conservare e di frequentare a comodo pubblico il commercio e la negoziazione. E come, quando si danno danari, non sempre si fanno contratti giusti, e sono in pronto titoli legittimi. E come in così fatte questioni bisogna astenersi *ab extremis, quæ semper vitiosa sunt*, e bisogna astenersi dalle contumelie, e dal pretendere la contraria sentenza *gravibus censuris notandam*. E come, acciocchè sia legittimo il frutto, bisogna *dichiarare* il contratto, e con verità esporlo e spiegar le condizioni, perchè *natura unius contractus ab alterius natura*

pror-

prorsus diversa est. E come gran differenza corre fra quel frutto, *qui jure licito ex pecunia desumitur*, *ideoque potest in utroque foro retineri*, e l' illecito, quale *fori utriusque judicio* dee restituirsi. In somma divote grazie ho rese alla divina clemenza, la quale in così spinosa materia si degnò illuminarmi, perchè non mi allontanassi nel mio Trattato da quanto la gran mente di Vostra Santità era per decretare. Mi son consolato ancora osservando nel *moto proprio* fatto pubblicare da Vostra Santità due mesi sono per regola delle comunità del suo Stato, come la misura *del quattro per cento* che mi era sembrata onesta, dalla suprema sua autorità e prudenza vien canonizzata, avendo santamente e con pubblico generale applauso ordinato che non si esiga, nè si paghi *maggior interesse* di questo da qualunque sua città, o terra, per censi, o cambj, o altri debiti fruttiferi, *per qualunque scrittura pubblica*, o *privata* contratti: esiliando così per sempre le usure inique ed esorbitanti, in virtù dell' altrui bisogno estorte, a motivo delle quali scrissi nel mio Trattato: *Sceleraggine grande è l' usura, perchè in vece di soccorrere il prossimo ne' suoi disastri, ne prende occasione di scorticarlo più al vivo*.

Io posso terminare l'ossequiosa mia let-

tera colle parole, con cui principiò la sua il concilio milevitano, scrivendo al gran pontefice Innocenzo I: *Te dominus gratiæ suæ præcipuo munere in sede apostolica collocavit*. E con ugual ragione posso aggiungere l'altre: *quam beatus illustras*, che sono nella medesima epistola, quale ora per altro motivo e per altro studio ho a sorte dinanzi agli occhj. Tutto il mondo cristiano è tenuto a supplicar la divina provvidenza, perchè continui sempre a reggere e ad illustrare la sua gran mente, dalla quale ognuno ha da prender norma. Con che il suo servo ossequiosissimo ed ubbidientissimo Scipione Maffei genuflesso le bacia il piede.

Verona 12 *novembre* 1745.

SANCTISSIMI DOMINI NOSTRI DOMINI

BENEDICTI

DIVINA PROVIDENTIA PAPÆ XIV.

EPISTOLA ENCYCLICA

Ad Patriarchas, Archiepiscopos, Episcopos, & Ordinarios Italiæ.

BENEDICTUS PAPA XIV

Venerabilis frater, salutem & apostolicam benedictionem.

Vix pervenit ad aures nostras, ob novam controversiam (nempe, an quidam contractus validus judicari debeat) nonnullas per Italiam disseminari sententias, quæ sanæ doctrinæ haud consentaneæ viderentur; cum statim nostri apostolici muneris partem esse duximus, opportunum afferre remedium, ne malum ejusmodi, temporis diuturnitate, ac silentio, vires magis acquireret; aditumque ipsi intercludere, ne latius serperet, & incolumes adhuc Italiæ civitates labefactaret.

Qua

Qua propter eam rationem, consiliumque suscepimus, quo sedes apostolica semper uti consuevit. Quippe rem totam explicavimus nonnullis ex venerabilibus fratribus nostris sanctæ Romanæ Ecclesiæ cardinalibus, qui sacræ theologiæ scientia & canonicæ disciplinæ studio ac peritia plurimum commendantur. Accivimus etiam plures regulares in utraque facultate præstantes, quorum aliquos ex monachis, alios ex ordine mendicantium, alios demum ex clericis regularibus selegimus; præsulem quoque juris utriusque laurea præditum, & in foro diu versatum adhibuimus. Diem quartam indiximus julii, qui nuper præteriit, ut coram nobis illi omnes convenirent, quibus naturam totius negotii declaravimus; quod illis antea cognitum perspectumque deprehendimus.

Post hæc præcepimus, ut omni partium studio, omnique cupiditate soluti, rem totam accurate perpenderent, suasque opiniones scripto exararent; non tamen expetivimus ab ipsis, ut judicium ferrent de contractu, qui controversiæ causam initio præbuerat, cum plura documenta non suppeterent, quæ necessario ad id requirebantur. Sed ut certam de usuris doctrinam constituerent, cui non mediocre detrimentum inferre videbantur ea, quæ nuper in vulgus spargere

cœ-

cœperunt, jussa fecerunt universi ; nam suas sententias palam declararunt in duabus congregationibus, quarum prima coram nobis habita est die 18 julii, altera vero die prima augusti ; qui menses nuper elapsi sunt ; ac demum easdem sententias congregationis secretario scriptas tradiderunt.

Porro hæc unanimi consensu probaverunt.

I. Peccati genus illud, quod usura vocatur, quodque in contractu mutui propriam suam sedem, & locum habet, in eo est repositum, quod quis ex ipsomet mutuo, quod suapte natura tantundem duntaxat reddi postulat, quantum receptum est, plus sibi reddi velit, quam est receptum ; ideoque ultra sortem lucrum aliquod, ipsius ratione mutui, sibi deberi contendat. Omne propterea hujusmodi lucrum, quod sortem superet, illicitum & usurarium est.

II. Neque vero ad istam labem purgandam, ullum arcessiri subsidium poterit, vel ex eo, quod id lucrum non excedens & nimium, se moderatum ; non magnum, sed exiguum sit ; vel ex eo, quod is, a quo id lucrum solius causa mutui daposcitur, non pauper, sed dives existat ; nec datam sibi mutuo summam relicturus otiosam, sed ad fortunas suas amplificandas, vel novis coemendis prædiis, vel quæstuosis agitandis negotiis, utilissi-

me sit impensurus. Contra mutui siquidem legem, quæ necessario in dati atque reddiți æqualitate versatur, agere ille convincitur, quisquis, eadem æqualitate semel posita, plus aliquid a quolibet, vi mutui ipsius, cui per æquale jam satis est factum, exigere adhuc non veretur: proindeque si acceperit, restituendo erit obnoxius ex ejus obligatione justitiæ, quam commutativam appellant, & cujus est, in humanis contractibus æqualitatem cujusque propriam & sancte servare, & non servatam exacte reparare.

III. Per hæc autem nequaquam negatur, posse quandoque una cum mutui contractu quosdam alios, ut ajunt, titulos, eosdemque ipsimet universim naturæ mutui minime innatos & intrinsecos, forte concurrere, ex quibus justa omnino legitimaque causa consurgat quiddam amplius supra sortem ex mutuo debitam rite exigendi. Neque item negatur, posse multoties pecuniam ab unoquoque suam, per alios diversæ prorsus naturæ a mutui natura contractus, recte collocari & impendi, sive ad proventus sibi annuos conquirendos, sive etiam ad licitam mercaturam, & negotiationem exercendam, honestaque indidem lucra percipienda.

IV. Quemadmodum vero in tot ejusmodi diversis contractuum generibus, si sua cujusque non servatur æqualitas,

quid-

quidquid plus justo recipitur, si minus ad usuram (eo quod omne mutuum tam apertum, quam palliatum absit), at certe ad aliam veram injustitiam, restituendi onus pariter afferentem, spectare compertum est. Ita si rite omnia peragantur, & ad justitiæ libram exigantur, dubitandum non est, quin multiplex in iisdem contractibus licitus modus & ratio suppetat humana commercia & fructuosam ipsam negotiationem ad publicum commodum conservandi, ac frequentandi. Absit enim a christianorum animis, ut per usuras, aut similes alienas injurias florere posse lucrosa commercia existiment; cum contra ex ipso oraculo divino discamus, quod: *Justitia elevat gentem, miseros autem facit populos peccatum* (*Prov.* 14, 34.)

V. Sed illud diligenter animadvertendum est, falso sibi quemquam, & nonnisi temere persuasurum, reperiri semper ac præsto ubique esse, vel una cum mutuo titulos alios legitimos, vel secluso etiam mutuo, contractus alios justos, quorum vel titulorum, vel contractuum præsidio, quotiescumque pecunia, frumentum, aliudve id generis alteri cuicumque creditur, toties semper liceat auctarium moderatum, ultra sortem integram salvamque recipere. Ita si quis senserit, non modo divinis documentis,

& ca-

& catholicæ ecclesiæ de Usura judicio, sed ipsi etiam humano communi sensui, ac naturali rationi procul dubio adversabitur. Neminem enim id saltem latere potest, quod multis in casibus tenetur homo, simplici ac nudo mutuo alteri succurrere, ipso præsertim Christo Domino edocente: *Volenti mutuari a te, ne avertaris* (*Matt.* 5, 42), & quod similiter multis in circumstantiis, præter unum mutuum, alteri nulli vero, justoque contractui locus esse possit. Quisquis igitur suæ conscientiæ consultum velit, inquirat prius diligenter, oportet, vere ne cum mutuo justus alius titulus; vere ne justus alter a mutuo contractus occurrat, quorum beneficio, quod quærit lucrum, omnis labis expers & immune reddatur.

His verbis complectuntur, & explicant sententias suas cardinales, ac theologi, & viri canonum peritissimi, quorum consilium in hoc gravissimo negotio postulavimus; Nos quoque privatum studium nostrum conferre in eamdem causam non prætermisimus, antequam congregationes haberentur, & quo tempore habebantur, & ipsis etiam peractis. Nam præstantium virorum suffragia, quæ modo commemoravimus, diligentissime percurrimus. Cum hæc ita sint, adprobamus, & confirmamus quæcunque in sententiis superius expositis continentur,

cum scriptores plane omnes, theologiæ, & canonum professores, plura sacrarum literarum testimonia, pontificum decessorum nostrorum decreta, conciliorum, & patrum auctoritas ad easdem sententias comprobandas pene conspirare videantur. Insuper apertissime cognovimus auctores, quibus contrariæ sententiæ referri debent; et eos pariter, qui illas fovent, ac tuentur, aut illis ansam, seu occasionem præbere videntur. Neque ignoramus, quanta sapientia, & gravitate defensionem veritatis susceperint theologi finitimi illis regionibus, ubi controversiæ ejusmodi principium habuerunt. Quare has literas encyclicas dedimus universis Italiæ archiepiscopis, episcopis, & ordinariis, ut hæc tibi, venerabilis frater, & cæteris omnibus innotescerent; & quoties synodos celebrare, ad populum verba facere, eumque sacris doctrinis instruere contigerit, nihil omnino alienum proferatur ab iis sententiis, quas superius recensuimus. Admonemus etiam vehementer, omnem sollicitudinem impendere, ne quis in vestris diœcesibus audeat literis, aut sermonibus contrarium docere. Si quis autem parere detrectaverit, illum obnoxium, & subjectum declaramus pœnis, per sacros canones in eos propositis, qui mandata apostolica contempserint ac violaverint.

De contractu autem, qui novas has controversias excitavit, nihil in præsentia statuimus. Nihil etiam decernimus modo de aliis contractibus, pro quibus theologi, & canonum interpretes in diversas abeunt sententias. Attamen pietatis vestræ studium ac religionem inflammandam existimavimus, ut hæc, quæ subjicimus, executioni demandetis.

Primum gravissimis verbis populis vestris ostendite, usuræ labem ac vitium a divinis literis vehementer improbari. Illud quidem varias formas atque species induere, ut fideles, Christi sanguine restitutos in libertatem & gratiam, rursus in extremam ruinam præcipites impellat. Quocirca si pecuniam suam collocare velint, diligenter caveant, ne cupiditate, omnium malorum fonte, rapiantur, sed potius ab illis, qui doctrinæ ac virtutis gloria supra cæteros efferuntur, consilium exposcant.

Secundo loco; qui viribus suis, ac sapientiæ ita confidunt, ut responsum ferre de iis quæstionibus non dubitent (quæ tamen haud exiguam sacræ theologiæ, & canonum scientiam requirunt) ab extremis, quæ semper vitiosa sunt, longe se abstineant: etenim aliqui tanta severitate de iis rebus judicant, ut quamlibet utilitatem ex pecunia desumptam accusent, tamquam illicitam, & cum

usura conjunctam; contra vero nonnulli indulgentes adeo, remissique sunt, ut quodcunque emolumentum ab usuræ turpitudine liberum existiment. Suis privatis opinionibus ne nimis adhæreant, sed priusquam responsum reddant; plures scriptores examinent, qui magis inter cæteros prædicantur; deinde eas partes suscipiant, quas tum ratione, tum auctoritate plane confirmatas intelligent. Quod si disputatio insurgat, dum contractus aliquis in examen adducitur, nullæ omnino contumeliæ in eos confingantur, qui contrariam sententiam sequuntur, neque illam gravibus censuris notandam asserant, si præsertim ratione, & præstantium virorum testimoniis minime careat. Siquidem convincia, atque injuriæ vinculum christianæ charitatis infringunt, & gravissimam populo offensionem, & scandalum præseferunt.

Tertio loco, qui ab omni usuræ labe se immunes, & integros, præstare volunt, suamque pecuniam ita alteri dare, ut fructum legitimum solummodo percipiant, admonendi sunt, ut contractum instituendum antea declarent, & conditiones inserendas explicent, & quem fructum ex eadem pecunia postulent. Hæc magnopere conferunt non modo ad animi sollicitudinem & scrupulos evitandos, sed ad ipsum contractum in foro exter-

externo comprobandum. Hæc etiam aditum intercludunt disputationibus, quæ non semel concitandæ sunt, ut clare pateat, utrum pecunia, quæ rite data alteri esse videtur, revera tamen palliatam usuram contineat.

Quarto loco vos hortamur, ne aditum relinquatis ineptis illorum sermonibus, qui dictitant, de usuris hoc tempore quæstionem institui, quæ solo nomine contineatur, cum ex pecunia, quæ qualibet ratione alteri conceditur, fructus ut plurimum comparetur. Etenim quam falsum id sit, & a veritate alienum, plane deprehendimus, si perpendamus, naturam unius contractus ab alterius natura prorsus diversam & sejunctam esse; & ea pariter discrepare magnopere inter se, quæ a diversis inter se contractibus consequuntur. Revera discrimen apertissimum intercedit fructum inter, qui jure licito ex pecunia desumitur; ideoque potest in utroque foro retineri, ac fructum, qui ex pecunia illicite conciliatur, ideoque fori utriusque judicio restituendus decernitur. Constat igitur, haud inanem de usuris quæstionem hoc tempore proponi ob eam causam, quod ut plurimum ex pecunia, quæ alteri tribuitur, fructus aliquis excipiatur.

Hæc potissimum vobis indicanda censuimus, sperantes, fore ut mandetis exe-

cutioni quæcunque per has literas a nobis præscribuntur : opportunis quoque remediis consuletis, uti confidimus, si forte ob hanc novam de usuris controversiam in diœcesi vestra turbæ concitentur, vel corruptelæ ad labefactandum sanæ doctrinæ candorem & puritatem inducantur : postremo vobis, & gregi, curæ vestræ concredito, apostolicam benedictionem impertimur.

Datum Romæ apud s. Mariam Majorem die prima novembris MDCCXLV. Pontificatus nostri anno sexto.

BENEDICTUS PAPA XIV

Motu proprio, &c. Ci è stato riferito da persone degne di tutta fede, che alcuni de' nostri sudditi nelle gravi angustie, in cui si sono trovate le comunità del nostro Stato ecclesiastico per l'ultimo passaggio ed accantonamento delle truppe straniere, che incominciò l'anno 1742; scordati affatto dell'obbligo che a ciascuno impone la natura medesima, in vece di sollevare e soccorrere a tutto lor potere la patria ed il principato, tratti e trasportati dall'ingordigia di vil guadagno, non hanno avuto rossore di opprimere ed aggravare maggiormente le comunità di esso nostro Stato con *usure esorbitanti* di cinque, sei, sette e ancora *otto e nove per cento*, abusando dell'estremo bisogno, in cui quelle erano di trovar danari; anzi taluno di essi nostri sudditi rivolgendo la comune e pubblica calamità in privato e vergognoso mercimonio, aver preso da altri danaro *a minore interesse* per poi darlo alle suddette comunità *a più gravi e maggiori usure*. Quindi è che volendo noi da un canto comprimere *la*

soverchia avidità di costoro, e dall' altro isgravare per quanto ci è possibile le suddette comunità dal riferito ingiusto peso: seguendo l'esempio di parecchi altri principi, e specialmente di Clemente VIII e del ven. servo di Dio Innocenzo XI nostri gloriosi predecessori, quali per via di legge generale ridussero *i frutti de' censi* imposti similmente dalle comunità, respettivamente delle doti e compagnie d'uffizio a quella *moderata ragione* che correva comunemente ne' tempi loro: col parere e consiglio d' una congregazione particolare di quattro cardinali e sei prelati tenuta di nostro ordine li 30 dello scaduto agosto sopra il riparto delle spese fatte e debiti contratti per causa di detto passaggio ed accantonamento dalle predette comunità: di nostro moto proprio, certa scienza e pienezza della nostra sovrana potestà, ordiniamo e comandiamo che tutti e singoli censi creati ed imposti, *oppur anche cambj ed altri debiti fruttiferi* passivamente contratti dal giorno e tempo ch'entrarono le truppe estere dentro i confini del nostro Stato ecclesiastico, da qualunque comunità e università di esso Stato, compresevi anche le quattro legazioni di Bologna, Ferrara, Romagna ed Urbino, come pure tutti i luoghi baronali (eccettuando

do solamente la Legazione d'Avignone e il ducato di Benevento), oppure da persone private, ad intuito però e contemplazione, e con promessa di rilevazione di esse comunità, sopra qualunque sorte di beni, tanto urbani che rustici in qualsisia provincia, città, terra, castello, territorio, distretto e luogo del medesimo Stato, di qualunque prezzo, valore, qualità, quantità e denominazione, con qualsivoglia obbligo, eziandio giurato di guarentigia, o camerale, in favore di persone del medesimo nostro Stato, e soggette al nostro temporal dominio, sieno e s'intendano dal giorno d'oggi in poi creati, imposti e contratti alla sola ragione *di scudi quattro per cento*, e non più, come noi in virtù della presente cedola di nostro moto proprio da ora in poi li riduciamo e moderiamo: salva però sempre alle medesime comunità la facoltà di ricomprare li medesimi censi, come anche con espressa dichiarazione che rispetto agli altri *censi, o cambj* che sono stati imposti, o contratti a meno del quattro per cento, non s'intenda per questo fatta alcuna mutazione, o innovazione. In sequela di che vogliamo e dichiariamo che le comunità e università suddette debitrici di dette persone soggette al nostro temporal dominio per causa di detti censi,

si, o cambj, o *altri debiti fruttiferi* da esse comunità, o da altri per loro eziandio obbligati, come principali, principalmente e in solido, o in altro qualunque modo eziandio in forma della nostra camera apostolica *per qualunque scrittura pubblica, o privata*, e con qualsivoglia licenza e facoltà contratti, non siano tenuti ed obbligati, nè possano essere forzati e costretti per i frutti da decorrere da oggi in avvenire, che alla sola ragione *di scudi quattro per ogni centinajo, ed anno*, ancorchè li creditori siano persone costituite in qualunque dignità ecclesiastica, o secolare, privilegiate e privilegiatissime, cosicchè per la loro dignità, o altro qualunque titolo fosse bisogno per comprenderle di speciale e individua menzione. E molto più se fossero (locchè noi però non vogliamo credere) chiese, monasterj e luoghi pii, cavalieri di qualunque ordine militare, anche gerosolimitani, compagnia di Gesù, o monaci delle undici congregazioni, o altri regolari, rispetto a' quali i suddetti contratti sarebbero anche più ingiusti e vergognosi: che perciò vogliamo e ordiniamo che niuno affatto di tali creditori che abbia dato, come sopra, danaro ad alcuna di dette comunità del nostro Stato, o direttamente, o indirettamente sotto il proprio,

prio, o anche sotto nome altrui *a maggior interesse del quattro per cento*, resti escluso ed esente da questa nostra riduzione e moderazione, per essere così mente e precisa volontà nostra. E che così da qualunque giudice ordinario, o delegato, eziandio uditor generale della nostra camera, uditori di Rota, chierici di camera e cardinali eziandio legati a latere debba giudicarsi e definirsi, tolta ad essi e a ciascuno di loro facoltà ed autorità di giudicare e decretare altrimente, dichiarando noi per nullo, irrito e di niun valore tutto ciò che da qualsivoglia con qualunque autorità, scientemente, o ignorantemente sarà giudicato, fatto, o attentato contro questa nostra volontà e disposizione. Non ostante qualsisia costituzione ed ordinazione apostolica, statuto, consuetudine, legge e natura di qualunque provincia, città, terra, castello e luogo, ancorchè muniti con giuramento, o confermati dalla santa sede, legati de latere e governatori, obbligazioni fatte in qualsivoglia forma eziandio della camera apostolica, sigurtà, rinunzie e giuramenti, privilegj e indulti, e particolarmente quelli di non essere compresi sotto qualunque legge e costituzione, se non essendo specialmente nominati, regola *de jure quæsito non tollendo*, o altra qualunque regola della

nostra cancelleria ed altre quali si vogliano ; lettere appostoliche sì nostre che de' nostri predecessori sotto qualsisia tenore e forma, e con qualsivoglia clausole derogatorie di derogatorie e decreti irritanti concesse e pubblicate, anche per via di legge universale, e anche più volte confermate ed innovate in favore di qualunque chiesa, collegio, ordine, ospedale, luogo pio, congregazione, unviersità, città e luogo e persone di qualunque preeminenza e dignità : alli quali tutti e singoli, avendone qui il loro tenore per espresso, e di parola in parola registrato e inserto, per quanto però sieno direttamente, o indirettamente contrarj a questa nostra riduzione, e all' esecuzione di questa nostra determinata volontà e non altrimente ec. in amplissima forma deroghiamo.

Dato dal nostro palazzo apostolico di Monte Cavallo questo dì 7 settembre 1745.

TAVOLA
DEI CAPI.

LIBRO PRIMO

Nel quale si tratta delle autorità delle sacre carte in questa materia.

INTRODUZIONE.

CAPO PRIMO.

Vocaboli in questa materia usitati, e lor significazione.

CAPO SECONDO.

Raccolta di tutte le autorità della Scrittura in questo proposito.

CAPO TERZO.

Si esamina quanto approvabil sia l'uso, che vien da molti fatto in questa controversia, di quelle parole del Levitico: nec amplius quam dedisti.

CA-

CAPO QUARTO.

Si fa vedere, quanto sia lontana dal vero l'intelligenza che viene data modernamente a quelle parole: mutuum date, nihil inde sperantes.

CAPO QUINTO.

Si fa osservare, come tutte le autorità della Scrittura parlano d'usure divoranti, ed a poveri imposte.

CAPO SESTO.

Come il pro discreto, e dai non poveri esatto, si riconosce ammesso nella Scrittura.

LIBRO SECONDO

Nel quale si tratta della dottrina de' santi Padri, del gius canonico e de' moderni scrittori.

CAPO PRIMO.

Come i Padri greci altro non riprovaron mai che le usure enormi e le da poveri estorte.

CAPO SECONDO.

Come i Padri latini ebbero l' istesso sentimento e dottrina che i Padri greci.

CAPO TERZO.

Canoni e decretali.

CAPO QUARTO.

Sommisti e casisti.

LIBRO TERZO

Nel quale si mettono innanzi le ragioni di parte e d' altra.

CAPO PRIMO.

Dopo le autorità si passa a considerar le ragioni, e prima quelle che si adducono per la contraria sentenza.

CAPO SECONDO.

Ragioni, sopra le quali si fonda l' altra dottrina, del potersi accomodar di danaro i facultosi con ricavarne modesto frutto.

CAPO TERZO.

Altre ragioni favorevoli a questa sentenza.

CAPO QUARTO.

Qualche nuova ragione si adduce, e si termina con alcuni avvertimenti per ben cautelare il negozio della coscienza.

DELL' IMPIEGO DEL DENARO

LIBRI TRE.

INTRODUZIONE.

Quando si tratta di tuo e di mio, non si tratta di materia arcana, sublime e misteriosa, la qual però superior si renda al nostro intelletto: si tratta di faccenda umana e che a giustizia commutativa appartiene, intorno alla quale niun precetto ci fu dal Signore intimato, che trascenda punto l'intendimento, o si allontani dal raziocinio nostro: anzi nei dubbi che ad essa spettano, anche nel foro della coscienza abbiam riguardo all' equità, e supposti i precetti universali ci regoliamo secondo il lucido della mente, secondo le umane leggi e secondo il comun sentimento de' giurisperiti. Dibattendosi però nella presente controversia, se sia lecito il dar somme di danaro con modesto e regolato frutto a persone, verso le quali debito non corra

alcuno, e le quali per proccurarsi con esse vantaggi e guadagni le chieggano, si presenta subito alla mente, come il fondamento e l' universal radice, da cui si deriva e si costituisce il giusto e l' ingiusto ne' contratti, tanto per la civil giurisprudenza, come per la cristiana carità, altro non è che l' utilità comune e il benefizio del prossimo, o il danno. Quello è contratto onesto e giusto, dove lesione non interviene, e dal quale l' uno e l' altro de' contraenti non pregiudizio ritrae, ma vantaggio. Posto tal principio indisputabile, converrebbe che chi la corrente costumanza condanna, facesse ben intendere, come possa esser peccaminoso un contratto che non pregiudica a veruna delle parti, anzi all' una e all' altra è giovevole. Giovevole a chi dà, perchè è meglio ricavare un tenue frutto del suo danaro, che tenerlo ozioso: molto più giovevole a chi riceve, perchè pagando volentieri tre, quattro, cinque per cento, benefizio ed utile ne ricava, che rileva assai più, onde ringrazia di cuore chi dà a tal condizione la somma. Questa considerazione è in tal materia rilevantissima, poichè in essa anco per l' ecclesiastiche regolazioni dal maggior vantaggio del prossimo, e specialmente del bisognoso, si prende norma.

Necessaria cosa è di fissar bene lo sta-

to della questione, e di questo Trattato dichiarar l'intenzione ed il fine; al che non sarà inutile l'accennarne ancora il motivo. Essendo il pubblico di questa città di Verona, col consenso ed approvazione del sovrano suo principe, stato mesi sono in grado di cercare e di prendere grossa somma al quattro per cento; ed essendosi nell'istesso tempo stampati in questa città medesima libri, nei quali si professa ogni minimo frutto ed ogni minimo pro essere usura, e l'opinione opposta esser *errore non tanto pernicioso ai costumi quanto alla fede*, e doversi *vergognare chi per la sua ignoranza lo difende*, e non *crede sia ereticale*; è avvenuto che il consiglio nostro e i nostri provveditori, sapendo per insegnamento di s. Ambrogio, che dov'è usura, ivi *uterque peccator*, & *fœnerator*, & *debitor* (*de Tob. cap.* 10), se ne siano grandemente commossi. E poichè fra le comuni querele si è suscitata la disputa, e disseminato anche in altre città il contrasto, è avvenuto ancora che non pochi, non so perchè, quasi per un certo consenso, altri per lettere ed altri in voce m'abbian richiesto con gran premura di prendere questa materia per mano. Me ne son difeso un pezzo, siccome quegli che a tal punto non avea pensato giammai; ma il persistere delle istan-

ze, e il venirmi ricordato, parer quasi destino ch' io in argomenti aggirar mi debba non da me eletti, anzi totalmente diversi, mi fece alfin cedere e rivolgere a questo i pensieri. Le richieste son venute da chi la corrente pratica, come onesta e lecita, seguita e approvata col fatto; padri di famiglia, negozianti, direttori di monasteri, amministratori di luoghi pii, regolatori di pubbliche casse in questa ed in alcun' altra città.

Mio fine adunque non è d' accusare, o di biasimare la contraria sentenza; ma solamente di sostenere che questo è punto non ancor deciso, e che private persone non posson però mettere in figura di domma di fede l' opinion loro, nè osar di qualificare per seguaci, o per difensori di opinione ereticale quelli che l' opposta col detto e col fatto professano d' abbracciare. Mio fine è ancora di raccogliere le autorità e le ragioni che per questa dottrina mi pare si possano addurre, e singolarmente di far con questo vedere, quanto a torto venga da molti creduto e sparso, tutte le scuole, tutti i teologi essere alla limitata e sana pratica, ed a chi la difende, dichiaratamente contrarj. Io spero di far conoscere, come chi dà colle dovute condizioni, e nelle dovute circostanze ragionevol quantità di danaro a interesse, non

uno

uno ma più titoli ha sempre, quali da tutti i moralisti approvati si son sempre, ed ammessi. Nè dobbiamo creder subito di contraria dottrina tutti que' moderni scrittori, in cui certe proposizioni si leggono. Troverai in qualcuno che non si può prendere usura, nè da poveri, nè da ricchi; il che è verissimo, perchè usura vuol dire prender troppo, e il troppo non si può, nè da poveri, nè da ricchi: troverai chi dirà non potersi esigere, nè poco, nè molto; e parla ottimamente, perchè intende da poveri e da angustiati, sui disastri de' quali non è mai lecito di trar profitto. Benchè io vesta qui la figura di chi tiene per questa parte, non per questo celerò punto, o tacerò quanto di più forte in favor dell' altra da chi la propugna si adduce. Vero è che per quella son già dugent' anni che altro non si fa che ripetere, laddove per questa delle più precise autorità e delle più vigorose ragioni non credo si sia pur anco fatto bastante uso.

Un pregiudizio sgombrar conviene, cui la persona dell' autor di questo libro trae seco, affinchè non passi al libro medesimo, nè alla sentenza che in esso si propone. Molti sono che ove di materia in alcun modo teologica si ragioni, non alle cose che dice chi ne tratta, ma all'

abito ch' ei porta credono doversi aver riguardo; e se nol porta con qualche ecclesiastica divisa, ogni suo scritto voglion si abbia per nulla. Or perchè mai lo studio della Scrittura, de' santi Padri e di quanto alla cristiana religione appartiene, disdirà a chi è cristiano, e de' cristiani sacramenti partecipa? Perchè chi avesse impiegata in ecclesiastici studj la miglior parte della sua vita, non potrà sforzarsi di contribuire quel poco che potesse alle sacre lettere ed al miglioramento de' costumi? Il santo re di Giudea Giosafat per convertire e per istruire il suo popolo, mandò intorno sedici soggetti, cinque de' quali erano de' principali suoi cortigiani, nove leviti e due sacerdoti. Non si stimava adunque disconvenevole a' laici l'unirsi in quest' ufizj co' consacrati al divin servigio: *Misit de principibus suis Benhail, & Obdiam, & Zachariam, & Nathanael, & Michæam, ut docerent in civitatibus Juda, & cum eis Levitas, &c.* (2 *Part.* XVII, 7). Quanti ne' secoli cristiani per merito di pietà e di letteratura, senza neppure esser cherici furono in un tratto creati vescovi, che vuol dire eletti a nodrir subito il gregge del Signore colla dottrina! S. Ambrogio e Sidonio Apollinare, de' quali caderà in quest' operetta distinta menzione,

ne possono servir d'esempio. Leon Sapiente imperador di Costantinopoli non solamente molte Omilie compose, ma le recitò al popolo in chiesa, il che chi scrive da insigne suo codice impara, nel quale diciotto d'inedite se ne conservan (*De Hæreticis. Sicut in uno*). Non v'era per anco la Decretale di Gregorio IX che vietò a' laici il predicare in chiesa. Lungi però, ben lungi, che chi scrive si stimi atto a poter instruire altrui; non si è affaticato mai che per imparare, e d'imparar si farebbe pregio anche da qualunque degli avversarj suoi: ma trovasi chi crede, giovar talvolta il non aver bevute le discipline da' scritti a una sentenza consacrati, e il non aversi fatto abito nella mente d'intendere alcune voci in significato particolare e scolastico, per cui si dimentichi l'antico e nativo. Vien considerato ancora che la intera cognizione della materia di cui si tratta, sia forse più propria de' secolari che de' religiosi; e che alcuni casisti si prendano facoltà alle volte d'avocare a se e di definire punti, ne' quali per verità notizie aver sufficienti non possono. In proposito di molti speciali contratti, che altro può dire il teologo, se non che leciti sono, se son pareggiati ed onesti, illeciti, se disuguali e lesivi? Ma se la bilancia in essi sia giusta, e se

pregiudizio, o danno all'una delle parti ne venga, come si potrà sapere per via di teologia senza ricorrere ai periti ed agli uomini savj e discreti che in quelle medesime circostanze di tempo e di luogo negli stessi negozj si aggirano? E' rimarcabile una sentenza del cardinal de Luca: *Ita passim docet praxis totius orbis, cujus notitiam habere non de facili solent morales, ut plurimum intra claustra viventes* (*Theatr. l.* 5, *P.* 2, *Disc.* 23, 8).

Chi si adopera per disseminare che la dottrina, per cui ogni pro si condanna, è di fede, non sa che tanto è in errore chi non confessa di fede punto che ne sia, quanto chi vuol di fede punto che non è. E chi altamente próclama, che niun cattolico autore mette ciò in dubbio, credendo così, merita forse compatimento. Il chiarissimo sig. proposto Muratori che vede assai più innanzi, afferma all'incontro nel recente suo libro sopra la giurisprudenza, che *sarebbe da desiderare si desse qualche nuovo stabile regolamento alla tanto imbrogliata materia dell' usure, dibattuta fin qui con sì diverse opinioni fra i teologi e giuristi* (*pag.* 174). Dal celebre cardinal de Luca la comune brama de' fedeli si espresse, quando dssiderò, che *ad hujusmodi ac plerasque alias usurarias quæstiones dirimendas nova, & generalis*

de-

declaratio apostolica, de consensu principum catholicorum, ac prævio concordi tractatu emanaret (*Theatr. lib.* 5, *P.* 3, *Disc.* 2). I dotti padri benedettini della congregazion di s. Mauro questa nota apposero all' epistola trentesima ottava di s. Gregorio Magno nella lor bella edizione: *Prohiberi jure divino, canonico, & civili usuras, nemo est qui non fateatur; quas, & quibus non perinde conveniunt*. Fin nel principio del decimoquinto secolo, trattandosi nel concilio di Costanza di abolire le simonie e le usure, il gran Gersone, *exclamare*, dice, *nonnumquam coactus sum: Deus æquissime, quis nesciat, & simoniam, & usuram modis omnibus extirpandas esse? sed primitus declarandum sub quibus casibus, & qualibus intentionibus proprie dicta simonia vel usura committatur, ne damnetur justus cum impio = aut ne similiter detur usuræ titulus justis, & necessariis contractibus* (*Gerson Oper. tom.* 3, *p.* 187). Lodovico Bail propenitenziere nella diocesi di Parigi nell' opera sua molto lodata: *De triplici examine ordinandorum, confessariorum & pœnitentium*, assai si querela perchè in tal punto *res fuerit semper controversa*, e al desiderio del Gersone, che tal dichiarazion si facesse, non si sia mai soddisfatto: *quia scilicet Concilia tantum*

condemnant usuram in genere, qua de re omnes catholici conveniunt, sed non condemnant hoc, & illud lucrum in particulari, quod cum mutuo conjunctum est: hinc liberum est salva fidei compage multa disputare in utramque partem. (*P.* 2, *Qu.* 18, *pag.* 311, *edit.* 5). Propugnò la sentenza che qui si difende, il p. Maignan provinciale de' padri minimi, e professore insigne di teologia con trattato a parte: *De usu licito pecuniæ*, molto da più teologi nelle approvazioni lodato. La propugna dottamente in più modi il p. Eusebio Amort canonico regolare nel libro pochi anni sono impresso, e intitolato: *Controversiæ Novæ Morales*. Monsignor Luigi Abelly vescovo di Rodès ha raccolte, e pubblicate in francese *le verità principali e più importanti della fede e della giustizia cristiana*, distribuite secondo il numero delle 52 domeniche dell' anno. Sono state tradotte da monsignor Muzio Dandini vescovo di Sinigaglia, e pubblicate in Venezia dal Pezzana poco tempo fa. Insegnasi in esse, ove si tratta del settimo comandamento, esser usura il dare in prestito, e poi voler frutto, ma non così quando si dà a pigione, o a vettura; *e parimente non è usura l'investire i suoi danari, e riceverne frutto ogni anno secondo le leggi del principe*, IMPERCIOCCHE'

CHE' IL COSTITUIRSI UN' ENTRATA NON E' PRESTARE. Tal libretto, lavoro di due vescovi, fu approvato, lodato, e in più parti d'Italia, perchè serva d'instruzione a' fedeli, distribuito.

Nè sospetto in alcuno cadesse mai, che con quanto in quest' operetta si è per esporre, si venisse a dar modo per difender quella che veramente è usura; o s' inclinasse a favorire le troppo agevolanti dottrine, perchè troverà appunto il contrario chiunque di leggerla sino al fine avrà sofferenza. E' noto a molti, come consultato per lettere sopra due punti, che soggetti sono spesso in oggi di ambiguità, di contrasti, scrissi contra la più volgare e più applaudita opinione, ed alla più severa mi attenni. In questa materia quel segreto incanto, che suol fare il proprio interesse a ciascuno, a me non avrà fatto inganno, perchè cambiale urbana, come soglion chiamarsi tali private scritte in più parti, a me non passò mai per le mani, nè attiva, nè passiva.

M' è occorso nel principio di questo Trattato di dover fare qualche uso dell' ebraiche lettere, nelle quali appunto l'anno scorso, ch' è quanto dire nel sessagesimo ottavo dell' età mia, per certo studio novamente intrapreso sulla Scrittura (e posso ora dire quasi per un cer-

certo presentimento) ho proccurato internarmi, non avendone prima che una leggerissima tintura. Alle parole sta attaccata la notizia delle cose, e però alle voci originali è spesso forza ricorrere. Molti vocaboli alle volte ingannano, perchè il cambiar delle opinioni e de' costumi uso gli ha fatto cambiare e significato.

Non si può prescindere dalla considerazione dell' ebraiche voci in una disputa che dipende principalmente dalla sacra Scrittura. In questa gli avversarj pretendono di fondarsi. Mi è avvenuto di udir talvolta i più sensati degli avversarj confessare che se colla ragione si dovesse tal lite decidere, avrebbero cattiva causa; ma che impone così la Scrittura, e tanto basta. Saggiamente codesti favellano, poichè se provato e vero fosse ciò che suppongono, senza dubbio luogo non resterebbe a difese; ma si vedrà ben tosto quanto lontano sia il lor supposto dal vero. Come potrebbe verificarsi mai che ne' divini oracoli, i quali nell' amar Dio ed il prossimo fanno consister la legge, ciò che a tutti è di giovamento si vieti? Par dunque indubitato che se luoghi si trovano nelle sacre carte, nei quali la prima apparenza sia tale, quei luoghi vanno interpretati e spiegati sanamente, come si fa quando ci troviamo

che

che non si dee giurare in nessun modo, e pur si dà nel foro secolare e nell' ecclesiastico il giuramento; e quando ci troviamo che Iddio indura gli uomini e gli accieca, e non per questo niun cattolico ha creduto mai, che Iddio sia cagion del peccato. Ma nel proposito nostro neppur c' è di tale avvertimento bisogno. Si biasima bensì e santamente si detesta ne' divini libri l'usura; ma per intendere qual fosse quell' usura che ci si condanna, non bisogna addurre due, o tre passi solamente, e quattro parole, o sei, e sensetti tronchi e dimezzati, come suol farsi; bisogna mettere innanzi a disteso i tanti luoghi, ne' quali si fa di questo menzione, e che occupano forse più di 50 versetti. Il complesso di tutti insieme rende a tutti chiaro e certo ciò che in uno ed altro presso chi non ben gl' intende potesse rimanere ambiguo ed oscuro. Fa mestieri ancora di non prender sempre le parole nella significazione che hanno al presente, ma in quella che aveano allora; e di non considerare i detti, senza le circostanze e staccatamente, ma osservarne l'intenzione e il contesto. Conviene inoltre non guardar solamente le versioni della Scrittura, ma i testi ancora, perchè le voci originali ebraiche e greche ci fanno alle volte comprender con sicurezza il vero

senso di vocaboli che riguardando le versioni solè rimaner potrebbero incerti; siccome all' incontro più altre volte impariamo dall' antiche versioni, specialmente da quella dei Settanta, e dalla Volgata il significato di più voci ebraiche, quali senza di esse ci rimarrebbero oscure.

Prima di recitare le a ciò attinenti sentenze della Scrittura, io credo necessario il tesser qui in breve un vocabolario, cioè una lista delle voci e de' termini, perchè accade tutto giorno di disputar senza intendersi, a cagione della ambiguità delle parole, del lor vario uso e della penuria de' vocaboli individuanti e precisi. Più che in qualunque altra materia è da por cura di non equivocare in questa, perchè in nessun' altra del mondo avvenne mai che nomi e verbi fossero tanto variamente, e così equivocamente adoprati. Incomincerò dalla lingua nostra come più vicina, e di mano in mano terminerò nella più lontana.

DELL' IMPIEGO DEL DENARO

LIBRO PRIMO

CAPO I.

Vocaboli in questa materia usitati, e lor significazione.

PRESTARE. Dar qualche cosa senza interesse alcuno, perchè altri se ne serva e la renda, qualunque cosa sia. Così parla l' Italia tutta da un capo all' altro. Il vero e corrente significato delle parole s' impara più dal popolo che da' libri, assai più potendo il parlar di tutti, che lo scriver di pochi. Il latino ha due verbi, *commodare* per prestar cose, che si rendono le medesime, e *mutuare* per prestar quelle che coll' uso si consumano, onde si rendono in ispecie; ma il volgare di qualisisia cosa dice ugualmente *prestare*. Mera cortesia significando questo verbo adunque comunemente, dal prestito all' interesse la differenza corre, che in latino fra *mutuum* e *fænus*; avendo insegnato Nonio Marcello, che *mutum sine usuris*, *fænus*

cum

cum usuris sumitur. Chi in altri tempi, intendendo del dar a interesse, ha detto *prestare*, vi aggiunse *a usura*, benchè la giunta sia qualche volta rimasa a qualcuno nella penna.

USURA. Qualche antico del 1300, e ancora del 1400, l'intese per quel poco, o molto, che nella restituzione si prende di più del dato, e d'ordinario trattando di moneta. Ma a' nostri tempi s' intende l' esigere, in qualunque modo si faccia, maggior interesse del convenevole, e del permesso, ed approvato da' tribunali, e dell' usato correntemente dagli uomini di buona coscienza in quel tempo ed in quel paese. Comunemente così fu adoperato tal termine all' età passate ancora. Nel Dizionario toscano di Adriano Politi. *Usura. Quel che si riceve illegittimamente per frutto d' una cosa. Guadagno illecito, che si commette in diverse maniere.* Quinci *prestare a usura*, *usureggiare*, *far usura*, *usurajo*: tutte voci d' amaro sapore, quali anche nel 1300 comunemente si presero per l' esiger troppo, ovvero per esiger da chi non si dee, come si vede nel Boccaccio Giorn. 1, Nov. 1; e così dove Matteo Villani fa menzione degl' *ingordi e disonesti usurieri*.

INTERESSE. Il Vocabolario della Crusca lo spiega così: *Utile, o merito, che si riscuote de' danari prestati, o si paga degli accattati; differente in questo da usura, che se-*

esso è lecito, ed essa no. Nel soprammentovato Dizionario: *utile che si trae lecitamente da denari prestati*: la voce *prestati* è usata qui impropriamente, niuno riscuotendo frutto di ciò che presta, ma s' intende *prestati a usura*, e il contesto ne fa intendere abbastanza il significato. Ciò che osservar si dee in queste definizioni si è, come in libri approvati, e che da sì gran tempo vanno per le mani di tutti, si definisce adunque l' interesse, che qui vuol dire l' esiger frutto (e s' intende moderato e discreto) per cosa lecita. Nell' istesso senso d' *interesse* si dice ancora *pro*, *frutto*, *merito*. Il de Luca scrisse, che *ai comodi leciti e permessi conviene il termine d' interesse, o di frutto* (*l.* 5, *c.* 2).

Censo. Nel Vocabolario si usa *per lo credito, e per la rendita, che si assicura in su i beni di colui, al quale si dà i danari, perchè ei te ne dia tanto per centinajo di merito. I Teologi lo dicono in latino* census. Così nel Dizionario del Politi: *Censo è una specie di contratto di danari, dati sopra cose stabili a tanto per cento di frutto*.

Cambiare. Il Vocabolario: *pagar danari in un luogo per esserne rimborsato in altro*. S. Agostino nel Sermone 42: *Quasi fœnus trajectitium facis: hic das, ibi recipis*. Altro era la *pecunia trajectitia*, di cui parlano le leggi. Pagasi un tanto per tal servigio a misura di quello che fa allora il cambio. Quinci *cambiatore* per banchiere.

Modernamente presso chi tratta queste materie è molto in uso il nome di *mutuo*, cercando se un contratto sia mutuo, o no; ma questa voce in volgare altro significato non ha che di *scambievole*, e in altro senso non è nella nostra lingua, e non è però in nessun Vocabolario. Verrà in taglio di favellarne altrove.

Or venghiamo al latino. USURA originalmente vuol dir uso: *usuram lucis*, *usuram vitæ* disse Cicerone. Perciò tal voce passò a significare il prezzo dell'uso, e specialmente quel più del capitale, che per l'uso di esso si esige. Quinci *usuram accipere*, *usuram pendere*, *usuram perscribere*. Ma tanto si chiamava così l'esigere con giusta misura, come l'esigere smoderatamente, e però si prendea tal nome in bene e in male, onde s'indicava la qualità delle usure cogli epiteti. Ne' Digesti: *usuras legitimas: sub usuris solitis: gravioribus usuris: usuras illicitas: maximis usuris*. Nel Codice: *minoribus usuris: indebitas usuras: cum usuris licitis*. Ma siccome anche l'usure approvate e lecite erano allora molto gravi, e siccome di quelle raramente con tutto ciò avveniva, che chi dava danaro si contentasse, così tal voce perlopiù significava eccesso: *Hinc usura vorax, avidumque in tempore fœnus*, disse Lucano. Essendo l'usura mercede dell'uso altrui accordato di moneta, dagli antichi latini fu qualche volta intesa sotto nome di *merces*. Questo è il senso in

Ora-

Orazio, ove ha nella Satira seconda: *Quinas hic capiti mercedes excecat*; e nella terza: *Mercedem, aut nummos unde unde extricat*. C'è chi osserva, come alcuni all'usure appropriano molti buoni effetti, e come altri attribuisce loro tutti i mali: ma non è maraviglia, perchè intendon cose essenzialmente diverse. C'è chi vuole che usura debba dirsi anche la lecita e la illecita sia sempre *fœnus*, e c'è chi appunto all'incontro usa questi nomi.

FOENUS, o *Fenus*: l'istesso che *usura*, cioè prodotto del capitale dato a interesse. Plauto: *Qui mihi neque fœnus, neque sortem argenti dabunt*. All'offerta, *sortem accipe*, risponde l'usurajo, *immo fœnus, id primum volo*. Pompeo Festo: *Fœnum* (o *fenum*) *appellatur naturalis terræ fœtus, ob quam causam, & nummorum fœtus fœnus est vocatum, & de ea re leges fœnebres, & fœneratores, & lex de credita pecunia fœnebris a fœtu dicta, quod crediti nummi alios pariant*. Significavasi anche con tal voce e il moderato pro e lo smoderato. *Ne fœnore trucidetur*, disse Cicerone in favor di Celio; *& fœnus ex triente idibus quintilibus factum erat bessibus*, disse in lettera ad Attico: dal quattro era venuto all'otto: *Improbum fœnus exercentibus* (*l.* 20, *C. de caus. ex qu. inf.*) si ha in legge di Diocleziano, per distinguere da chi l'esercitava con onestà. Ma poichè il principal frutto del nostro vocabo-

lario ha da essere il far conoscere, come in questa materia non bisogna fondarsi su la pretesa forza dei vocaboli, osserviamo in grazia quanto incerto e vario fosse il significato di questa voce. Per peggio che usura fu usata molte volte. Svetonio di Augusto: *notavit quosdam, quod pecunias levioribus usuris mutuati, sub graviori fœnore collocassent* (*in Aug. c. 39*). Nelle risposte di Papiniano *majus legitima usura fœnus non debebitur* (*D. de naut. fœn. l. 4*). Alle volte all' incontro presso cristiani scrittori null' altro significò che il capitale. Abbiam però in Tertulliano *fructum fœnoris*, e ci abbiamo *fœderis redundantiam, quod est usura* (*contr. Marc. l. 4, c. 17*). Così s. Cipriano, dove riprende chi solea *usuris multiplicantibus fœnus augere* (*in Jer. c. 946 ed. ver.*). S. Girolamo *quomodo poterat mihi usuram deber, quie fœnus non est dignatus accipere* (*cap. 7.*)? Ma a questa voce l' autor medesimo or diede un senso, ora un altro. S. Ambrogio sopra Tobia disse: *quanti se propter fœnus strangulaverunt* (*cap. 3*)! dove intende della più crudele usura; e disse *kalendis usuras dabis; fœnus interim si non habueris unde restituas, non requiro* (*c. 12*); dove intende il semplice capitale. Anzi mostra che così si parlasse popolarmente, ove scrive *fœnus appellatur, sors dicitur, caput vocatur*. Disse ancora *usura fœnoris* più di una volta. In Tertulliano si ha *fœnus dar*

per

per dar a interesse: *fœnus nisi petenti dari non solet*. E nella version Volgata si ha il nome *fœnus* accoppiato col verbo *commodo*: *pro fœnore, quod commodasti Domino* (2 *Reg.* 11, 20).

FOENERO e *Fœneror*, son verbi venuti da quel nome. Propriamente il primo significa dare a usura, ed il secondo prendere a usura, ma si adopravano ancora promiscuamente. Notò Gellio, *verba patiendi pro agentibus in omnibus ferme veterum scriptis reperiuntur* (*l.* 18, *c.* 12): e fra gli altri esempj ne dà *fœneror pro fœnero*. Però s. Agostino: *Fœnerator quidem latine dicitur & qui dat mutuum & qui accipit* (*in Psalm.* 36, *Serm.* 3, *n.* 6). Ma tale ambiguità è la meno importante. Questi verbi furono anche adoperati in senso di prestare e in senso di dare a interesse; e talvolta per interesse lecito, talvolta per eccessivo. L'ordinaria significazione fu veramente per dare a usura, e per lo più gravosa, onde della legge fa menzion Livio, *qua fœneratorum avaritia coercebatur* (*lib.* 5). Ma non pertanto siccome spesso avviene che nelle cose affini, o relative le nozioni facilmente si confondano, e che la mancanza di vocaboli proprj e precisi faccia usar ben sovente gl'improprj; così *fœnerari* fu usato anche per mettere a discreto frutto, onde nella legge undecima *D. de usuris*: *fœneravit pecuniam publicam sub usuris solitis*. E chi esercitava tal pro-

fessione onestamente, era riguardato come buon cittadino, il che si vede in Cicerone ad Attico (*Att. l.* 7, *ep.* 7); ed altresì dove il medesimo ricorda d' aver fatto a quel genere di persone gran benefizio (*Fam. l.* 5, *ep.* 7). Ma quel ch' è più, nella Volgata si trova usato questo verbo anche per prestare graziosamente, così facendo intendere il senso, e si trovava parimente nella versione antica, come s' impara da s. Agostino, il quale a quel passo del Deuteronomio, ove si dice al popolo ebreo: *fœnerabis gentibus multis* (*Deut.* XXXV), nota così: *fœnerationem Scriptura dicit mutuo datam pecuniam, etiamsi usuræ non accipiantur* (*6 Aug. Locut. lib.* 5, *n.* 39). Dove si legge in Isaia: *sicut fœnerator, sic is qui mutuum accipit* (*Is.* XXIV, 2), si crederebbe doversi intendere, *come l' usurario, così chi riceve in prestito*; e pure l' ebraico e il greco usano per l' uno e per l' altro, l' istesso verbo, talchè converrebbe tradurre, se la nostra lingua il soffrisse, *come il feneratore, così il fenerato*, cioè, *come chi presta, così quello cui è prestato*. Qual poi di questi due sia quivi risolutamente il senso, non si può con sicurezza decidere: ma è assai più probabile che il primo, perchè il prestare fra gli Ebrei era poco in uso. Quinci dobbiamo apprendere che per ben rilevare i luoghi gelosi della Scrittura, non ci dobbiamo arrestare in uno, o in due luoghi soli, nè in alcune

so-

sole parole ; bisogna ritrarre il vero sentimento dal tutto insieme. Non ben si apporrebbe, per modo di esempio, chi sostener volesse che si dee dar a usura per la sentenza dell' Ecclesiastico: *Qui facit misericordiam, fœneratur proximo suo*; e per l' altra: *Fœnerare proximo tuo in tempore necessitatis illius* (*Eccle.* XXIX, 1, 2). Benchè si ammetta che il dar danari con picciol frutto possa talvolta tener luogo in certo modo di carità, come tanti affermano che nelle loro urgenze sono stati in questo modo soccorsi, non pertanto sapendosi quanto l' usure ebraiche eran gravi, e tante volte dicendosi però altrove: *non fœnerabis*, *non accipies &c.* si vien a comprendere che nell' Ecclesiastico tal verbo è in senso di prestare. Nel capo XV del Deuteronomio l' antica versione citata da Tertulliano diceva *fœnus fœnerabis illi* (*adv. Marc. l.* 4, *c.* 16); e la nuova di s. Girolamo nell' istesso luogo dice, *& dabis mutuum*. Forse per levare il pericolo di tal equivoco il volgato interprete aggiunse una volta *ad usuram*: *non fœnerabis fratri tuo ad usuram* (*Deut.* XV, 8). Anche la voce *fructus* si trova per frutto e merito di danaro. Tito Livio nel lib. 8 *fructum adventitium crediti ratus* (XXIII, 19).

MUTUUM. Prestito. In questo senso si ha in Plauto: *nomen quoque interiit jam mutuum* (*Pseud. A.* 1, *S.* 3): perchè l' avarizia facea, che niuno volea più prestare,

ma sol dar a interesse. *Mutuo*, *mutuor*. Pigliare in prestito. Così *mutuatio*, *mutuum rogare*, *mutua sumere*, *mutuam pecuniam dare*. Ma e verbi e nomi sono adoperati anco per dare e per ricevere a usura. *Quanti a privatis mutuantur* presso Plinio il giovane, vuol dire *col qual pro da' privati i danari si prendono* (*lib.* 10, *ep.* 62). Nella legge 41 *D. de usuris*, *accepi mutuos decem*, vuol dire, mi fur dati a usura, (*l.* 8, *Cod. de usuris*): *cum pecuniam mutuam acciperet*, *minores usuras spopondit* (*l.* 6, *D. de naut. fœn.*): *Fœnerator pecuniam usuris maritimis mutuam dando*. Però Nonio Marcello: *fœnus dictum est quasi partus mutui sumpti*. Al che par contraddica l'istesso gramatico ove ha: *Mutuum a fœnore hoc distat*, *quod mutuum sine usuris*, *fœnus cum usuris sumitur*. E veramente il *mutuo* e il *fenore* nell'ordinario linguaggio si contrapponevano; perciò colui presso Plauto: *Si mutuo non potero*, *certum est sumam fœnore*: ma questa materia non ha vocaboli di significazion fissa e certa. Nel Deuteronomio *a nullo accipies mutuum*, e *a nullo fœnus accipies* (XV, 6), si prendono una volta per l'istesso. Il participio *mutuatus* ora vuol dire chi ha tolto in prestito, ovvero a usura, ora la cosa che è stata tolta. Precisamente *mutuo* e *mutuum* si usarono di quelle cose che non si rendono le medesime. Paolo giurisconsulto: *mutuum damus recepturi non eamdem speciem*

quam

quam dedimus, alioquin commodatum erit, aut depositum, sed idem genus (*D. de reb. cred. l.* 2); avrebbero detto i nostri *recepturi non idem numero*, cioè non l'istesso corpo, ma dell' istessa specie. Nelle Istituzioni di Giustiniano: *Mutui datio in his rebus consistit, quæ pondere, numero, mensurave constant*. Con tutto ciò anche delle cose d' altra natura fu parimente usato tal termine. *Tu quicquam ab alio mutuaris?* scrisse Tullio al fratello, parlando di letterarie cose. *Mutuatur domum*, l' autor del Dialogo *de Oratoribus*. Ulpiano disse *mutuari* parlando d' utensili (*D. de leg. & fid. l.* 49). La Versione Volgata dice *mutuo postulaverit* trattando d' animali; e dice *mutuo petere*, e *mutuo accipere* di vasi e d' arnesi (*Ex.* XXII, 14; 4 *Reg.* IV, 3, VI, 5).

COMMODARE. Prestar di quelle cose che si rendono le medesime. Agrezio che va fra gli antichi grammatici: *Inter commodatum, & mutuatum nonnihil distat: commodamus amico pro tempore equum, servum, vestem, hanc ipsam rem quam dedimus recepturi. Mutuo damus pecuniam, triticum, vinum, & his similia*. Fu però usato tal verbo anche per quelle cose, di cui si rende l'equivalente. Cicerone a proposito di danaro: *nihil est quod in isto genere cuiquam possim commodare* (*Fam. l.* 2, *ep.* 17). Nelle Verrine (XI, 5): *publice commodasti tritici modios* 60 *millia*. Nel Vangelo di s. Luca; *commoda mihi tres*

pa-

panes. In Esdra: *commodavimus plurimis pecuniam, & frumentum*, dove significa *abbiam dato a usura* (*2 Esdr. v.* 10). Si ha ancora una volta nella Volgata *mutuum commodare* (*Deut.* xv, 9).

CAMBIO, e più d'antico *campso*, di che vedi Prisciano *lib.* 10. *Cambiare*, *tener banco*, quale in latino si dicea, *mensa*, onde *mensarius*, *nummularius*, *argentarius*, *trapezita*, *campsor* che val cambista, banchiere, usuraio. Anticamente era uffizio pubblico, e chi l'esercitava tenea il banco nelle piazze, o ne' luoghi più frequentati delle città, e vi si portavano danari da que' cittadini che voleano mettergli a frutto e a guadagno, ἐπ' ἐργασίᾳ; e talvolta ancora per tenergli in deposito, o per cambiar le monete. In Roma la contrada de' banchieri si chiamava *janus*, onde Orazio *omnis res mea janum ad medium fracta est*: e Ovidio del debitore per danari ricevuti, *janumque timet celeresque calendas*.

Passando alla lingua greca, ΤΟΚΟΣ come proveniente da τίκτω *pario*, val prodotto, e significava l'istesso che *usura*, e *fœnus* in latino. Aristofane nelle Nubi, e Plutarco nell'esortazione a non indebitarsi, fanno conoscere quanto la voce e l'uso erano frequenti, il primo nell'antica Atene, il secondo nella Grecia de' tempi degl'imperadori. *Sono spedito*, dicea colui, presso il primo, οἱ γὰρ τόκοι χωροῦσιν, *imperciocchè*

le

le usure camminano. I modesti mobili, scrisse il secondo, *non esalano il grave e molesto odore dell' usura*. E così in ambedue più volte. Or siccome presso i Greci gl'interessi della moneta erano eccessivi ed illimitati, come a suo luogo vedremo, così tal era d'ordinario il significato di questa voce, la quale nel testo greco del Testamento vecchio si ha diciassette volte, e due nel nuovo.

ΕΚΤΟΚΙΖΩ. *Dare a usura*. Trovasi nei Settanta tre volte, nell'istesso significato che il nome da cui deriva. Se ne valse Simmaco due altre volte. Τοκιστὴς, τοκίζω, τοκισμὸς nel senso medesimo della radice.

ΑΝΑΤΟΚΙΣΜΟΣ. *Soprausura* ossia usura d'usura, cioè quando si fa passare il frutto in capitale. Anche questo si praticò anticamente fra' Greci. Ne fa menzion Cicerone, perchè un Romano volea esercitarla con quei di Salamina seguendo l'uso greco: *nihil impudentius scaptio, qui centesimis cum anatocismo contentus non esset* (*ad Att. l.* 5 *in fin.*). E poichè non so trovar tal voce ne' libri greci che ci rimangono, eccone un altro esempio in antica lapida latina: *multentur sorte una cum anatocismo binæ centesimæ usuræ* (*Grut. p.* 208).

ΔΑΝΕΙΟΝ, δάνεισμα, δανεισμὸς, δάνος. *Usura*. Però fu detto τὰ δάνεια δοῦλους τοὺς ἐλευθέρους ποιεῖ, *le usure di liberi fanno servi*, atteso l'uso antico di venire in potestà del creditore quel debitor, che non po-

potea soddisfare. Si usò ancora per capitale ἀρχαῖον. Demostene contra Dionisodoro: τὸ δάνειον ϗ τὺς τόκους: *Capitale, ed usure*. E per debito in s. Matteo: δάνειον ἀφῆκεν, *rimise il debito* (XVIII, 27). Dionigi d'Alicarnasso usò δανείσματα ποιεῖν per far debiti. Ma significarono questi nomi alle volte anche imprestito: s. Gregorio Nisseno: εἶδος δωρεᾶς δάνεισμα, *il prestito è specie di dono* (*lib.* 4, *p.* 215, *Hom. cont. Usur.*).

ΔΑΝΕΙΖΩ, *Dare ad usura*. Filone di Mosè: ἀπαγορέυει ἀδελφῷ δανίζειν, *vieta far usura col fratello* (*De Charit.*): così Ἐνδανείζω. Δανείζομαι, *prendere a usura*: s. Basilio; πάντα σοι τῶ δανείζεσθαι φορητότερα. *Ogni cosa ti sarà più tolerabile del sottoporti a usure* (*in Psal.* 14). Eliano nella varia istoria: ὅτε δανείζουσιν, ὅτε ἴσασιν δανείζεθαι *nè danno a usura, nè pigliano* (*lib.* 4, *c.* 1). Patisce questo verbo l'istessa incertezza di *fœneror* in latino, perchè fu adoperato anco per prestare senza interesse. Il Nisseno nell'Omilia contra gli usuraj l'ha nell'uno e nell'altro significato: τοῖς δεομένοις μὴ χρῆναι δανείζειν, *non doversi usureggiare con chi ha bisogno*. Dipoi: ἐγὼ μὲν πρῶτον τὸ δωρεῖθαι κηρύττω, ϗ παραγγέλλω. ἔπειτα ϗ τὸ δανείζειν παρακαδῶ, δεύτερον γὰρ εἶδος δωρεᾶς δάνεισμα. *Io prima predico ed esorto a donare, dipoi cerco d'indurre anche a prestare, seconda specie di dono secondo il prestito*: parla del

soc-

soccorrer poveri. In s. Luca questo verbo si ha nell' istesso versetto due volte, e la version latina lo rende una volta per *mutuum dederitis* (*Luc.* VI, 34), che propriamente vuol dire prestar graziosamente, e l'altra per *fœnerantur*, che vuol dire dare ad usura: veggasi se in questa materia sia da fondarsi più nei vocaboli, che sulla ragionevolezza e sull' accordo della dottrina. Li Settanta nel salmo 36 dicono che il giusto ἐλεᾷ, καὶ δανείδει, *s' impietosisce e presta*. La Volgata *miseretur*, *& commodat*, meglio dell'antica presso s. Agostino che avea *miseretur*, *& fœneratur*. Venti volte abbiam questo verbo nel vecchio testamento: ci abbiamo ancora qualche volta ne' significati medesimi ἐνδανείζω. Dissero alle volte δανείσαι ἐπὶ τόκῳ, ch' è appunto il prestar a usura della nostra lingua.

ΠΛΕΟΝΑΣΜΟΣ. *Riempimento*, *soprabbondanza*, *moltiplicazione*. S. Basilio: Τὰ δὲ χρήματα ταχεῖαν λαμβάνοντα τῷ πλεονασμῷ τὴν ἀρχὴν, ἀτέλεστον ἐπιδέχεται τὴν εἰς τὸ πλεῖον προσθήκην. *Il danaro prontamente principiando* (per le usure) *a moltiplicare*, *accrescimento acquista infinito*. S. Gregorio Nisseno nell' Omilia contra gli usuraj: πλεονασμοῖς καὶ τόκοις, *con moltiplicazioni ed usure*. (*Hom. in Ps.* 14). Li Settanta usarono questo nome più volte per interesse di biade pagato in biade. Però la vera e propria significazione di tal voce si dichiara nel Le-

vi-

vitico, dove vien resa dalla Volgata con due parole, cioè *frugum superabundantiam* (*Lev.* xxv, 37). Perfettamente dichiarò tal voce anche Origene sopra Ezechiele [1]: *si dice usura la nota, che si cava dalla moneta: pleonasmo la ritratta da' cibi, o da bevande.* Dimostrarono con tal termine la consueta esuberanza di tale usura. Πλεονάζω, *ridondare*. Teodoro, uno degli scoliasti de' libri basilici: τόκος πλεονάσας τὴς ἑκατοστῆς ἀ μεθαδεύεται. *L'usura, che supera la centesima, non si passa, benchè sia stipulata* (*ad lib.* 23, *pag.* 477).

ΧΡΑΩ, e anche κίχρημι, *dare in prestito*, e χράομαι *servirsi*. κιχρὰς *chi prestò*, κιχράμενος *chi ricevette*. Nel Esodo καὶ ἔχρησαν αὐτοῖς, & *commodaverunt eis*, de' vasi chiesti agli Egizj (*Ex.* xii, 36). Nei Re: ἀντὶ τῦ χρέους, ὃν ἔχρησας τῷ κυρίῳ, *per lo prestito, che hai fatto al Signore* (1 *Reg.* xi, 20), avendo volentieri offerto il figliuol Samuele al servigio divino. Nel latino *pro fœnore quod commodasti Domino*, che parrebbe poco propriamente detto, ma non ci son vocaboli abbastanza in questa materia. Nei scrittori profani si trova anche χρήστης per prestatore, e per debitor parimente: per l'uno e per l'altro lo spiega Polluce, e Appia-

(1) *nov. edit. tom.* 3, *pag.* 341. τόκος λέγεται τὸ ἀδόμενον ἐπὶ ἀργυρίου· πλεοναςμός ἐςι τῶ ἐπὶ τῶν λοιπῶν διδόμενα βρωμάτων, ἢ πομάτων.

piano gli dà l' una e l' altra significazione nell' istesso tempo: *οἱ χρῆσται πρὸς ἀλλήλους ἐστασίασαν*, che vuol dire *i debitori e i creditori vennero in tumulto fra loro* (*Bell. Civ. l.* 1). Ora non ci resta che mettere innanzi i vocaboli a questa materia attinenti del testo ebreo.

נשך *nassác*. Usura. (*Deuteron.* XXIII, 19) נשך כל דבר נשך כסף נשך אכל *usura di danaro, usura di cibo, usura di qualunque cosa*. Questa voce dodici volte si trova nella Scrittura. Che significasse d' ordinario cosa nociva al prossimo, e crudele, apparisce dalla voce istessa, perchè volea dir anche morso, e deriva da נשך *mordere*. Apparisce ancor più dove l'esiger נשך vien messo insieme con *l' opprimere il povero e mendico*, e col non restituire i pegni. (Veggasi *in Ezechiele* XVIII, 12).

נשך *nassác*, metaforicamente *dar ad usura*. Quando lo *schin* è susseguito da quelle vocali, per cui la nostra lingua non ammette la pronunzia che fa *sc* innanzi *e*, ovvero innanzi *i*, lo rappresento per due *s*, facendo queste il suono, che men si allontana dall' ebraico (*Deut.* XXII, 19) לא־תשיך. *Non darai ad usura*: replicato poco dopo. Quivi pure אשר ישך *che si darà ad* usura.

נשה *nassáh*. Dare ad usura (*Jerem.* XV, 10) לא נשיתי ולא נשו־ב, *Non ho dato a usura, e non hanno dato a me*. Il latino *non fœneravi, nec fœneravit mihi quisquam* (*Deut.* XV,

xv, 2) אשר ישה ברעהו . *Chi avrà dato a usura al suo prossimo*, ovvero *chi avrà prestato al suo prossimo*, come si rende comunemente. Le versioni latina e greca sfuggirono la difficoltà. Il contesto dell'ebraico è tale. *Al fine dei sett' anni farai remissione, la remissione è questa, che ogni creditore rimetta l' esazione della sua mano. Chi avrà dato al suo prossimo non esigerà da lui, nè dal fratel suo, perchè venne la remissione al Signore: dallo straniero esigerai*. Per intendere di chi avesse dato in prestito, come tutti i moderni traducono, sembra duro, che venuto o terminato il settimo anno, si dovesse per rimerito della cortesia perdere la cosa prestata. Si aggiunge, che משה non così propriamente si direbbe del ritirar cose date in prestito: e di più, che il dirsi qui *dall' estranio esigerai*, par corrisponda al detto nel Deuteronomio, *all' estranio darai ad usura*. Così dicasi dell' altro passo (*Deut.* xxiv, 10) כי־תשה ברעך משאת מאומה dove nè i Settanta, nè s. Girolamo resero, *se avrai prestato al tuo prossimo*, come Bustorfio, Valton e gli altri moderni fanno, essendo il futuro dell' istesso verbo, e non parendo naturale, che chi avesse fatto gratuito prestito, volesse entrare in casa con disgusto del padrone a prendersi qualche cosa in pegno. L' original significazione di questo verbo è *portare un peso*, onde è più naturale sia stato trasferito all' usura, che al grazio-

so

so imprestito: e tanto più che segue appresso la voce משאת qual vien dall'istesso נשה, e non può interpretarsi per cosa favorevole, significando *peso*. Molte e molte volte essa è nella Scrittura per peso, onde non credo l'abbiano resa i moderni plausibilmente per *mutuum*. Il voler che muti significato per le finali *aleph*, ovvero *he*, è un dimenticare la regola de' grammatici, che quelle due lettere si mutano frequentemente senza conseguenza alcuna. Le parole di Neemia (*v.* 7.) משא איש באחיו אתם נשאים son rese ottimamente nella Volgata, *usurasne singuli a fratribus vestris exigitis?* In greco tal contratto subito dopo vien detto δάνειον. Parrebbe, che quando i Greci dissero τὴν ἄφησιν τῶν τόκων, *remissionem usurarum*, come si legge in Demostene, avessero preso tal termine dagli Ebrei. נשה significa ancora esigere, come abbiamo spiegato poco fa nel (xv, 2) del Deuteronomio, non cavandosi buon senso altramente, e comprovandosi dal luogo di (*Neemia* x, 31) ove promettono i Giudei di rimettere, cioè di donare nel settimo anno משא כל יד *il peso*, cioè *il debito di tutti*: nel greco ἀπαίτησιν, nel latino *dimittamus exactionem*. Così (*Psal.* LXXXVIII, 23) לא ישיא אויב *l'inimico non esigerà* (2. *Par.* VI, 23) ונשא בו אלה *ed esigerà da lui giuramento*.

נושה *noscé*. Questo nome è il participio attivo del suddetto verbo. *Usurario*, *credi-*

tore per aver dato a usura. (*Exod.* XXII, 25) לא תהיה לו כנשה *non gli sarai come usuriere* (*Psalm.* CVIII, 11) ינקש נושה לכל אשר לו *e l'usuriere irretisca tutta la sua facoltà*. Dice (*Neemia* 2. *Esdr. v.* 10) *ancor io, fratelli miei, e quelli di mia famiglia* נשים *siam creditori*, ovvero, *abbiam dato loro a usura danaro e grani: rimettiam loro questo debito* את המשא הזה *e rimettiam loro tutto quello* אשר אתם נשים בהם *che voi esigete da essi.*

לוה *lavâ* nell'hiphil. *Prestare* (*Exod.* XXII, 25) אם כסף תלוה *se moneta presterai*. (*Psal.* XXXVI, 26) חונן ומלוה *avendo pietà e prestando:* Nel cal *ricevere in prestito*, (*Psal.* XXXVI, 21) לוה רשע *l'empio riceve in prestito*. (*Is.* XXIV, 2) כמלוה כלוה *come chi presta, così chi riceve*. Qualche volta e si può intender di prestito e di usura. (*Prov.* XIX, 17) מלוה יהוה la Volgata *fœneratur Domino* (XXII, 7) ועבד לוה לאיש מלוה *Qui accipit mutuum, servus est fœnerantis.* (*Deut.* XXVIII, 12) והלוית גוים רבים ואתה לא תלוה. La Volgata: *& fœnerabis gentibus multis, & ipse a nullo fœnus accipies.*

חבל *chaból*. Pegno. (*Exod.* XXII, 26) אם חבל תחבל *Se pegno prenderai*. (*Ezech.* XVIII, 7) חבלתו חוב ישיב *il suo pegno al debitore restituirà.*

חבל *chabál*. *Ricevere in pegno, tenere in pegno*. (*Ezech.* XVIII, 16) חבל לא חבל *pegno non terrà in pegno*. (*Deut.* XXIV, 6) לא יחבל רחים *non riceverai macine in pegno.*

עבוט *nghabót*. Pegno. (*Deuteron.* XXIV, 12) בעבוטו *nel suo pegno*. עבט *nghabát*. tor pegno: poco prima לעבט עבטו *a prendere in pegno il pegno suo*. (*Deut.* xv, 6) והעבטת גוים רבים *e presterai ad usura a molte genti con pegno*: così mostra la forza del vocabolo, ma poco dopo והעבט תעביטנו vuol dire *presterai*, o come questa lingua porta, *prestando presterai* senza pegno e senza interesse, poichè si parla del povero.

ערב *nghardb*. Fra i diversi significati di questo verbo c'è ancora quello *d'impegnare, dare in pegno*: onde (2 *Esdr. v.* 3) אנחנו ערבים *impegnando noi*. E nella Genesi (XXXVIII, 17) ערבון *ngharabón*, o vogliasi scrivere *harabón*, pegno dato per sicurezza di mantener la parola: tal voce da' buoni autori fu trasportata nella lingua greca e nella latina: abbiam nella Volgata *si arrabonem dederis*.

רבה *rabá*. Moltiplicare. Si ha in questo senso infinite volte. Da questo verbo vien תרבית e מרבית ch'è l'istesso nome, variandosi la prima servile ad arbitrio, com'è l'istesso מרמה e תרמה e cent' altri simili. Questa voce significa *riempimento, moltiplicazione, soprabbondanza*, e propriamente *moltiplicazion di biade*: come insegna specialmente la Volgata. (*Levit.* XXV, 37) dove le parole נשך ומרבית son rese *ad usuram, & frugum superabundantiam*: מרבה הונו *moltiplicante*, cioè *chi moltiplica la fa-*

coltà: nella Volgata, *Qui coacervat divitias* (*Prov.* XXVIII, 8).

La general rassegna qui fatta de' termini a questa materia attinenti, e nelle quattro lingue adoprati, aggiunte le osservazioni sopra il lor vario uso, ci darà comodo di ricorrervi, quando nelle sacre carte, o negli scrittori partoriscono ambiguità; e ci renderà circospetti singolarmente nel giudicar qualche volta in questo proposito del vero senso ne' divini libri. Converrebbe per accertar sempre, aver nomi e verbi, che precisamente e unicamente significassero *prestare gratuitamente*, *dare a interesse*, *pigliare a interesse*, *dar con frutto onesto e moderato*, *dar con frutto eccedente ed illecito*, *dare con esiger pegno*, *ma senza frutto*, *dare con esiger pegno e frutto*: ma questi nomi e verbi nelle lingue non avendosi siam forzati ad usare alle volte gl' istessi in senso diverso, onde l' equivoco è in pronto. Appar da ciò, come per bene intendere talvolta qualche passo, non bisogna confinare le sue considerazioni in quel solo, ma bisogna confrontarlo col frequente sentimento degli altri, e raccogliere il vero dal generale esame. Il qual riscontro affinchè possa agevolmente farsi, passo ora a raccogliere, e a presentar qui fedelmente tutti i luoghi delle sacre carte, che a questa materia si riferiscono.

CA-

CAPO SECÒNDO.

Raccolta di tutte le autorità della Scrittura in questo proposito.

La prima menzione, che di ciò si abbia, è nell' Esodo: vi si dice così (*Ex.* XXII, 25): *Si pecuniam mutuam dederis populo meo pauperi, qui habitat tecum, non urgebis eum quasi exactor, nec usuris opprimes* (*Lev.* XXV, 15, 36, 37). Così rese in latino s. Girolamo. In volgare: *Se avrai prestato danaro al mio popolo povero, che soggiorna teco, nol pressare quasi esattore, e non l' opprimere con usure.*

La seconda menzione è nel Levitico: *Si attenuatus fuerit frater tuus, & infirmus manu, & susceperis eum quasi advenam & peregrinum, & vixerit tecum: nec accipias usuras ab eo, nec amplius quam dedisti. Time Deum, ut vivere possit frater tuus apud te. Pecuniam tuam non dabis ei ad usuram, & frugum superabundantiam non exiges* (*Deut.* XV, 6). Principiando dove si legge, *nec accipias usuras ab eo, nec amplius quam dedisti*, l' originale ebraico ha in questo modo: *Non pigliar da lui usura e ampliazione: temi Dio, e viverà il fratel tuo con te: non gli darai il tuo danaro a usura, e non gli darai a moltiplicazione il tuo cibo.* Il testo greco ha così: *Non piglierai da lui usura, nè sopramoltiplicazione.* E nell' ultimo

versetto: *Non gli darai il tuo denaro a usura, nè gli darai a moltiplicazione i tuoi cibi.*

Nel Deuteronomio si dice al popolo ebreo, che se osserverà i precetti, verrà in grande stato, talchè והעבטת *darai ad usura a molte genti* (ovvero *riceverai pegni da molti*) dando a usura si prendea pegno: *e niuno darà ad usura a te*, ovvero *riceverà pegni da te*. לא תעבט nel latino: *Fœnerabis gentibus multis, & a nullo accipies mutuum* (XXVIII, 12). Ripetesi questo sentimento nel cap. 28 promettendo, che se sarà ubbidiente, Iddio lo farà abbondar di tutto, talchè: *Ipse fœnerabis gentibus multis, & ipse a nullo fœnus accipies* (*v.* 44.). All' incontro se non udirà la voce del Signore, molte maledizioni gli verranno addosso, e fra l' altre, che il forastiero diverrà più ricco di lui, talchè *Ipse fœnerabit tibi, & tu non fœnerabis ei.*

Segue nel suddetto capo XV: *Si unus de fratribus tuis ad paupertatem venerit, non obdurabis cor tuum, nec contrahes manum, sed aperies eam pauperi, & dabis mutuum, quo eum indigere perspexeris.* La versione antica da s. Agostino addotta portava: *Si autem fuerit in te egenus in fratribus tuis ... non avertes cor tuum, neque constringes manum tuam a fratre tuo egente: aperies manus tuas ei, fœnus fœnerabis ei quantumcumque postulat, & quantum eget* (*Aug. Locut. l. 6*): in-

insiste a parola per parola nel greco. Segue il verso decimo? *Sed dabis ei, nec ages quidpiam callide in ejus necessitatibus sublevandis.... Non deerunt pauperes in terra habitationis tuæ: idcirco ego præcipio tibi, ut aperias manum fratri tuo egeno, & pauperi, qui tecum versatur in terra.*

Nell' istesso libro: *Non fœnerabis fratri tuo ad usuram pecuniam, nec fruges, nec quamlibet aliam rem, sed alieno* (XXIII, 19). Cioè *al fratel tuo non darai ad usura, danari nè viveri, nè qualunque altra cosa, ma bensì all' estranio.* Segue nel latino: *Fratri tuo id quod indiget commodabis, ut benedicat tibi Dominus Deus tuus in opere tuo.* Il testo ebraico, e la version greca non hanno *id quod indiget commodabis*, ma dopo *extraneo fœnerabis*, seguono ripetendo, *fratri autem tuo non fœnerabis*, adoperando sempre l' istesso verbo.

Dopo il Pentateuco menzion di usura si fa nel quarto dei Re in quella madre, che ricorse al profeta Eliseo, quando il creditore era per prendersi i due suoi figliuoli in servitù, per ragion di debiti lasciati dal defunto padre. Il profeta perchè pagar potesse, e salvare i figliuoli, fece miracolosamente apparir dell' olio in abbondanza. I testi ebraico e greco esprimono perchè potesse pagar *le sue usure* (4 *Reg.* IV, 1). Tocca poi questo punto Davide, il quale nel salmo 14 annovera fra i santi costumi

del giusto, che *pecuniam suam non dedit ad usuram* (*Psal.* XIV, 5). La Volgata mette *usura & dolus* anche nel 54, e mette *ex usuris & iniquitate* nel 71, ne'quali luoghi sta col greco, la voce תוך del testo non significando usura, ma fraude. Nel salmo 103 fra le orribili imprecazioni che si fanno, una è: *Scrutetur fœnerator omnem substantiam ejus*. L'ebreo dice ינקש che vale *circonvenga*, *opprima*, *distrugga*, così faceano gli usurieri ebrei (*Prov.* XIX, 17).

Insegnò Salomone ne' proverbj, che *fœneratur domino, qui miseretur pauperis, & vicissitudinem suam reddet ei* (XXII, 7). Insegnò che *il ricco domina sopra i poveri*, e che *chi riceve si fa servo di chi dà: qui accipit mutuum, servus est fœnerantis*. E insegnò che *qui coarcervat divitias usuris, & fœnore liberali in pauperes congregat eas* (XXVIII, 8(. Parrebbe volesse dire, che a chi accumula ricchezze con interessi e usure, succeda talvolta che in benefizio dei poveri se ne serve.

Il profeta Isaia per far intendere la divina minaccia di desolare ugualmente tutti: *erit sicut populus, sic sacerdos..... sicut fœnerator, sic is qui mutuum accipit, sicut qui repetit, sic qui debet* (*Is.* XXIV, 2). E dove insegna ciò ch' era più grato a Dio del digiuno: *Dissolve colligationes impietatis, solve fasciculos deprimentes. Dimitte eos, qui confracti sunt, liberos, & omne onus disrum-*

pe

pe (*L.* VIII, *6*). Secondo i Settanta: *Dissolve obligationes violentarum cautionum.*

Geremia: *non fœneravi, nec fœneravit mihi quisquam: omnes maledicunt mihi* (*Jer.* XV, 10). Non *ho dati danari a usura, e non ne ho ricevuto*, il che suol partorir contese e liti, e pure tutti *mi rimproverano*. Il greco porta ὅτε ὠφέλησα, ὅτ' ὠφέλησέν με ὀδείς, che vien a dire, *non profui non profuit mihi quisquam*: ma impariamo da Origene e da s. Girolamo, come anticamente portavan bensì in tal modo molti esemplari, ma ne' migliori, *in his vero, quæ exemplaria veriora sunt, & cum Hebræis consonant, habetur: Non debui, neque debuit mihi quisquam* (*S. Hier. tom.* 5, *p.* 841, *& tom.* 4, *p.* 946 *ed. ver.*); il che assai piu si adatta al contesto. Si può raccoglier da ciò, come il greco avea, e dovrebbe avere ὅτε ὤφλησα, ὅτ' ὤφλησέν μοι ὀδείς, ch'è l'aoristo primo del verbo ὀφείλω, e non di ὠφελέω. S. Basilio (*Hom. in Psal.* XIV) cita ancora da questo profeta τόκος ἐπὶ τόκῳ, καὶ δόλος ἐπὶ δόλῳ dove si vede, che intendea della soprausura ch'era in uso fra i Greci, ma nè la Volgata, nè l'ebraico hanno in quel luogo menzion di usura. *Habitatio tua in medio doli, in dolo renuerunt scire me* (*Jer.* IX, *6*).

In Ezechiele si annoverano più caratteri del giusto: *Et vir si fuerit justus..... pignus debitori reddiderit, per vim nihil rapuerit, panem suum esurienti dederit, & nudum*

dum operuerit vestimento, & amplius non acceperit (*Ezech.* XVIII, 4). Che significhi l'*amplius* s'impara poco dopo, ripetendosi dal profeta l'istesso così: *& superabundantiam non acceperit*; nè avrà preso *usura di danaro, nè moltiplicazione di grano*. All'incontro detesta quivi il profeta, *egenum & pauperem contristantem, rapientem rapinas, pignus non reddentem..... ad usuram dantem, & amplius accipientem* (*v.* 12); e di nuovo colui commenda, il quale *pignus non retinuerit, & rapinam non rapuerit; panem suum esurienti dederit, & nudum operuerit vestimento, a pauperis injuria averterit manum suam, & superabundantiam non acceperit* (*v.* 16).

Benchè nè usura nomini, nè moltiplicazione, di questo però principalmente intende anche Amos profeta ne' seguenti versetti: *Audite hoc qui conteritis pauperem, & deficere facitis egenos terræ, dicentes, quando transibit mensis, & venumdabimus merces, & sabbatum, & aperiemus frumentum, ut imminuamus mensuram, & augeamus siclum, & supponamus stateras dolosas. Ut possideamus in argento egenos, & pauperes pro calceamentis, & quisquilias frumenti vendamus* (*Am.* VIII, 4, 5, 6).

Nell'ecclesiastico documento si ha di non fenerare a chi è più potente, perchè si perderà tutto. *Noli fœnerare homini fortiori te, quod si fœneraveris, quasi perditum habe.*

Ci si riprova ancora chi oggi dà, e dimani vuole indietro. *Hodie fœneratur quis, & cras expetit; odibilis est homo hujusmodi* (*Eccli.* VIII, 15). Crederei dovesse leggersi *repetit*, quadrando più al senso, corrispondendo meglio ad ἀπαιτήσει, ed avendosi in Isaia, *sicut qui repetit, sic qui debet* (*Is.* XXIV, 2). Il capo 29 principia così: *Qui facit misericordiam, fœneratur proximo suo.* Il testo: δανείει τῷ πλησίον, *fœnerabitur*, Il rimanente del versetto s'intende meglio nella version siriaca: *& qui manu sustentat, observator est mandati*; e nell'arabica: *& qui benevolentiam exercet in afflictione, observator est præcepti.* Segue il testo: *Fenœrare proximo tuo in tempore necessitatis illius, & iterum redde proximo tuo in tempore suo* (*Eccli.* XXIX, 4). Par si esorti a prestare, e a puntualmente restituire. Poco dopo: *Multi quasi inventionem æstimaverunt fœnus:* ὡς ἔυρεμα. Forse vuol dire, *stimarono il frutto una finzione*, ossia un' *equità inventata*, parendo usata qui tal voce, come l'usò Modestino nel libro de *Eurematicis*. Ma ἔυρημα si ha in Senofonte per cosa ritrovata, per guadagno venuto a sorte; onde può qui spiegarsi del riguardar molti la ricevuta somma quasi non prestata, ma ritrovata, e fatta per fortuna di lor ragione: però segue, *& præstiterunt molestiam his qui se adjuverunt. Donec accipiant, osculantur manus dantis, & in promis-*

missionibus humiliant vocem suam. Pur che ottengano, *promettono umiliandosi*: il testo ἐπὶ τῶν χρημάτων τὸ πλησίον ταπεινώσει φωνὴν, *per aver la roba del prossimo umilieranno il lor parlare*: ma al tempo di restituire, *in tempore redditionis postulabit tempus, & loquetur verba tædii* (come *remedia tædialia* presso alcuni legisti) *& murmurationum, & tempus causabitur. Si autem potuerit, reddere adversabitur, solidi vix reddet dimidium*: restituirà *appena la metà del capitale*: *& computabit illud quasi inventionem*: dirà che il proceder così venga da equità: ovvero, e computerà il danaro per cosa trovata a sorte. *Sin autem fraudabit illum pecunia sua, & possidebit illum inimicum gratis*: si acquisterà un nimico gratuitamente. *Et convicia, & maledicta reddet illi, & pro honore, & beneficio reddet illi contumeliam* (*v.* 9). Di questi tali parla anche il salmo: *mutuabitur peccator, & non solvet* (*Psal.* XXXVI, 21). Segue nel capo che abbiam per mano: *Multi non causa nequitiæ non fœnerati sunt* (ἀπέστρεψαν *ricusarono*), *sed fraudari gratis timuerunt.* I versetti che seguono, predican l'umanità coi poveri. *Super humilem animo fortior esto, & pro eleemosyna non trahas illum*. Il greco ἐπὶ ταπεινῷ μακροθύμησον, καὶ ἐπ' ἐλεημοσύνην μὴ παρελκύσῃς αὐτόν. *Col povero pazienta, e in fatto di limosina nol potrarre*. Appresso: *Propter mandatum assume pauperem, propter inopiam ejus ne dimittas eum & vacuum*.

tuum. Perde pecuniam propter fratrem, & amicum tuum, & non abscondas illam sub lapide in perditionem. Piuttosto che tenere oziosa la tua moneta, e nasconderla, arrischia di perderla, dove si tratta di darla a poveri, a fratelli, ad amici. *Pone thesaurum tuum in præceptis Altissimi, & proderit tibi magis quam aurum. Conclude eleemosynam in corde pauperis.* Termina il capo con ricordare quanto sia duro l'esser ripreso da' suoi medesimi, e rimproverato dal prestatore: *correptio domus, & improperium fœneratoris.*

Nel quinto capo di Neemia si rappresentano le querele e i tumulti, che nacquero nel popolo ebreo, uomini e donne per penuria di grani, e per la crudeltà delle usure. Diceano alcuni: *Gran moltitudine è la nostra con tanti figliuoli e figliuole: accipiamus pro pretio eorum frumentum, & comedamus, & vivamus* (2 *Esdr. v.* 2): ne' fonti non si ha quella particella *pro pretio eorum*. Eravi chi dicea: *Agros nostros, & vineas, & domos nostras opponamus, & accipiamus frumentum in fame*. Diamo in pegno i campi, e le vigne e le case, e procacciam frumento in questa carestia. *Opponere*, che usa qui la Volgata, quasi *contrapporre*, è latinissimo, usato per impegnare da' più purgati autori. In atti giuridici trovo tal voce sin nella fine del sesto secolo in un papiro da me pubblicato, dove le sei once del fondo venduto asserisce il venditore non essere

sta-

state da lui a niuno, *donatas, cessas, vel oppositas* (*Ist. Dipl. p.* 165). Nel susseguente versetto il senso par che sia: come faremo questo, *se i nostri campi, e le vigne son già obbligate a chi ci ha dato danaro per pagare i regj tributi?* Proseguiscono i poveri, e stretti da' debiti, ricordando che la lor carne è la medesima che quella de' facoltosi, e che i lor figliuoli son come i figliuoli di quelli: e non pertanto, *ecce nos subjugamus filios nostros, & filias nostras in servitutem:* e ciò senza speranza di potergli redimere, perchè *agros nostros & vineas alii possident* (*v.* 5). Qui Neemia s' accende di santo sdegno, e riprende, e sgrida i capi del popolo e i principali: *Usuras ne singuli a fratribus vestris exigitis* (*v.* 7)? Così poi parla alla ragunanza: *Et ego, & fratres mei, & pueri mei commodavimus plurimis pecuniam, & frumentum: non repetamus in commune istud, æs alienum concedamus, quod debetur nobis. Reddite eis hodie agros suos, & vineas suas, & oliveta sua, & domos suas: quin potius & centesimam pecuniæ, frumenti, vini, & olei, quam exigere soletis ab eis, date pro illis. Et dixerunt, reddemus, & ab eis nihil quæremus.* Fece adunque rimettere i debiti, come nell' anno del giubileo si facea, e fece rendere le case e i campi a' poveri con usure estorti. Che fosse questa *centesima pecuniæ* niuno ha spiegato ch' io sappia. Molti hanno inteso del-

la centesima romana, cioè dell'un per cento al mese; senza considerare la stravaganza del supporre arrivati gli usi romani agli Ebrei in tempo d'Esdra e di Neemia. Il testo ebraico, come or si legge, porta: *e cento di moneta, di frumento e di vino;* il che per verità non fa buon senso: ma la vera lezione ci viene insegnata dai Settanta, i quali resero ἡ ἀπὸ τοῦ ἀργυρίου, e non ἡ ἑκατὸν ἀργυρίου. Mal puntata fu adunque la voce מאה dai Massoreti, non dovendosi scriver מאה *meáth*, come portano le stampe e i moderni codici degli Ebrei, e che significa *cento*, ma מאת *meéth*, che significa *ex; & ex pecunia*, che par venga a dire, dovessero restituire in moneta quel che aveano esatto di frumento, di vino e d'olio. A' tempi di s. Girolamo non c'erano i punti ancora, come da lui stesso s'impara, onde fu facile legger diversamente. L'altre antiche versioni confermano, che niuna menzione di centenario era in questo passo. La siriaca rende, *& pecuniam, frumentum, vinum, atque oleum relinquamus.*

Ed ecco quanto si trova nel testamento vecchio d' attinente a nostra materia: or facciam ricerca nel nuovo, in cui più direttamente la cristiana legge s' insegna. In questo poco, o nulla di tal punto si tocca. Non ne hanno parola l'epistole di s. Paolo, non le cattoliche, non gli Atti degli Apostoli, non i Vangeli di s. Marco e di s. Giovanni.

ni. Due soli luoghi ricordar si possono degli altri due Vangeli. Abbiamo in s. Matteo la parabola pronunziata dal Salvatore di un padrone, che partendo da casa per far lungo viaggio, consegnò a tre servi il suo valsente, cinque talenti ad uno, due ad altro, e uno al terzo. I due primi impiegarono la moneta, e guadagnarono molto; il terzo tenne la sua parte oziosa e nascosta. Ritornato dopo gran tempo il padrone, chiamò i servi a render conto. I due primi fecero vedere, come avean raddoppiata la somma. A ciascun di questi disse il padrone: *Euge serve bone & fidelis, quia super pauca fuisti fidelis, super multa te constituam: Intra in gaudium Domini tui* (*Matt.* XXV, 21). Ma a quello che non avea messa la pecunia a guadagno, all' incontro disse: *Serve male, & piger... oportuit te committere pecuniam meam nummulariis, & veniens ego recepissem utique quod meum est cum usura.* Ἔδει σε βαλεῖν τὸ ἀργύριόν μου τραπεζίταις, καὶ ἐλθὼν ἐγὼ ἐκομισάμην ἂν τὸ ἐμὸν σὺν τόκῳ. La parabola medesima vien riferita in s. Luca, nel quale in vece di talenti si dice mine. *Euge bone serve* si dice parimente a chi le avea messe a frutto, e *serve nequam* a chi non l' aveva fatto. *Et quare non dedisti pecuniam meam ad mensam, & ego veniens cum usuris utique exegissem illam* (*Luc.* XIX, 17)?

Altro luogo è nel medesimo vangelista, il

il quale a nostro proposito vien quasi sempre citato. Predica quivi il Salvatore, come secondo la sua nuova legge dobbiamo far bene non solamente a chi ne fa a noi, ma a quelli ancora, quali non abbiamo speranza alcuna, che a noi ne facciano. *Si bene feceritis his qui vobis benefaciunt, quæ vobis erit gratia? siquidem & peccatores hoc faciunt. Et si mutuum dederitis his, a quibus speratis recipere, quæ gratia est vobis? nam & peccatores peccatoribus fœnerantur, ut recipiant æqualia. Verumtamen diligite inimicos vestros, benefacite, & mutuum date, nihil inde sperantes, & erit merces vestra multa, & eritis filii Altissimi, quia ipse benignus est super ingratos & malos* (*Luc.* XVI, 32). Cioè a dire: *se beneficherete quelli che benefican voi, qual merito è il vostro? poichè fanno così i peccatori ancora.* Καὶ ἐὰν δανείζητε παρ' ὧν ἐλπίζετε ἀπολαβεῖν, ποία ὑμῖν χάρις; καὶ γὰρ οἱ ἁμαρτωλοὶ δανείζουσιν, ἵνα ἀπολάβωσι τὰ ἴσα. *E se prestate a persone, dalle quali sperate altrettanto, qual merito è il vostro? poichè anco i peccatori a' peccatori prestano per riportarne ugual contraccambio.*

CAPO TERZO.

Si esamina quanto approvabil sia l'uso che vien da molti fatto in questa controversia, di quelle parole del Levitico: nec amplius quam dedisti.

Or dov'è mai in tutti i passi finora messi innanzi, e raccolti questo preteso divieto, di dare alle occasioni con legale e discreto frutto somme di danaro a chi per affari di sua casa, per migliorar suo stato, per suoi traffichi, per suoi vantaggi le chiede? Altro qui non si vede mai, se non rimproverar l'usura che fra gli Ebrei correa, qual era furiosa e insoffribile; e condannar chi non soccorreva, se non per interesse e con guadagno i poverelli e gli angustiati, quali empietà non c'è ora buon cristiano che non condanni. Ma volendo io onoratamente far ricerca anche di quanto per la contraria sentenza con maggiore apparenza può addursi, metterò prima in vista quel passo, che più d' altro rassembra di favorirla, e che preso da se a chi si sia può far forza. Poco innanzi parmi abbiam veduto in tal materia coloro, che ogni pro impugnando in queste parole non si son fatti forti; e poco parimente que' famosi da noi cattolici separati, che in favor de' frutti scrivendo, questa che può dirsi l'obbiezion mas-

massima, non dileguarono. Parlo quanto a quest'ultimi per relazione, poichè de'lor libri in tale argomento, per essere sicuro di non aver preso niente da loro, io non ho voluto leggere neppure un verso. Il passo adunque è nel Levitico: *nec accipias usuras ab eo, nec amplius quam dedisti* (*Lev.* xxv, 36). Questo detto è l'unico, dal quale sembri ferirsi direttamente e generalmente anche il modesto frutto, e spiegarsi che nulla più dobbiam mai farci rendere, *di quello che abbiam dato*. Ma da questo appunto incominciar dobbiamo a riconoscer l' intrinseco di tal materia, a scoprire il perpetuo equivoco, che vedremo regnar sino all' ultimo, e ravvisar lo sbaglio che nasce dall' addur parole isolate, citazioni tronche, e sensetti dalla lor matrice divelti. In questo modo non c'è libro santo, da cui non si possano trarre eresie. S' altri staccherà quelle parole di s. Paolo: *siquidem sunt Dii multi* (1 *Cor.* viii, 1), e le addurrà come un documento della Scrittura, e come facciano senso da se, bella dottrina per certo ci recherà innanzi. Veggiamo in grazia nel caso nostro di chi si parli e di che si tratti. *Si attenuatus fuerit frater tuus, & infirmus manu, & susceperis eum quasi advenam, & peregrinum, & vixerit tecum, nec accipias usuras ab eo, nec amplius, quam dedisti: time Deum tuum, ut vivere possit frater tuus apud te*. Ecco come si tratta

del povero, anzi di quel povero, ch' è anche impotente al lavoro. Ora verso gl'impoveriti ed inabili a proccaciarsi lavorando il vitto, professiam tutti, che corra positivo debito di limosina, e di accudire al loro necessario sostentamento, non che sia lecito mai cercar vantaggi ed utile dal sovvenirgli. Veramente però di quel povero s' intende qui, che può restituire quanto riceve, onde di esiger da lui restituzione permettesi; ma dal non potersi esiger frutto da un tale, si vorrà dedurre che siam tenuti a dar per niente i nostri capitali anche a' facoltosi? da questo, che le migliaia di scudi debbano darsi gratuitamente anche ai grandi? Non dice il testo: *non accipias a quocumque*, ma *non accipias ab eo*: e di colui si parla, che non solamente era povero, ma forastiero ancora, e però privo di soccorso da' suoi: e non si dice, che obbligo corresse di dargli somme, ma tanto che potesse vivere nel paese ov' era venuto: *ut vivere possit apud te*.

Tanto basta, per pienamente rispondere a chiunque di quest' autorità contra qualunque frutto si vale; e per far conoscere, che presa nel suo intero, e considerata nel suo contesto, altro non ordina, che di non aggravar punto i poveri con interessi. Ora a motivo puramente di studio, alcune riflessioni aggiungerò, benchè fuor di bisogno, che non saranno inutili a chi volesse fare ul-

ulterior ponderazione sopra tal passo. Se le parole *nec amplius quam dedisti*, non fossero incorporate come sono, ma facessero casa da se; talchè sembrasse venissero a imporre in universale, di *non esigere da chiunque sia*, e non solamente frutto grave, ma niente di più *quam dedisti*; allora si risponderebbe, potersi per ragioni non disprezzabili sospettare, che quelle quattro sillabe *quam dedisti* non ci vengano dall'interprete, ma piuttosto da scorrezione, e fossero una giunta d'antichi copisti, che si credettero quella, o simil parola esser necessaria a compire il senso. Di tal particella non c'è orma nel testo ebraico, e neppure nella version greca, nè in veruna altra delle antiche. Noi vedremo con sicurezza in questo trattato più d'una volta, come *usura* s'intendea ne' danari, e *ampliazione* s'intendea ne' grani. Potrebbe però essersi prima scritto da chi tradusse in latino *nec amplificationem*, ovvero *nec ampliationem*, voce a' buoni tempi legale, e dinotante allora *dilazione*; ma che fu usata due volte, in senso di moltiplicazione, da Tertulliano. Più verisimile però è, che scrivesse *nec amplius*, come or si legge, essendo solito il Volgato interprete di esprimersi in questo modo. *Ad usuram non commodaverit, & amplius non acceperit*, si ha in Ezechiele (*Ez.* XVIII, 8). Il passo d'Amos profeta, nel precedente capo addotto, s. Girolamo lo spiegò così: *Qui*

expectatis kalendas ut negotiemini, & usuras augeatis de usuris, & sabbatha ut aperiatis horrea, detisque frumenta, amplius recepturi (*In Am.* VIII, 4). L'eccedente moltiplicazione, che correa nell'accomodare i bisognosi di grano, la dinota col solo avverbio *amplius*. Come *amplius recepturi*, e come *amplius non acceperit*, così par molto probabile scrivesse nel luogo di cui si tratta, *nec accipias usuras ab eo, nec amplius*: e tanto più che se ne spiega nel susseguente versetto il significato, *& frugum superabundantiam non exiges*. Ma i trascrittori parendo loro mancar qualche cosa, aggiunsero forse *quam dedisti*.

Della intrusione di quelle due parolette non sarebbe da far maraviglia alcuna. Anco ne' tempi antichi abbiamo da s. Girolamo, che alla versione latina *unusquisque pro arbitrio suo vel addidit, vel subtraxit, quod ei visum est* (*Præf. in Jos.*). Noi sappiam però quanto lavorò, e fece lavorar Sisto V, per emendar le lezioni della Volgata, e con quanti errori di meno pubblicò nel 1590 la sua edizione. Insegna quivi quel gran pontefice, come tanti errori vi si erano insinuati, *vel ex injuria temporum, vel ex librariorum incuria, vel ex temere emendantium licentia, vel ex recentiorum interpretum audacia*. Noi sappiamo quant' altri levar ne fece di nuovo Clemente VIII. Ma soprattutto è da avvertire, che vien dichiarato nella

pre-

prefazione, come non è per anco interamente corretta, anzi *quædam quæ immutanda videbantur, consulto immutata relicta sunt:* ed è noto, come rispose a Luca da Bruges il cardinal Bellarmino: *scias non esse a nobis accuratissime castigata*. E così avea fatto anticamente s. Girolamo nell' emendar la versione del nuovo testamento, molte imperfezioni lasciando, *ne multum a lectionis latinæ consuetudine discreparent*. Abbiamo adunque dall' autorità de' sommi pontefici, e dalla dottrina de' più celebri teologi, come qualche scorrezione si trova ancora nelle stampe della Scrittura, perch' erano in numero grandissimo, non essendo delle sacre carte stati inspirati i copisti come gli autori. Nessun pregiudizio reca ciò all' intenzione della Chiesa cattolica, nè all' autorità dell'edizion Volgata. Anche intorno al merito di tal versione principj ci oppongono i separati dalla romana chiesa, che non si sono da noi immaginati mai. Rispose già loro con più altri il Bellarmino, non avere i padri nel concilio di Trento sognato mai d' anteporre le versioni ai fonti, *sed solum ex tot latinis versionibus, quæ nunc circumferuntur, unam delegerunt, quam ceteris anteponerent*. Era necessario levar la confusione che allor correa. Abbracciò il concilio, e dichiarò autentica quella versione, che ha per se l' autorità di tanti secoli e di tanti Padri, ch' è affatto immune da errore

contra la fede e costumi, e che veramente è per ogni conto miglior d'ogni altra. Delle critiche ad essa fatte, moltissime son false e vane. Sopra questo, e sopra il valor di essa, ho molte e molte osservazioni da parte, le quali anche dopo tutto quello che da' cattolici è stato scritto, non sono forse del tutto inutili. Del versetto de' testimonj celesti nella prima di s. Giovanni, il quale più di verun altro è stato combattuto e impugnato, credo d' aver finalmente mostrata con evidenza l' autenticità: veggansi gli opuscoli che sono stati aggiunti alla Storia teologica. Chi è versato nella lettura de' Rabbini (com'è fra gli altri il padre Amedeo Agnesi domenicano, soggetto di raro sapere, e lettore di lingue orientali nella regia università di Torino) m'attesta inoltre, che anch'essi favoriscono per lo più la Volgata. Ma poichè dunque non è mai stato alieno dai cattolici fondamenti, che si perfezioni sempre più l' edizione, anzi dotti cattolici anche dopo l'ultime emendazioni hanno studiato sopra di ciò, niuno scandalo nascerebbe, se nel passo da noi ora esaminato una parola di più si trovasse. Resta ora da mostrare, come veramente la suddetta parola paja soprabbondante e posteriormente inserita.

Quando ambiguità, o contrasto sorge sopra qualche sentenza d' una traduzione, di qualunque autore si tratti, la general rego-

la

la fu sempre, ed è di aver ricorso all' originale, e di riscontrar la versione col testo. Quanto più dee ciò immediatamente praticarsi, quando dubbio nasce sopra qualche parola delle versioni della Scrittura, il testo della quale fu inspirato a chi lo scrisse da Dio? In caso di discordanza fra gli ebraici codici e i latini, *rerum gestarum fides ab ea lingua repetenda est, ex qua interpretatum est quod habemus*, scrisse s. Agostino (*de Civ. Dei l.* 15, *cap.* 14). Insegnò Sisto V, che *laudabile est, ubicumque nostri codices ipsi per se aut conciliari, aut intelligi non possunt, linguarum externarum præsidia quærere*. Qualche scorrezione è caduta ne' libri ebraici ancora, perchè con tutte le cautele usatevi, anche i lor trascrittori furono uomini: ma in questo luogo il consenso di tutti, e il perfetto accordo che si ravvisa tutte le volte che si hanno quelle parole nel testo ebreo, fanno indubitata fede, che non c'è alcun neo, onde niun cristiano può negare di riportarsi qui interamente a quanto nell' originale sta scritto אל־תקח מאתו נשך ותרבית *al thikkách meithó néscech vetharbíth:* cioè *Non accipies ab eo usuram, & amplificationem*. Così per l' appunto sta anche nel Samaritano tanto delle stampe, come del prezioso manuscritto dell' ambrogiana di Milano, del quale appunto mesi sono con sommo piacere, e con l' aiuto del mio fido Acate il signor

Fran-

Francesco Seguier, ho riscontrata gran parte. In latino il padre Pagnini, che primo de' cattolici lavorò una versione dall' ebreo, rese *usuram*, & *incrementum*, altri *& multiplicationem*.

Quasi per altro originale vien da molti considerata la prima versione che si facesse della Scrittura, cioè la greca detta dei Settanta. Venerata vien certamente da tutti, poichè venne da' codici ebraici cotanto antichi, e perchè tanto contribuì a farci in molti luoghi bene intendere il testo ebreo. Ora in questa il nostro versetto parla così: οὐ λήψῃ παρ᾽ αὐτοῦ τόκον, οὐδὲ ἐπὶ πλήθει. *Non piglierai usura da lui, nè moltiplicazione*. La preposizione ἐπὶ o fa che si debba rendere *nè sopramoltiplicazione*, onde Flaminio Nobili rese in latino *neque supermultiplicationem*, o mostra, che ci è sottointeso il verbo, *nè darai a moltiplicazione*: in fatti al costume de'Giudei di prestare i grani a moltiplicazione qui si dà bando. Qualche codice in vece di ἐπὶ πλήθει ha πλεονασμὸν, che vuol dire il medesimo. Or siccome il non esser tali parole nell' ebraico indica che non fossero nella versione di s. Girolamo; così il non esser nel greco mostra che non furono neppur nell' antica, che corse ne' primi secoli, e che fu lavorata sul greco.

Osserviamo ora le versioni in lingue orientali, delle quali citerò le approvate traduzio-

zioni in latino. La siriaca rende in questo modo: *Ne accipias ab eo conventiones, & fœnus*. Il Targum caldeo: *Non accipias ab eo usuram, neque fœnus*. L'arabica: *Et ne accipias ab eo fœnus, neque usuram*. Nel Samaritano: *Ne accipias ab eo fœnus, & incrementum*. Ecco quanto lontane tutte dall' *amplius quam dedisti*. Ma che non furono mai quelle due parolette nel testo, impariamo anche meglio della version Volgata; perchè non una, ma sette volte si hanno nel testo ebraico congiuntamente i due nomi *néscech*, *vetharbith*, resi perpetuamente in greco τόκος, καὶ πλεονασμὸς, *usura e moltiplicazione*. Ora nel latino una sola volta ci si aggiunge *quam dedisti*, di che non si ha vestigio l'altre sei; talchè se que' nomi tal forza di significazione avessero, importante difetto parrebbe trovarsi l'altre sei fiate nella Volgata; il che nè cattolicamente, nè dottamente si potrebbe dire. Que'due nomi si rendono ne'Proverbj *usuris & fœnore* (*Prov.* XXVIII, 8). In Ezechiele due volte, *usuram & superabundantiam non acceperit: usuram & superabundantiam accepisti* (*Ezec.* XVIII, 17, XXII, 12). Ma nel Levitico spiegò l' interprete con la traduzione l'esser della cosa, e il preciso significato, dicendo: *Pecuniam tuam non dabis ei ad usuram, & frugum superabundantiam non exiges.*

Non ci rincresca il trattenerci ancora su questa ricerca, perchè ci dà occasione di acqui-

acquistar lumi, che serviranno in progresso. Due specie di usura erano in uso fra gli ebrei di danaro e di commestibili. Per questo è che si dice nel Deuteronomio: *Non fœnerabis fratri tuo pecuniam, nec fruges* (XXIII, 19). Quest'ultima era molto più frequente, perchè molto più spesso dalla moltitudine povera veniva richiesto pane e vino ed olio, che moneta. Imparasi da s. Girolamo il preciso di tale usura, fino a' tempi di lui nella Palestina, dove allora egli era, mantenuta e comunemente usitata, e s'impara dal comento ch'ei fece appunto al passo di Ezechiele, di cui trattiamo: *Solent in agris frumenti, & milii, vini, & olei ceterarumque specierum usuræ exigi, sive, ut appellat sermo divinus, abundantiæ; verbi gratia ut hyemis tempore demus decem modios, & in messe recipiamus quindecim, hoc est amplius partem mediam. Qui justissimum se putaverit, quartam plus accipiet portionem* (*in Ezec. l. 6, c.* 18): che veniva a fare un venticinque per cento; in questa misura si contenevano i più scrupolosi: ma comunemente adunque si prendea la metà di più del capitale. Tale era l'uso comune, come dal dir di s. Girolamo si raccoglie. Queste due esazioni, come poco fa accennammo, aveano diverso nome, perchè quella di danari si chiamava usura, e quella ne' viveri si chiamava ampliazione, ossia moltiplicazione. Però in latino fu rappresentata l'ebrea

voce *tharbith*, e la greca *pleonasmos* per *superabundantia*. Difendeasi tanta empietà con una facezia, ma *Deus non irridetur*, dice qui il nostro dottore, il quale dichiara in altro luogo ancora l'iniquità giudaica, e conferma il significato del *tharbith*: *Necessitatem pauperum verterunt in lucrum, & usuram acceperunt, & superabundantiam* (*in Ez. l. 7, c. 22*).

Abbiam veduto finora quattro volte, come secondo la Volgata *tharbith* non altro significò, che la violenta usura ne' viveri. Or veggiamo come si traduca tal voce in essa l'altre tre volte. Nel cap. 18 d' Ezechiele il versetto ottavo ha בנשך לא־יתן ותרבית לא יקח *banéscech lo ithén vetharbíth lo ijikkàch*: la Volgata: *ad usuram non commodaverit, & amplius non acceperit*. Nel versetto XIII ותרבית לקח בנשך נתן *banéscech nathán vetharbíth lakách*: la Volgata: *ad usuram dantem, & amplius accipientem*. Ecco sempre le due specie di usura, la seconda delle quali, dinotante l' accrescimento ne' grani, e significata secondo l'uso in ebreo col nome *tharbith*, si esprime dalla Volgata col solo avverbio *amplius*: onde il sospetto non è irragionevole, che i copisti parendo loro *nec amplius* non finire il senso, e mancarvi qualche cosa, vi appiccassero *quam dedisti*. Ne' versetti, de' quali trattiamo, 36 e 37, la stessa voce *tharbith* si ha due volte, e così in greco quella di

pleo-

pleonasmos. Non v' ha dubbio però che la significazione è la medesima. In latino si rende una volta *per amplius*, e l' altra per *frugum superabundantiam*; perchè la seconda volta traducendo si dichiara quel che la prima si lascia oscuro. Per l'aggiunta che si fa all' *amplius*, possiam ricordare, come a proposito d' un error di parola, ch' era nei libri latini del tempo suo, così parla s. Agostino: *qui error tam multos codices præoccupavit, ut vix inveniatur aliter scriptum; & tamen sententia manifestissima est, quia clarescit consequentibus verbis* (*de Doctr. Ch. l.* 2, *n.* 18): parrebbe avesse appunto parlato del *quam dedisti*, la ridondanza della qual particella parimente *clarescit ex consequentibus verbis*. Leggesi nel principio di s. Marco, ὡς γέγραπται ἐν Ἡσαΐᾳ, e pure il passo citato non è d' Isaia, ma di Malachia. Fece questa opposizione Porfirio, e abbiamo da s. Girolamo, come *ecclesiastici viri plenissime responderunt*: ma egli stesso, che avanzò tutt' altri nella cognizione delle Scritture, come rispose? *Nos autem nomen Isaiæ putamus additum scriptorum vitio, quod & in aliis locis probare possumus* (*in Matt. tom.* 7, *col.* 17, *edit. ver.*). Ecco per autorità del gran dottore della chiesa aggiunto per vizio de' copisti un nome, che nell' edizion nostra latina tuttavia comparisce; ed ecco che in altri luoghi ancora qualche parola aggiunta egli avea osservata. *Nec*

ac-

accipias amplius per altro è latinamente detto; e che venisse inteso per l' istesso che *superabundantiam*, si vede anche in s. Ambrogio, il quale citando il passo d'Ezechiele, dove abbiamo ora *& amplius non acceperit*, lo adduce in questo modo: *& superabundantiam non accipiet* (*de Tob. c.* 15): e citando quello del Levitico, dove abbiamo ora *& frugum superabundantiam non exiges*, lo adduce così: *& amplius recipiendum non dabis illi escas tuas*. Ecco il senso dell'*amplius*, che non ha bisogno d' altra giunta, e che significava adunque lo strabocchevole accrescimento, qual solea correre, quando si accomodavano i poveri di grani e d'altri viveri. Ruffino nella traduzione dell' ecclesiastica storia d' Eusebio, a questo passo del Levitico avendo la mira, latinizzò il decimosettimo canone niceno così: *Ne quis clericus aut usuras accipiat, aut frumenti, vel vini ampliationem* (*l.* 12 *C. de usuris*). In quella legge di Severo Alessandro, *frumenti, vel hordei mutuo dati accessio etiam ex nudo pacto præstanda est*, per la modesta parola di *accessio* si fa intendere il 25, o il 50 per cento, che così procedeva allora l' usura de' grani nelle provincie, come vedremo a suo luogo.

Allorchè s. Girolamo afferma, come abbiam veduto poco fa, che *sermo divinus appellat* le usure de' grani *abundantias* (forse *superabundantias*, perchè a questi passi me-

de-

desimi avea mira) ne possiam ritrarre, che per *amplius* intenda moltiplicazione, e non qualunque piccolo aumento. Quando l'istesso padre sopra s. Matteo citò Ezechiele assolutamente, e senza ricordare il luogo, per addurre il netto del sentimento suo, e per levare ogni ambiguità non citò *l' amplius*, ma bensì *usuram, & superabundantiam non accipietis* (*tom.* 7, *c.* 162). Nella Volgata si dice anche in altro luogo, *& multipliceris amplius* (*Deut.* VI, 3), per fare intendere moltiplicarsi assaissimo. Dell'uso particolare di questa voce nella Volgata, abbiamo esempio anche ne' Numeri: *qui fuerant amplius* (*Num.* III, 49): e in Aggeo *respexistis ad amplius* (*Agg.* I, 9). Anche s. Agostino, benchè parlando d' altro, ci mostrò in qual senso si usassero questi vocaboli allora. *Amplitudo est potentia, aut majestas, aut aliquarum copiarum magna abundantia* (*tom.* 6, *col.* 10). E altrove: *in abundantia enim intelligitur affluentia, & quasi rei nimium exuberantis effusio* (*tom.* I, *col.* 311).

Ma in somma indubitato è, che *non accipias usuras* significa nel danaro, e *nec amplius* significa *nè ampliazione* quando si davano commestibili: ed è indubitato altresì, che il *quam dedisti* del latino non è, nè fu nel testo originale della Scrittura; ma ciò in ogni caso nulla rileva, perchè ci può star benissimo: attesochè si tratta qui del povero; e del povero trattandosi, è verissi-

mo

mo, che non si può esigere un picciolo di frutto da lui: onde può esser molto bene, che il traduttore volesse con la sua versione dichiarare il senso del tutto, appunto come quando rese per *frugum superabundantiam* quella voce, che rende negli altri luoghi *superabundantiam*. Conchiudiamo adunque, che di questo passo, non solamente riguardandolo nel contesto, ove dice *ab eo*, cioè dal povero, ma neppure staccandone le parole, si può fare nella quistione presente alcun uso; e in fatti non fu citato in verun modo contra l' usura dai Padri antichi, anzi neppure da s. Tommaso. S. Ambrogio, che nel suo libro contra l' usure tanta ricerca fece de' passi scritturali, che non meno di 40 ne addusse, avrebbe tralasciato questo, se nel moderno senso l'avesse inteso? Esichio gerosolimitano, che si crede vivesse in tempo di s. Gregorio, ne'sette libri, che di lui abbiamo sopra il Levitico, di tali parole non fece motto. In somma nelle prische età creduto non fu mai nè pensato, che per tal detto si proibisca qualunque frutto, quando si diano somme a chi possiede buoni fondi, o a chi ha capitali in giro; ma che si proibisca bensì di esigere alcun pro da quelli, cui siam tenuti a soccorrere, impoveriti essendo ed abbandonati: nè a cotesti viene imposto di prestar somme rilevanti, ma tanto che basti al lor necessario sostentamento. *Si attenua-*

tus fuerit frater tuus, & infirmus manu, & susceperis eum quasi advenam, & peregrinum, & vixerit tecum, nec accipias usuras ab eo, nec amplius quam dedisti: time Deum tuum, ut vivere possit frater tuus apud te.

CAPO QUARTO.

Si fa vedere, quanto sia lontana dal vero l' intelligenza, che vien data modernamente a quelle parole: mutuum date, nihil inde sperantes.

Ammirabile cosa è, come sentenza dall' umano intendere in materia di costumi così diversa, venga principalmente fondata sopra un detto, che significa tutt'altro, che di tutto altro intende, e che veramente a questa controversia non si riferisce. Ognun previene, che di quelle parole si tratta, *mutuum date, nihil inde sperantes*. L' essersi queste da molti in altro senso intese, dal solito uso nacque di prenderle da se, senza osservar nel testo di che si ragioni, e senza connetterle con quanto precede, e con quanto seguita. In questo modo non c'è errore, che dalle sacre carte ancora dedur non si possa. Nel caso nostro adunque fa mestieri prima d'altro osservare il contesto del ragionamento, e di che si parli, e tutta quella parte dell' esortazion del Salvatore a che miri.

Non tratta egli quivi per ombra del prestar

star con usura, o senza. Tratta del sublimar ch' egli facea, e del raffinare il precetto della carità del prossimo, con estenderlo anche verso i nemici. *Audistis quia dictum est, diliges proximum tuum, & odio habebis inimicum tuum: ego autem dico vobis, diligite inimicos vestros, benefacite his, qui oderunt vos* (*Matt.* v, 43). Perciò aggiunge non bisogna amar solamente che v' ama, e far bene solamente a quelli che sperate ne facciano a voi, perchè in questo modo non fareste niente di più de' gentili: *nonne & ethnici hoc faciunt?* Voi dunque, dice nel fin del capo, *siate perfetti*, e consiste la perfezione quivi predicata nel non resistere al cattivo, *ego autem dico vobis non resistere malo;* e nel procurar bene anche agl' ingiusti oppressori; talchè se alcun di questi alcuna cosa ti chiede, compiacilo, e se ti dimanda in prestito, non rivoltar la spalle: *qui petit a te da ei, & volenti mutuari a te ne avertaris*. Niente si ha di più in s. Matteo; ma in s. Luca, dove quel sermone del Redentor nostro parimente si riferisce, il suddetto sentimento si esprime così: πλὴν ἀγαπᾶτε τὺς ἐχθρὺς ὑμῶν, καὶ ἀγαθοποιεῖτε, καὶ δανείζετε, μηδὲν ἀπελπίζοντες. *Anzi amate i nemici vostri, e beneficategli, e prestate loro, nulla da ciò sperando* (*Luc.* vi, 35). Chi in qualche modo benefica, e chi presta, acquista naturalmente un certo gius, che in simile occorrenza sia prestato a lui; o crede

almeno d' acquistar talmente la grazia del beneficato, che in altro modo ne possa sperar ricompensa. *Qui non reddit pecuniam, reddit gratiam*, dice s. Ambrogio (*de Tob. cap.* 2). Graziosamente scrisse Filone a questo proposito, che *il far cortesia è una specie d' usura, che frutterà, quando chi riceve in prestito sarà in miglior fortuna* (*Phil. de Benignit.* ἔτι καὶ ἡ χάρις τρόπον τινὰ δάνειον ἀποδοθησόμενον ἐν καιρῷ, ec.) Ma dice il Salvatore, fatelo anche senza questa speranza, fatelo anche co'nemici, fatelo anche senza aspettarne, e senza sperarne ricompensa veruna in terra.

Come mai si fa entrar qui, e da che mai si ricava un precetto generale di non dare a niuno somme di danaro con frutto? L'insegnamento è d'amare anche i nemici, o di beneficargli, e perchè una specie di benefizio è il prestare, di prestar loro ancora; e tuttociò senza speranza di riceverne mercede alcuna, non dovendosi fare il bene per esserne dagli uomini contraccambiati. Manifesto è, che il *nihil sperantes* non cade precisamente sul *mutuum date*, come vien supposto, ma sul complesso, e specialmente sul *benefacite*: beneficate senza sperar dai beneficati mercede alcuna. Dopo il *date* ottimamente vien posta virgola, perchè meglio apparisca, non esser ciò che segue col solo membro precedente congiunto. Anzi nel Vangelo di s. Matteo si ha il *diligite*,

e si

e si ha il *benefacite*, e si tralascia il *mutuum date*, come non necessario all' importar del sentimento, e del documento che quivi si dà; il che merita riflession grandissima; e finisce di comprovare, che quella esortazione non contiene una regola intorno al prestare, ma bensì l' insegnamento del consistere la vera carità del prossimo nel far bene anche a' nemici, e nel farlo senza veruna mondana speranza.

Il Salvatore adunque dopo aver detto in s. Luca (VI, 17): *Diligite inimicos vestros, benefacite his, qui oderunt vos;* e dopo aver detto: *si benefeceritis his, qui vobis benefaciunt, quæ vobis est gratia? siquidem & peccatores hoc faciunt: & si mutuum dederitis his, a quibus speratis recipere, quæ gratia est vobis? nam & peccatores peccatoribus fœnerantur, ut recipiant æqualia:* aggiunge e ripete ancora. *Verumtamen diligite inimicos vestros, benefacite, & mutuum date: nihil inde sperantes: & erit merces vestra multa, & eritis filii Altissimi, quia ipse benignus est super ingratos, & malos.* Patente è però, che il sentimento ed il documento è questo: *Non facendo del bene se non a quelli, che ne fanno a voi, poco merito acquisterete, perchè così fanno i peccatori ancora. Se non darete in prestito, se non a quelli da' quali sperate riceverne, qual merito sarà il vostro? poichè anche i peccatori prestano, per riceverne ugual contraccambio:*

bio: UT RECIPIANT ÆQUALIA. *Ma io vi ammonisco d' amare anche i nemici vostri, benchè essendo nemici non possiate sperare d' essere amati da loro: beneficategli, benchè essendo nemici, non possiate sperare d'esser da essi beneficati, e prestate loro, benchè essendo nemici, non possiate sperare, ch'essi prestino a voi, nè di riportarne gratitudine veruna. Così facendo vi mostrerete figliuoli dell' Altissimo, essendo egli benigno anche con gli ingrati.*

L' impuntarsi su le parole *mutuum date, nihil inde sperantes*, senza volere udire altro, sarebbe appunto, come s'altri adducendo quelle, *Ante omnia nolite jurare* (*Jac. v.* 12), e l'altre: *Ego autem dico vobis non jurate omnino* (*Matt. v.* 34), pretendesse deciso, che non sia lecito giurar giammai. Ma così spiegò tali sentenze s. Agostino: *Juravit ipse Apostolus in epistolis suis: & sic ostendit quomodo accipiendum esset quod dictum est*, DICO VOBIS NON JURATE OMNINO: *ne scilicet jurando ad facilitatem jurandi veniatur, ex facilitate ad consuetudinem, atque ita ex consuetudine in perjurium decidatur* (*de Mendac. n.* 28). Ecco come vanno intesi e spiegati i detti della Scrittura, dove si tratta di costumi; non mai contra le necessità della vita, nè contra l' ordine del buon governo, il che sarebbe opposto per diretto alla Scrittura medesima.

Ma considerando ancora precisamente le parole di cui trattiamo, come si è potuto cre-

credere, che se il Salvatore avesse voluto dire *senza esiger frutto*, avesse detto *nihil sperantes?* ognun vede, che avrebbe detto *nihil exigentes*, ovvero *nihil lucrantes*, non mai *sperantes*, perchè niuno ha mai parlato in tal guisa, l'usura, quale attualmente si impone, non essendosi mai detta speranza. Aggiungasi, che se il frutto fosse peccato, molto impropriamente si sarebbe detto, doversi dar danari anche senza sperarlo, che vuol dire senza sperar di conseguirlo; perchè il peccato non consisterebbe nel conseguirlo, ma nel desiderarlo e nell'imporlo. Il greco originale dice δανείζετε, che significa d'ordinario dare a frutto, e alle volte ancora prestare. Se intendiamo *date a frutto*, anche il conceder somme a modesto frutto, gran favore talvolta essendo, va a terra tutto l'argomento da queste parole dedotto: dove la Volgata dice: *Et si mutuum dederitis*, l'antica citata da Tertulliano dicea: *Et si fœneraveritis* (*Con. Marc. l.* 4, *c.* 16). Se intendiamo *prestate*, com'è più convenevole, egli è evidente, che il *nulla sperando* che seguita, vuol dire non *isperandone ricompensa alcuna;* poichè dopo aver detto, *date in prestito*, sarebbe stato soverchio ed improprio l'aggiungere *non sperando di riscuoter frutto:* chi dà in prestito non vuol frutto, e però non lo spera. Secondo la dottrina di molti la forza inoltre di questo detto si è, che si debba dar

danari a chi ne ha bisogno senza dimandar poi nè frutto, nè capitale, ch' è quanto dire, che siam tenuti a donare. Ma come mai l'evangelista per dir *donate* avrebbe usato il verbo δανείζειν, e il traduttore quello di *mutuum dare?* Per usura abbiam veduto usato *Mutuum* qualche volta nelle leggi, ma per donare da niuno mai δανείζετε può ugualmente intendersi *commodate:* diranno, che anco i mobili e gli animali debban prestarsi senza speranza che siano resi? Ma come il Redentore al dare qual cosa sia senza speranza di restituzione avrebbe imposto nome di prestito? mentre chi non ha tale speranza, e dà, non presta, ma dona. Ne' casi quando il debito corre di limosina, ogni buon cristiano dona, e non presta; quando non corre, nessun uomo savio presta a chi sa che non renderà: e se pia liberalità, benchè fuor d' obbligo, a un tale usar volesse, dono dirà di fare, non prestanza. Se l' opinione di non dovere esiger restituzione fosse ricevuta, niuno presterebbe più; e prestandosi, pochi restituirebbero, supponendo che il creditore non possa in coscienza pretenderlo. Bell' ordine però di vita civile s' introdurrebbe! La sacra Scrittura per altro peccator chiama chi si fa prestare e non rende: *mutuabitur peccator, & non solvet* (*Ps. 36, v. 21*). S. Ambrogio: *quam deforme est, ut pro beneficio ei qui te adjuvit rependas molestiam* (*de Tob. c. 21*)!

Tutt'

Tutt' altro adunque dedur si potrebbe dal *nihil sperantes*, che un così straordinario precetto. Bella spiegazione in tal proposito si può bensì trarre dall' insegnamento di s. Ilario, dove inveisce contra l'usura: *Si christianus es, non quæro ut largiaris, saltem debitum sic reposce, ne spolies. Se sei cristiano, io non cerco che tu doni, ma almeno ridomanda ciò che ti è dovuto senza spogniare* (*pag. 76 edit. veron.*). Nè crede, quando non si tratti di poveri, che siam tenuti a donare, nè che non sia lecito ricevere modesto pro, ma bensì, che non si debba esiger mai tale, che riesca di danno al prossimo, e che in vece d' ajutarlo *lo spogli*.

Or facciamoci a ponderare anche i detti annessi: il versetto, che immediatamente precede, è questo: *Si mutuum dederitis his, a quibus speratis recipere, quæ gratia est vobis? nam & peccatores peccatoribus fœnerantur, ut accipiant æqualia* (VI, 34). Anche i peccatori, ossia *i Gentili a' Gentili prestano, ut accipiant æqualia*. Se avesse voluto dire, per riceverne l'interesse, avrebbe detto *ut recipiant plura*, perchè così fa l' usurario; e avendo detto *æqualia*, è manifesto che intendea del ricevere ugual cortesia, non mai di usura, qual non combina con l'uguaglianza, e non consiste mai in riscuoter somma alla sborsata uguale. Per intender bene quelle parole *a quibus speratis recipere*, bisogna osservare l' original greco,

il

il quale ha παρ' ὧν ἐλπίζετε ἀπολαβεῖν. Questo verbo vale qui appunto ciò che presso gli scrittori ἀπολαμβάνω χάριν, *mihi gratia rependitur*. Quinci la version siriaca: *& si mutuum dederitis ei, a quo putatis vobis repensum iri;* dal quale sperate *esser ricompensati:* ἵνα ἀπολάβωσι τὰ ἴσα, reso letteralmente, *ut recipiant æqualia*, è quello che dicono i latini *par pari referre, recipere, paria facere;* e in volgare *render la pariglia*. Però segue: *ma voi amate i nemici vostri, beneficategli, e prestate loro,* μηδὲν ἀπελπίζοντες, *nulla da ciò sperando*, cioè anche senza speranza di riceverne pariglia alcuna. Confermasi tutto questo con evidenza dalla clausula che seguita, la quale è questa. Così operando, cioè beneficando anche i nemici, e facendo anche la urbanità di prestare senza sperarne retribuzione, vi mostrerete figliuoli dell'Altissimo, il quale *è benigno anche con gl' ingrati: eritis filii Altissimi, quia ipse benignus est super ingratos, & malos*. Ecco come il beneficare e il prestare *nihil sperantes*, vuol dire senza speranza di trovar gratitudine, e non già senza speranza che sia pagato l'interesse, o restituito il capitale, il che non si è mai chiamato far cortesia, ma giustizia, e non è mai passato per *gratitudine*, ma per dovere.

Osserviam di grazia il complesso una volta ancora. Precedono que' sentimenti: *Si diligitis eos, qui vos diligunt, quæ vobis est gratia?*

& si beneſeceritis his, qui vobis benefaciunt, quæ vobis est gratia? Facendo *del bene a chi ne fa a voi, qual merito è il vostro?* Con qual coerenza di discorso seguiterebbe: *Prestate non isperando che vi sia reso il capitale?* ma ben con tutta coerenza seguita: *però voi altri prestate anche senza speranza, che in simil bisogno sia prestato a voi:* che vuol dire, fate del bene anche a coloro, quali non avete speranza che a voi ne facciano. Lattanzio nel sesto libro color riprende, i quali *utilitate præsenti omnia metiuntur: illos enim, quos periculo suscipiunt, sperant sibi gratiam relaturos; egentes autem quia non sperant, perire arbitrantur quidquid ejusmodi hominibus impartiunt* (*l. 6, c. 11*). Ecco il senso del *nihil sperantes:* coloro *non sperant egentes sibi gratiam relaturos*, e però misurando solamente coll' interesse, credono gettato al vento ogni benefizio lor fatto. Poco dopo l'autor medesimo: *Id enim juste, id pie, id humane fit, quod sine spe recipiendi feceris:* ecco il significato dell' *a quibus speratis recipere*. Spiegazioni più autentiche e più precise non si potrebbero certamente desiderare.

Il riprender Cicerone, che fa in questo luogo Lattanzio, mi fa prender licenza d' uscire per pochi versi dell' argomento. Lo riprende per aver detto, *sæpe idoneis hominibus egentibus de re familiari impertiendum*: perchè dice, *quid est idoneis? nempe iis, qui restituere, ac re-*

fer-

ferre gratiam possint, là dove anco a quelli, che non si speri possano render mai contraccambio, si dee dare ajuto, e donare. Ma Cicerone disse altrove: *nec enim si tuam ob causam cuiquam commodes, beneficium illud habendum est, sed fœneratio* (*de Fin. l.* 3, *n.* 95): avendo inteso i filosofi ancora, che il far bene altrui per riaverne, non è virtù vera. Aristotele nella morale: *Onesto è il beneficare non per esserne contraccambiati* (*Et. l.* 8, *c.* 15. Κεἰδὸν δὲ τὸ ἐυποιεῖν μὴ ἵνα ἀντιπάθῃ; non isperandone ricompensa. Seneca: *Interitura est tantæ rei dignitas, si beneficium mercem facimus:* e di nuovo: *Beneficium virtutis est; & turpissimum id causa ullius* (f. *alius*) *rei dare, quam ut datum sit* (*de Benef. l.* 3, *c.* 14). Lattanzio quivi riprese Cicerone anco per aver detto: *Largitio, quæ fit ex re familiari, fontem ipsum benignitatis exhaurit: ita benignitate benignitas tollitur* (*l.* 4, *c.* 3). Ma più sentenze ha in altri luoghi Tullio, per le quali si può in miglior senso interpretar questa. Da questa parrebbe preso quel detto da tanti applaudito del Macchiavelli, la liberalità esser virtù che distrugge se stessa. Applaudito, perchè maraviglia è quanto da pochi la materia morale sia intesa. Della prodigalità si verifica esser vizio che distrugge se stesso; ma la liberalità essendo virtù, non si discompagna dalla prudenza, e però opera con ragione e misura, onde dona a proporzion del-

delle forze, e si mantiene in capitale. Della virtù cristiana, che vien a corrispondere alla chiamata eroica da gentili si potrebbe discorrer diversamente.

Dopo aver dimostrato, come la voce *sperantes* non va punto intesa di capitali, nè di frutti, passerò per soprabbondanza a fare avvertire, come dato ancora che così dovesse intendersi, non per questo si avrebbe qui mai quella legge, ch'altri ne vuol dedurre, d'esser tenuti ad accomodare altrui di moneta, benchè sappiamo che non ci sarà pagato nè capitale, nè frutti. Tutt'altro certamente fece il Salvatore in quella parte del suo Sermone, che fissar leggi: *Qui percutit te in maxillam, præbe & alteram, & ab eo qui aufert tibi vestimentum, etiam tunicam noli prohibere. Omni autem petenti te tribue, & qui aufert quæ tua sunt, ne repetas* (*Luc.* VI, 29). Così in s. Matteo dove riferisce questi documenti stessi: *Ego autem dico vobis non resistere malo, sed si quis percusserit in dexteram maxillam tuam, præbe illi & alteram. Et ei qui vult tecum judicio contendere, & tunicam tuam tollere, dimitte ei & pallium* (*Mat.* V, 39). Dovremo dunque intender tutto questo come suona, e ricever tutto come precetto, e crederci tenuti a non custodire, e a non difendere le nostre facoltà, anzi a chi ce le vuole ingiustamente togliere, e servirsene come fosser sue, dar quello ancora ch'ei non ci to-

toglie? Questo non sarebbe un intender peggio de' Sadducei, e sarebbe un imitar coloro, che accusavano il Salvatore, perchè risanò un infermo in giorno di sabbato, seguendo la lettera, e non lo spirito della legge: *quisquis illum die nunc usque observat, sicut littera sonat, carnaliter sapit*, scrisse s. Agostino (*De spir. & lit. n.* 24). Molte eresie nacquero dal voler intendere le parole della Scrittura materialmente: per ben intenderle ove di questa materia si tratta, bisogna accordarle con la ragione. S'è incontrastabile, che il detto, *ei qui vult tecum judicio contendere, & tunicam tuam tollere, dimitte ei & pallium*; e quello, *qui aufert quæ tua sunt, ne repetas*, e gli altri sentimenti suddetti, o non sono altramente precetti, o non prescrivono di così fare; ma solamente d'aver l'animo internamente distaccato da ogni terreno affetto; perchè dovremo aver per legge, e da doversi effettivamente eseguire, quel solo sensetto, che fa menzion del prestare? Siccome possiam far lite per conservare il nostro, senza esser mossi da spirito d'avarizia, così, diranno, si può riscuotere onesto e discreto pro non per avidità, ma per far le spese alla sua famiglia. Le sentenze del Salvator nostro, quali debbono servir di regola alla nostra vita, vanno sanamente intese. Alcune volte sono stimoli alla virtù eroica e somma; alcune volte sono consigli, e non leggi; al-

cu-

cune volte convien sottintendervi la riserva delle circostanze; alcune volte non sono affermazioni precise, ma modi usati di favellare. Il Grisostomo dopo il detto *dimitte illi & pallium* soggiunge, *perciò di nuovo si valse dell' istessa iperbole* (*tom. 7, p. 236*). In somma, siccome niuno hadetto mai, che ci sia qui stato imposto di ceder le nostre facoltà a chi ingiustamente le vuol rapire, nè di dargli più ch' ei non vuole, così niuna persona ragionevole potrà mai dire, che ci sia qui imposto di donare altrui le sostanze nostre, ed i capitali.

Per fine non lasceremo di fare, quanto a questo detto appartiene, osservazione, e riflessione su i santi Padri. Egli è indubitato, che siccome in oggi, e dopo che tali parole nel moderno senso s' incominciarono a intendere, non c' è chi contra ogni pro favelli, e non lo metta subito innanzi, e non ne faccia il suo primo Achille; così sarebbe senza dubbio avvenuto ne' tempi antichi, se fossero allora state intese all' istesso modo, nè si sarebbero da verun di quelli, che contra l' usura parlarono tralasciate. Or la verità si è, che la maggior parte le tralasciò, talchè non le addussero, non se ne valsero, e neppure menzion. ne fecero. Così è da dire di s. Agostino, di s. Ilario, di s. Cipriano, di s. Leone, di s. Gregorio Magno, del Nazianzeno, d' Eusebio, del Damasceno, e di altri. Così parimente degli antichi, che co-

men-

mentarono i Vangeli, o qualche parte di essi. Ma che dico io? io non so, se fra gli antichi altri che s. Ambrogio ci sia, nel quale tal sentenza in questo proposito si trovi addotta, perchè recitò più versetti congiuntamente. L'addusse Beda commentando s. Luca, ma lo spiegò così: *nihil inde sperantes, hoc est, non in homine spem mercedis figentes*: eccone il manifesto senso. Vera cosa è, che alquanti v'ha, i quali addussero però, o almeno allusero ad altre parole precedenti, che sembrano equivalere; cioè a quelle: *Si mutuum dederitis his, a quibus speratis recipere, quæ gratia est vobis?* Che questo membro, appunto come quello del *mutuum date*, non sia di essenza del documento ivi proposto dal Redentore, e non sia d'importanza all'intenzion principale, apparisce con sicurezza dal vedere che neppur questo da s. Matteo si mette, nè si riferisce. La vera intelligenza di tali parole, che nel greco originale spicca ancor più, presa nel contesto l'abbiam veduta poco fa: tuttavia queste o simili furon anco ricordate da alcuni Padri separatamente, nel qual modo uom potrebbe credere, che il lor senso sia, qual si pretende in oggi quello del *nihil inde sperantes*. Ma ponderando bene troveremo all'incontro, che appunto l'addur tal detto di que' padri, fa maggior pruova del non essersi inteso come or s'intende, che il tralasciarlo degli altri; poichè ciascuno il prende

de come esortazione a far limosina a' poveri, e non come ordine di gratuitamente prestare a' ricchi.

Per intendere la lor mente con sicurezza, è d' uopo vedere i lor passi interi. Principiamo da s. Basilio, il quale parla così: *Qual è il consiglio del Signore? prestate a chi non isperate restituisca. E qual prestito, dirai, è questo, con cui non si accoppia speranza di restituzione? Esamina la forza del detto, e ammira l' umanità del legislatore. Quando per amor del Signore darai al povero* (ecco di cui vanno intese quelle parole), *l' istesso atto è dono, ed è imprestito*, (ovvero, *ed è usura*, l' uno e l' altro potendo significar la voce) *dono, perchè disperi di ricuperare, usura per la liberalità del Signore che restituisce per lui, e che poco nel povero ricevendo, per lui renderà molto: poichè* (come nei Proverbj s' insegna) *chi ha misericordia del povero, dà ad usura a Dio* (Τίςδὲ ἐςιν ἡ συμβολὴ τῦ δεσπότυ; δανείζετε παρ' ὧν ἀπ ἐλπίζετε ἀπολαβεῖν, ec.). Ecco che il santo non del prestare a chiunque sia senza frutto intende quelle parole, ma del far limosina; perchè le intende del dare a que' poveri, quali non si ha speranza che possan restituire, e a' quali *poco si dà*, ma per quel poco renderà, e pagherà gran frutto il Signore. All' istesso modo cita, e all' istesso modo spiega Gregorio Nisseno (*Gregor. Nyss. contra usurar.*). Il Gretsero traducendo ottimamen-

te rese, *a quibus non speratis vicem recipere*; chi è povero non può per se render la pariglia. Così ne' Proverbj si ha, il Signore a chi s' impietosisce del povero *vicissitudinem suam reddet*, che quivi è l' istesso che *vicem*. Citò il medesimo passo il Grisostomo, benchè qualche parola variando, ma nell' istesso tempo rimproverò la crudeltà di *straziare i poveri, e di prendere occasione dalla lor necessità e miseria d' esercitare sfacciate usure*, ed esortò a guadagnare, con soccorrergli, non terreno prezzo, ma *immortal vita* (*in Matt. hom.* 1 ἐὰν μὴ ἀποδῶμεν τοὺς πένητας ἐπιτρίβοντες, καὶ τῇ χρείᾳ καὶ τῇ ἀναγκαίᾳ).

Tertulliano per occasione appunto di questo capitolo di s. Luca parla dell' usura. Recita in più pezzi la maggior parte de' versetti a ciò attinenti dal 29 al 36, e pure le parole *mutuum date nihil inde sperantes* non cita, nè mentova. Adduce bensì come i suddetti: *Si fœneraveritis a quibus speratis vos recepturos, quæ gratia est vobis* (*cont. Marcion. l.* 4, *c.* 16)? ma poco dopo soggiunge il detto d' Isaia: *Panem infringito esurienti*, con gli altri eccitamenti all' opere di misericordia verso de' miseri, onde ben traluce come intendesse.

S. Ambrogio dell' usura trattando citò tre versetti a disteso, ne' quali ambedue i passi sono di cui favelliamo, e gl' intese del dare senza speranza di riavere, dicendo che il Signo-

gnore *magis existimat fœnerandum, a quibus redhibitio non speretur*, e che predicò, *date mutuum iis, a quibus non speratis, vos quod datum fuerit recepturos* (*de Tab. c.* 10.)? Ma non bisogna fermarsi qui. Chi vuol intendere il sentimento del santo dottore, convien che proseguisca: *Nullum hic damnum est, sed compendium: minimum dàtis, multum recipietis: in terra datis, & id vobis solvetur in Cœlo*. E poco dopo: *Fœnerate ergo domino pecuniam vestram in manu pauperis: ille astringitur & tenetur; ille scribit quidquid egenus acceperit*. E appresso: *Date otiosam pecuniam, & recipietis fructuosam gratiam, & pauperum subvenietis necessitatibus. Non peribit quod pauper accepit, & vobis quod dederitis inopi sine custode servabitur*. Ecco cui tien s. Ambrogio, che predicasse il Salvatore doversi dare senza sperarne, e senza volerne restituzione. E perchè la sostanza del documento riguarda sempre il doversi far bene anche a' nemici, avea premesso: *non discutiatis quid mereantur inimici, sed quid vos facere oporteat*. S. Girolamo finalmente citò anch' egli, non già il *nihil inde sperantes*, bensì *fœneramini his, a quibus non speratis recipere* (*tom.* 5, *c.* 310); ma immediatamente riprovò il dar dieci a' poveri della campagna, e farsi render quindici, ond' è manifesto a qual sorte di persone tenea che per quelle parole del Redentore fossimo stimolati a dar senza interesse soccorso. Il suddetto passo e

nel greco, e nel latino che abbiamo, non ha *fœneramini* imperativo, ma *si mutuum dederitis his, a quibus speratis recipere.*

Or qui sia lecito recapitolando riflettere, quanto lontana dal vero sia dunque mai quell' asserzione, che tutti i santi padri abbiano inteso e spiegato il detto *nihil inde sperantes*, del non potersi dar somme di danari a frutto; quando verità di fatto si è, che quasi nessun degli antichi nel far menzione di questa materia trattò di esso in verun modo, anzi neppur lo addusse. Singolarmente è considerabile, che neppur s. Tommaso si valse di questo passo contra l'usura. L' osservò oltra dugent' anni fa anche il p. Domenico Soto, rinomato professore dell' ordine de' predicatori nel trattato *de justitia & jure. Locus autem Evangelii Lucæ* VI. Mutuum date nihil inde sperantes, *ad hoc ipsum propositum adduci consuetissimus, profecto non illam habet energiam, quæ vulgo æstimatur. Quamobrem D. Thomas sacrorum sensuum oculatissimus prospector, non modo non usus est illo loco ad asserendam conclusionem, verum ex illo quartum argumentum contra eamdem objecit: agnovit enim, non esse prohibitionem usuræ, sed consilium mutuandi sine spe humanæ compensationis* (*l. 6, q.* 1, *art.* 1). Poichè però altro detto abbiam veduto ne' sacri testi, che sembra coincider con questo, cioè *si mutuum dederitis*, ec. del quale si manifesta l'intendimento dal dirsi appresso, che

l' istes-

l' istesso fanno anche i peccatori per conseguirne *ugual contraccambio*, τὰ ἴσα; solamente al sentimento de' Padri avendo ora riguardo, ricordiamoci prima, come la maggior parte di quelli, che all' usura nelle prische età fecer guerra, e che abbian poc' anzi nominati, neppur di esso fecero menzione, onde neppur quello intesero certamente nel moderno senso. Ricordiamoci poi, come que' cinque, o sei, che le addussero, in tutto altro senso che nel preteso l' intesero, poichè com' abbiam veduto pur ora, se ne valsero solamente per dissuadere dall' angariare, e dallo straziare i poveri, e per esortare a sovvenirgli senza interesse; onde a poveri credettero si alludesse in quel luogo, e non ai benestanti. Così ne' bassi tempi chi da prima quelle parole addusse, del prestare a' miseri nelle presenti urgenze sempre le intese. Il detto nel Deuteronomio, che se alcun dei fratelli, *ad paupertatem venerit*, aprissero la mano al povero; *dabis mutuum quo eum indigere perspexeris*, non d'altro s' intende che di limosina a' miserabili. Val però il medesimo *mutuum date* nel Levitico, e *mutuum dabis* nel Deuteronomio. Cotali citazioni adunque non fanno punto al caso per chi vuole si debba dare a chi non è povero l' uso di rilevanti somme per niente. S. Girolamo nell' istesso capo sopraccitato, nel quale parla contra l' usura, avverte, dichiara, che per le sacre carte *docemur*, *eleemosy-*

nam non saturis faciendam, sed esurientibus (*tom.* 5, *p.* 208).

Raccogliendo tutto insieme, sembra patentissimo che le parole, *mutuum date, nihil inde sperantes* non cadono a proposito della presente nostra quistione, e non significano, prestate senza esiger frutto, e senza ripetere il capitale, ma bensì, prestate anche ai nemici, e senza sperarne gratitudine, o ricompensa, non dovendosi far benefizio agli amici solamente, nè per averne mercede dagli uomini, ma da Dio; e in questo modo imitandosi Iddio medesimo, il qual benefica anche gl' *ingrati*. Ne' tempi bassi parlò di tal detto s. Tommaso, e ne accennò il vero senso allorchè disse: *non enim debemus mutuum dare, vel quodcumque bonum facere, propter spem hominis, sed propter spem Dei* (2, 2, *q.* 78, *art.* 1 *ad* 4). Il che replica nelle quistioni disputate, e fa appunto intendere quanto in tutto questo ragionamento ci siamo sforzati di esporre. E per questa sentenza, e per altre della Scrittura a questa materia appartenenti, abbiasi sempre in mente l' insegnamento di s. Girolamo, non dover noi pensare *in verbi Scripturarum esse Evangelium, sed in sensu, non in superficie, sed in medulla, non in sermonum foliis, sed in radice rationis* (*in Gal. c.* 1, *v.* 11). Colla ragione adunque bisogna accordare i detti della Scrittura, che all'umana condotta, e che alle necessità della vita appartengono.

Ma

Ma poichè ne' bassi secoli, e tanto più ne' prossimi tempi, ed a' nostri così frequentemente si è citato questo detto contro l'usura, necessario è di avvertire, che non è ciò altramente da riprovare, non dovendo esser vietato lo staccare qualche volta alcune parole dal lor contesto, quando vengono a formare, così prese da se, una pia e divota sentenza. Così i santi Padri, e s. Paolo medesimo, detti alle volte addussero di filosofi e di poeti, perchè secondo le parole pareano esprimere con enfasi e con grazia l'immensità e l'onnipotenza del vero Dio, benchè presso coloro, che avean per Dio l'universo, altro senso veramente avessero: veggasi la *Storia Teologica*. Quello che secondo noi è da riprendere, si è il darsi per alcuni alle parole del Salvatore un senso, che certamente aver non potrebbero, adducendole quasi venissero a significare, date le facoltà vostre, e gratuitamente prestate anco a chi vuol fare acquisti, a chi vuol pompeggiare, a chi vuol crescere di grado; laddove staccandole ancora dal lor contesto, altro non si potrebbe mai per esse intendere, se non che siano esortati ad ajutare i poveri, ed a soccorrer prestando chi per sue angustie, e per urgenze di sua famiglia richiede. Merita d' esser qui addotta la breve, ma sugosa dichiarazione, che fa di questo famoso passo il Tirino, di cui comento abbiamo sopra tutta la Scrittura molto applaudito. MUTUUM

DATE *pauperibus, etiam inimicis, si ita urgeat necessitas*, NIHIL INDE *lucri* SPERANTES; *idest, etsi nullum ab eis par aut simile beneficium expectetis* (*tom.* 2, *pag.* 990, *ed. Ant. anno* 1688).

CAPO QUINTO.

Si fa osservare come tutte le autorità della Scrittura parlano d'usure divoranti, ed ai poveri imposte.

Dopo que'due passi principali, sopra i quali moltissimi la lor sentenza fondano, ci resta da parlare delle detestazioni, quali dell'usura più volte giustamente e santamente si veggono nelle saere carte. Per ben comprenderle, l'avvertenza in tutti gli antichi scritti necessaria convien premettere, che le parole della Scrittura nel significato che aveano allora, convien ricevere; e che in libri da Ebrei scritti, e ad Ebrei diretti, di quell' usura senza dubbio si parlava e s'intendeva, che fra essi era in uso; e non di costumanze differenti, quali in altre nazioni dopo migliaja d'anni fossero per nascere. Ora due proprietà ebbe fra' Giudei l'usura: l'una d'essere eccessiva e crudele; l'altra di cadere sopra i poveri, che per sussistere e per durar la vita chiedeano. Veggiamo l' uno e l'altro di questi fatti.

Udimmo nel capo terzo da s. Girolamo, co-

come in Palestina continuava ançora, e certamente per vecchio instituto, di dar dieci, ed esiger quindici: quella era l'usura per grani, ed è certo che sarà stata ancor più grave quella per danari, poichè i danari erano allora in Giudea molto più rari de' grani. Veggiamo in Amos, come anche fra' Giudei si pagavano le usure a mese: *quando transibit mensis* (*Am.* VIII, 5)? e abbiamo quivi da s. Girolamo, che *usuras augebant de usuris* (*in Am. l.* 3, *c.* 8). L'istesso profeta intese forse del tener cose a poveri necessarie in pegno, ove disse: *ut possideamus in argento egenos, & pauperes pro calceamentis*. Leggesi in Isaia: *Dissolve colligationes impietatis, solve fasciculos deprimentes, dimitte eos, qui confracti sunt, liberos, & omne onus disrumpe* (*Is.* LVIII, 6).. Nel testo greco: *Sciogli ogni vincolo d' ingiustizia, disciogli le strangolazioni de' violenti contratti,* σραγγαλιὰς βιαίων συναλλαγμάτων, *licenzia, e libera i trafitti da essi, e lacera ogni scritta iniqua* (*in Mat. Hom.* 15). Il Grisostomo tutto questo interpretò delle lor furiose usure. Al medesimo senso si può ridurre anche il detto del salmo: *Declinantes autem in strangulationem abducet Dominus cum operantibus injustitiam* (*Ps.* CXXIV, 5). Ma per conoscer bene cos' era per lo più fra' Giudei l'usura, basta veder Neemia al capo V. In breve tempo le usure avean ridotto il popolo a miseria estrema, e in istato di ven-

de-

dere i figliuoli e le figliuole per aver pane; *accipiamus pro pretio eorum frumentum*: spogliati de' campi e delle vigne, degli uliveti e delle case. Però predicava agli usurieri il profeta: *Reddite eis hodie agros suos, & vineas suas, & oliveta sua, & domos suas* (2 *Esdr.* v. 2, & 11). Queste son le empietà che si accusano, e che si detestano nella Scrittura: per questo si loda nei salmi chi non diede a usura, e si computa l'usura per iniquità e per rapina. Quelle usure ci si condannano, che opprimono il prossimo, non quegl'interessi che lo sollevano: *nec usuris opprimes* rese s. Girolamo (*Ex.* XXII, 25): la versione antica citata da s. Ambrogio, inerendo al greco avea qui: *non eris ipsum suffocans*. E molto comune convien dir fosse allora l'esercitar tali usure, perchè confessa Neemia, ch'egli stesso ed i suoi avean dato in quel modo a molti danaro e frumento, onde anch'egli si dispose a restituir tutto: il latino dice veramente *commodavimus*, ma l'ebreo ha נשׁים. Ben a ragione però ne' divini libri contra quelle usure declamasi.

Ma non si fermava qui la crudeltà giudaica nelle usure: passava dalla roba alle persone. Il debitore, che non pagava, diventava servo, che vuol dire schiavo, dell' usurajo. Così però si lagnavano i miseri: *Ecce nos subjugamus filios nostros, & filias nostras in servitutem, & de filiabus nostris sunt famu-*

mulæ; nec habemus unde possint redimi, & agros nostros, & vineas nostras alii possident (2 *Esdr.* v. 5). Al che risponde Neemia con esecrar le usure, rivolto perciò a' più facoltosi, *usuras ne singuli*, ec. Nè si creda che solamente dopo il ritorno dalla cattività così fiera pratica s' introducesse. Ne osservo un insigne documento fin dal tempo dei re in quella vedova, che morto il marito con debiti, e non avendo di che soddisfare, così esclamò verso Eliseo chiedendo soccorso: *Ecce creditor venit, ut tollat duos filios meos ad serviendum sibi* (4 *Reg.* IV, 1): il testo letteralmente: *è venuto a prendere due miei figliuoli, perchè sian suoi servi*. Non giovava ch'essi fossero innocenti, e che i debiti non fossero stati fatti da loro. Nè i debiti altronde che da usura nasceano, poichè dove il latino *creditor*, e l'ebraico ha והנשה e il greco ὁ δανειστὴς. La soccorse il profeta con produr miracolosamente dell' olio, dicendole poi: *vende oleum & redde creditori tuo*. את נשיכי il greco, ἡ ἀποτίσεις τὸς τόκους σε, e con esso *pagherai le tue usure* (*v.* 7). Veggasi semprepiù se con ragione si esecrasse ne' sacri libri l'usura.

Passiam ora all' altro punto, cioè a mostrare come d'ordinario cadeva su i miseri tal crudeltà. Questo apparisce da se negli stessi passi della Scrittura, ne' quali l'usura si vieta, o si abomina; perchè esercitarsi essa allora, e non doversi esercitare verso de' po-

ve-

veri, d'ordinario si dichiara e si esprime. Nell' Esodo: *Si pecuniam mutuam dederis populo meo pauperi, non urgebis eum.* S. Ambrogio citò questo passo così: *Habes in Esodo, quod si pecuniam fœneraveris pupillo, orphano, pauperi apud te, non suffocabis eum; non impones illi usuram* (*de Tomb. c.* 24). Nel Levitico: *si attenuatus fuerit frater tuus, & infirmus manu*: c' è chi crede significarsi in ebreo povertà anche per l' ultime parole. Nel Deuteronomio: *si unus de fratribus tuis ad paupertatem venerit.* Dipoi, *aperies eam pauperi, & dabis mutuum.* Appresso: *Cave ne avertas oculos tuos a paupere fratre tuo, nolens ei quod postulat mutuo commodare.* E di nuovo: *aperias manum fratri tuo egeno, & pauperi.* Ne' salmi: *parcet pauperi & inopi, & animas pauperum salvas faciet, ex usuris, & iniquitate redimet animas eorum* (LXXI, 13). Dove in greco forse fu reso *usura*, benchè la voce ebrea significhi *fraude*, per dichiarare qual era la fraude, che sopra i poveri cadeva. Si abomina in Ezechiele chiunque colle usure contrista *egenum, & pauperem.* Vi si loda *qui a pauperis injuria avertit manum suam, & superabundantiam non acceperit* (XVIII, 12). Il costume del giusto di non dare a usura, vi è registrato insieme con quello di dar pane ai famelici, *panem suum esurienti dederit, & nudum operuerit vestimento, ad usuram non commodaverit, &c.* onde ben si vede a quali

per-

persone veniva allora imposta l' usura, e con quali il giusto non l' esercitava. Dove Isaia persuade i Giudei a sciogliere i debitori *dai legami iniqui*, *dissolve colligationes impietatis*, ed a sollevargli dal grave peso con lacerare *obligationes violentarum cautionum*, addita in favor di quai persone predicasse, proseguendo così: *frange esurienti panem tuum*, *& egenos*, *vagosque induc in domum tuam* (LVIII, 6). Dove Amos rimprovera i suoi per l' usure al principio del mese esatte, e pel frumento a moltiplicazione distribuito, principia così: *Audite hoc qui conteritis pauperem*, *& deficere facitis egenos terræ* (XXXIX, 12, 15). Dove nell' Ecclesiastico si tratta del fenerare al suo prossimo, si dice ancora: *Propter mandatum assume pauperem*, e appresso: *conclude eleemosynam in corde pauperis* (XXIX, 13). Dove ne' Proverbj l' antica versione citata da s. Ambrogio avea *fœneratoris & debitoris*, la Volgata ha *pauper & creditor*, perchè debitore e povero era il medesimo, e perchè non ricorreva agli usuraj se non il povero. Per questo è che dissi da principio, doversi, per ricavare il precetto e il sentimento della Scrittura, mettere insieme i passi tutti, e osservarne la perpetua e general dottrina.

Che l' usura cadea sopra de' poveri si riconosce ancora nell' osservare, come i benestanti raramente di moneta, ma venivano continuamente richiesti di frumento, miglio, or-

orzo, vino, e altri viveri, quali accordavano, ma di tutto esigendo moltiplicazione. Così fatte richieste non vengono se non da poveri. Filone ebreo vituperò quelli de' suoi, che *non avendo danari davano a usura gli alimenti*; e tanto eran lontani dall' *ajutare il povero*, che trovavan modo *di far nascer la carestia anche nell' abbondante ricolta* (*de Humanit. pag.* 702. ὥστε ὰν ἔχοντες ἀργύριον τροφὰς δανείζωσιν, ec. τῶν ὀβολοστατῶν καὶ τοπογλύφων), ec. Espresse ancora com' erano *obolostati*, cioè ch' esercitavano quella maniera di minute usure, che solamente sopra i poverissimi correa, come vedremo altrove. Gioseffo riferendo le mosaiche leggi: *a niun ebreo sia lecito dar a usura nè cibi nè bevande, non essendo giusto di guadagnare su le disgrazie del concittadino* (*Ant. lib.* 4, *c.* 8. μήτε βρωτὸν μητὲ ποτὸν, ὰ γὰρ δίκαιον), ec. Si vede in Amos, che gli usuraj davano come buon frumento le crivellaje (mondiglie a Firenze) *& quisquilias frumenti vendamus* (*Am.* VIII, 6). Abbiamo udito da s. Girolamo, come nella Palestina durava il pravo costume ancora, esigendosi *in agris frumenti & milii, vini, & olei, ceterarumque specierum usura*, dimodochè *hyemis tempore* davano dieci moggi, e se ne faceano restituir quindici. Ognuno sa, che que' paesani i quali dimandano grasce per sussister l' inverno, son poveri. Ma fra' Giudei pochi erano, che non ne fossero. Non c' era merca-

tu-

tura, non c'era industria. Poca moneta correa, talchè come veggiam nel Levitico, terreno ove si seminavano trenta moggia d'orzo, non si valutava che 50 sicli d'argento: *Non deerunt pauperes in terra habitationis tuæ* (*Lev.* XXVII, 16). Nascea da questo che le richieste erano di poca cosa; però nel Levitico si esorta a dare, *ut vivere possit apud te frater tuus* (*Deut.* XV, 11).

Or seriamente riflettasi, con qual ragionevolezza si possano adunque citare le autorità scritturali nella controversia presente, e quanto sieno per ogni conto lontane dal poter essere addotte ne' casi, de' quali a' nostri giorni si tratta. Accorda ora ogni buon cristiano, che nè frutto indiscreto, o punto eccedente la onestà, e da' tribunali approvata pratica, nè frutto veruno per pochi danari, e per breve tempo, e ancor meno da persone angustiate, e nelle strettezze languenti, si possa esigere. Tanto basta per ubbidire, e per esattamente adempiere gl' insegnamenti e i precetti della Scrittura. Ma quanto dall' ebraico stato è mai diverso l'odierno mondo! Non i poveri son ora quelli, che cercano somme a interesse, ma per lo più i facoltosi, perchè son d'ordinario quelli che hanno buoni fondi da poter obbligare, e per li quali almeno, benchè non obbligati, si crede possano aver di che pagare, e restituire. Sono alle volte i principi, sono ben sovente i grandi, sono spessissimo i mercanti,

ti, che utilità ne ricavano molto maggiore; in fine sono moltissime volte ricchi, che si maneggiano per diventar più ricchi. Non si tratta qui di chi chiede soccorso per alimentare, o per vestire se, o la famiglia, come avveniva fra gli Ebrei. A' giorni nostri son chieste le migliaja di scudi, e le decime, e le centinaja di migliaja, e i milioni ancora.

Qui la menzione del dar grano ad usura a' poveri, che continuamente si facea tra gli Ebrei, mi fa sovvenire quanto cauti, e quanto circospetti dobbiamo andar noi in oggi, quando diamo grani a' nostri concittadini, appunto perchè abbiano di che viver l' inverno, o di che seminare. Maggior quantità di quella che si è data non credo si trovi chi ingiustamente esiga e computi, ma la difficoltà consiste ne' prezzi, perchè d' ordinario non ci facciamo render grano, troppo bisogno essi avendone, ma danari, o altre spezie, e i prezzi variano secondo i mesi, e secondo i casi, e non bisogna ritrarne vantaggio. Regola generale non so se si possa prescrivere; ma basta avvertir bene, di ricordarsi sempre, che si tratta di poveri, non dovendosi intendere per poveri solamente quelli che vanno mendicando; e bisogna ricordarsi, che quando di poveri si tratta, è sempre meglio, ove si dubiti, accordar di più, che arrischiare di dar mai loro un bruscolino di meno. Il signor Muratori nel suo

li-

libro sopra la giurisprudenza vuol si permetta il dar grani a credenza, *nel tempo che i contadini ne abbisognano per seminare, o per alimentarsi, con ricavarne qualche discreto frutto* (*pag.* 175), il che io per verità non saprei accordar giammai. Sembra lo salvi in parte l'aversi nel gius canonico, che *excusatur qui pannos, granum, vinum, oleum, vel alias merces vendit, ut amplius quam tunc valeant in certo tempore recipiat* (*De usuris. Naviganti*); ma quivi non vien permesso quel più come frutto, bensì come compenso del danno di vendere in grazia altrui fuor di tempo: *si tamen ea tempore contractus non fuerat venditurus*: e forse non va inteso quel testo generalmente, e dove si tratti di gente che chieggà per alimentarsi, ma dove si tratti di mercanzia. Così sarà onesto di interpretare anche l'autor suddetto, riferendo le parole pur ora addotte alle prime di quel periodo: cioè che troppo gravi pregiudicj verrebbono al pubblico, *se non dovesse esser permesso il dar danari a mercatura per far seta ed altri negozj*, con ricavarne qualche discreto frutto.

Contra quanto si è fin qua ragionato, ben so che viene opposto, dell'usure parlar qualche volta la Scrittura generalmente, e parer da ciò, che le biasimi gravi, o leggere, e da poveri esatte, o da ricchi. Ma poichè la Scrittura tante e tante volte dichiarò, che il divieto cade sopra l'aggravare i poveri,

che importa mai se qualche volta ciò non espresse? anzi si può dire una volta sola, perchè in Ezechiele si detesta nell' istesso tempo *egenum*, *& pauperem contristantem*. Ma a questa difficoltà farò che risponda il Tostato, autore copiosissimo, e vescovo illustre, il quale nel secolo del 1400 contra le prave usure si segnalò. All' obbiezione, che *in veteri testamento sunt auctoritates simpliciter vetantes usuram*, cioè nel salmo 14 e nel capo 18 d' Ezechiele, risponde così: *Ad quintum dicendum, quod auctoritates illæ non probant accipere ad usuram esse simpliciter peccatum, aut vetitum: nam cum dicitur* (*Ps.* 14): Qui pecuniam suam non dedit ad usuram: *intelligitur de viro hebræo quantum ad alium hebræum, quia alias repugnarent inter se verba Domini; cum* (*Deut.* 21, *& Levit.* 25) *permittatur usura quantum ad alienos* (*in Matt. c.* 25, *Q.* 111, *pag.* 43). Instava l' avversario, che *cum dicatur absolute, qui pecuniam suam non dedit ad usuram, debeat intelligi absolute esse vetitum de omni usura, & quantum ad omnes personas*. Ma replicava il famoso teologo: *Dicendum quod non sequitur, quia ita est consuetudo nostra, & omnium scriptorum in loquendo: postquam enim quis expressit propositionem unam, quæ non conceditur nisi cum multis limitationibus, & expresserit limitationes illas; si sæpe eamdem repetat propositionem, non repetit qualibet vice omnes limitationes ejus, sed satis est se-*

mel

mel dixisse. Al secondo passo che veniva addotto: *Ad aliam auctoritatem Ezechielis* 18 *dicendum sicut ad præcedentem, scilicet, quod non vetatur ibi usura simpliciter, sed accipiendo sicut dicitur* (*Deut.* 23), *scilicet cum judæus dat judæo ad usuram, secus si alieno. Et ita apparet quod judæi non peccabant dando ad usuram alienis idest gentilibus & conversis; quia alias cum Deus permiserit dari alieno ad usuram, si ista permissio non efficeret actum licitum, nihil plus esset licitum dare ad usuram alieno, quam furari vel adulterari*. Non dispiaccia di vederne ancora alcuni versi: *Deus cum prius de usura locutus est, scilicet in* (*Levit.* XXV, *& Deut.* XXIII) *exposuit, qualiter usura esset vetita, & qualiter permissa; ideo in quibuscumque libris sacris postea dicatur usura vetita, debet intelligi secundum limitationes positas* (*Levit.* 25, *& Deut.* 23). *Et hoc maxime, quia illi sunt libri legales, & ibi maxime explicanda erant ea, quæ in operationibus observanda erant: in ceteris autem libris postea non ponuntur de principali intentione, sed intelliguntur sicut prius fuerunt exposita in libris legalibus*. La legge fu data da Dio nel monte Sinai, e registrata nell' Esodo e nel Levitico. Fu poi replicata nel Deuteronomio, ch' è un *compendio* di essa, come chiamò quel libro Filone, ossia una *ricapitolazione*, come più volte Teodoreto; e che *magis illius repetitio est quam aliquid aliud*,

come scrisse s. Agostino. Tal legge non si alterò giammai, ma continuò sempre l'istessissima: egli è però indubitato, che quando i Profeti d'alcun suo precetto fecero poi menzione, non in altro senso poterono intendere, che nel preciso dell'Esodo, e del Levitico, nè di dar nuove leggi, ovvero di ampliare, o di ristringere in alcun modo, poterono prendersi mai facoltà. Riflettiamo inoltre: qual ragione si può mai trarre, per credere abolita ogni sorte di usura, dal parlar generale in qualche luogo de' sacri testi? vorremo credere, che si sbandissero anche quell' usure compensatorie, quali furono in ogni tempo, e sono anche in oggi necessariamente ammesse da tutti? Quando si dice nel Decalogo assolutamente e generalmente *Non occides*, s' intende per questo ogni omicidio vietato? e segue da tal divieto, che non si possa uccidere in guerra, o per esecuzion di giustizia? Dal detto del Salvatore: *Omni petenti te tribue*, va dedotto che si debba veramente dare a chiunque dimanda? anco a chi finge bisogno, e non l' ha? anco a chi dimanda per servirsene in male? anche quando il richiesto non è men bisognoso di chi richiede.

Esaminando il complesso delle cose in questi tre capi esposte, manifesto pare, come legge che vieti il ricavare dai facoltosi modesto pro nelle sacre carte non apparisce. Ora per sigillo una considerazione addur voglio,

glio, che mi parrà maraviglia, se non basta a mettere tal controversia in chiaro da se. Se general legge dal sentimento comune così diversa ci fosse stata, sarebbe stata per quell'età, per quel paese e per quella gente, non già pe' nostri tempi e per noi. Non si tratta qui di punto di fede, nè di materia inalterabile e fissa. Si parla di contratti, si tratta di giustizia commutativa, si tratta d'ordine legale nel possedere e nel commerciare; quali cose variano secondo i tempi, secondo i governi, secondo le circostanze, secondo la positura e le qualità de' paesi, e secondo il genio de' popoli ed i costumi. Legge temporale, scrisse Agostino, *quamvis justa sit, commutari tamen per tempora jure potest* (*De lib. arb. l.* 1, *n.* 14). Molto s' impara a questo proposito da s. Tommaso: *Justitia quidem perpetuo est observanda, sed determinatio eorum, quæ justa sunt, secundum institutionem humanam vel divinam oportet quod varietur secundum diversum hominum statum* (1 2 *qu.* 104, *art.* 3). Mostra quivi come *ad principem pertinet non solum ordinare de his, quæ veniunt in litigium, sed etiam de voluntariis contractibus, qui inter homines fiunt. Unde præcepta judicialia non solum sunt illa, quæ pertinent ad lites judiciorum, sed etiam quæcumque pertinent ad ordinationem hominum ad invicem*: e quindi è, che *judicialia præcepta non habuerunt perpetuam obligationem* (*art.* 1).

S. Antonino: *Alia vero præcepta dedit Deus pertinentia ad justitiam civilem, quæ dicuntur judicialia, & ista etiam sunt evacuata per Christi adventum, unde non habent vim obligandi* (*tom.* 4, *c.* 185, *ed ver.*). In fatti leggi particolarissime furono imposte a' Giudei in materia di roba, quali niuno ha sognato mai, che cadessero sopra l'altre nazioni. Le ragioni speciali di quel sito, di que' naturali, di quel sistema, e le occulte inoltre, che basta fosser note a chi diè il comando, furon motivo di più ordinazioni, non mai nell'altre parti eseguite. Disse Mosè al popolo: *Scitis quod docuerim vos præcepta, atque justitias: sic facietis ea in terra, quam possessuri estis* (*Deut.* IV, 3). Disse a Mosè il Signore: *loquar tibi omnia mandata mea, & ceremonias, atque judicia, quæ docebis eos, ut faciant ea in terra, quam dabo illis in possessionem* (*v.* 31): non acciocchè servissero per sempre a tutti, ma perchè fossero praticate *da essi in quella terra*. Nell'opuscolo tenuto di s. Tommaso alla difficoltà che veniva fatta contra l'investire a tanto per cento su la vita per motivo della divina legge, si risponde così: *Lex illa secundum litteram intellecta dicitur divina, sed tamen est temporalis, sicut & aliæ leges multæ, quæ tantum secundum literalem sensum in figura datæ sunt illi populo. Et ideo sicut observantia jubilæi non manet in populo christiano*, ec. (*Opusc.* 73, *c.* 9).

Veg-

Veggiamo nel Deuteronomio, che si poteano ripudiar le mogli, e non per questo si ammette ciò fra di noi. Veggiamo nell'Esodo ed in Neemia, come era lor permesso di vendere i figliuoli e le figliuole: ci sarà fra noi chi creda poter fare il medesimo (*Ex.* XXI, 7, 2, 2 *Esdr.* V)? Abbiam nel Levitico, ch'altri si potea vendere in servitù: *Si paupertate compulsus vendiderit se tibi frater tuus* (*Lev.* XXV, 39). Chi avea comperata, e pagata nelle città murate una casa, non era sicuro per un anno, potendo per un anno il venditore pentirsi, e annullare il contratto: in qual altro paese ebbe mai luogo tal legge? Ogni settimo anno fu loro ordinato di non coltivare i campi, e di non raccogliervi nè meno ciò che producessero spontaneamente: *Anno autem septimo dimittes eam, & requiescere facies. Quæ sponte gignet humus, non metes* (*Ex.* XXIII, 11; *Lev.* XXV, 5). Or chi fu mai che s'immaginasse esser per questo tenuti i popoli cristiani a fare il medesimo? Ogni settimo anno volea la divina legge, che si abolissero i debiti: *septimo anno facies remissionem* (*Deut.* XV, 4). Chi dirà mai che tal precetto anche a noi si estenda? Ogni cinquant'anni comandò Iddio, che le possessioni vendute ritornassero a'lor vecchj padroni: *Sanctificabisque annum quinquagesimum, & vocabis remissionem cunctis habitatoribus terræ tuæ: ipse est enim jubilæus. Anno jubilæi redient omnes ad pos-*

sessiones suas. Terra non vendetur in perpetuum, quia mea est (*Lev.* XXV, 10. *v.* 13, *v.* 23). Non ci sarà per certo chi pretenda dover queste leggi aver luogo anche fra di noi. Or perchè mai pretender dunque, che debbano valer per tutti que' precetti, che fossero stati a quel popolo allora intorno all' uso del danaro, e intorno all'impiego di esso intimati? A gente scarsa di moneta, piena di poveri, e solamente nell' agricoltura e nella cura de' bestiami occupata, altre leggi in questa parte si convenivano, che ad altri popoli per la frequenza del commercio d' oro e d' argento abbondanti. Nella dimostrazione evangelica d' Eusebio questo titolo è premesso a un capo: *Che la legge di Mosè alla sola gente giudaica fu imposta, e a cotesta ancora solamente finchè abitò nella propria terra.* E nel capo quinto: *Si è dimostrato come il vecchio testamento e la mosaica legge* (s'intende quanto al modo di vivere, e quanto a certi costumi) *alla sola gente giudaica dimorante nel proprio paese può convenire, e non agli altri popoli*, e si è dimostrato, come *il testamento nuovo dovea costituirsi in modo, che potesse giovare al vivere delle genti tutte* (*Dem. Ev. l.* 1, *c.* 3. Οτι Μωσέως νόμος μόνῳ τῷ Ιουδαίων ἔθνει καὶ τότῳ ἐπὶ τῆς οἰκείας γῆς οἰκοῦντι ἀποδέδεικται, ec.)

Altra osservazione possiamo aggiungere ancora. In materia di roba non debbon cor-

re-

rere fra di noi tutte quelle leggi, che furono intimate agli antichi Giudei, poichè di cotesti si vede, come il lor legislatore in ciò che riguarda roba, non gli strinse fra loro solamente con que'vincoli di carità comune, che stringono anche al presente i cristiani, ma cercò di ridurgli come una famiglia, talchè si considerassero scambievolmente come padri e figliuoli, come fratelli e sorelle, e quasi in comunion di beni. S. Ambrogio citando dal Deuteronomio: *Noli exigere usuram a fratre tuo*, spiega così: *hoc est cum quo habere debes omnia communia* (*de Tob. cap.* 14). Non sono fra i cristiani in nessun modo comuni i beni. Quinci i nomi allora introdotti di fratello, di prossimo, e simili continuamente usati, e non usati allora con quelli d'altra gente e d'altro corpo. La predilezione e la presentanea assistenza di Dio, l'aver le sue tradizioni in deposito, e il dover nascere il Redentore da esso, rendea quel popolo troppo distinto dagli altri tutti: *Quæ enim alia gens sic inclyta? Nec est alia natio tam grandis* (*Deut.* IV, 7, 8). Quinci la legge del servo ebreo comperato, il quale nell' anno settimo di sua servitù *egredietur liber gratis* (*Ex.* XXI, 2). E l'altra; che se per povertà un giudeo si era venduto in servo, *non eum opprimes servitute famulorum, sed quasi mercenarius, & colonus erit*, e nell'anno del giubileo *egredietur cum liberis suis* (*Lev.* XXV, 39).

39). E se mai *attenuatus frater tuus* si fosse venduto a un estranio, *post venditionem potest redimi: qui voluerit ex fratribus suis redimet eum*. Così la legge de' pegni: *Si pignus a proximo tuo acceperis vestimentum, ante Solis occasum reddes ei* (*Ex.* XXII, 26): e quella del lasciare in abbandono i campi ogni sett'anni, *ut comedant pauperes populi tui* (*Ex.* XXIII, 11): e così più altre mentovate innanzi. Niuna di così fatte ordinazioni passava a quelli d'altra nazione, che ne' primi secoli abbracciavano la cristiana fede; perchè acquistavano bensì quegli obblighi di carità comune, che verso tutti gli uomini abbiamo noi pure, ma non già quei particolari ancora, che ci corrono verso i genitori, verso i figliuoli e verso gli stretti congiunti. Tutto ciò di quanto appartiene agli usi civili nel possedere, e nell'acquistare, e nella comunicazione delle sostanze unicamente dee intendersi, troppo superiore in tutt'altro essendo, e troppo più perfetta la carità del prossimo insegnata ai cristiani dal testamento nuovo, ed imposta.

CAPO SESTO.

Come il pro discreto, e dai non poveri esatto si riconosce ammesso nella Scrittura.

Abbiam fatto conoscere, come non altro che l'esiger troppo, e che l'esigere anche dai poveri, fu mai proibito nella Scrittura. Confermeremo tutto questo con far osservare come il moderato frutto, e da chi senza danno corrispondere il potea percetto, par si vegga in essa positivamente approvato. Per farsi strada a rimaner di ciò persuasi, si prenda per mano la rassegna addietro fatta de'passi a questa materia spettanti, e si osservi come la usura non si detesta altramente in tutti. Or come ciò? sarà forse contraddizion nella Scrittura? non certamente; ma da questo imparar possiamo, che non era sempre l'istessa cosa l'usura, e che siccome abbiam veduto nelle leggi de' Romani indicate nel capo primo, come c'eran fra loro le usure *leggere e legittime*, e c'erano *le gravi*, *indebite e illecite*, così anche fra gli Ebrei; e tanto più procedendo i tempi; onde quando il testamento nuovo si scrisse, non mancava chi contra l'uso più comune esigesse moderatamente da chi era lecito; benchè nelle lingue antiche per mancanza di vocaboli, e per non aver l'ebrea gradazione di termini, e l'onesta e l'inonesta si chiamassero indistintamente usura.

Che

Che sia così, e che non sempre si abbomini l'esiger frutto, sembra apparire in primo luogo dalla parabola proposta dal Salvatore, e narrata da s. Matteo e da s. Luca; solo luogo ed unica volta, che in tutto il testamento nuovo si nomini usura. Quivi *servo buono* si chiama quello che avea dati a interesse i danari, e si dice a chi gli avea tenuti infruttiferi: *tu dovevi portare la mia moneta a' banchieri, con che io ritornando avrei ricuperata la mia somma insieme con l'usura. Oportuit ergo te committere pecuniam meam nummulariis, & ego veniens recepissem utique quod meum est cum usura* (*Matt.* xxv, 27). L'antica versione citata da s. Agostino avea: *serve nequam & piger, dares pecuniam meam nummulariis, & ego veniens cum usuris exigerem* (*in Psal.* 38, *n.* 5). Quel che fu detto allora usura, si direbbe ora frutto ed onesto pro. Nè diversamente si parla e si esprime in s. Luca: *Perchè non ponesti il mio denaro sul banco: con che io venendo l'avrei ripigliato insieme con le usure? Et quare non dedisti pecuniam meam ad mensam, & ego veniens cum usuris utique exegissem illam* (*Luc.* xix, 23)? Non occorre rispondere, che questa è parabola. L'esser parabola inferisce, che il fatto è finto, e che vien proposto per figura, e per far meglio intendere qualche documento: ma non inferisce, che vi si potesse approvare il peccato, e che secondo la in-

intelligenza prima e comune vi si potesse dare per la sacrosanta bocca del Salvatore documento cattivo, e si potesse mettere in bocca di quel padrone che figura il Salvator medesimo, ovvero il supremo Iddio, lode di chi diede a usura, senza indicare in verun modo esser però per se cattiva, se cattiva fosse stata ogni usura e peccaminosa. Sembra lodarsi in altra parabola la furberia d'un fattore, ma si avverte però che colui era *villicus iniquitatis*, cioè *iniquo*, secondo il modo ebraico di favellare (*Luc.* XVI, 8). Siccome non avrebbe mai detto il Redentore, *perchè io tornando potessi far latrocinio*, così non avrebbe certamente detto, *perchè io potessi riscuotere il capitale e l'usura*, se ogni usura fosse stata una specie di latrocinio, e fosse stata peccato. S. Agostino a questo luogo: *Quod autem servi reddentes rationem ex eo quod acceperant, laudantur qui lucrati sunt, significat eos bonam reddere rationem, qui bene usi sunt eo quod acceperunt ad augendas divitias Domini* (*Quæst. Evang. l.* 2, *n.* 2).

Da questa opposizione si sbrigano molti della contraria sentenza con dire, che questa fu una metafora: ma il senso metaforico, e secondo delle Scritture non distrugge mai, e non abolisce il letterale e primo. Con tirar tutto a sola figura apriremmo il campo a molti errori. Questo avrebbero voluto i Valentiniani, che asserivano il figliuo-

lo

lo di Dio non avere assunto vero corpo. Questo vorrebbono i moderni eterodossi, che il parlar del Salvatore nell'instituire l'Eucaristia affermano fosse metafora. Abbiamo da s. Ireneo, che piacea molto agli eretici lo spiegar tutto per allegorie e per interpretazione di parabole, perchè così tiravano ogni cosa a modo loro (*lib.* 1, *cap.* 3. ἅτε πολλῶν παραβολῶν, καὶ ἀλληγοριῶν ἑρμένων εἰς πολλὰ ἕλκειν δυναμένων, ec.) Strada ad eccedere con gran danno in questo fece Origene. Da tutti i fatti, ed avvertimenti del Salvatore furono tratti documenti allegorici: per questo la storia non sarà letteralmente vera? Insegnò s. Tommaso, che *omnes sensus fundantur super unum, scilicet litteralem, ex quo solo potest trahi argumentum* (1 *P. q.* 1, *art.* 10). Esichio gerosolimitano, antico interprete, citando questo luogo: *Oportebat, te dare pecuniam meam nummulariis, & ego veniens cum usuris utique exegissem eam*, comentò così: *sibimetipsi enim pater familias exactionem reservavit usuræ* (*in Lev. l.* 7, *cap.* 25). Dotto moderno per ridurre il detto in tal parabola a non essere alla sua opinione contrario, si è sforzato di rispondere in cinque modi, con che osservando tutto sembra indicare, che risposta vera e concludente non credesse di avere. Con alquanto più d'apparenza si potrebbe opporre, che *negiotiamini* e *negotiatus esset* possano intendersi di trafficare in altro modo, che dando

do a usura; e veramente così potrebbe interpretarsi il tutto, se la clausula non si opponesse, e non recidesse ogni dubbio: *quare non dedisti pecuniam meam ad mensam, & ego veniens cum usuris utique exegissem illam?*

Un'altra riflessione è da fare ancora. Si impara qui, che siccome tra' Greci e tra' Romani v'era il pubblico mestiero di dare col permesso frutto a interesse, così v'era fra gli Ebrei. De' Romani e delle provincie africane intende s. Agostino quando dice: *Fœnus & professionem habet; fœnus & ars vocatur: corpus dicitur, corpus quasi necessarium civitati, & de professione sua vectigal impendit* (*in Ps.* 54, *n.* 14): il che giustamente ei disapprova, perchè quell' usure erano eccessive. Degli Ebrei si riconosce quest'uso nella suddetta parabola, e si raccoglie anche in altri luoghi; come dove in Isaia per rappresentar la confusione che nascerà nel popolo, si dice, che sarà il medesimo servo e padrone, compratore e venditore, feneratore e fenerato (*Is.* XXIII, 2): e si raccoglie in s. Luca al passo dei due debitori al banchiere: e ancor meglio dove si narra da s. Giovanni, come il Salvatore *invenit in templo vendentes boves, & oves, & columbas, & nummularios sedentes* (*Luc.* VII, 41 δανειστῇ τινι), e però gli cacciò fuori, *& nummulariorum effudit æs, & mensas subvertit* (*Jo.* II, 14). V'era adunque

e pub-

e pubblicamente e usualmente si esercitava tal professione in Gerusalemme ancora. E veramente non si legge nella Scrittura che fosse vietata, perchè l' aver Gesù Cristo rovesciati i banchi, e cacciato fuori chi sedeva ad essi, provenne dal luogo, cioè dal risedere nel tempio, nè altra ragione se ne adduce. *Nolite facere domum Patris mei domum negotiationis*. I due nomi greci usati da s. Giovanni pajono veramente indicare, che il mestiere di costoro propriamente fosse di cambiar monete; ma non è però da dubitare, non fossero il medesimo che *trapeziti*, cioè banchieri, disse il Salvatore: δόκιμοι τραπεζῖται γίνεσθε presso Origene, Clemente Alessandrino e altri Greci: *estote probati nummularii* presso Girolamo, Ambrogio e altri Latini. Non trovandosi tali parole ne' Vangeli che abbiamo, molti le hanno credute di qualche Vangelo apocrifo: più probabile mi par però, venissero da tradizion verbale. Alcuni le hanno intese per ricordo di distinguere il buono dal cattivo, come i banchieri fanno delle monete; ma crederei più naturale, che servissero d'eccitamento ad aumentar le ricchezze spirituali, come gli accorti banchieri faceano delle temporali, investendo con prudenza e con sicurezza.

Or passiamo a quell'autorità, che sembra mettere questo punto fuor di dubbio, perchè non dove si tratti d'altro, ma nella stessa di-

divina legge, e quando le regole si prescrivono de' costumi, di dare ad usura ad ogni estranio espressamente si permette: *Alieno fœnerabis* (*Deut.* XXIII, 19). Come dunque può sostenersi, che il dare a frutto fosse assolutamente e generalmente vietato? Questa autorità diede tanto fastidio ai seguaci della contraria sentenza, che *multi suspicati sunt verba illa* sed alieno *non germana esse, nec a Moyse posita, sed ab interpretibus collegii judaici pro glossatione adjecta*, come nelle decisioni della Rota romana si legge (*coram Merlino tom.* I, *Dec.* 409, *n.* 45): ma tal sospetto fu vano ed illecito, perchè tali parole e si hanno nel testo originale e nel greco: לנברי תשיך τῷ ἀλλοτρίῳ ἐκτοκιεῖς. Il senso del luogo spicca anche più nel contesto: *Non fœnerabis fratri tuo ad usuram pecuniam, nec fruges, nec quamlibet aliam rem, sed Alieno: fratri autem tuo absque usura id quo indiget commodabis*. E' manifesto, che a tutt' altri almeno, fuorchè ai Giudei, si potea dunque lecitamente prestare a usura: ma non occor dubitare, che si intendea d' usura onesta e moderata, ed alla quale nome d' usura in oggi non si darebbe, non dovendosi creder mai, che la divina legge permettesse con chi si sia quelle usure esorbitanti, che importavano la quarta, o la terza parte del capitale, poichè ripugnano alla pietà, alla ragione e al natural senso. Ma quando si trattasse di soccorrere

i proprj suoi, qualunque frutto vietò Mosè d'imporre; e tanto più che fra'Giudei si trattava quasi sempre di poveri, per i quali legge ha da correre dall' universal diversa; e però si dice altresì poco dopo, che si ridomandi bensì dal suo prossimo il pegno, sopra il quale si diedero danari, ma se colui *è povero, non pernotti il pegno presso di te, ma rendilo avanti il cader del sole: Sin autem pauper est, non pernoctabit apud te pignus, sed statim reddes ei ante solis occasum* (*Deut.* XXIV, 12). Ecco come particolar legge per i poveri avea sempre luogo. Clemente Alessandrino ancora, dove prende da Filone la relazione dell' ebraiche leggi, rammenta l' obbligo che c' era, di prestare a' proprj *fratelli quando fossero in bisogno* (*Strom. lib.* 2, χαρίζεσθαι τοῖς δεομένοις). Sembra però patente, come la principal ragione del concedere, che si usureggiasse con l' altre genti, fu perchè quelle come dedite alla mercatura erano facoltose; e la ragione di vietarlo coi Giudei, fu perchè questi altro mestiere non mettendo in opera che l' agricoltura, e non avendo neppur co' vicini commercio, erano in generale da povertà oppressi.

C'è chi afferma essersi allor permesso ai Giudei di usureggiare con quelli d'altra gente e d'altro corpo, perchè avessero autorità non solamente sopra della lor roba, ma ancora sopra della lor vita, e potessero uccidergli.

gli. Ma donde mai fu preso, che quando non c'era guerra, e quando non fossero nimici pubblici, potessero gli uomini d'altra nazione ammazzarsi? tutto all'incontro anche in materia di roba all'indennità de' forastieri provvide con singolar cura la legge, perchè viene in questo istesso capo intimato, che non si nieghi la mercede a chi ne ha bisogno, *sia fratello tuo, o forastiero, fratris tui, sive advenæ;* anzi due volte si mette insieme la causa e il privilegio dei forastieri con quello delle vedove e de' pupilli: *advenam, pupillum, & viduam auferre patieris* (*Deut.* XXIV, 19, 20). Nell'Esodo *advenam non contristabis* (*Ex.* XXII, 21). Nel Levitico dicesi del forastiero: *sit inter vos quasi indigena, & diligetis quasi vosmetipsos* (*Lev.* XIX, 34). Li Settanta resero qui *proselito*, ma in senso semplicemente di straniero venuto ad abitar fra loro, poichè segue: *foste proseliti nell' Egitto voi altri ancora* (*Ex.* XXII, 25). Anzi difficoltà nasce, perchè la proibizione delle usure sembra cadere appunto solamente a sollievo de' forastieri: *populo meo pauperi, qui habitat tecum: Et susceperis eum quasi advenam & peregrinum, & vixerit tecum* (*Lev.* XXV, 35). Ma dicendosi in questi luoghi stessi *populo meo, frater tuus*, convien qui intendere di quegli Ebrei, che fossero passati da una città ad altra della Giudea. In somma ecco indubitatamente, come non quelle usure, che

in brevissimo tempo desolavano e distruggevano, permise con gli estranei la divina legge, ma bensì le moderate e proporzionate. In questa permissione della divina legge dovrebbero specchiarsi que' molti da me sempre riveriti scrittori, che acremente sostengono qualunque frutto di danaro esser peccato contra la legge di natura. Potrebbe egli darsi, che Dio avesse permesso di praticare ciò che fosse contra la natural legge, verso tutte le nazioni eccettuata una sola? C'è chi risponde, non essersi ciò permesso se non con quelle genti, colle quali erano in guerra. Ma chi ha più inteso che si vada a dimandar danari a quelli, co'quali si guerreggia? Altri afferma, non essersi ciò permesso come cosa lecita, ma per la durezza di que' cuori, e per evitare un maggior male, cioè di angariar con le usure i proprj fratelli, al che inclinavano per la lor grande avarizia i Giudei. Ma come mai all' eterna sapienza imputar si ardisce d' avere ordinato, o permesso quel che fosse intrinsecamente male, e che ripugnasse a quella natural legge, che fu detta da s. Tommaso *partecipazione dell' eterna*, e i cui precetti fur detti dal medesimo *principj per se noti* (2 2, *quæst.* 91, *art.* 3, *qu.* 94, *art.* 2)? Non è questo come dire, che Dio avesse permesso a' Giudei di rubare a tutti gli altri e di ammazzargli ancora, acciocchè non esercitassero la loro crudeltà ed avarizia fra se me-

de-

desimi? bel ripiego per evitare i peccati sarebbe stato questo!

Ulterior considerazione crederei potesse farsi ancora. Può forse rivocarsi in dubbio se nè pur tra' Giudei, quando non fossero poveri, il frutto fosse generalmente vietato. L'esigerlo era cosa consueta e usuale, come da tanti luoghi della Scrittura si riconosce: come sarebbesi tolerato, se fosse stato contra la legge? e come non si troverebbe mai nella Scrittura, che qualcuno se ne fosse richiamato a' tribunali? I banchieri, che davano a interesse, esercitavano il lor mestiero pubblicamente. Non si trova mai, che niun reclamasse, nè contendesse il pagamento in giudizio. Quando quella vedova si lagnò piangendo con Eliseo, perchè il creditore usurario veniva a pagarsi sopra le persone de' suoi due figliuoli, Eliseo non ricorse al re, nè a' giudici, come è da credere avesse fatto, se il credito per le usure fosse stato illegittimo, ma produsse miracolosamente dell'olio, perchè pagar potesse: *vende oleum, & redde creditori tuo* (4 *Reg.* IV, 7). Par dunque potersi dubitare che il divieto d'usureggiare col *fratello* e col *prossimo* s'intendesse come suonano le parole, cioè prima co' fratelli veri, e co' prossimi per sangue e congiunti; dipoi co' vicini ancora, cioè dell'istessa tribù, non già co' Giudei tutti: anche i matrimonj non eran leciti con tutti i Giudei, ma sol tra quelli

della tribù medesima (*Num.* XXXVI, 7). La voce da s. Girolamo usata nel tradurre il Deuteronomio mostra, ch'ei non intese potersi solamente allo straniero dare a interesse, poichè non disse *alienigenæ*, ma *alieno*, che vuol dire non attinente (*Deut.* XXXIII, 19). Cicerone: *cives potiores sunt quam peregrini, propinqui quam alieni* (*De Amicit.*). S. Ambrogio quelle parole, *noli exigere usuram a fratre tuo*, spiegò così: *hoc est cum quo habere debes omnia communia*. Co' veri fratelli si ha tutto in comune, non co' metaforici, cioè con tutti gli uomini dell'istessa nazione.

Un' altra osservazione tralasciar non si vuole. Era in uso il pigliar pegni, benchè con alcune riserve e circospezioni. Sembra però naturale, che essendo permesso anche verso gli Ebrei il più, cioè il tener presso di se l'altrui roba in pegno, non fosse vietato sempre il meno, cioè l'esigerne un tenue vantaggio. Il ricevere vestimenti in pegno pareva all'ebreo Filone *doversi chiamare con altro e più convenevol nome Spogliare*, come i ladroni fanno (*De Somn.* ὅπερ ἑτέρῳ ὀνόματι λωποδυτεῖν εἰκότος ἂν λέγοιτο). Dell'impegnare si ha menzione in Amos e ne' Proverbj. Nel Deuteronomio: *non ingredieris domum ejus, ut pignus auferas* (*Deut.* XXIV, 6 & 7). Erano eccettuate dalla legge alcune cose, quali per essere necessarie all'uso non si poteano tenere in pegno, come

me le macine, i vestimenti da vedova, anzi i vestimenti in genere; ma si potea dunque trattener tutte l'altre. *Non accipies loco pignoris inferiorem & superiorem molam: Nec auferes pignoris loco viduæ vestimentum: Si pignus a proximo tuo acceperis vestimentum, ante solis occasum reddes ei* (*Ex.* XXII, 26).

Meritano molta riflessione anche alcuni passi dell'Ecclesiastico. Ci si ha il consiglio di non dare a interesse, non già a chiunque sia, ma a chi è più potente: *Noli fœnerari homini fortiori te* (VIII, 15). E se vogliamo intendere del dare in prestito, ci si ha dunque il consiglio di non prestare a chi si varrà della sua potenza per non restituire. Ci si riprovan coloro, i quali voleano sventare il frutto (δάνος *fœnus*) battezzandolo per un ritrovato: *quasi inventionem æstimaverunt fœnus* (XXIX, 4). Ci si fa rimprovero a quelli, che con molte carezze si faceano dar danari, poi non erano puntuali nel pagamento, anzi s' ingegnavano di defraudare anche gran parte del capitale, e inoltre rendeano improperj e maledicenze *pro honore & beneficio*. Nel Deuteronomio abbiam veduto, come tre volte si ha, che il popolo ebreo nelle prosperità darà a interesse a molt' altri, e non avrà bisogno, che niuno dia a lui (*v.* 9): dove il mettere a frutto il danaro non si prende per effetto di mal costume, ma di florido stato: *Et*

fœnerabis gentibus multis , & ipse a nullo fœnus accipies (*Deut.* XXXVIII, 12). La glosa ordinaria spiega, *quia ditior eris omnibus gentibus*.

Nuova considerazione in questo punto mi viene in mente. Impariamo da quel che ci resta d' Origene sopra s. Matteo, come uso correa fra' banchieri nella Giudea , quando incontravano debitori ostinati , e da' quali non poteano esigere, per costringergli a dar fuori il danaro, e così in certo modo vendicarsi almeno , costumavano dico , di far dono del loro credito al Corbàn , cioè a quella sacra cassa, che si tenea nel tempio, e che serviva principalmente al necessario mantenimento de' poveri . Allora era forza che tutti pagassero, perchè diventavano debitori *non più all' usuriero , ma per conto dei poveri a Dio* (*Orig. tom.* 3, *pag.* 489. *edit. nov.* ἀπέτι μὲν τῷ δανειστῇ, ἤδη δὲ εἰς τὸν λόγον τῶν πενήτων τῷ Θεῷ) . Ora da questo si può sicuramente raccogliere , che non ogni banchiere straziava i poveri , nè esigea dagli altri con eccesso ; e se ne può raccogliere , come quando così non si facesse , il dare a frutto era lecito ed approvato , poichè i lor crediti si potean consacrare a Dio , e mettere nel sacro tesoro , al quale oblazione , che provenisse da peccato , non potea farsi : *Non offeres mercedem prostibuli* , si ha nel Deuteronomio (XXIII, 18). *Omnes mercedes ejus comburentur igne* , essendochè *de*

mer-

mercedibus meretricis congregata sunt, si ha in Michea (1,7). Veggiamo nel quarto dei Re, *pecuniam pro delicto, & pecuniam pro peccatis non inferebant in templum Domini* (4 *Reg.* XXII, 16). De' trenta danari di Giuda dissero i sacerdoti: *non licet eos mittere in corbonam, quia pretium sanguinis est* (*Matt.* XXVII, 6).

Una ragione finalmente resta, che ponderando bene per verità è forse la maggior di tutte. Risulta questa dal complesso di tutti i documenti della Scrittura, e singolarmente del Testamento nuovo, in quanto appartiene alla carità del prossimo, e al civil reggimento de'popoli. Non si troverà mai, ch' altro che il vantaggio, e il benefizio privato e pubblico ci si promuova, ci s' insinui, ci si prescriva. Però siccome indubitato è, che l' usura eccessiva, e distruggitrice, e qualunque usura, quando da poveri si esigesse, ci sarà stata abbominata e proscritta, così non si potrebbe mai credere, che ammesso non ci fosse, e approvato l' accomodar di capitali, chi ne volesse in qualche occasione a propria utilità far uso, con frutto così moderato, che vantaggioso si renda, e desiderabile il ricevere a tal condizione la somma. Predicò in s. Matteo il Signore: *Omnia quæcumque vultis, ut faciant vobis homines, & vos facite illis, hæc est enim lex, & prophetæ* (*Matt.* VII, 12). Disse l' istesso in s. Luca, appunto

nel

nel medesimo luogo dove si vorrebbe ricavare il contrario precetto (*Luc.* VI, 31). Or siccome niuno che sappia cos'è la vita civile, e gli avvenimenti di essa, negherà mai, che in molti casi non volesse ognuno gli fosse data con modesto pro, e con onesto patto quella somma che brama a interesse, così non negherà, che cosa faremo gratissima alle occasioni, altrettanto operando cogli altri; e che sarebbe alle occorrenze del prossimo grandemente disfavorevole chi insegnasse e consigliasse il contrario. I documenti della divina parola son sempre uniformi, nè sarebbe possibil mai, che tanto mutuo benefizio per ragioni filosofiche, e coll'ingegno speculate, fosse stato ne' divini precetti sbandito. Insegnò s. Agostino, che *imparar dobbiamo a intendere i detti oscuri della Scrittura dagli aperti e chiari* (*Doctr. Christ. l.* 3, *n.* 37). Ora che non sia lecito accomodar di contante con moderato pro i facoltosi, non si legge mai nelle sacre carte, e i luoghi donde ciò dedur si vuole, solamente interpretando, e speculando, e aggiungendo, a questo si tirano. Ma all'incontro chiarissimi, e precisi sono quei molti, ne' quali si predica di amare, d'ajutare, e di far bene al prossimo: *diliges proximum tuum sicut te ipsum: qui diligit proximum, legem implevit: noli prohibere benefacere eum qui potest*. Non occor dire che si presti gratuitamente; perchè questo, quando

do si tratta di somme grandi, vano è il proporlo, e al prossimo che non è misero, torna in gran benefizio anche il ricever quanto gli occorre, corrispondendo un discreto pro: e di dar per niente si può intimare, o si può persuadere ove si tratti, come nella Palestina in que' tempi, di dar grani per viver l' inverno, o per seminare, e ancora di dar dieci, o dodici doppie a chi in domestiche angustie languisce: ma non può aver luogo, quando vengon richieste le centinaja, e le migliaja, e quando vengon richieste da chi ben sovente ha maggiori facoltà del richiesto, e quando vengon richieste a chi sopra i suoi capitali dee vivere, o a chi è tenuto di procurar con essi l' onesto avanzamento de' suoi.

Tanto ormai basti aver detto a favor di chi tiene, che il pro discreto, e dai non poveri esatto, non fu mai proibito nella Scrittura. Chiunque non si lascerà dalla prevenzione immobilmente condurre, e non ricuserà di considerare quanto si è ragionato finora, e sopra tutto di connettere, e di ponderare il tutto insieme, vedrà forse sfavillar la verità con tanto lume, che sarà costretto a confessare, tutto per l' opposta sentenza potersi dire, fuorchè d'avere a suo favore le sacre carte. In questo punto lo studio principale ho impiegato, perchè da questo dipende tutto. Con questo solo a tutti quelli credo aver risposto, che per la

opposta sentenza scrissero, o scriveranno. Agl' infiniti per altro, che contra questo trattato aguzzeranno le penne, io secondo mio costume non risponderò cosa alcuna. Quanto in questa materia so dire, l' ho già qui detto, onde a che servirebbe replicar di nuovo? Far risposta a chi ingiuriosamente scrivesse, stimerei non minor vergogna del fare in tal modo proposta; e lo stimerei di troppo cattivo esempio, quando argomenti si trattano di moral cristiana. Chieggo per ora solamente in grazia, che l' essere la contraria opinione presso tanti, che da moderni scrittori la trassero, sì radicata, ad autenticarla non basti. Gran pruova per altro che le radicate opinioni non però sono perpetue e immutabili, hanno dato quelle massime d' onore, che ne' passati secoli, e fino a trentacinque anni fa dominavano Italia tutta, e passavano presso ogni genere di persone per principj di morale indisputabili e fondamentali. Massime, quali non solamente co' profani autori, ma altamente si comprovavano allora co' detti della Scrittura, replicandosi sempre: *Honorem meum nemini dabo*, e l' esempio della negativa del Salvatore: *ego dæmonium non habeo*, e altri tali. Contra così fatte dottrine, e contra costumi sì inveterati uscì un libercolo, che da sette scrittori fu impugnato. L' autore a niun rispose, nè fece rispondere; e non pertanto quale, per grazia unicamente del Signo-

gnore, n'è stato l'esito? che al giorno di oggi appena di quelle usanze altri si sovviene. Non passava anno, che in ogni città più sequestri non seguissero, e più brighe di lunga durata, con funeste conseguenze, con divisioni della nobiltà, e con pubblicazione di manifesti, che spesse volte erano libri. Per giustificare chi fosse attore, e chi reo, e quante virtù avesse la mentita; e per convenire quante presunzioni fossero da purificare, e quante sottigliezze da discutere, prima di venire a un accomodamento, molti consultori, e molte speculazioni poneansi in opera. Quanto già da tutto questo oggi siam lontani, ognuno il vede. Si professava allora tale studio fin da intere Accademie, e a prezzo d'oro se ne comperavano i libri: libri, ne' quali s'insegnava, che *chi volesse mettere in considerazione l'esser Cristiani, sarebbe sbandito dalla congregazion di coloro, che d'onore e di cavalleria fanno professione* (*Muzio lib.* 1, *Risp.* 1). L'aver preso piede adunque in alcune età d'un'opinione, non inferisce che non si possa in altre cambiare, e ridurre al meglio.

Se in materia dell'impiego del danaro miglior sia quella, la cui autorità e ragioni in questo volume mi è stato raccomandato di raccorre, a me non appartiene di definire. Mi rimetto al giudizio altrui, ma con sommissione imploro, che il disappro-

va-

vare quanto è qui raccolto non venga da prevenzione, o da chi questi pochi fogli letti non abbia, e considerati; o da chi gli avesse presi per mano, determinato già di combattergli prima d'avergli letti. Questo affermar ben posso, che non passione, o impegno, ma unicamente desiderio del ben comune, e della quiete, e della sicurezza delle coscienze in punto, di cui non abbiamo il più frequente, nè il più rilevante, mi guida. Quinci è, che niuna cura mi son preso di far partito, nè di procurare autorità, nè d'andar guadagnando la parzialità, e l'opinione or d'uno or d'altro, nè di far colleganze secondo l'uso moderno, o maneggi, dal che son per mia natura, e per mio costume alienissimo. Dir posso ancora, che se è vero ciò, che dotti e pii soggetti, alla correzion de' quali questi fogli ho sottoposti, mi affermano, cioè quanto all'autorità scritturale, di questa veramente non poter più gli avversarj far pompa, la causa è vinta, e tutte l'altre cadon da se; perchè nacquer tutte, e tutte unicamente derivano dalla supposizione, che tal sia l'insegnamento, e il comando della Scrittura, e secondo il sentimento della Scrittura interpretare si debbon tutte. Que' piissimi autori, che tal dottrina in tempi oscuri promossero, e quelli ancora, che fino al giorno d'oggi colle lor penne trionfar la fanno, passerebbero, e ragion vuole che passino tutti dall'altra parte,

te, se si persuaderanno che tal precetto nella sacra Scrittura non sia. Ma dato ancora che tanto non si ottenga, e che il maggior numero de' casisti la contraria ritener volesse, e riputar più sana, e anteporre, questo a me nè pregiudica, nè dispiace; altra premura in questa fatica non avendo, se non di far vedere, come a sentenza, che prima d'altro all' autorità delle sacre carte, e come vedremo appresso, anche a quella della tradizione si appoggia, nota d'eresia senza grand' offesa della verità, e da private persone senza temerità, non si è potuto imporre.

Fine del Libro primo.

DELL'

DELL' IMPIEGO DEL DENARO.

LIBRO SECONDO.

CAPO I.

Come i padri greci altro non riprovarono mai, che le usure enormi, e le da' poveri estorte.

Per consolidare la in oggi da chi scrive più frequentata sentenza, si danno vanto di aver per se l' autorità de' santi Padri, francamente e altamente proclamando, che concordan tutti nel condannare, e nell' esecrare qualunque frutto di danaro, ed a chiunque imposto. Quanto ciò sia contrario al vero, noi abbiam potuto già ravvisarlo nella passata ricerca delle sacre carte, poichè è certissimo, che se così fosse, i due passi nei capi terzo e quarto esaminati, che pajono in ciò più forti e più precisi, e che in oggi sono il fondamento e il cardine degli avversarj, quando si fossero dai Padri all' istesso modo intesi, ne sarebbero stati di loro ancora, e intorno a' medesimi si sarebbero anch' essi principalmente nel riprovar l' usura aggirati. Quando verità si è, che quelli, o neppur furono in tal proposito dai Padri

dri addotti, e come a questo punto non attinenti neppur ricordati, o se qualcuno gli ricordò, fu in altro senso, e da quello che or si pretende affatto diverso.

Que' pochi di loro che di tal materia fecer menzione, si accordarono senza dubbio nel detestar l'usura, come in oggi ancora tutti i cattolici in ciò s'accordano: ma per intendergli, quell' equivoco sgombrar conviene, da cui questa disputa principalmente si genera. Parlano dell' usura de' tempi loro, e di quella che aveano però dinanzi agli occhi, non d' altra essenzialmente diversa, che allora non c' era, e non era nata. Non bisogna credere che il mondo sia stato sempre nelle consuetudini e nelle circostanze il medesimo. Il dar danari con sì tenue frutto, non si è introdotto che da poche età: negli antichi tempi erano smisurate le usure. Non c' era inoltre il costume di chieder somme per fare acquisti, per edificar palagi, per vivere splendidamente. Di tante menzioni d' usure, che negli antichi scrittori si incontrano, rarissimo è che non si vegga, come eran poveri, che chiedeano per sostentar la vita. Quinci declamavano i Padri, dell' eccesso intendendo, e dello scarnificare i miseri: non possiamo però certamente appropriare i lor detti all' uso di far pagare ai facoltosi col lor vantaggio e col lor piacere il quattro per cento. Se uscisse in oggi una legge, che fierissima pena imponesse al giuo-

co delle carte, e che volgendo i secoli, altre carte, o altro giuoco s' introducesse, il vincer nel quale non fosse più effetto di mera fortuna e del caso, ma di memoria, o d'ingegno, e col qual giuoco non più si dissipassero i patrimonj, potrebbesi egli usar contra quelle carte la legge, che contra le nostre fu promulgata? oguno dirà di no, perchè fur proibite le carte e il lor giuoco, ma non quelle carte, nè quel giuoco. Non fanno dunque a nostro proposito le invettive de' santi Padri contra l'usura; la qual verità apparir vedremo, e risplendere ne' padri stessi, se come dover vuole, non tre, o quattro parole da' lor ragionamenti distaccheremo, ma i lor periodi ci metteremo a disteso dinanzi agli occhj.

Convien far principio da' Greci, poichè greci sono tutti i padri de' due primi secoli, e di buona parte del terzo, e dai Greci presero per assai tempo i migliori lumi, anzi gran parte dell' opere loro i Latini. I Greci adunque biasimarono l' usura, chi ne dubita? ma per sapere di che intendessero, è necessario sapere cosa fosse in Grecia per antico instituto l' usura. Ne' tempi antichissimi di due leggi trovo menzione in Diodoro [1]; l'una che vietava agli usuraj *di ri-*

ce-

---

1 *Diod. lib.* 1. μέμφονται δέ τινες ἢ ἀλόγως τοῖς πλείοσι τῶν παρὰ τοῖς ἕλλησι νομοθετῶν, οἱ τινες ὅπλα μὲν ἢ ἄροτρον, ἢ ἄλλα τῶν ἀναγκαιοτάτων ἐκώλυσαν ἐνεχυρα λα-

cevere in pegno armi, strumenti rurali e cose più necessarie all'uso, qual parrebbe avessero i Greci da' Giudei presa; altra, che fosse bensì lecito a'medesimi *di pagarsi delle usure sopra la facoltà, ma non sopra le persone dei debitori*. Questa fu da Solone introdotta, essendo per i precedenti legislatori permesso di ridurre, chi non potea soddisfare al debito, in servitù. Secondo Diodoro, Solone trasportò tal legge in Atene dall' Egitto, dove impariam però che correa, onde di là l' avranno portata gli Ebrei, presso quali toccammo, come tal usanza pur era. Ma lo stato d' Atene avanti le leggi di Solone ci vien meglio rappresentato da Plutarco nella di lui vita [1]. I poveri *riportando i debiti sopra de'corpi, soggiacevano a' prestatori, alcuni servendo loro, altri in altro paese venduti; molti ancora erano costretti a vendere i proprj figliuoli;* come abbiam veduto nel secondo di Esdra, che per l' istessa ragione proposer di fare in tempo di penuria gli Ebrei. Ma per quanto riguarda l' eccesso delle usure in moneta pagate, o in grani, e altre specie, que'dotti, che delle leggi greche hanno fatto ricerca e

λαμβάνεσθαι πρὸς δάνειον, τὰς δὲ τούτοις χρησομένας συμπεχάρησαν ὠγωγίμους εἶναι.

[1] *Plut. in Solon.* ἦ χρέα λαμβάνοντες ἐπὶ τοῖς σώμασιν ἀγώγιμοι τοῖς δανείζουσιν ἦσαν, οἱ μὲν αὐτῶν ὀφλισκάνοντες, οἱ δ' ἐπὶ τῇ γῇ πιπρασκόμενοι· πολλοὶ δὲ καὶ παῖδας ἰδίους ἠναγκάζοντο πωλεῖν.

raccolta, niuna ne trovarono messa in uso, che limitasse mai, ed all' avarizia in questo ponesse freno. Non picciola giunta io ne posi gran tempo fa insieme, nè di simil limitazione memoria rinvengo. Cenno, che non fosse permesso di esigere eccessiva usura, dà veramente Ulpiano nel comento dell' orazione contra Timocrate, ma oscuramente; e all' incontro abbiamo da Lisia, come legge fu pubblicata da Solone, *dovere il danaro stare al prezzo che piacerà al prestatore* (*Lys. in Theomn.* 1. Νόμος. Τὸ ἀργύριον σάσιμον εἶναι ἐφ' ὁπόσον ἀβὲλεται ὁ δανείζων); con che la misura restava all' arbitrio degli usurieri e dell' indiscretezza loro. Per l' uso dei pegni deridea Plutarco [1] la sciocchezza del *pagare usura delle proprie cose altrui* consegnate. Non è già però, che mancasse umanità fra' Greci; anzi questa stessa crudeltà delle usure bellissimo istituto vi fece nascere, che a noi cristiani fa vergogna. Sodalizj si formavano nelle città, i quali raccogliendo moneta dalle varie contribuzioni de' migliori, teneano una cassa, con cui sovvenir prestando, e soccorrere i cittadini in basso stato ridotti, o spogliati per qualche accidente delle loro facoltà: la condizione era che restituissero, se venivano in miglior fortuna, e in grado di poterlo

[1] ἐπὶ αἰχύνονται τόκον τῶν ἰδίων διδόντες.

lo fare. Nobili autorità d'Arpocrazione, di Antifonte, di Platone, e di più altri sopra questo bel punto addur si potrebbero; ma vedrà tutto chi leggerà la dottissima annotazione del Casaubono per occasione della voce ἔρανος ne' caratteri di Teofrasto. Io credo assai probabile, che fosse questo l' ἀχρημάτιστον δάνεισμα nominato da Esichio in χειρόδοτον, l'esser senza pegno, come è stato spiegato, non sarebbe bastato a renderlo senza guadagno.

Per quanto spetta alla quantità delle usure, ne abbiam più saggi in Demostene. Nell' orazione contra Lacrito vediamo una scrittura, con cui si danno tremila dramme a interesse a chi navigava con merci sino al Bosforo, e volendo trapassare sino alle foci del Boristene, e tornare ad Atene, dovea pagar d' interesse [1] 225 *dramme per ogni mille*, dovendo *il pegno* per ciò dato rimanere in mano del creditore fino all' intero pagamento del capitale e de' frutti. In quella contra Formione abbiamo da un testimonio; come per navigar sino al Bosforo e tornare a casa, si eran date duemila dramme per riceverne in Atene 2600, ch'è il trenta per cento in pochi mesi. In quete usure navali il prestatore era a parte del

[1] *adv. Lacrit.* ἐπὶ πόντῳ διακοσίαις εἰκοσιπέντε τὰς χιλίας, *ec.* καὶ παρέξεται τοῖς δανείζουσι τὴν ὑποθήκην, *ec.*

rischio ; ma si nominano quivi anche le [1] *usure terrestri* , e si spiega come importavano la sesta parte del capitale. La più bassa usura, di cui abbia trovato memoria fra' Greci , è quella nell' arringa contra Panteneto [2] , che fu di 105 dramme al mese per 105 mine: una mina era 100 dramme; onde veniva a stare in dodici per cento l'anno. Oltre alla gravezza dell'usura , abbiamo che voleano anche in mano il pegno. Però dicea colui in Senofonte [3] : *come troverò danari a interesse, niente avendo sopra di che mi sien dati?* E un altro presso Aristofane [4]: *e per le usure, e per gl'indiscretissimi creditori io son tratto, sono inquietato, mi vien tenuta la roba in pegno*. Ma questo è nulla . Erano ancora in uso l'usure dell'usure , cioè il far subito passare i frutti in capitale ; perciò esclamava quel misero presso il comico [5]: *oimè! mal vi venga, usuraj, a voi, a'vostri capitali ed all' usure dell' usure*. E Teofrasto [6]: *un tale è terribile in esiger la pena della dilazione e l' usura delle usure*. Ma ci era

---

1 *adv. Phorm.* ἦσαν δὲ ἐφεκτοὶ οἱ ἔγγειοι τόκοι .

2 *adv. Pantæn.* πέντε ἢ ἑκατὸν δραχμῶν τὸ μηνὸς ἑκάστε .

3 *Xen. Memorab. lib.* 2. ἄλλως τε καὶ μηδὲν ἔχοντα ἐφ' ὅτῳ ἂν δανοίζοιμεν ;

4 *In Nub. A.* 1, *S.* 2. Ὑπὸ γὰρ τόκων , χρήσων τε δυσκολοπάτων , ἄγομαι , φέρομαι , τὰ χρήματ' ἐνεχυράζομαι .

5 *Nub. A.* 1, *S.* 1. ἰὼ πλάξ' ὀβολοστάται , αὐτοί τε καὶ ταρχεῖα , (*leg.* τ' ἀρχεῖα) καὶ τόκοι τόκων .

6 *Theophr.* περὶ τὸ Μικρολ. δεινὸς καὶ ὑπερημερίαν πρᾶξαι καὶ τόκου τόκων .

era di peggio. Benchè fosse molto grave il pagare l' usura ad ogni principio di mese, per lo che molte querele degli usurati abbiamo ne' scrittori contra il veloce camminar della luna, altro uso c' era ancor più crudele, di dare i danari per giorni, e di farsene ogni giorno pagar frutto. Cotesti chiamavansi *usurieri giornali*: ἡμεροδανεισταὶ. Che tal fu Menippo si legge in Laerzio. Teofrasto insegna, come questo era un [1] *esigere per ogni dramma tre semioboli al giorno di usura*. Abbiamo da Plinio [2], che la dramma attica equivaleva a sei oboli. Nè si creda che rara fosse tal costumanza. Veggiamo in Plauto come colui che *ab danista apud Tebas* avea tolto moneta, interrogato a qual prezzo, risponde: *In dies, minasque argenti singulas, nummus* (*Epidic. A.* 1, *S.*1). Se va inteso d'un danaro, riveniva a un per cento al giorno; se d'un sesterzio, come piuttosto crederei, riveniva a un quarto di dramma, ossia di danaro, mostruosità tuttavia ch'era orribile. E perchè in questo modo veniva a computarsi l' usura per soldi e per mezzi soldi, ne nacque il denominarsi da questo la professione usuraria *obolastatica*, e così chi l' esercitava e l' esercitarlo

1 *Theophr.* περὶ Ἀπονοίας· καὶ εὐθὺς τούτοις δανείζειν ἢ τῆς δραχμῆς τόκον τρία ἡμιοβώλια τῆς ἡμέρας πράττεσθαι.

2 *Plin. l.* 21, *c.* 34. *Drachma Attica*, *cc. sex obolos pondere efficit*.

(ὀβολοστατικὴ. ὀβολοστατεῖν, ὀβολοστάτης). L'abbiam veduto poco fa in Aristofane, e si può vedere in Aristotele più d'una volta, e in alcuni versi d' Antifane presso Ateneo. Tal crudeltà dovea praticarsi co' più poveri, e per le piccole quantità. Con gran giustizia adunque era abbominata in Grecia dagli uomini più onesti l' usura. Platone nelle leggi avrebbe voluto, che il dare a usura non fosse permesso, e che in tal caso fosse [1] *lecito non pagarla, e non rendere il capitale.* Aristotele affermò [2], che *con ragion grandissima la professione usuraria era in odio:* ma sempre per l'eccesso, e per l' indegnità di straziare a' miserabili.

Ecco però di che intendeano, quando si riprova dai padri greci l'usura. Perchè non bisogna credere, che procedendo i secoli, e introdotta la religion cristiana, il costume in questo cambiasse e venissero le usure in Grecia a modesto segno. Nel secondo secolo cristiano visse Plutarco, il quale così espresse l' usura sopra usura che allor correa [3]: *danno a usura quel che ricevono soprausureggiando;* e parimente con un esametro, che viene a dire [4], *c'è usura avanti l' usura, e*

pur

---

1 *Pl. Legg. lib.* 5. μηδὲ δανείζειν ἐπὶ τόκῳ ὡς ἐξὸν μὴ ἀποδιδόναι τε παράπαν τῷ δανεισαμένῳ μήτε τόκον, μήτε κεφάλαιον.

2 *Arist. Polit. l.* 1. *c.* 10. εὐλογώτατα μισεῖται.

3 *De vit. ær. al.* δανείζειν ὃ λαμβάνειν ὑπὲρ τὸ δανεῖσαι.

4 Ἐστι τόκος πρὸ τόκοιο, τόκος γε μέν ἐστι καὶ ἄλλος.

pur c' è ancora altra usura. Appare nell' autor medesimo, come gli usurieri erano così ingordi, che appunto come abbiam veduto fra gli Ebrei, facilmente acquistavano [1] i mobili, gli abiti, i terreni e le case di coloro, cui davano danari. Antica inscrizione dorica di Corfù, della quale diedi già la versione ne' *traduttori italiani*, fa vedere, come in un istrumento per far argine a maggiore ingordigia, restò limitato, che non si ricavasse di certa somma [2] *maggiore usura che di due dramme al mese per ogni mina*; il che veniva a fare 24 per 100. Dell' usure sopra usure, e dell' obolostatica come allora in uso, fa menzione Luciano (*in Vitar. auct. & in Menipp.*). Nelle sentenze dell' imperadore Adriano raccolte da Dositeo si legge, come usuraj allora v' erano [3], *i quali in una somma di mille danari ne sottraevano subito cento, e in appresso prendeano le centesime, e queste di nuovo erigevano in capitale*.

Niente meno orribili erano dunque nei secoli cristiani fra' Greci le condizioni, con cui si accomodavano di moneta i bisognosi, che si fossero nelle precedenti età. Perciò scris-

---

[1] Οὔτε γὰρ ἀγρὰς οὓς ἀφαιροῦνται, ec. οὔτε οἰκίας, ec. οὔτε τραπέζας, ec.

[2] μὴ πλείονος τόκος δανείζοντες ἢ δύο δραχμῶν τοῦ μηνὸς ἕκαστον τὴν μνᾶν ἕκαστον.

[3] *Dosith. lib. 3, num. 5.* ἐν οἷς τινες εἰς δηνάρια χιλία ἐξ αὐτῆς ἡμέρας δηνάρια ἑκατὸν ὑποσέλλειν, καὶ παρεκτὸς ἑκατοστὰς λαμβάνειν, καὶ τὸ αὐτὸ πάλιν δανείζειν.

scrisse Origene comentando il salmo XIV, che non si potrebbe per certo stimar santo un usurajo [1], *il quale occupato tutto in dare e ricevere, più cose fa vituperate*. Non mi vien veramente dato tempo di fare in tutti gli antichi ricerca minuta, ma con tutto ciò credo di poter dire con franchezza, non trovarsi chi abbia parlato di proposito dell' usura prima di s. Basilio, il quale per occasione dell' istesso salmo una Omilia ne compose. Di questa adunque conviene fare speciale esame, poichè la possiam dire il primo fonte della tradizione in questa materia.

Ora in quest' omilia null' altro fa il santo Padre, che detestare chi con le usure enormi riducea il prossimo in miseria, e chi da que' poveri le esigea, quali siam tenuti a soccorrere. Il corpo del ragionamento versa in esortare, a non ricorrere agli usuraj, mostrando quanti danni ne conseguivano, e quanta vergogna. Ricorda più volte [2], come *veramente è un eccesso d' inumanità, che chi è in necessità dimandi per sussidio della vita, e chi dà, non si contenti del capitale, ma inventi di far sua rendita, e sua*

---

1 *Orig. tom. 2, p. 569.* καὶ ἀνόητόν ἐςι τὸ ὑπολαμβάνειν δανειςὴν τὸν ἅγιον ἔσεσθαι, *ec.*

2 *Hom. in Ps. 14.* τῷ ὄντι γὰρ ἀπανθρωπίας ὑπερβολὴν ἔχει, τὸν μὲν τῶν ἀναγκαίων ἐνδεῶς ἔχοντα ζητεῖν δάνεισμα εἰς παραμυθίαν τοῦ βίου, τὸν δὲ μὴ ἀρκεῖσθαι τῷ κεφαλαίῳ, ἀλλ' ἐπινοεῖν ἐκ τῶν συμφορῶν τοῦ πένητος πρόσοδους ἑαυτῷ καὶ ἐυτοκίας σωρεύειν.

e sua ricchezza le calamità del povero. Ecco di che si tratta. Ricorda, come chi dando danari legò altrui colle scritte, se ne va poi con lasciare al debitore non solamente [1] *povertà estrema*, ma *privazione di libertà*, poichè chi alle usure volontariamente soggiace, *servitù acquista perpetua*: dove si riconosce, come anche l'uso di diventar servi del creditore correa in quel tempo, non solamente in onta alla cristiana legge, ma a quella di Solone ancora. Però di nuovo [2]: *soffri di perder tutto, fuorchè la libertà*. Anzi narra, come [3] *spettacolo miserabile veduto avea di fanciulli ingenui tratti nel foro* (per esser veduti) *a motivo di debiti dal padre contratti*. E narra, come più d'uno disfatto dalle usure si era per disperazione ridotto *a darsi col laccio la morte* (τὸν δὶ ἀγχόνης θάνατον, ec. τόκος ἐπὶ τόκῳ, ec.). Rappresenta di nuovo gli aumenti eccessivi dall' instancabile e iterata usura prodotti, e persuade i cristiani a dar come dono [4] *quella moneta, che lor giace inutile*, senza *aggravarla di accrescimenti*, essendo che [5] *per li poveri saranno questi sup-*

---

1 πρὸς τῇ καταπονέσῃ πενίᾳ ἔτι καὶ τὴν ἐλευθερίαν, ec. ὁ γὰρ τόκοις, ec. δουλείαν αὐθαιρέτου κατεδέξατο διὰ βίου.

2 πάντα προέσθαι καταδέξαι πλὴν τῆς ἐλευθερίας.

3 εἶδον ἐγὼ ἐλεεινὸν θέαμα, παῖδας ἐλευθέρους ὑπὲρ χρεῶν πατρικῶν ἑλκομένους εἰς τὸ πρακτήριον.

4 Δὸς τὸ εἰκῆ κείμενον ἀργύριον, μὴ βαρύνων αὐτὸ ταῖς προσθήκαις.

5 Αὐτὸς ὑπὲρ τῶν πενήτων τὸν πλεονασμὸν ἀποτίσει.

suppliti da Dio. Ecco cui volea che senza interesse fosse dato. Fra gli usuraj vi erano i [1] *Centesimatori*, e i *Decimatori*, *orribili nomi* anche ad udirsi dice il santo. Se i primi erano quelli, che esigeano un per cento al mese, parrebbe che i secondi esigessero in vece di uno dieci: gli uni e gli altri [2] *mensuali esattori*, secondo il periodo della Luna, *assalivano i poveri*. Nel fine dell' omilia riassumendo, così di nuovo rimprovera che usureggiava [3]: *Le usure che ritevi, superano ogni eccesso d' inumanità. Guadagni sulle disgrazie, arrichisci sulle lagrime, soffochi chi è nudo, percuoti chi è affamato: non c' è pietà; della famiglia, che va in ruina, non c' è pensiero alcuno.* Ora ecco qual sia il predicare de' santi Padri in questo proposito, il vero sentimento de' quali, se non l'avessero qualche volta del tutto espresso, dee da s. Basilio arguirsi, perchè in questa materia egli fu, che diede a tutti gli altri l'esempio. Per l'antica tradizione in questo punto il primo anello della catena l'abbiamo in lui. Contra l' arricchir sulle lagrime, e contra il ridurre a men-

---

1 ἑκατοστολόγοι, καὶ δεκατολόγοι τινὲς, φρικτὰ καὶ ἀκουσθῆναι ὀνόματα.

2 μηνιαῖοι ἀπαιτηταὶ, ec. ἐπιτιθέμενοι τοῖς πτωχοῖς.

3 Ἃ γὰρ λαμβάνεις, ταῦτα μιτανθρωπίας ἀδεμίαν ὑπερβολὴν ἀπολείπει· ἀπὸ συμφορῶν κερδαίνεις· ἀπὸ δακρύων ἀργυρολογεῖς· τὴν γυμνὸν ἄγχεις· τὸν λιμώττοντα τύπτεις· ἔλεος οὐδαμοῦ· ἔννοια τῆς συγγενείας τοῦ πάσχοντος ἀδεμία.

a mendicità estrema chi era già povero, unicamente ei ragiona. Come dunque affermar si possa, che condannasi da tutti i Padri l'odierno moderatissimo legal costume, quando a benestanti con lor gran vantaggio a tenue frutto si danno somme, in verità non saprei, mentre veggiamo che unicamente delle enormità, e dell'oppression de' pori il più antico, e in questa materia il più accreditato favella. Si potrebbe avvertire ancora, che degli usurieri di professione ei ragiona, di essi intendendo anche nell'epistola prima ad Anfilochio, dove non doversi questi escluder dal sacerdozio insegna, quando vogliano distribuire a' poveri *l'ingiusto guadagno*, ch'era una specie di restituzione. Orrevole e principal luogo tiene s. Basilio ne' fonti dell'antico gius canonico greco. Ne' canoni cavati dai padri anteriori a lui niente si ha che a questa materia appartenga: di lui 84 canoni si ritraggono dall'epistole ad Anfilochio, ed altri nove se ne aggiungono dall'altre nelle Pandette del Beveregio (*Vid. Bevereg. Pand. tom.* 2). Menzion di usura unicamente si ha nel decimoquarto pur ora mentovato.

Or chi crederebbe, che venga con tutto ciò citato con pompa da quelli che sentono in contrario s. Basilio per loro? e pur così è, per un error miserabile di chi tradusse quest'omilia. Chi la legge in latino ci trova: *Ezechiel id in maximis malis recenset*,

si fœnus, & quidpiam ultra sortem accipiatur. Ma s. Basilio non sognò mai di scriver così: scrisse bensì τόκον λαβεῖν ἢ πλεονασμὸν, cioè *computò Ezechiele fra i mali sommi il pigliare usura, e pleonasmo*. Abbiam veduto ne' tre primi capi del primo libro, come due spezie di usura fra gli Ebrei correano, di danaro e di grani, o altri commestibili; e come la seconda si chiamava *tharhith* in ebreo, e *pleonasmos* in greco. Così vien usata questa voce nella Scrittura tutte le sei volte che ci si trova, e però nella version latina fu resa una volta *superabundantia frugum*. Così fu parimente usata dagli antichi padri. Insegnò Origene precisamente, che si chiamava *tocos* l' usura ricavata dal danaro, e *pleonasmo* la ricavata da cibi, o da bevande. Però il Nisseno ἀπόταξαι πλεονάσμασι ἢ τόκοις· *rinunzia alle moltiplicazioni e alle usure*: cioè all' usureggiare e in grani e in moneta. Non intese però punto nè la parola, nè il sentimento, chi tradusse, *si fœnus, & quidpiam ultra sortem accipiatur*. Se così avesse mai detto s. Basilio, l'avrebbe detto intendendo dei poveri, come tutto il ragionamento dimostra, e però neppur questo farebbe punto contra di noi; ma fu lontanissimo dal così dire. Se si dovesse sopra qualche sbaglio de' traduttori fondare lo studio nostro, strane cose abbracciar ci converrebbe talvolta. Per questo è, che in alcuni concilj fu ordinato agli ecclecle-

clesiastici di studiar le lingue. Nell' ultimo periodo dell' orazion del Nisseno sopra gli usuraj τὸς προχείρως δανειζομένους, e poi τὸς ἀβούλως δανειζομένους si rende in latino, *qui prompto dant mutuum*, e *qui inconsulte dant mutuum*, quando significa nell'uno e nell' altro luogo *qui accipiunt*. S. Basilio due altre volte ha nell' istessa omilia la voce πλεονασμὸς, e sempre nell' istesso senso. Notò anche il Gottofredo, come il dar due ne'grani, e farsi render tre fu chiamato *pleonasmo* da s. Basilio (*ad Cod. Theod. tit. 33, l. 1*). Per chi non sa di greco, il sicuro modo per intender in lui tal voce era, di considerare tutto il contesto dell' omilia, nella quale una sola parola non c' è mai, che altro rimproveri, e che altro accusi, se non la crudeltà co' poveri, e l' eccesso: come dunque potrebbe egli in quella voce contradirsi, assolutamente e generalmente condannando quando *quidpiam ultra sortem accipitur?* In qual significato corresse tal voce a' tempi di s. Basilio, si può riconoscere anche da s. Giovan Grisostomo ove dice, ὅπου σπόρος, ἐκεῖ καὶ πλεονασμὸς, *dov'è seme, ivi è pleonasmo*, ossia, *dove si semina, ivi si moltiplica* (*Chrys. tom. 7, p. 81*): la moltiplicazione, che vien dalla semenza nel campo, è ben altro che aggiunger *quidpiam*. S. Giovan Damasceno all' articolo dell' usura ne' Paralleli riportò tre quarti della presente omilia di s. Basilio; ma dove quel passo si trova, non prese

che

che sarebbe stato il primo, se cotal particolarità avesse contenuta.

Il secondo fra' santi Padri, che declamasse contra l'usura, fu il fratello di Basilio, Gregorio Nisseno, per occasion della lezione fatta nella sua chiesa della Scrittura. I sentimenti suoi son tuttavia i medesimi [1]. *Rinunzia*, o Cristiano, *alle moltiplicazioni, e alle usure: renditi amico de' poveri; e a chi dimanda in prestito non rivoltar le spalle. Chi ti prega, a cagione della sua povertà, prega, e sta alla tua porta. Avendo bisogno, ricorre alla tua ricchezza, acciocchè nella sua penuria lo ajuti: ma tu il contrario fai, di soccorritore diventi nimico, poichè non cooperi a liberarlo dalla sua necessità, e dal soddisfare alle usure: ma semini afflizioni all' afflitto, spogliando chi è nudo, e trafiggendo chi è già trafitto.* L'usurajo *desidera agli uomini calamità e miserie, perchè sian costretti a ricorrere. Porta le borse intorno, perchè con l'esca inghiottano i miseri l'amo.* Cerca *di farsi rendite sul bisognoso, e di ricavare aumento di ricchezza da lui, ch' è appunto come s' altri volesse da campo aridissimo raccoglier frumento abbondante; o quantità d' uve dopo la tempesta.* A quelli che

1 *Contr. Usur.* Ἀπόταξαι πλεονάσμασι καὶ τόκοις. συνταξαι δὲ φιλοπτωχίᾳ, καὶ τὸν θέλοντα δανείσασθαι, μὴ ἀποστραφῇς. Διὰ πενίαν σε ἱκετεύει, καὶ ταῖς θύραις προσκάθηται· ἀπορῶν καταφεύγει πρὸς τὸν πλοῦτον, ἵνα γένῃ αὐτῷ τῆς χρείας ἐπίκουρος, σὺ δὲ τοὐναντίον, ec.

che dal ricavato da usure facean limosina, *qual giovamento rechi*, dice, *sollevando uno, e rendendo poveri molti? se tanti usuraj non ci fossero, tanti poveri non ci sarebbero: aboliscasi questo mestiero, e ognuno avrà quanto basta: tutti gridano contro costoro, ma non si rimedia al male* (τί ὀφελεῖς, πολλὰς πτωχοὺς ποιῶν, καὶ ἕνα, ec.). Il pagar *le usure non ruina le famiglie? e non riduce i ben nati a viver peggio de' servi?* Non c'è *misericordia negli avari, e scelerati usuraj, e quando veggono venàersi fin la casa del debitore, non si muovon punto, anzi instano e pressano, per illaqueare con quel danaro alcun altro*. Quanti disfatti *per le usure si diedero col laccio la morte, o si gettaron ne' fiumi?* Ecco le usure, delle quali parlavano i santi Padri, e contra le quali inveivano. Ecco il senso, nel quale intendeano i passi di Scrittura, che riprovano l'usureggiare. Risponde il nostro santo nel fine agli usuraj, che malamente inferivano: *dunque a' bisognosi non daremo nulla, ma sereremo loro in faccia la porta* [1]. *Io*, risponde, *predico, ed esorto prima a donare*, cioè a far limosina; *di poi persuado ancora a prestare*, perchè non tutti i bisognosi sono

[1] Ἐγὼ πρῶτον μὲν τὸ δωρεῖσθαι κηρύττω καὶ παραγγέλλω· ἔπειτα καὶ τὸ δανείζειν παρακαλῶ, δεύτερον γὰρ εἶδος δωρεᾶς ἁπάντημα· ποιεῖν δὲ τοῦτο μὴ μετὰ τόκων, μηδὲ πλεονασμῶν, ἀλλὰ καθὼς ἡμῖν ὁ θεῖος διεπύξατο λόγος.

nell' ultimo grado di povertà, *altra specie di dono essendo il prestito; ma questo senza usure e senza moltiplicazioni, come ordinano le Scritture.* Bene vede ognuno, che intende a que' poveri, quali siamo tenuti anche per umanità a sovvenire, poichè di essi parla l' Omilia tutta, e parla sempre dell' esigere eccessi distruggitori. Mi è sfuggito di notare, come adduce altresì il luogo di Amos profeta, che da pochi in questa materia si adduce: *Audite qui conteritis mane pauperem, & conteritis egenos terræ.* Il *mane*, che si mette qui, e che non è nella Volgata, vien dal greco. Anche nell' Omilia quarta sopra l' Ecclesiaste impugnò questo padre l' usura, dicendo che *tale iniquo ritrovamento si può nominar latrocinio e parricidio:* poichè chi è richiesto nega, finchè non vegga il misero *in necessità ridotto:* questa è l' usura, che latrocinio si chiamava da' Padri e parricidio. Per l'estrema necessità dice il santo, ogni eccessivo guadagno accordavano i miseri, onde l'usuriero non dà *sollievo alle calamità, ma le accresce; e siccome ne' luoghi aridi, e incolti la terra produce spine da se, così tra le miserie di chi è da angustie oppresso le usure degli avari s' aumentano.*

Bel tratto ha in questo proposito s. Gregorio Nazianzeno, dove esortando ad essere misericordiosi e benigni [1], *non elegghiamo*, dice,

1 *Naz. Orat. 9.* Μὴ δεξώμεθα πλουτῆν διὰ τῆς τῶν ἄλλων πε-

dice, *di arricchire per la povertà altrui : non ci allontaniamo tanto dall' equità divina, e non mischiamo la nostra ricchezza con le altrui lagrime*. Nell' Omilia decimaquinta biasima chi [1] *contamina il mondo con le usure e con le moltiplicazioni*, raccogliendo ove non sparse, e mietendo ove non seminò, *perchè suoi proventi non dalla terra, ma dalla penuria di chi ha bisogno procura*. Riprende coloro che *si ritengono in casa quanto predarono sul povero*. Che sarà di noi, *i quali comperiamo e rivendiamo il frumento, osservando le angustie de' tempi, per farci ricchi, e per gioire dell' altrui calamità?* non raccogliendo col fine di Gioseffo in Egitto, ma *per acquistare iniquamente le facoltà dei miseri*, dicendo (come coloro in Amos) *quando transibit mensis?* Avvertasi che in questa ricerca delle sentenze de' santi Padri, io non fo come generalmente si suol fare, cioè di addur solamente quelle che giovano all' intento, e che son favorevoli all' una delle sentenze. Le raccolgo e le presento tutte, perchè chi legge veder possa dal complesso con sicurezza qual fosse il lor sentimento e la loro dottrina.

S. Cirillo Alessandrino sopra Amos pro-

πενίας· μὴ παρὰ τοσοῦτον ἔλθωμεν τῆς θείας ἰσότητος, μηδὲ μίξωμεν τὸν ἡμέτερον πλοῦτον ἀλλοτρίοις δάκρυσιν.

[1] Orat. 15. οἱ δὲ τόκοις καὶ πλεονασμοῖς τὴν γῆν ἐμίανε, ἐκ γεωργῶν ἃ γῆν, ἀλλὰ τὴν χρείαν τῶν δεομένων.

feta scrivendo, al passo *quando transibit mensis?* tocca l'indegnità di coloro, che per tal via voleano *in breve d'ora arricchire*, e che *con usure sopra usure affliggevano i poverelli* (*in Am. c.* 8, καταθλίβουσι τὰς ἀσθενεστέρους). Scrivendo sopra Isaia disse, che il luogo, ove fa menzione [1] *di chi dà ad usura, e di chi prende, significa il ricco e il povero*: da che s'impara, che in quei tempi i soli poveri prendeano a usura. Nell'opera sua più lunga addotti più versetti della Scrittura contra l'usure, *convien dunque*, dice, *guardar bene, che povero non esclami contra di noi* (*De adorat. l.* 8). Nota poi come fu riservato alla più perfetta instituzione della nuova legge l'estendere a tutti gli uomini quella compassione e quella liberalità, che nella vecchia si commise verso fratelli solamente.

In s. Gio: Grisostomo i sentimenti abbiamo anco di tutti i succeduti spositori greci della Scrittura, quali poco altro fecero che ricopiarlo. Lo citerò secondo l'ultima edizione [2]: *Qual cosa mai più crudele, che il trafficare su la povertà del prossimo, e far guadagno sulle calamità de' fratelli nostri?*

---

1 *in Is.* 24. ὁ δανείζων καὶ ὁ δανειζόμενος, *ec.* σημαίνεται δὲ διὰ τούτων ὁ πλούσιος καὶ ὁ πένης.

2 *Chrys. tom.* 3, *pag.* 82. τί γὰρ ἂν γένοιτο χαλεπώτερον, ἀλλ' ἢ ὅταν τις τὴν πενίαν τῷ πλησίον ἐμπορεύεται, *ec.* τῶν πατρῴων πάντων ἀποσῆναι ἄθρόον ἀναγκαζόμενος.

siri? talchè i miseri [1] *perdano tutte le paterne loro sostanze, e ingannati cadano in un subito in povertà estrema.* Dell'usura di quel tempo parlando [2], *niuna cosa*, disse, *niuna è più vergognosa, nè più crudele, perchè fa negozio su le altrui disgrazie, e dell' altrui miserie si fa ricchezza.* Pagheremo anche noi la pena [3] *se non finiremo di ruinare i poveri, e di prender motivo dall' altrui miseria d' imporre sfacciate usure. Ti son dati i danari per sollevare la povertà, non per opprimerla; ma tu in apparenza di prestare ajuto, aumenti l' altrui calamità.* Chi serviva di danaro in quel tempo, si dolea [4], *quando l' usura non per anco uguagliava*, o superava *il capitale*; e facea forza alla natura, *nuovo capitale formando dell'usure istesse.* Singolarmente contra l' usure de' grani declama il santo [5]: *Non c' è maggiore ini-*

1 *tom. 4, pag. 413.* ἐκεῖ μὲν ὁ μεθοδευτὴς εἰς ἐσχάτην πενίαν καταφέρεται.

2 *tom. 7, pag. 82.* οὐδὲν γὰρ οὐδὲν τῶν ἐντεῦθα τόκων αἰσχρότερον, οὐδὲν ὠμότερον, πῶς γὰρ ἀλλοτρίας ὁ τοιοῦτος πραγματεύεται συμφορὰς, καὶ προσοδον τὴν ἑτέρου δυσημερίαν ποιεῖται;

3 *pag. 513.* ἐὰν μὴ ἀποσῶμεν τοὺς πένητας ἐπιτρίβοντες, *ec.* σὺ δὲ προσχήματι παραμυθίας μείζονα ἐργάζῃ τὴν συμφορὰν, *ec.*

4 *pag. 754.* λυπεῖται ὅτι οὐδέπω τὸ κεφάλαιον ἔφθασεν ὁ τόκος, *ec.* καὶ αὐτὸ τίκτειν ἀναγκάζει τοὺς τόκους κεφάλαιον ποιῶν.

5 *pag. 614.* Καινὰ δὲ καὶ γένη τόκων ἐπινοοῦσι, καὶ οὐδὲ τοῖς Ἑλλήνων νόμοις νενομισμένα, καὶ δανειστμάτων γραμματεῖα πολλῆς γέμοντα τῆς ὠμότητος συντιθέασιν· οὐδὲ γὰρ ἑκατοστὴν τοῦ πάντος, ἀλλὰ τὸ ἥμισυ τοῦ πάντος ἀπαιτοῦν βιάζονται· καὶ ταῦτα τοῦ ἀπαιτουμένου καὶ γυναῖκα ἔχοντος καὶ παιδία τρέφοντος καὶ ἄνθρωπον ὄντος πένητος, καὶ τοῖς οἰκείοις πόνοις, *ec.*

quità di quella de' padroni dei terreni. Se ricercheremo come si contengano verso i miseri agricoltori, gli troveremo più crudeli dei barbari. Poco dopo: *Nuovi generi d' usura inventano, non permessi nè pur dalle leggi de' Gentili. Scritte fanno esecrande, per le quali non la centesima pattuiscono del capitale*, ma la metà: *niente curando, che da' poveri esigono, i quali hanno da nodrire moglie e figliuoli, o con le lor fatiche i torchj e l' aje riempiono.* Ecco ciò che riprendono e detestano i santi padri, ecco di che favellano. Veggasi una volta se i lor detti facciano a proposito della controversia presente, o se all' incontro manifestamente da loro non si ritragga, che unicamente le esorbitanze e le crudeltà verso de' poveri impugnano.

Passi non ho addotti di Teodoreto, perchè non ho alla mano il suo testo greco. In quanto scrisse sopra il Pentateuco, segno non diede mai di riconoscere altra proibizione dell' usura, che l' enunziata nell' Esodo e nel Levitico, per le quali i poveri si opprimeano. Ciò che si ha nel Deuteronomio, insegnò più volte essere una mera ripetizione dei precetti anteriormente intimati. Nel comento sopra i salmi non si allontanò punto da' sentimenti del Grisostomo. Di Procopio Gazeo, che fiorì nel sesto secolo, comenti abbiamo sopra il Settilibrio della Scrittura sommamente lodati da

Fo-

Fozio: non sono in luce se non latini. Il noto luogo del Levitico l' adduce e lo spiega così: *Si frater tuus ad inopiam redactus fuerit, & impotens fuerit manus ejus apud te, subveniens ei, etc. Ex quibus verbis patebit fœnus, & usuram ex impietate exoriri, & omnem pellere humanitatem;* poichè si adopra contra i miseri, e ricava suo guadagno dagl' infelici. Isichio, di cui abbiamo fatto ancora menzione, e che si crede del secolo settimo, comentò il Levitico parimente, benchè il greco ne sia perduto. Del passo pur ora mentovato così ragiona: *Litera pauperis exigit subventionem;* e non permette *claudi erga eum viscera petenti mutuum, nec negotiari de paupertate ejus superabundantiam exigendo, & usuram percipiendo, & lucrum de pietate captando.* Con che possiamo dire d' aver fedelmente riferito, quanto dalla chiesa greca, e da' principali fonti in questo proposito della tradizione si ha.

CAPO SECONDO.

Come i padri latini ebbero l' istesso sentimento e dottrina che i padri greci.

Venendo a' Latini, imitatori e seguaci dei Greci, ognun previene che si saranno anche essi senza dubbio accordati tutti in riprovar l' usura; ma per intendere qual usura dannavano, convien prima d'altro sapere, come corressero ordinariamente le usure in Roma, e nelle provincie d' Occidente in quei tempi. Nell' antiche età si può vedere in Tito Livio quante volte l' eccesso di esse suscitò sedizioni e tumulti (*l.* 20, *c.* 1). Nelle dodici Tavole abbiam da Gellio, come si dava facoltà a' creditori di condurre in servitù, di tenere in ceppi, e di crudelmente battere i debitori giudicati. L' effetto della qual legge si può veder descritto dall' Alicarnasseo in quel soldato emerito, straziato insieme con due figliuoli dall' usurajo; e parimente nella concione di quel Giunio, che volea essere cognominato Bruto (*Hal. l.* 6, ὑπό τȣ̃ δανειςȣ̃ σὺν υἱῶς δυσίν, ec.). Fu poi decretato, *pecuniæ creditæ bona debitoris non corpus obnoxium esset; ita nexi soluti, cautumque in posterum ne necterentur* (*Liv. lib.* 8). Anche all' enormità degl' interessi fu cercato di mettere argine più volte, trovandosi spesso *injusto fœnore gravatum æs alienum*, onde *quod civitas fœnore laborabat*, ri-

rimediar convenne più volte, benchè già *multis fœnebribus legibus constricta avaritia esset* (*lib.* 35 *&* 42). Ma l'abuso prevalea pur sempre alle leggi ed ai castighi. E' già noto come la centesima, che montava un per cento al mese, era l'usura più modesta, e dalle leggi approvata. Credesi fosse così detta dal ragguagliare il capitale in cento mesi. Fu prescritta fin nelle dodici Tavole, e a quella legge alluse Tito Livio, ove disse, *unciario fœnore facto levata usura erat*: s' era *alleggerita l' usura, ridotto l' interesse ad essere onciario*, cioè a importare un' oncia al mese: *oncia* si dicea la duodecima parte d' ogni tutto. Centesima però vi fu poi di più maniere, il che imparo da una iscrizione gruteriana, che ha *ex usuris centesimis ejus quantitatis, quæ efficit annuos, &c.* (*Gr.* 175, 4); ma le scorrezioni de' numeri non ci lasciano comprender l' intero. Comunque fosse, era sempre grave, e con tutto ciò l' ingordigia degli usuraj non se ne appagava. Di quel Fufidio, ch' era *dives positis in fœnore nummis*, dice Orazio: *Quinas hic capiti mercedes exsecat* (*lib.* 1, *Sat.* 2): il verbo m' è qui sospetto, ma a questo non è da pensare ora. In sostanza vuol dire, che cinque frutti ricavava dal suo capitale, quali intendendo per centesime, tornava a 60 per cento (*De Ben. l.* 7, *cap.* 10). Quinci è che Seneca chiamò le centesime sanguinolente: *Quid sunt istæ*

ta-

tabulæ, quid computationes, & venale tempus, & sanguinolentæ centesimæ (*Most. A.* 3, *S.* 1)? Perciò gli usuraj erano con ragione in odio, onde colui presso il comico.

Danista qui sit, genus quod improbissimum est.

E poco dopo:

Nullum ædepol hodie genus est hominum tetrius,
Nec minus bono cum jure quam Danisticum (*Offic. lib.* 1).

Da Tullio fur computate fra quelle specie d' uomini che *in odia hominum incurrunt* (*Verr.* v). Abbiam dal medesimo, che Verre *binis centesimis fæneratus est*, e nomina chi ne volea quattro; il che veniva a 48 per cento: *Scaptius quaternas postulabat* (*Att. lib. 6*). Così altrove: *non modo magno, sed etiam iniquissimo fœnore* (*Epist.* 1). Così Catone notò, che il feneratore dagli antichi era stato giudicato peggior ladro (*Proœm. de RR.*); e disse ancora al riferir di Cicerone, che l' usureggiare era l' istesso che uccidere (*Cic. Offic. lib.* 2): tanto era l' eccesso, a cui l' avarizia di chi dava danaro giungeva. De' disordini dall' avidità perciò originati parlano Appiano, Tacito ed altri. Quanto la sola centesima anche allora riuscis-

scisse grave, si può arguire da quella lettera, con cui Plinio il giovane persuade Trajano a permettergli di dare a minor prezzo il pubblico danaro esatto, poichè non si trovava chi a dodici per cento volesse da tal mano riceverlo: *duodenis assibus* (*l.* 10, *Epist.* 62). L'uso non avea però termine fisso, e stabile, ma di quando in quando secondo gli accidenti variava. Perciò nei contratti conveniva dichiararle; talchè se altro non si era pattuito se non *reddam cum usuris placitis inter nos*, non potea dimandarsi l'usura in giudizio (*D. de usuris l.* 41). Si ridusse talvolta per breve tempo a modesto segno, ed a usura civile, come la chiama Plinio, dove di certo vino valutato a prezzo grandissimo, dice che non era troppo, mentre computando gli anni da che si conservava, non si veniva a pagar per esso più di sei per cento l'anno: *usura multiplicata semissibus, quæ civilis ac modica est* (*Plin. l.* 14, *c.* 4). Ma per altro con tutti i decreti in contrario alle volte fatti, e con tutti i buoni esempj d'Antonino Pio, e di Severo Alessandro, quali impariamo da Capitolino e da Lampridio, la pratica fu quasi sempre esorbitante.

Ristringendoci al proposito nostro, e a tempi cristiani questa legge abbiamo da Diocleziano. *Improbum fœnus exercentibus, & usuras usurarum illicite exigentibus, infamiæ macula irroganda est* (*l.* 20, *Cod. de caus.*

caus. ex quib. infam.): dalla qual si vede come anco le usure delle usure, benchè più volte proibite dalle leggi, presso chi facea tal professione pur correano. Con altra di Costantino, *ultra singulas centesimas creditor vetatur accipere* (*Leg.* 1 *Cod. Th. de usuris*). Con questa rinnovando la centesima antica, cercò di por limite agl' interessi divoranti ch' erano in uso. Ma nell' istessa legge ecco ciò che si decreta intorno alle biade: *Quicumque fruges humidas vel arentes, indigentibus mutuas dederint, usuræ nomine tertiam partem superfluam consequantur; id est ut si summa crediti in duobus modiis fuerit, tertium modium amplius consequantur.* Abbiam veduto in s. Girolamo e nel Grisostomo l' esecuzione di questa legge, quale per abolire empietà maggiori permetteva adunque il cinquanta per cento, e questo estorto da' poveri, perchè ai lavoratori delle campagne le biade si danno. Ecco gli abusi orribili, contra quali declamavano i santi Padri, e de' quali bisogna intendere le loro accuse dell' usura. Costantino vietò altresì il ricevere, e tenere in pegno con danno pubblico *servos aratores, aut boves aratorios*, il che parimente era in uso (*l.* 2 *Cod. Th. de Pignorib.*). Teodosio nell' istesso quarto secolo a chi non si contentava del 12 per 100 nell' usure di danaro, pena impose di quadruplicazione: la qual pena ci era anche d' antico, come s' impara dal nome

me di *quadruplatores* (*lib. 2 Cod. Th. de Usuris*), e da Festo e da Asconio, dove lo spiegano. Si raccoglie da quest'ultimo, che soleano *quadrupli damnari* li conviti *aut aleæ, aut pecuniæ gravioribus usuris fœneratæ* (*in Verr.* 1). Giustiniano cercò di rimediare al possibile, poichè si disertavano a cagion delle usure i paesi, come appare nelle sue Novelle. Ordinò che nell'usure de' grani non si oltrepassasse il dodici per cento. *Id specierum fœnori dationibus usque ad centesimam tantummodo licere stipulari* (*l. 26, Cod. de Usuris, l. 28*). Ordinò che *nullo modo usuræ usurarum a debitoribus exigantur*, poichè si facea fraude con ripieghi alla legge: e procurò di minorare con varj decreti anche le centesime del danaro. Ma poco ottenne, perchè continuaron sempre, almeno in gran parte, gli abusi. Se ne prenda argomento dai Paralleli del Damasceno nell' ottavo secolo posti insieme, ne' quali per detestar le usure, altro non fa dopo i luoghi addotti dalla Scrittura, che riportare la maggior parte dell' omilia di s. Basilio, dove contra l'enormità dell' usure, e la distruzione de' poveri declama; il che per certo non si sarebbe fatto dal Damasceno, se cambiata la consuetudine, tutto ciò non fosse più stato a proposito. Premuniti di queste notizie e di queste avvertenze, ci sarà agevole intender bene, e far buon uso anche di que' Padri latini, che di tal materia hanno fa-

favellato. Non farò già scelta di que' passi solamente che all'una delle due sentenze giovino, ma come ne' Greci ho fatto, i luoghi importanti addurrò indifferentemente tutti.

Tertulliano toccò questo punto, dove difende l'autenticità del Vangelo di s. Luca contra Marcione (*Adv. Marc. l.* 4, *c.* 16). Parla a lungo de' consigli dati nel capo sesto dal Redentore. Adduce dal Deuteronomio: *Si autem fuerit indigens e fratribus tuis, non avertas cor tuum, nec constringes manum tuam a fratre tuo indigente. Aperiens aperies illi manum, fœnus fœnerabis illi quantum desiderarit.* E di poi dai Profeti: *infringito esurienti panem tuum, & mendicos qui sine tecto sunt, in domum tuam inducito, & nudum si videris tegito.* Dopo di che viene a dire, che la perfezion cristiana vuol si dia senza ritrarne utilità veruna, anzi dell' istesso capitale facendo dono; dove chi non vede che intende di limosina a' poveri, mentre la coerenza del discorso così richiede? non avrebbe per certo detto, che si debba dare il suo a chi non è in necessità. *Prius igitur fuit, ut fructum fœnoris eradicaret, quo facilius assuefaceret hominem ipsi quoque fœnori, si forte, perdendo, cujus fructum didicisset amittere* (*cap.* 17). Intende qui per *fœnus* il capitale. Con questo, dice il Salvatore, andava indirizzando gli uomini *paulatim ad perfectum disciplinæ christianæ nitorem*: cioè a dare al povero senza interesse

al-

alcuno. Cita qui dal Deuteronomio: *dimitte omne debitum, quod tibi proximus debet, & fratrem tuum non reposces, quoniam remissio Domini Dei tui invocata est* (*Deut.* xv, 1). Così portava l'antica versione, dove la Volgata, *cui debetur aliquid, ab amico, vel proximo ac fratre tuo, repetere non poterit, quia annus remissioni est Domini*. Si parla dell'anno del Giubileo e dell' usanze giudaiche, e però l'autor soggiunge: *Porro cum debitum dimitti jubet, utique non exsoluturo, plus enim est: & si exsolvatur, cum reposci vetat, quid aliud docet quam non exsoluturos fœneremus, qui etiam detrimentum fœnori indixit*. L'ambiguità de' vocaboli *fœnus* e *fœnerare* non permette qui di accertare affatto del preciso senso. Ma per ben comprendere la sostanza dell' intenzione, è necessario leggere innanzi e dopo: poichè a questi detti ha fatto strada con una raccolta di quindici o venti passi di Scrittura in favor de' poveri; e subito dopo adduce ancora: *estote misericordes, &c.* e replica *panem infringito esurienti, & mendicos, &c.* onde si fa chiaro di che intende, e di che ragiona; i poveri non gli abbiamo da angariare, ma da nodrire.

S. Cipriano nel libro *de Lapsis* riprese que' vescovi, che soleano *negotiationis quæstuosæ nundinas aucupari, esurientibus in ecclesia fratribus non subvenire, fundos insidiosis fraudibus rapere, usuris moltiplicantibus*

fœ-

fœnus augere : quest' ultime parole furono addotte come di Cipriano da s. Agostino (*Ep. 93, n.* 47). Lattanzio nel capo 18 parla in questo modo : *Pecuniam si quis crediderit, non accipiat usuram, ut beneficium sit incolume, quod succurrat necessitati, & abstineat se prorsus alieno. In hoc enim genere officii debet suo esse contentus, quem oporteat alias ne proprio quidem parcere, ut bonum faciat : plus autem accipere quam dederis, injustum est ; quod qui facit, insidiatur quodam modo, ut ex alterius necessitate prædetur. At justus nunquam prætermittet, quo minus aliquid misericorditer faciat, nec inquinabit se hujusmodi quæstu, sed efficiet ut sine ullo damno idpsum quod commodat inter bona opera numeretur. Munus non accipiat a paupere, ut si quid ipse præstiterit eo bonum sit, quod fuit gratuitum.* L' esigere più che non si diede da chi è in *necessità*, e da chi ha diritto d' esigere misericordia da noi, e così il ricevere anche sotto nome di dono dal povero, è crudeltà : vedremo parlando di s. Girolamo, come c' era chi all' usure dava nome di doni. Non bisogna però addur solamente *plus accipere quam dederis injustum est* : bisogna prendere il senso intero, acciocchè si vegga come Lattanzio parla di che le altrui sostanze *depreda*, e di chi sopra il *povero* e sopra le sue necessità fa guadagno. Nell' Epitome, ch' io ritrovai ne' mss. di Torino trent' an-

anni fa, allora non ancor pubblicata, e di cui diedi buona parte fuori prima del signor Pfaff, avendo io dovuto partire prima di averla trascritta tutta, si dice che l'uomo retto *non dabit in usuram* (men bene è poi stato stampato *in usu*, e fatta qui una parentesi) *pecuniam; hoc est enim de alienis malis lucra capere*. Ecco come intende sempre di chi traffica sull'altrui miseria.

S. Ilario sopra il capo quinto di s. Matteo spiega il *qui petit a te, da ei, & volenti mutuari a te ne avertaris*, del dover noi nodrire i poveri e vestirli; *ut eorum vel sitim potu, famem cibo, vel nuditatem vestitu indulto arceamus* (*pag. 688 edit. ver.*). Ecco come intendono, e come spiegano i passi scritturali del mutuo i santi Padri. E sopra il salmo XIV, ove si ha *pecuniam suam non dedit ad usuram*, così ragiona: *Quid enim tam intolerabile, quam ut indigenti ita beneficium tribuas, ut magis egeat, & miseriam inopis opem laturus accumules* (*pag. 76*)? E' mirabile l'uniformità del linguaggio in questa materia de' padri antichi. Appresso: *Si christianus es, quid otiosam pecuniam tuam in reditum componis, & fratris tui inopiam pro quo Christus mortuus est, thesaurum tuum efficis? Si christianus es, non quæro ut largiaris, saltem debitum sic reposce, ne spolies: & memento eum, a quo usuram repetis, esse inopem, & pauperem, pro quo Christus inops voluit esse, &*

pauper. Ecco come su' poveri cadea regolarmente l'usura; ecco come non tiene Ilario, che siamo obbligati a donare a chi non è povero, e come non ogni frutto riprova, nè condanna, ma quello solamente che *spoglia*; cioè che per eccedere l'onesto e discreto limite, diventa d'aggravio e di danno. Gran conferma di tal documento si avrebbe da lui dopo le parole che seguono: *Sed ne durus sermo admonitionis istius crederetur, tamquam si penitus sub usurarum nomine habendi curam removisset*; se il senso qui non s'interrompesse, mancando qualche cosa, e non ben seguitando, *non igitur*. Forse alcune parole furono qui tempo fa tronche da qualche critico, alla sentenza del quale non si accomodavano. Di tal lacuna io avea notato si desse segno nell'ultima edizione da me diretta di s. Ilario, ma che in mia assenza, quanto alle annotazioni, restò eseguita come a Dio piacque.

S. Ambrogio, essendosi letto al popolo in chiesa il libro di Tobia, alcuni sermoni sopra esso fece, che messi insieme compongono il libro intitolato *de Tobia*. Di quel santo Ebreo narra la sacra Storia, come trovandosi avere molto valsente per la beneficenza usata con lui dal re Salmanasar, diede dieci talenti a Gabelo suo contribule, facendosene fare in iscritto la ricevuta. Dopo molto tempo credendosi di dover morire fra poco, chiamò il figliuolo, e dopo alcuni

ni santi ricordi gli disse, che avendo già dati a Gabelo in Rages, città assai lontana, dieci talenti, andasse a ripigliarli, restituendogli la sua scritta; il che questi fece colla scorta dell' angelo, e gli riportò. Se quella somma di danaro fosse da Tobia stata messa presso Gabelo in deposito, o data in prestito, riguardando nell' ultima edizione di s. Ambrogio, ci parrà molto dubbioso. Anche l' original greco dice replicatamente ἡ παρέθετο, che vuol dire *depose*, *diede in deposito*. La Volgata dice, che *sub chirographo dedit*, *cum Gabelum egentem videret*, il che fa credere gli desse, perchè se ne servisse, ma Gabelo nel greco non si dice *povero*. Tobia non ricercò frutto alcuno, ma sol restituzione. Non potea pretenderlo, se avea dato in deposito; e non potea, se avea dato in prestito. Comunque sia, dal non averne ritratto usura prende motivo s. Ambrogio di biasimar l'usure, e di commendarlo; la qual commendazione rende più probabile, che gli avesse prestati, e però adduce il detto *justus miseretur*, *& commodat* (*de Tob. cap.* 2). Anzi la vecchia edizione romana lo afferma, perchè dove la nuova ha senso imperfetto e tronco, quella legge così: *plus honestati quam necessitati consulens*, *cui non deerant*, *alimoniam commodaverat proximo suo*, *quam toto vitæ suæ tempore in tanta indigentia non repoposcit*. Così dopo ha *commodatum*, e *commodavit*,

dove la moderna *commendatum* e *commendavit*. Non quadra però così bene *alimoniam*, come *pecuniam*. Che s. Ambrogio lo credesse prestito, appare ancora ove dice, *sed non Tobias pignus quæsivit, aut fidejussorem poposcit* (*cap.* 23).

L' intenzione generale di questo libro si può rilevare dal fonte, ond'è in gran parte preso, che fu l' Omilia di s. Basilio, come abbiamo veduto, contra chi usureggiando saccheggiava e spogliava i poverelli. Avvertasi in s. Ambrogio e negli altri, che ciò non comparisce sempre, perchè non si può in ogni detto andar sempre replicando tal circostanza; ma quando si è in uno, o in più luoghi ciò espresso, ognun vede che si ha da intendere in tutti. Quanto scellerati fossero coloro, che in tale professione si occupavano, fa intendere continuamente: *Fœneratorium sacramentum dicitur, ubi paratur perjurium* (*c.* 15). Tutto era inganno: *Quid fœneratores faciunt? decipiunt defœneratos* (*cap.* 23). E tutto era crudeltà, perchè faceano spogliare e mettere in prigione anche i mallevadori: *ille pro te nudabitur, ille pro te in vincula ducetur*. Rappresenta il santo rettoricamente le furberie di quel tempo, per invescare i giovani incauti, e rappresenta le miserie dagli eccessivi interessi prodotte, per i quali si riduceano fino a darsi per disperazione la morte: *& quanti se propter fœnus strangulaverunt* (*cap.* 7)!

ecco quanto inumana ed orribile fosse in que' tempi l' usura . Si arrivava a mettere per i paterni debiti i figliuoli all' incanto : *Nova usurarum auctio per menses singulos , nova sub quotidiana licitatione venditio* (*c.* 8). Che i debitori anche in quell' età divenivano servi, apparisce qui in più luoghi: *usuræ inferunt servitutem* (*cap.* 4). Ma odasi stravaganza : *Quoties vidi a fœneratoribus teneri defunctos pro pignore , & negari tumulum , dum fœnus exposcitur* (*cap.* 10)? Bizzarra era poi l' invenzione , per cui dice Ambrogio , *observant isti aleatorum conventicula , & perdentis ærumnam commoditatem suam judicant : spondent pro singulis* , e con questo *omnes vincuntur , & vincunt , fœnerator solus acquirit* (*cap.* 11) . All' istesse astuzie avea riguardo santo Zenone , quando disse dell' usurario : *pecuniam suam tamquam hamum proponit , ut facultates ad se attrahat alienas* (*Zen. de Avar.*) .

Ma il preciso del suo argomento e della sua intenzione dichiara Ambrogio nel bel principio , dove mostra insinuato da Tobia al figliuolo , *ut ex substantia sua eleemosynam faceret , non pecuniam fœneraret , non averteret faciem suam ab ullo paupere* (*c.* 2). Segue quivi rappresentando la fierezza dell' usurajo , il quale *humilitatem supplicis non miseretur , necessitatem non sublevat , non lacrymis movetur , non ejulatibus frangitur ;* e quella de' ricchi tanto ingiusti , *ut spolietis*

etiam cum subvenitis : fœcundus vobis etiam pauper est ad quæstum (*cap.* 3). Non bisogna dunque riguardar qui solamente le parole *minus datis*, *& plus exigitis* : bisogna osservare di chi si tratta, poichè segue subito, *usuras solvit, qui victu indiget ; an quidquam gravius ? ille medicamentum quærit, vos offertis venenum ; panem implorat, gladium porrigitis*. Da chi ha bisogno di pane non è certamente lecito esigere ombra di frutto. Ne' lacci degli usuraj tocca Ambrogio che cadessero alle volte anche i giovanotti ricchi, *adolescentulos divites explorant* (*cap. 6*). Detesta il santo le frodi e i tradimenti, che a questi tali faceano gli usuraj per eccitargli a spendere troppo, e fargli venire in bisogno, ed inviluppargli, e detesta allora l'eccesso dell'usure imposte, per cui di ricchi presto si rendean poveri : *prætendunt alienos fundos adolescenti, ut eum suis expolient*. Questi però erano casi singolari, e regolarmente apparisce in tutto il libro, come il loro imperio era sopra i poveri.

Tanto basta per bene comprendere, come intendere si debba quanto in questo trattato si ha. Dove parla della permissione di dare a interesse agli alieni, par credesse doversi intendere di quelli co' quali si avea guerra : *ergo ubi jus belli, ibi etiam usuræ* (*cap.* 5) : ma veramente chi era in guerra co' Giudei, non veniva a chieder loro danari :

ri: e se gli avesse chiesti, cessava allora di esser nemico, e diveniva contrattante: il testo dice *alieno*, non *hosti*. Il santo veramente lesse qui *alienigenæ*; ma questo ancora vorrebbe dir forastiero, non inimico. Nè per questo però sognò mai il nostro dottore quelle stravaganze, che altri qui gli attribuisce; ma intendendosi allora per usura un' avidità, quale com' egli attesta appunto poche parole innanzi, *cercava guadagno dalle lagrime, si pascea della fame altrui, e battea moneta col rapito a quei che spogliava: de lacrymis lucrum quæris, de fame aliena pasceris, &c.* (*cap.* 14) disse solamente: *cui merito nocere desideras, cui jure inferuntur arma, huic legitime indicantur usuræ. Quem bello non potes facile vincere, de hoc cito potes centesima vindicare te* (*cap.* 15): *ab hoc usuram exige, quem non sit crimen occidere*. Da che di nuovo si rende chiaro quanto le usure, che allor regnavano, e contra le quali ragiona, fossero barbare. La soprausura altresì, e il far subito capitale del frutto, erano in corso: *usuræ applicantur ad sortem, accumulantur centesimæ* (*c.* 7): così dee leggersi. E altrove: *itaque non jam centesima incipit esse, sed summa: hoc est non fœnoris centesima, sed fœnus centesimæ* (*cap.* 12).

Una sentenza in questo Padre si ha, della quale distaccata, e non consideratone il senso, fanno gran pompa gli avversarj: *quod-*

cumque sorti accedit usura est (*cap.* 14) : quasi apparisca da questa, ch' ei tenesse esser viziosa usura ogni piccol frutto. Se queste parole facessero casa da se, e per intenderle non fosse necessario leggere tutto il periodo e gli annessi ancora, si risponderebbe, che dopo avere il santo dottore rimproverata la durezza di chi invece di sovvenire affliggea con le usure i miserabili, ottimamente avrebbe avvertito, che il prendere ogni piccol frutto da essi è sempre usura; e con ciò sarebbe pienamente dichiarato il senso, e risolta la difficoltà. Ma per far conoscere quanto sia facile equivocare in questa materia (e smembrando pezzetti dal corpo dei discorsi credo anche in tutte l'altre) il contesto metteremo innanzi. Citasi prima dal Deuteronomio: *non exiges a fratre tuo usuram pecuniæ, & usuram escarum, & usuram omnium rerum*. Poi si soggiunge: *Et quia plerique cum dederint pecuniam negotiatoribus, non in pecunia usuras exigunt, sed de mercibus eorum tamquam usurarum emolumenta percipiunt, ideo audiant quid lex dicat*. Neque usuram, *inquit*, escarum accipies, neque omnium rerum: *fraus enim ista, & circumscriptio legis est, non custodia*. E appresso: *& esca usura est, & vestis usura est, &* quodcumque sorti accedit usura est; *quod velis ei nomen imponas, usura est*. Or non è egli più chiaro del sole, che il *quodcumque* non significa qui quantità,

tità, nè valore, ma quantità e specie di cose, e che il senso non è mai, *per poco che si aggiunga al capitale*, ma bensì *qualunque sorte di roba si aggiunga*, e s' intende dai connessi, quando abbia valore eccedente, come allora era in uso, o quando gli angustiati si aggravino. Chi non vede, che non del più qui si tratta o del meno, ma si statuisce, che il far pagare in una specie o in altra, non fa che diventi non usura l' usura? Non si dice *quantumcumque*, ma *quodcumque*: e non si dice dopo aver nominato numeri, ma dopo aver nominato specie di cose, cioè cibi e vestimenti; e non si parla contra chi si fosse creduto assolto per esiger poco, ma contra quelli che si credeano assolti, perchè non esigeano le usure in danaro, ma *in mercibus*. E stante che, come qui si avverte, quando non esigeano l' usure in danaro, le chiamavano *doni* e regali, però aggiunge *quod velis ei nomen imponas, usura est*. Che il santo dichiarando potersi commettere usura con qualunque specie di roba, intendesse però quando ecceda in valore, onde cagioni ruina, o quando si abbia a fare con miseri, si fa palese e indubitato da quanto seguita, e con che il capo conchiude: *Tu bibis, & alius diffluit lacrymis; tu epularis, & alios cibo tuo strangulas; tu symphonia delectaris, & alius miserabili deplorat ululatu; tu poma degustas, & alius spinam vorat: Spina usura est*, spi-

spina centesima est. Finalmente: *de ærumnis ditaris, de lacrymis lucrum quæris, de fame aliena pasceris, de exuviis despoliatorum hominum cudis argentum, & judicas te divitem, qui stipem poscis a paupere*. Veggasi in grazia, se trattava Ambrogio in questo capo del piccol frutto, e se abbia in esso mai potuto dire, che sia usura il ritrarre da' benestanti un pro discreto, e ad essi non lagrimevole, ma grato e giovevole. Sia rimesso ad ogni bell' animo, ed a chiunque verità puramente cerchi, e non di sostenere in ogni modo la sua prevenzione, se nelle parole *quodcumque sorti accedit usura est*, che sono il maggiore motivo di prendere questo Padre dichiarato per la contraria sentenza, non sia manifesto l'equivoco, che a cagione del distaccarle dal lor contesto si è preso.

Avverrà così sempre, quando si commetta l'istesso fallo. Mi è stato addotto a questo proposito per la contraria sentenza un luogo del Catechismo romano: *Est autem usura quidquid præter sortem, & caput illud quod datum est, accipitur* (*P.* 3, *n.* 14). Considerando queste sole parole, potrebbe intendersi dell' usure necessarie e da tutti ammesse; e potrebbe intendersi di usura dai poveri esatta, che se ben tenuissima, sarebbe peccaminosa. Ma per intendere il vero senso, conviene prendere l'intero: *Huc etiam referuntur fœneratores, in rapinis acerrimi*,

& acerbissimi , qui miseram plebem compilant , & trucidant usuris : est autem usura quidquid præter sortem, & caput illud, quod datum est , accipitur , sive pecunia sit , sive quidquid aliud , quod emi aut æstimari possit pecunia. Ecco che s' intende di chi strazia la misera plebe e la sviscera , ed ecco che il *quidquid* non vuol dire *ogni poco che si prenda* , ma vuol dire , *sive pecunia sit* : ossia *soldo , ovvero altra cosa , che con crudeltà , o che da' poveri in qualunque modo si esiga*.

Tornando a s. Ambrogio , dicasi il medesimo della replica nel capo susseguente , dove adduce dal Levitico : *Vivet frater tuus tecum ; pecuniam non dabis illi in usuram , & in amplius recipiendum non dabis illi escas tuas* : con che restò proibito agli Ebrei il dare a' lor fratelli quattrini a usura , e grani a moltiplicazione ; onde soggiunge il santo : *generaliter hæc sententia omne sortis exclusit augmentum* : escluse , ove si trattasse de' loro fratelli , ed escluse l' aumento con qualunque cosa si contribuisse , essendo il medesimo se consistesse in danari , e se in cibi : *escas tuas*. Dice poco dopo , che la misericordia *esca est egenorum*, e dice nel capo susseguente : *date otiosam pecuniam & recipietis fructuosam gratiam , & pauperum subvenietis necessitatibus . Non peribit quod pauper acceperit , & vobis quod dederitis inopi , sine custode servabitur*. A questo mira tutta

ta la sua esortazione. Notabil cosa è, che quivi riprende però ancora chi prendeva e non pagava poi con puntualità: *Quam deforme est, ut pro beneficio ei qui te adjuvit, rependas molestiam! Cum istum fraudaveris cui debes, postea in tempore necessitatis tuæ non invenies creditorem* (*cap.* 21): Allude qui al detto dell'Ecclesiastico *pro honore & beneficio reddes illi contumeliam* (*Eccl.* XXIX, 9): non credea dunque che non sia lecito farsi restituire e ricompensare, quando si è accomodato di contante chi ha possibilità di far l'uno e l'altro. Facciamo fine con addurre l'epifonema, con cui termina il suo trattato, e conchiude. E' preso dal sacro testo di Tobia: *De vestimentis tuis nudos tege: ex omnibus, quæ abundaverint tibi, fac eleemosynam*. Soggiunge: *in his itaque fœnus æternum, & usura perpetua.*

Detesta il nostro santo l'usura anche nell'epistola a Vigilio vescovo, ma di qual usura intende? di quella che con fraude si esercitava, *est supplantator*; di quella che era *decipere, non subvenire*; e di quella che distruggeva i poveri: *Quid enim durius, quam ut des pecuniam tuam non habenti, ut ipse duplum exigas? qui simplum non habuit unde solveret, quemadmodum duplum solvet* (*Ep.* 19 *Vigil.*)? il doppio par venga a dire cento per cento. Con ragione però aggiunge: *Populi sæpe conciderunt fœnore, & ea publici exitii causa extitit* (*cap.* 5). Nè tali costu-

ſtumanze erano rare : *nobis ſacerdotibus id præcipue curæ ſit , ut ea vitia reſecemus , quæ in plurimos videntur ſerpere.* Nel libro ſopra Nabot così ſpiega l'insegnamento dell' Ecclesiastico , di perdere piuttosto il danaro aiutando il prossimo , che tenerlo ozioso e nascosto : *Hæc pauper te præſente deplorat , & tibi avaritia aurem obſtruit. Totus populus ingemiſcit , & ſolus dives non flecteris , nec audis Scripturam dicentem : perde pecuniam propter fratrem & amicum , & non abſcondas eam ſub lapide in mortem* . Terminerò con suggerire , che per accertarsi sopra qual sorte di gente cadesse l' usura in que' tempi , basta osservare l' assoluto detto d' Ausonio poeta consolare e cristiano , contemporaneo di s. Ambrogio : *velox inopes usura trucidat* (*Idyl.* 15): s' impara qui dal nome che cadea sopra i poveri , e dal verbo ch' era eccessiva e crudele . Quando Severo Alessandro ridusse a modesto segno *usuras fœneratorum* , dice lo Storico che lo fece *pauperibus conſulens* (*Lamprid.*). Antonino Pio *fœnus trientarium , hoc eſt minimis usuris exercuit , ut patrimonio ſuo plurimos adjuvaret* (*Capitol.*). Per ajutare con una specie di limosina moltissimi , dava danari al quattro per cento.

S. Girolamo non ha menzione d' usura , se non dove comenta Ezechiele , e dove comenta Amos e Isaia . Dell' ordine di rendere il pegno al debitore parla così . *Non omni debi-*

bitori, *alioquin multis occasio recipiendorum pignorum fiet divitiarum materia, sed ei debitori, de quo in lege scribitur, quod pauper sit* (*tom.* 5, *col.* 7). Ecco come in questa materia si dee sempre far differenza da' poveri agli altri: se dobbiamo nodrire il povero e vestirlo, *quanto magis suum reddere?* ma insegna che la povertà di chi dimanda debba essere sicura e certa: *si tamen debitoris indubitata paupertas est:* onde viene parimente a insegnare, che coi non sicuramente poveri altramente si procede.

Bella conferma trovasi in questo Padre, di quanto abbiamo poco fa nel passo più controverso di s. Ambrogio osservato. Comentando Ezechiele ove ha, *pecuniam suam ad usuram non dederit, & amplius non acceperit*, che vuol dire, nè usura ne' contanti, nè ampliazione ne' grani, spiega in due modi. L'uno che riguarda i poveri, *nihil ex his quæ dederis amplius accepisse;* l'altro, che insegna non commettersi usura solamente nel danaro, ma nell'altre specie ancora. *Putant quidam, usuram tantum esse in pecunia, quod prævidens Scriptura divina omnis rei aufert superabundantiam:* non dice *superabundantiam omnem*, ma *omnis rei*. Segue: *ut plus non recipias quam dedisti: Solent in agris, ec.* (*tom.* 5, *p.* 210); intende il *plus* ch' era in uso allora, e lo dichiara subito, raccontando il costume, che alla campagna correa, di dar l'inverno dieci

ci moggia di grano, e farsene render quindici : il qual *plus* benchè strabocchevole pretendeano molti non fosse usura, perchè non si trattava di danaro; e questo è l'errore che il santo confuta. Anche per moneta ricevuta supponevano non cadere in usura, quando qualunque frutto ne ricevessero in diverso genere, e gli si mutassse nome chiamandolo doni, o più furbescamente *munuscoli : pro pecunia fœnerata solent munuscula accipere diversi generis*; non intendendo essi, dice Girolamo, essere usura e soprabbondanza *quidquid illud sit*, qualunque cosa sia (non dice *cujuscumque pretii sit*) che di più al modo allora usato esigessero: *si ab eo quod dederint plus acceperint* : nel qual luogo ancora non si può fare gran fondamento, non parendo del tutto sincero e sano. Ma è qui molto a proposito l'osservare un luogo di Lampridio nella vita di Severo Alessandro, dove narra come quel pio imperatore avendo scemate le usure, quando permise a' senatori di esigere il sei per cento, *donum munus tamen sustulit* (*v. l.* 28, *&* 37): vietò i regali: da che si vede ch' eran cose d' importanza e di valore, benchè si vegga in s. Girolamo che gli chiamavano artifiziosamente munuscoli. Quel dire *donum munus* non varia il senso; così *uti frui*, ed altri simili nelle leggi (*D. de oper. libert.*). Inoltre, benchè fossero state tenuissime cose, da' poveri non è lecito prender nulla.

In

In conclusione il sentimento del nostro commentatore non sarà certamente stato diverso da quello del comentato. Ora Ezechiele insegnò, come Giusto è quello, il quale *panem suum esurienti dederit, & nudum operuerit vestimento, ad usuram non commodaverit, & amplius non acceperit*; riprovò come iniquo *egenum & pauperem contristantem, rapientem rapinas, pignus non reddentem, ad usuram dantem, & amplius accipientem*; e di nuovo colui commendò, il quale *panem suum esurienti dederit, & nudum operuerit vestimento, a pauperis injuria averterit manum suam, usuram & superabundantiam non acceperit* (*Ez.* XVIII, 7, 12, 13, 16, 17). Ecco però come del dar senza usura moneta, o viveri a que' miserabili, che hanno bisogno di pane e di vestimento, si intende sempre dall' uno e dall' altro, e si tratta. A' tempi di s. Girolamo abbiamo veduto insegnare Ausonio, che l' usura *trucidava i poveri*, non i ricchi.

Alquanti versi è qui a proposito di riferire del comento di s. Girolamo ad Isaìa. Dice il profeta: *Dissolve colligationes impietatis, solve fasciculos deprimentes:* ossia, come avverte il santo interpretarsi da' Settanta: *Dissolve obligationes violentarum cautionum, dimitte fractos in remissionem, & omnem scripturam iniquam conscinde* (LVIII, 6). Il Comentatore: *Significat chartarum fasciculos, in quibus fœneratorum calumniæ conti-*

tinentur, & opprimuntur pauperes ære alieno; quæ in cunctis urbibus seditionis causa vel maxima est. Unde & romanus populus vicinos occupat montes, & tabulæ novæ, quas Græci appellant χρέων ἀποκοπάς. Non ergo præcipit propheta, ne exigat unusquisque quod debitum est, maxime quod juste dedit, & juste repetit; alioquin tribunitiæ esset seditionis assertor; sed ubi iniqua est cautio, ubi opprimuntur pauperes calumnia, ibi fasciculi cautionum, & omnia iniquitatis vincula rumpenda sunt (*tom.* 4, *c.* 690). Se chi tiene l'opinione, quale in questo trattato si difende, avesse potuto prestare ad alcun santo padre parole in suo favore, non avrebbe potuto comporle più al caso. Parlando Isaia d'usura, s. Girolamo intende *oppressione dei poveri*. Quando esorta il profeta i creditori a lacerar le scritte i debitori assolvendo, non intende che così debba fare ognuno, nè che non esiga restituzione chi giustamente la dimanda, poichè nella povertà ci son gradi, e non erano neppure co' fratelli tenuti ogni volta a donare; ma intende che si gettino e si aboliscano i chirografi, dove il contratto fu ingiusto, e dove *si opprimono i poveri* con maliziosa frode: *ubi iniqua est cautio, ubi opprimuntur pauperes calumnia*. Poco dopo dove il testo ha: *Dimitte eos, qui confracti sunt, liberos*, spiega così: *hoc est qui paupertate sunt fracti, quos afflixit inopia*. Così dove ha Ezechiele, *usu-*

ram & superabundantiam accepisti, spiega s. Girolamo: *necessitatem pauperum verterunt in lucrum, ut usuram acciperent & superabundantiam.*

S. Agostino occasionalmente biasimò l' usura più volte. Ricordò il detto della Scrittura, che non anderà al cielo *qui pecuniam suam dedit in usuram.* Non ammise la scusa: *audent etiam fœneratores dicere, non habeo aliud unde vivam: Hoc mihi & latro diceret deprehensus in fauce* (*Aug. tom.* 1, *p.* 128). Di tal delitto disse ancora: *quam detestabile sit, quam odiosum, quam execrandum puto & ipsi fœneratores noverunt* (*in Ps.* 128, *n.* 6). Ognuno vede, che non avrebbe detto così d'un modesto frutto, che non odioso, ma riuscisse a tutti accetto e giovevole. Di quale intendesse fa conoscere in più luoghi, e singolarmente in quella lettera ove così parla: *An crudelior est, qui subtrahit aliquid, vel eripit diviti, quam qui trucidat pauperem fœnore* (*Epist.* 153, *n.* 125)? di chi trucida s' intende sempre, non di chi ajuta; e trucidato era sempre il povero. A queste parole precedono quelle: *Quid dicam de usuris, quas etiam ipsæ leges, & judices reddi jubent?* dove l' indice generale apposto a questo padre sembra aver preso sbaglio: *Usuras ipsæ leges, & judices reddi jubent, sed non est quo judice repetantur.* Agostino scrisse, *vellem restituerentur, sed non est quo judice repetantur* (*in Usura*);

ma

ma chi congiunge col *reddi jubent*, mostra di credere che *reddi* significhi qui restituire, e che manchi il giudice, cui farne instanza: quando all'incontro *reddi* significa qui essere pagate, come le leggi dentro il limite prescritto ordinavano: *Verbum reddendi quamquam significatum habeat retro dandi, recipit tamen & per se dandi significationem*. L'autore avea detto poco prima: *silerique nec medico volunt reddere honorem suum, nec operario mercedem* (*De verb. signif. l.* 94). Egli avrebbe bensì voluto si retrocedessero, perchè erano di quelle che *trucidavano i poveri*. E di quali sempre intendesse, manifesta ovunque della lor crudeltà fa menzione: *Hic certe cum opera misericordiæ præcipiat, non utique usurarum crudelitas suscipienda est* (*Locut. l.* 5, *n.* 42). In un sermone, *execrarentur te omnes fratres tui tamquam crudelem fœneratorem de lacrymis alienis acquirere cupientem* (*Serm.* 86, *c.* 3): ecco il solito parlare di tutti. Trattando d'altro, ed esortando a fare usura spirituale: *si fœneraveris homini, idest mutuam pecuniam tuam dederis, a quo aliquid plus quam dedisti expectes accipere, non pecuniam solam, sed aliquid plus quam dedisti, sive illud triticum sit, sive oleum, sive quodlibet aliud, fœnerator es, & in hoc improbandus, non laudandus* (*in Psal.* 36, *Ser.* 3, *n.* 6). Si vede anche qui chiaramente come l'*aliquid plus* non significa più, o meno in quantità, ma

qualche altra specie che moneta, e si riconferma di nuovo quanto abbiamo osservato in s. Ambrogio ed in s. Girolamo. Chi avea dato pecunia, se esigea per interesse non pecunia, ma grano, olio, vino, credea di non poter commettere usura. T'inganni, dice il santo, in qualunque specie di roba si dà usura: l'*aliquid plus* è spiegato dal *quodlibet aliud*. Quanto al valore, il *plus* va inteso secondo l'uso di quel tempo, quando altri esigea più, altri meno, ma tutti troppo, nè s'era introdotto ancora d'esigere moderatamente; però quando non era puro prestito, era sempre crudele usura. Bisogna inoltre ricordarsi sempre, che s'intende co' poveri, e però poco dopo le suddette parole seguita: *Non enim habet pauper quod tibi retribuat, & tamen ipse vult retribuere, & non invenit quid*. Da questa clausula si fa chiaro il vero intendimento di quanto precede. Ha in un sermone: *da pauperibus, non perdes:* e poi, *si homines fœnerares, gravares* (*Serm.* 390, *n.* 2), perchè l'usura allora era d'ordinario grave, ed a chi avea bisogno mortale. Ha in altro: *nemo superbiat, quia dat pauperi:* e appresso, *quid est fœnerare? minus dare, & plus accipere:* dove o s'intende il *plus* eccedente, che correva allora, o s'intende di qualunque più imposto a' poveri. E avvertasi, che s'impara da quel che seguita, come per poveri non bisogna intendere solamente i men-

mendici, ma gli angustiati ancora: a' quali esorta che si presti e si faccia anche tempo al restituire, e non si costringano a vendere quel campicello che lor rimane. *Premis, suffocas; etsi tantum exigis quantum dedisti, suffocando tamen, & angustias faciendo, non beneficium dedisti, sed potius majores angustias intulisti*. Più circostanze si possono dare, le quali aggravino assai più chi riceve somme di danaro, che il pagarne un tenue frutto. Non è per altro da tralasciare, ove parlando s. Agostino de' diversi mestieri della vita umana, scrive così: *Alius eligit sibi vitam negotiandi, alius vitam rusticandi, alius vitam fœnerandi, alius vitam militandi, alius illam, alius illam* (*in Ps. 62, n. 12*). Mette il mestiero di dare a interesse insieme con tutti gli altri, de'quali lecitamente si vive; perchè ci dovea anche essere chi l'esercitasse con onestà e con giusta misura, e senza quella crudeltà più comune, per cui si rese tal professione abborrita ed esosa.

Di s. Leone, molto contra ogni usura citato, secondo il solito tutti i detti presenteremo. Nel sermone decimosesto si vitupera da lui *qui multiplicare opes suas immodicis optat augmentis*; e colui, *qui per aliena cupit damna ditari* (*pag. 65*). Si esorta a sovvenire chi n'ha mestiere: *hac usurarum arte* (cioè con far limosina) *ditescat, ut non hominum laborantium captet necessitates. Injusta, & impudens avaritia, quæ benefi-*

cium se dicit præstare, cum decipit. Fugienda prorsus est iniquitas fœnoris, & lucrum, quod omni caret humanitate, vitandum est. Quando adunque nella sua epistola terza si duole, *quosdam lucri turpis cupiditate captos usurariam exercere pecuniam, & fœnore velle ditescere;* ed aggiunge, *quod nos non dicam in eos, qui sunt in clericali officio constituti, sed in laicos cadere, qui Christianos se dici cupiunt, condolemus;* di quelli intende s. Leone, che *immodica optant augmenta;* che *per aliena cupiunt damna ditari;* che *laborantium captant necessitates*, che guadagno cercano, *quod omni caret humanitate*. Quelli ei condanna, che voleano *fœnore ditescere*, e che cercavano *aumenti eccessivi;* non certamente adunque chi avesse dato capitali a' facoltosi al tre, o al quattro per cento. Di coloro, che così in oggi fanno, si può egli dire che guadagno *affatto inumano* cerchino?

Il Quesnel nella sua edizione inveisce qui con lunga nota contra l'odierno costume, ch' egli chiama *dogma novitium*, dolendogli che *da' cattolici* approvato sia. I suoi fondamenti è maraviglia quanto sien deboli. Afferma essere chiaro che s. Leone attaccò non solamente l'usura co' poveri, ma quella ancora coi ricchi, quando di ciò non ha immaginabil segno; afferma che ei non parlò dei poveri, quando a entrare in tal proposito si fa strada con dire ch' è ascoltato

dal

dal Signore, *qui suum ab inope non avertit animum*; che i guadagni smoderati, de' quali fa menzione, mostrano che non si ritraean da' poveri, quando parlano in contrario tutte l'antiche carte, e quando dice qui il santo stesso, che gli usuraj *laborantium captabant necessitates*; che si dee trarre argomento dai passi scritturali per lui addotti, nei quali non si fa menzione di poveri, quando in punto d'usura ne cita un solo. Non pretermette il detto di s. Ambrogio, del quale abbiam mostrato quanto sia diverso significato, e una definizione dell'usura adduce come di s. Girolamo, che in s. Girolamo, come ei l'adduce, non è. Fa gran gran caso del parlarsi una volta, o due nel Testamento vecchio dell'usura generalmente; la debolezza e la falsità del quale argomento abbiam già osservata nel capo quinto.

S. Massimo vescovo di Torino in Omilia contra l'avarizia: *Erubescit usuræ nomen, & lucrum non erubescit usuræ. Semper ergo avarus alieno utitur, alieno se pascit damno; est illi prædas egestas alterius.... Ecce senex pater captum deflet filium, & tu jam semper eum velut servulum gloriaris. Innocens rusticus perditum ingemiscit jumentum, & tu eo rus tuum excolere disponis, & fructus te putas posse capere gemitibus alienis. Ecce religiosa vidua tota supellectile despoliatam domum suam dolet, & tu eadem supellectile domum tuam ornatam esse lætaris. Dic mihi,*

o christiane, non compungeris, non constringeris, cum videris in hospitio tuo lacrymas alienas? Chi vide mai linguaggio più uniforme di quello de' padri in questa materia! Queste son le invettive contra l'usura, per le quali si vuol provare, che condannarono tutti la moderna pratica di dar somme con frutto moderatissimo non a' poveri, ma ai ricchi, e non con ruina, nè con danno, ma con lor benefizio è piacere. Sulpizio Severo nella sacra Storia riferendo le mosaiche leggi, insegna così: *Viduam & orphanos non premendos, pauperem debitorem non perurgendum, nec usuram poscendam: vestimentum pauperis pro pignore non accipiendum* (*t.* 1, *cap.* 18).

Di Sidonio Apollinare ch'ebbe prima una figliuola dell'imperadore Avito per moglie, poi per merito della sua letteratura e della sua pietà fu fatto vescovo, benchè neppure fosse cherico, e dopo morte fu, ed è ancora venerato come un santo nell'Overgna, una lettera abbiamo a Turno suo amico, dalla quale si può a nostro proposito imparar molto. Il padre di Turno avea preso danari a interesse da Massimo: *nil quidem loco fiduciæ, pignorisque, vel argenti sequestrans, vel obligans prædiorum*: nè avea data argenteria in pegno, nè avea obbligato alcuno suo podere, come si vede qui ch'era costumanza: *sed ut chirographo facto docetur, cautæ centesima est fœneratori, quæ per bilustre*

pro-

producta tempus modum sortis ad duplum adauxit. Appariva solamente cambiale, come ora fra noi si direbbe, in cui si era pattuito il dodici per cento di frutto, come era l'uso: il che non corrisposto mai, in dieci anni la somma del debito s' era raddoppiata, anzi era passata innanzi. Ma ridotto il debitore in misero stato, ottenne Sidonio dal pio creditore, che facesse un anno di tempo, e che donasse il frutto corso, contentandosi della sola restituzione del capitale. *Et superpositam medietatem, quæ per usuræ nomen accrevit, indulgeam, sola simpli restitutione contentus*. Della qual generosità il buon prelato dando a Turno avviso, raccomanda che quella somma sia puntualmente sborsata, perchè *quel tale, che rilascia la metà potendo esiger frutto, se vien procrastinato, ripete giustamente per l'ingiuria quanto avea per misericordia piamente rilasciato. Cum habet talis persona contractum, quæ velit medium relaxare, cum totum potuit exigere, si moram patitur, quidquid propter misericordiam concesserat pie, juste reposcit propter injuriam*. Apparisce qui, come questo santo vescovo avea chiesto per grazia, e quasi per elemosina il rilascio dell' interesse in quel tempo usato, e approvato dalle leggi, ma non già come debito di giustizia, nè con fare a Massimo scrupolo veruno di tal contratto: anzi esprime sul fine, che tal rilascio in quel pio soggetto era stata

mi-

misericordia, e che in caso di poca puntualità egli avrebbe *con giustizia* voluto anche il suo frutto.

Chiuderemo con quel pontefice, cui come a s. Leone soprannome di Magno fu imposto, cioè s. Gregorio. Nella bella edizione, quale dai chiarissimi monaci Maurini di questo padre si è data, l'Epistola 38 ci fa vedere, come un certo Mauro prese da Felice per 400 soldi, che ora potressimo dire scudi, di mercanzie, promettendo e dando cauzioni di pagare *sex siliquas per solidum lucri causa*, ch'era la quarta parte del capitale. Ma avendoci grandemente discapitato, contò a Felice scudi 410, e per gli altri 90 rappresentò al papa, come si trovava per tal debito in miseria e in disperazione. Il papa però scrisse, acciocchè fosse esortato Felice: *ut lucrum de damno alterius non expectet, sed recepta pretii sit sorte contentus, quatenus quidquid pauperi cesserit*, gli sarà compensato e restituito da Dio. Scrisse per questo conto anche il maestro de'soldati. Dove si ha *quia & ipsi scribimus*, deesi legger *cui*: si scriveva alle volte *qui*, perchè si pronunciava il q come c; il che i copisti di basso tempo non intendendo, trasformarono più volte in *quia*. S. Gregorio adunque esorta a non voler guadagno sulle disgrazie altrui; e vien così a insegnare quanto sia convenevole che goda del privilegio de' poveri chiunque dagli ac-

ci-

cidenti è ridotto in misero stato: ma per ottener dal creditore, che rimettesse il frutto, non si vale del motivo della coscienza, come per sicuro avrebbe fatto, se l' esigerlo fosse stato colpa grave, e l'avrebbe altresì ripreso; ma egli ricorda solamente, ch' essendo ridotto il debitore in bassa fortuna per averci discapitato, *quidquid pauperi cesserit* sarà ricompensato da Dio. Il mercante debitore ne avea pattuite 25 per 100, ma credendo senza dubbio di guadagnarvi molto e molto più; il che se gli fosse riuscito, non era stimato ingiusto il contribuire parte di quel guadagno per frutto. I dotti editori, quali scelsero le migliori delle diffusissime ed erudite note del Gussanvilleo, mettono qui la seguente: *Prohiberi jure divino canonico, & civili usuras, nemo est qui non fateatur, quas, & quibus non perinde conveniunt*. E più autorità seguono a convalidare l'onesto frutto diretto. Niuna se ne troverebbe mai per difender l' usura, che saccheggiava il mondo: *usura quæ vastat terram*, dice s. Pier Crisologo (*Serm.* 28).

Mi sia permesso di sopraggiungere un racconto d' altro s. Gregorio, cioè del vescovo di Tours, che vìsse verso la fine del sesto secolo. Narra questi nella sua storia (*Hist. Franc. l.* 3, *n.* 34), come Desiderato piissimo vescovo di Verdun trovando i suoi diocesani *valde pauperes, atque destitutos*, ricorse al re Teodorico, e il pregò di sovvenire

quel

quel popolo con qualche somma di danaro, promettendo che quando con impiegarlo nei traffichi si fossero alquanto riavuti, avrebbe restituita la somma, e ne avrebbe pagata la legittima usura. *Pecuniam tuam cum usuris legitimis reddemus*. La diede il generoso re, ma la diede in dono, e per carità pura, scrivendo poi, quando il vescovo venir volle al pagamento: *illud mihi sufficit, si dispensatione tua pauperes, qui opprimebantur inopia, per tuam suggestionem vel per meam largitatem sunt relevati*. Anche i santi vescovi adunque le moderate usure riconoscean per *legittime*, e non aveano scrupolo veruno a dimandar ne' bisogoi con tal condizione danaro, nè ad offerirne il suo giusto frutto.

Facciamo fine una volta, perchè al certo par soprabbondante quanto si è detto, per mettere in pieno lume, che i santi Padri latini e greci altro non riprovarono, che o il ritrarre usura da' poveri, o il ritrarla in modo che facesse diventar poveri. Primo fondo di tutti son quelle patetiche, del nodrirsi gli usuraj di lagrime e di sospiri, e del desolarsi per l'usura le famiglie e i paesi. Non dunque di tenue prestazione, e volentieri, e con utile corrisposta, intesero certamente mai. Sopra pochissimi passi d' alcuni viene in sostanza dagli avversarj fatta forza: or dato che con ragione la facessero, basterebbero tre, o quattro passi per metter tal quistione fuor di dubbio, e per potersi chia-

chiamar tradizione? E se qualche ambiguo passo in alcun santo padre in questo proposito si rinvenisse, sarebbe più lodevole l'intenderlo secondo la Scrittura, e secondo l'accordo della ragione, o all'incontro? Ma il fatto è, che di que' pochi passi ancora abbiam mostrato, quanto diversa, e quanto lontana la vera intelligenza sia, e come ciò sia del tutto patente, sol che non parole distaccate, ma il contesto de' ragionamenti, e l'accordo della dottrina di quelli stessi padri si osservino. *Sancti Patres in hujusmodi mutua* (cioè quando si dà con interesse danaro *indigenti ad se vestiendum, nutriendum, aut redimendum se*) *stilo acerrimo scripserunt, non autem in illa, ex quibus & mutuans, & mutuatarius commodum reportant*. Conclusione del dotto penitenziere di Parigi Lodovico Bail (*De exam. pœnit. q.* 41).

Serva di coronide una riflessione. Sarebbe egli mai possibile, che in materia di costumi, e in materia di roba d'altri, i santi Padri rigettato avessero quel che non offende punto la carità? anzi quello, che secondo il comun sentimento de' savj, e di chi siede al governo di città e di stati, per benefizio pubblico, e appunto per la carità del prossimo forza è che corra? Quei santi Padri, che inerendo al precetto più volte replicato nella Scrittura: *Omnis lex in uno sermone impletur: Diliges proximum tuum si-*

cut

cut te ipsum (*Gal.* v. 14), spiegando queste parole, dissero con s. Agostino: *Omnem legem nunc dicit ex his operibus, quæ ad bonos mores pertinent* (*in Gal. n.* 44): e parimente: *Manifestum est, quod justitiæ perfectionem in fratris dilectione posuerit* (*de Trin. l.* 8, *c.* 8). Aggiungiamo ancora: sarebbe egli possibile, che i santi Padri avessero tenuta la moderna opinione, e che niun di loro l'avesse mai svelatamente posta innanzi? che de' tanti, i quali accusavano lo spogliar crudelmente il prossimo che si facea, neppure uno avesse mai detto: *considerate che gran peccato sia l'esigere il* 12, *il* 20, *il* 30, *come voi fate, mentre sarebbe peccato grave anche l'esigere il tre, il due, l'uno per cento?* Che di tanti, i quali rimproveravano il ridurre colle usure i poveri a disperazione, neppure uno avesse mai detto: *vedete se questa è sceleraggine, mentre sarebbe peccato grave anche l'esiger frutto dai ricchi?* che neppure uno avesse mai detto espressamente: *non si può prendere nè grande, nè piccol frutto da chi che sia?* Non varrebbe il rispondere, che neppure dissero il contrario, cioè che fosse permesso l'esiger poco, e l'esiger da' ricchi, perchè non è pari il caso. L'esiger poco, e il chiedere i ricchi a usura, non era in uso; onde perchè avrebbero dovuto trattarne? non era allora il mondo in questo, come è al presente. Inoltre qual debito aveano di predicare ciò che potreb-

trebbe farsi? l'aveano bensì d'insegnare ciò che far non si può. Anzi non biasimando mai che l'oppression de' poveri, e l'eccesso, non avrebbero insegnato il precetto che per metà, e ne avrebber tenuta la parte più delicata, e più essenziale nascosta. Si faccia in grazia matura riflessione sopra di questo.

Ora dopo di aver fatto conoscere, come chi dà, o riceve con modesto, e non gravoso frutto il danaro, quando non si tratti di ridotti a compassionevole e depresso stato, o che per qualch'altra circostanza non si renda ciò biasimevole, ha per appoggio l'autorità della sacra Scrittura, e quella dei santi Padri; ci faremo lecito di far qui per soprabbondanza una giunta, con ricordare anche il favore e la disposizione delle romane leggi. Di quelle leggi, che ove si tratti del contrattare, del possedere, del testare, del succedere, del giudicare, regolano pure ancora la maggior parte del mondo cristiano, e così i secolari come gli ecclesiastici. Di quelle leggi, che a riserva di quei punti, dove la vera religione per veder chiaro si richiedeva, furono così oneste e sante, che fanno spesso vergogna a non pochi de' nostri casisti. Di quelle leggi, che obbligavano a dire al compratore il difetto della cosa venduta; non davano azione per crediti venuti da' giuochi di fortuna; che aveano per proscritta quella casa in cui tali giuochi si permettessero; che per l'onesto vi-

ve-

vere tanti provvedimenti presero, e che gravi pene imposero a chiunque in qualunque modo defraudasse altrui. Bene a ragione scrisse Melchior Cano: *non sine divino nutu hujusmodi leges Romanis esse datas credendum est: quin divinitus per ora principum promulgatas fuisse, Joannes VIII prædicat* (*De locis th. l.* 10, *c.* 9). Nel fatto di cui si tratta, due cose bisogna distinguere, il permetter di dare a frutto, e il permetterlo eccedente. In questo ultimo punto a ragione furono poi dai cristiani secondo le condizioni de' tempi corrette, non avendo l' ecclesiastiche leggi cambiate, e in materia di roba riprese mai le civili, se non dove pregiudizio e manifesto danno del prossimo ne conseguisce; essendo che generalmente parlando: *legum conditores justa decernunt* (*Prov.* VIII, 15). Ma posciachè cangiando i tempi può diventare eccedente quella misura, che prima era moderata e giusta, perciò anche il foro di coscienza ai tempi in molte cose si adatta. Scusar si possono i Romani per lo stato delle cose allora diverso. Oggigiorno in Costantinopoli e nel Levante corre per onesto e lecito fra i cristiani il dieci per cento. Al Cairo, città la più popolata del nostro emisfero, e dove grandissimo numero di cristiani di varie nazioni si trova, i religiosi e i regolari passano il 14, perchè il continuo impiego, che con utile grandissimo quivi si fa del danaro nel commercio, fa

che

che in altro modo niuno il concederebbe. Alla Cina si passa il 30. Ma lasciando le esorbitanze, che nascono da singolarità di paesi, o di tempi, conobbero adunque gli antichi legislatori utile al privato e al pubblico, anzi necessario di permettere l'interesse del danaro, ma fissandolo a giusto e proporzionato segno. I decreti in ciò fatti mostrano quanto giusta, e per dir così religiosa fosse in questo l'idea romana. Fin nella terza delle dodici Tavole, *cum antea ex libidine locupletium agitaretur*, scrive Tacito (*Ann. lib. 6*), s'incominciò a fissare un termine, grave pena imponendo a chi l'oltrepassasse. Non si lasciava in Roma l'arbitrio ai particolari come fra' Greci: osservinsi le seguenti leggi: *Arbitrio judicis usurarum modus ex more regionis ubi contractum est, constituitur, ita tamen ut legem non offendat* (*D. de usuris l.* 1). *Supra modum legitimæ usuræ respondi non tenere* (*l.* 9). *Usuras illicitas sortis mixtas, ipsas tantum non deberi constat.* (*l.* 20). *Placuit sive supra statutum modum quis usuras stipulatus fuerit, sive usurarum usuras, quod illicite adjectum est pro non adjecto haberi, & licitas peti posse* (*l.* 29). *Pœnam pro usuris stipulari nemo supra licitum modum usurarum potest.* (*l.* 44). *Majus legitima usura fœnus non debebitur* (*D. de naut. fœn. l.* 4). *Legatum valet, sed in usuris hactenus debet valere, quatenus modum probabilem usurarum non excedat*

dat (*D. de ann. legat. l.* 3). *Tutorem, vel curatorem pecuniæ, quam in usus suos convertit, legitimas usuras præstare debere* (*D. de usur. pupill. l.* 1). *Constitutionibus sacris, quæ ultra certum modum usuras fœnebres pecuniæ exigi prohibent* (*Cod. de usuris l.* 20). Contra il far di frutto capitale militava più d'una legge, ed oltre all'altre pene abbiam veduto che c'era anche imposta l'infamia: in che mostrarono qualche volta più zelo dell'onesto di noi. Spicca l'onestà di quei legislatori anco nella proibizione che v'era di dare ad usura a' giovani, perchè questi soglion farne cattivo uso. Eravi tal proibizione fin d'antico, poichè la vediamo in Plauto, presso cui il giovane Callidoro, che desiderava danari a usura: *lex me perdit quina vicenaria: Metuunt credere omnes* (*Pseud. A.* 1, *S.* 3). *La legge venticinquaria mi rovina*, perchè ordinava che perdesse il capitale chi dava danari ai minori di venticinque anni. E' noto ai legisti il senatusconsulto macedoniano, di cui tutto un titolo del codice favella, e per cui si sventarono le astuzie degli usuraj, che copertamente, e sotto altra spezie a' figliuoli di famiglia davan contanti, perchè alla morte de' genitori restituissero. Rinnovò tal legge Claudio imperadore secondo Tacito: *sœvitiam creditorum coercuit, ne in mortem parentum pecuniam filiis familiarum fœnori darent* (*Ann. lib.* 11): se pure non fu Vespasiano, cui l'

at-

attribuisce Svetonio : *neve filiorum familias fœneratoribus exigendi crediti jus umquam esset* (*in Vesp. c.* 12). I motivi che indussero il senato a tal legge, furono spiegati da Giustiniano : *Quæ ideo senatus prospexit*, perchè i giovani con que' danari nodrivano i vizj : *quos in luxuriam consumebant* (*Inst. lib.* 4, *tit.* 7); e poteano anche dare fomento a insidiar la vita de' genitori. Ecco dunque come accorda in queste materie colla divina legge l' umana ancora, e coi santi Padri i legislatori e i giurisperiti : Riflettasi qui in grazia, se si possa credere che quei saggi, così ripieni d' idee d' onestà e di giustizia, avessero ammesse in veruno modo le usure, quando l' usura fosse contraria al gius naturale, come or da tanti si vuole. Dell' accordo suddetto fanno fede i padri medesimi, quando declamando tanto contra l' usura, non declamano mai contra le romane leggi, le quali tante e tante volte con giusta moderazione, e con proporzione alla condizione dei tempi gl' interessi della moneta permisero : manifesto indizio, che non del limitato frutto dalle leggi imposto intendono i padri, ma dell' esorbitante. S. Ambrogio per esempio, che contra l' usura di proposito scrisse, e le difese degli usureggianti adducendo, si fece le obbiezioni dell' uso comune, e dell' antichità di esso, non si fece punto quella delle leggi, che certamente sarebbe stata la prima. Teodosio approvò la

centesima, e decretò pene a chi l'oltrepassasse; *ultra centesimam jure permissam* (*Cod. Th. l.* 2, *tit.* 33, *l.* 2). Ordinò si pagasse frutto doppio, cioè di due centesime, da quel debitore giudicato, che differisse più di due mesi il sentenziato pagamento. Più altre ordinazioni in fatto del frutto del soldo abbiamo nel codice teodosiano (*vid. l.* 4, *tit.* 19): e contuttociò quell'imperadore da s. Ambrogio, il quale per certo errore non solamente il riprese, ma d'entrare in chiesa prima di sua pubblica penitenza non gli permise, per conto di tali leggi non fu ripreso mai. Se quel grande arcivescovo empie le avesse credute, ed ai precetti divini opposte, non le avrebbe per certo dissimulate; e tanto più che avea conosciuto Teodosio sommamente docile, e d'ogni adulazione nimico: *Dilexi virum, qui magis arguentem quam adulantem probavit* (*Orat. in mort. Theod.*). E non avrebbe nell'orazione funebre esaltato quell'imperadore, come in ogni parte pio, e come santo: *Quem angelorum caterva deducit, quem sanctorum turba prosequitur.*

Una importante differenza osservo però in questo proposito fra le romane e le cristiane leggi, ed è che in quelle si metteano i poveri all'istessa condizione de' ricchi, non trovandosi in esse mai, che si ordinasse di procedere con essi diversamente, e di non aggravargli nè poco nè molto con usure. Di questo punto è dunque da intendere, dove

ha

ıa s. Ambrogio: *Quid tibi vis cum libro, & charta, & signaculo, & conscriptione, & vinculo juris? tu mihi tabulas offers, go tibi recito Dei legem; tu atramento scri-ıis, ego tibi spiritu Dei inscripta repeto ora-ula* (*De Naboth. c.* 10). Che vada inteso lell' ordinarsi dalla Scrittura di non esigere ıulla da' poveri, dove il gius civile dava u-ıualmente azione contra chiunque, appare, ıerchè alle suddette parole s. Ambrogio fa trada con queste: *Tu ad Ecclesiam venis, on ut aliquid largiaris pauperi, sed ut au-ıras; non ut convivii tui sumptus proficiat ıenis, sed ut spolium de egentibus adipisca-is. Quid tibi vis, &c.* Ha il Santo questi ıetti nel libro di Nabot contro l' avarizia, el quale non d' altro parla mai, che delle ıtorsioni fatte da' ricchi a' poveri, e del ısso che consumava quel che potea darsi ai ıoveri: dell' usure in esso non fa menzione.

Cade qui a proposito un' istanza che mi ıene fatta, cui cercherò di soddisfare quan-ı in breve tempo è possibile. Chi ne' miei ıgli ha letto a mia richiesta quanto dalla cra Scrittura, e da' santi Padri negli ante-ıdenti capi è raccolto, e si è per essi per-ıaso che la moderna sentenza dall' essersi ll' intendere singolarmente la divina Scrit-ra ne' bassi secoli equivocato, avesse ori-ne, quando tal equivoco incominciasse de-ıera di sapere. Per adequatamente rispon-re lunghe e minute ricerche far si dovreb-

bero, ma dirò quanto per ora sovvienmi. Della supposizione, che dalla Scrittura ogni interesse di danaro sia proscritto, io non so d' aver veduto più antica testimonianza che de' tempi dell' imperador Basilio Macedone nel nono secolo. Non se ne ha cenno ne' Paralleli del Damasceno, opera dell' ottavo. Ma leggo nella novella 83 di Leon Sapiente, che regnò nel principio del decimo, come *vietandosi ne' sacri testi le usure*, mosso da questo il padre suo d' eterna memoria, stimò doversi generalmente proibire il pagarle, e così fece con una legge; ma essendo ciò tornato male, e avendo la sua buona mente sortito *a cagione di quelli, che si trovavano in povertà e in bisogno, cattivo effetto;* (γίνεται ἂν δὲ ἄρα πενίαν ὑπόθεσις ἡ πρὸς τὸ ἄμεινον, &c.) stante che, dic' egli, la natura umana di tanta sublimità non è capace, ad abrogar la legge del padre fu il figliuolo costretto. Quindi possiamo sicuramente arguire, che l' opinione del condannarsi dalle Scritture ogni frutto, negli anteriori tempi non v' era, e da' santi Padri non si tenne e non si conobbe; poichè siccome introdotta che fu, l' imperador Basilio si stimò tenuto a secondare tal supposto precetto colle sue leggi, così sarebbe sicuramente avvenuto anche sotto gli antecedenti imperadori cristiani; e non avrebbe all' incontro fissata la centesima Costantino, nè l' avrebbero confermata Graziano, Valenti-

niano e Teodosio; nè Giustiniano, che al-
pietà cristiana dedicò i primi dodici ti-
oli del suo codice, l'avrebbe mai anco nei
rani approvata. Contra le quali leggi non
vendo verun padre detto parola, par si ren-
a indubitato, che non le credettero alla di-
ina contrarie, nè le scritturali ordinazioni
nullanti. Appare dunque sempre più, che
ell'inveire contra le usure, di quegli eccesintesero, quali distruggendo le misere fa-
iglie e i paesi, anche alle leggi civili de-
ogavano, ed erano opposti.

CAPO TERZO.

Canoni e Decretali.

Avendo noi veduto finora ampiamente, co-
e uniforme a' documenti della Scrittura fu
sentimento de' Padri, e come in tutta l'
ntichità altra usura non si condannò mai,
e la contraria, o in qualche modo pregiu-
cante alla carità del prossimo, o alla giu-
izia; passeremo ora a' tempi inferiori, e
rremo di mano in mano fino alla nostra
à. Per consumare però quanto si può ri-
iamare da' prischi secoli, ci resta a parla-
ancora degli antichi canoni, che furono
rma de' posteriori. Faremo dunque prin-
pio dalla venerabile radice di tutti.

Il concilio niceno in proposito delle usu-
a tutti gli ecclesiastici decreti andò in-

nanzi, e servì d'insegnamento e d'esempio. Abbiamo nel canone suo XVII, come essendo che *molti nel canone ecclesiastico* (vuol dire nel catalogo) registrati, dall'avarizia e dall'amore di *vergognoso guadagno* indotti, dando a usura, *esigevano le centesime*; il concilio giudicò convenevole di decretare, *che se dopo il decreto si ritroverà chi esiga le usure, o faccia il medesimo in altro modo, esigendo le sesquialtere, o inventando qualche altra maniera di vergognoso provento, questi sia deposto e cancellato dal canone* (*Conc. edit. ven. tom.* 2, *c.* 39. αἰχροκερδίαν, ec. καὶ δανείζοντες ἑκατοστὰς ἀπαιτοῦσιν, ec. ἢ ἡμιολίας ἀπαιτῶν). Osservisi prima come la sentenza cadde sulle persone di chiesa, alle quali parimente s'interdisse più volte ogni specie di mercatura e d'interesse mondano, essendo che *Nemo militans Deo implicat se negotiis secularibus* (2 *Tim.* II, 4). Balsamone greco canonista: *il presente canone stabilisce doversi deporre que' cherici, che usureggiano, ed esigono le sesquialtere, e qualche altro vergognoso guadagno inventano*. Osservisi in secondo, come parlò il concilio dell'usura eccessiva, e dell'esercitata verso de'poveri, stante che nominò *le centesime*, introdotto essendo d'imporne più d'una; e nominò le *emolie*, o sesquialtere, quali correano ne' grani, quando ne abbisognavano i contadini, ed aggiungevano la metà del capitale, dandosi due, e facendosi render tre,

che

e fa 50 per 100. Della voce *emiolie*, e l suo significato molto si potrebbe dire, a si dirà tutto con pregar chi legge a vede- il Gottofredo sopra la legge di Costanti- nel codice teodosiano (*tom.* I, *p.* 211), il Beveregio sopra questo canone nelle sue *ndette*. Ora il suddetto canone ha da es- e la nostra scorta, per intendere il vero so di tutti gli altri, essendo certo che n degli altri si sarà allontanato dal sen- s.o. Anzi ne' concilj generali altro de- to in tal materia non fu fatto per lo spa- d'undici secoli. Fu bensì ordinato nel cedonese, che servì in ciò di regola pri- , ed universale, non dover gli ecclesia- i verun negozio, nè verun secolare im- go intraprendere.

Tra' concilj particolari fu primo il Lao- eno a parlare d'usure, ed altro non fece ripetere il canone niceno; vietando agli lesiastici, e le sesquialtere riprovando *an.* 4 τόπους καὶ τὰς λεγομένας ἡμιολίας *ιβάνειν*). Assai si parla d'un canone del odo illiberitano, ma il tempo n'è in- o, e il canone, siccome alcuni altri che retendono rogati in quel sinodo di po- fede. Dicesi in quel canone, che i che- usureggianti si degradino, e che anche ici, se persistono, *ab Ecclesia projician-* . Ma quest'ultimo detto è per ogni con- contrario alla disciplina de' primi secoli. primo a mettere fuori tal canone fu Isi-

do-

doro Mercatore. Reginone e Burcardo molti canoni di tal concilio addussero, ma non già cotesto. Ivone e Graziano non ne abbracciarono, e non ne riferirono che la prima parte. Volendo contra ogni ragione ammettere ancora la seconda, s' intenderebbe dell' usure barbare di que' tempi, ed a' poveri imposte. Si parla altresì d'un canone del sinodo arelatense I. *De ministris* (cioè serventi alla chiesa) *qui fœnerantur, placuit eos, juxta formam divinitus datam a communione abstinere*. Ma il senso è molto ambiguo, e poco sicuro il dettato. E' noto che in alcune parti quel sinodo fu interpolato. Tal canone non si vede, dove in Optato Milevitano si parla degli altri. Le parole *juxta formam divinitus datam* non si hanno in Ivone, e furono dopo lui aggiunte: ma comunque sia, si parla degli ecclesiastici. Ne' vari concilj d' Africa furono riprovate più volte nelle persone di chiesa le usure. Vi si legge altresì una volta, che si riprendeano ne' laici ancora, e ch' era pericoloso l' andar contra i sacri testi: ma variano tanto gli atti di que' concilj ne' mss. e nelle edizioni, che poco si può fissar di certo. De' mss. si potrebbe prendere saggio osservando i capitolari di Verona. Certo solamente è, che si riprovano l' esorbitanze di que' tempi e l' angariare i miserabili, appunto come nella Scrittura. Nel concilio trullano il decimo canone proibì l' usureggiare,

ma

a solamente a' vescovi, preti e diaconi ;
n a' laici, e neppure a' cherici minori ;
rchè allora non si computava tra gli ordi-
sacri il suddiaconato.

Troppo lungo riuscirebbe l' andar ricercan-
quanto in tutti gli antichi sinodi pro-
nciali fu decretato : ma le seguenti avver-
nze per tutti bastino . Non si vietarono
ai le usure giudiziali e compensative, ma
nsì le inique e alla carità contrarie . Si
etò il mestiere e la professione; a quelli
e la esercitavano concorrendo allora i bi-
gnosi, ch' altri non erano se non i pove-
. I divieti, si espresse quasi sempre, che
devano su quelli ch' erano di chiesa. I si-
di regionarj in fatto di costumanze, non
mpre obbligano i cristiani dell' altre par-
, perchè può avvenire che in un paese
sia bisogno d' una regolazione, qual non
nvenga all' altre : per gl' interessi di dana-
a cagione d' esempio altra legge ci vuo-
per paesi senza commercio, e dove non
trovino che poveri, ed altra per paesi ab-
ndanti di contante e mercantili . Prima
uscir dell' antichità rammenteremo anco-
, come per avere in pronto quanto da tan-
concilj e sinodi si era decretato, varie
:colte di canoni furono fatte . Ecco ciò che
ha nella prima, cioè in quella che porta
nome di canoni apostolici : *Vescovo, pre-
, o diacono, che sia usurajo, o cessi, o
condanni*, cioè si deponga (*Can. 36* ἢ παυ-
σάσθω

σάτθω, ἢ καθαιρείτθω). Così in tutte le altre, che varj nomi portano, decreto non si vede che s' indirizzasse in questo proposito a' secolari.

Ora passiamo a' mezzani ed a' bassi tempi. In essi pure strepitano i sinodi contra l' usure; ma sempre delle inique e scelerate intendendo, quali di secolo in secolo non solamente non cessarono, ma si accrebbero. Veggasene un saggio nel concilio di Parigi VI tenuto nell' anno 829 in Francia, essendo più a proposito di far ricerca, poichè in Francia più che altrove canoni furono fatti contra l' usure. Affermano i padri di quel concilio, come moltissimi a que' tempi *in tantam turpissimi lucri rabiem exarserint, ut multiplicibus atque innumeris usurarum generibus, sua adinventione & cupiditate repertis, adeo pauperes Christi affligant, ut exceptis aliis* (cioè oltre all' altre) *oppressionibus, quibus ad injuriam Dei atrociter cruciantur, hoc speciali malo multi eorum fame, & egestate confecti pereant* (*Conc. ven. tom. 9, c. 743*). Veggasi bene, quai costumi corsero, e di che parlano i sinodi; e s' era necessario, che assolutamente si procurasse in que' tempi d' abolire anche il nome d' usura, mentre l' usura, che allora correa, era scelleraggine e depredamento. A' miseri, che umilmente chiedeano tanto di grano che bastasse a vivere, con qual condizione concedeasi? l' impariamo da' Padri medesimi del

con-

cilio suddetto: *Evenire solet, ut pro uno menti modio talier mutuato tres aut certe ttuor modii a pauperibus tempore messis lenter exigantur*. Questo era bene altro, dar dieci, e farsi restituire quindici, ne a' tempi di Costantino e di s. Giro-io: questo non era più 25, o 50, era o, ed era 400 per 100. *Quod & de movini similiter fieri solet. Sunt etiam alii delissimi fœneratores, qui tempore necessis nihil commodare pauperibus volunt, nimessellas suas, & vineolas, & pratella pignus dederint, ut quidquid frugum in ce colligi poterat, pro parvo quod mutuum eperunt, ex asse amittant*. Ecco di quali nze intendono i concilj: nè punto necesio era d' andare ciò sempre dichiarando esprimendo, come qui per accidente fu to; poichè il generale costume, che in lle età correa, facea che tutti senz' altro endessero; non potendo parlare i sinodi presente presso i buoni cristiani moderaimo interesse, di cui allora nè v' era uso, v' era idea. All' incontro se si fosse in-o di condannare anche chi piccolo e non voso frutto ricevesse, questo si sarebbe za dubbio espresso sempre, perchè senza rimerlo niuno avrebbe potuto intendere. Sia lecito d' inserire qui un insigne scrit-e di que' secoli, cioè s. Brunone, vesco-di Segna nel Lazio, il quale nel secolo mille e nel susseguente fiorì. Interpre-

tan-

tando il Levitico que' ricchi riprese, che colle usure rapivano le loro possessioncelle a' poveri: *importuno fœnore suas eis possessiunculas subriperent: sæpe enim vidimus parva pecunia mutuata totam subito pauperum substantiam devorari* (*pag.* 105). Sopra il salmo XIV: *in tali facto caritas perit, & pauperes suis facultatibus expoliantur*. Non altri che il povero ricorreva allora agli usureggianti per moneta.

Proseguendo i concilj, e tralasciando le minute ricerche, il primo generale, che dopo il niceno detestasse gli usurieri, fu il lateranense II dell' anno 1139, il quale statuì fossero tenuti per infami, e non si emendando fossero privi di sepoltura: ma per intendere sopra di che cadeva tanto castigo, basta leggere il decreto: *Porro detestabilem, & probrosam divinis & humanis legibus, per Scripturam in veteri & novo testamento abdicatam, illam, inquam, insatiabilem fœneratorum rapacitatem damnamus* (*Can.* 13, *Conc. tom.* 12, *c.* 1503). Quell' usura fu proscritta, che anco per le umane leggi è dannata. Replicò tal sentenza il lateranense III. Non c'è pena, che que' scelerati non meritassero, e tanto più, quanto era frequente e comune il delitto: *In omnibus fere locis tantum usurarum crimen ita inolevit, ut multi aliis negotiis prætermissis, quasi licite usuras exerceant*: e non è maraviglia, poichè per tal via e tal mestiero in brevissimo tem-

mpo arricchivano. Giustamente altresì fu
ù volte ordinato, che dovessero gli usuraj
stituire il mal tolto, e non ci fosse in
ò remissione. Più volte furono confermati
l secolo del 1200 gli anteriori decreti, e
giunto che gli usuraj fossero intestabili.
igli atti del concilio lionese I dell' anno
45 si vede come allora *usurarum vorago ltas Ecclesias pene destruxerat* (*Con. Ven. n.* 14, *c.* 876). Nel lateranense quarto
ıporali pene s' imposero anche a' Giudei, *graves, & immoderatas usuras extorserint*, odo dell' anno 1282 statuì, *quod omnes rarii sint ipso facto vinculo excommunica- is innodati* (*tom.* 14, *c.* 755): ma per sa- e di che s' intenda, leggasi ciò che pre- e. *Ne totam terram inficere valeant infi- tes rapaces oculos bonis alienis, quorum stantias exhauriunt infelici commercio usu- æ pravitatis, quæ passim colitur a non- is divitibus, & aliis, qui se solo nomine runt mercatores, quod ut loquamur rectius, ptores possumus appellare.* E appresso: *'cula mortifera per pravitatem usurariam strant accidere pauperibus, & egenis, ut ius ad extremæ paupertatis discrimina m perducant.* Ecco sopra di che cade la unica; sul ridurre all' ultime estremità anche senza questo era povero. In quella si trovò ancora chi per convalidare le inique estorsioni, incominciò a difender- me lecite, e a sostenere che tal me-

stie-

stiero potesse esercitarsi senza peccato: onde il concilio di Vienna in Delfinato l'anno 1311 sotto Clemente V ordinò che contra un tale si dovesse procedere, come contra gli eretici: *Sane si quis in illum errorem inciderit, ut pertinaciter affirmare præsumat, exercere usuras non esse peccatum, decernimus eum velut hæreticum puniendum.* Il decreto, del tempo e dell'autor del quale assai per altro si dubita, è riportato nelle Clementine. Fu definito altresì, *quod communitates, aut quicumque officiales, qui tantum scribere, vel dictare, aut quod solvantur usuræ, vel quod solutæ non restituantur, plene, libere, ac scienter præsumpserint, sententiam excommunicationis incurrant* (*lib.* 5, *tit.* 5). Ereticali errori si possono dare anche in materia di costumi, e tal sarebbe chi difendesse non essere peccato l'usura: ma a gran torto viene citato questo passo nella controversia di cui trattiamo, e con poca sincerità si fa credere che l'una delle parti difenda l'usura, quale intesa come nella Scrittura, e da' santi Padri e da' concilj, e in questo decreto s'intende, da tutti i cristiani è sempre stata condannata e abborrita, nè su questo va la quistione. Chi adduce abbominarsi in questo decreto non le usure eccessive, ma *qualunque usura*, viene a dire che ci si escludano anche le ammesse espressamente dal gius canonico, ed anche le compensative; con che ripugna ai teo-

:ologi tutti, ed anche a se stesso. Chi in
vore della contraria opinione fa pompa
e' suddetti fulminanti decreti e delle scomu-
iche, e dell' intimata privazione di sacra-
enti e di sepoltura, fa apertamente cono-
ere il proprio inganno; poichè appunto
queste spaventose condanne s' intende su-
to, che non di frutto amorevole, e pro-
rzionato si parlava allora, ma di rapine
udelissime, che riduceano ben tosto a men-
cità. Così è da dire di chi ricorda quei
tti di Catone e d'altri filosofi, che l' usu-
ggiare era l' istesso che uccidere e che di-
uggere. Chi vuol far credere, che di
alunque frutto, giusto sia, o ingiusto, te-
e, o eccedente, il canone debba intender-
, perchè non disse *usuras immodicas*, ma
neralmente *usuras*, inganna i semplici;
ichè nella voce *usura* vi era, e c'è anco-
inchiusa quella d'*immodica*, mentre altra
ra che immodica, e che sopra de' poveri
correa, come in tutti i monumenti ap-
isce. Così nelle leggi modernamente fat-
contra l'usura non c' è stato bisogno di
iungere *eccedente*, perchè la voce *usura*
ne senz' altro comunemente in senso di
ioso frutto intesa. Ora ecco in somma,
ne spicca in tutti i concilj l' antico spi-
della chiesa di detestar l' usura, ma il-
itata e co' poveri; nè punto importa, che
lche volta fossero citate contra sì fatto
bile abuso anche parole di Scrittura, che

veramente per tal precetto non basterebbero, poichè basta, che il decreto sia santo e giusto, e che negli insegnamenti della Scrittura fondato sia; nè è punto necessario, che ciascuna delle pruove che se ne accenna, o delle autorità che se ne adduce, sia concludente.

Nell' esporre i decreti de' concilj noi abbiam parimente messi innanzi quelli de' sommi pontefici; perchè o questi presedettero, fosse in persona, fosse per legati, se i concilj fur generali, o gli autenticarono approvandogli, se fur provinciali. Perciò alquanti de' medesimi decreti altri gli riferisce sotto i nomi de' concilj, ed altri sotto i nomi de' papi. Degli antichi abbiam veduto i sentimenti, ove si è parlato di s. Leone, e di s. Gregorio. Alla metà del secolo nono Leone IV in omilia diretta a' sacerdoti, che avean cura d' anime, parlò così: *Nullus vestrum usuras exigat, aut conductor fœneratorum existat* (*Conc. t. 9, c.* 1031). Queste parole si hanno anche nella sinodica *ad presbyteros* di Raterio vescovo di Verona in quel tempo, e la lezione vi è più sana: *& conductor fœnoris*. Anche l' antico pontefice Gelasio primo avea con suo decreto intimato agli ecclesiastici: *aut ab indignis postbac quæstibus noverint abstinendum, & ab omnibus cujuslibet negotiationis ingeniis, cupiditateque cessandum, aut in quocumque gradu sint positi, mox a clericalibus officiis abstinere cogantur* (*Conc. t.* 5, *c.* 318).

Spes-

Spesse volte in tal proposito autorità sd
addotte d' Alessandro III. Nelle decreta
de usuris nove capitoli di lui si hanno.
primo vieta a' soli cherici, e vi mette
he un' appendice molto notabile: *Quod post hujusmodi constitutum in clero quiam extiterit, qui detestandis usurarum lu insistat, ecclesiastici officii periculum pa ur, nisi forte ecclesiæ beneficium fuerit, d redimendum ei hoc modo de manu laici eatur* (*v. Conc. Ven. tom.* 13, *c.* 535). Il ndo non è ben riferito da Graziano: *Du us injungendum, ut eos qui de possessio s, &c.* Dal papa fu scritto così: *duxi injungendum, ut liceat tibi clericos tuos, de possessionibus, &c.* onde in questo ra il comando si ristringe agli ecclesia i. Nel terzo si ordina di non ammette all' altare, e di non dar sepoltura a scelerati, che pubblicamente esercita la professione di dare a usura coll' ec e colla crudeltà, ch'era allora in uso. segna nel quarto, che neppure per re re cattivi tale iniquità sia permessa. quinto, che coloro, i quali così fatte *extorserint*, debbano senza remissione tuirle *his, a quibus extorserunt*. Dell' so parlano il settimo, ottavo e nono, otean certamente intendere d' usure mo e, quali sappiamo che da nessuno usu si praticavano. Nel sesto si riprova ontefice chi per la dilazione del paga

mento vendea sei ciò che valea cinque, ma non si riprova *nomine usurarum*: bensì per l' eccesso e per altre ragioni.

Segue epistola d' Urbano III, nella quale consultato, *an usurarius debeat judicari*, chi dà *mutuam pecuniam*, affinchè *plus sorte recipiat*, e non vuole liberare il debitore, *donec emolumentum aliquod inde percipiat*; e chi vende le sue merci *longe majori pretio* per la dilazione del pagamento; risponde che costoro *judicandi sunt male agere*, e che debbono efficacemente esortarsi a restituire. Or qui si potrebbe in prima dire, che il dare *pecuniam mutuam* significa propriamente dare in prestito, nel qual caso non ci dee intervenire profitto alcuno. Ma è da considerare inoltre, che per intendere a modo un autore, convien sempre avere in mente il tempo suo, e di quel tempo i costumi, perchè da questo dipende il significato delle sue parole. L' usure allora cadevano sopra de' poveri, come tante volte si riconosce, sopra quali non è lecito nè poco nè molto d' approfittarsi. E' da considerare ancora, che il *plus* e l' *aliquid* di quei tempi era usura enorme: non si era introdotto ancora, nè per più secoli poi s' introdusse, di far correre il danaro al cinque, al quattro, al tre per cento: s' imponeva senza misura, e di questo è che Urbano parla, parlar non potendo di ciò che non v' era. Erano quei tempi, quando, come abbiamo veduto, gli

usu-

ısurieri *infligebant rapaces oculos bonis alie-*
ıis, quorum substantias exhauriunt; e trat-
:avano *pauperes & egenos* in modo, che
acilmente *ad extremæ paupertatis discrimina*
osdem adducebant (*Conc. t.* 2, *c.*775). Non dee
ltresì tralasciarsi, che lodevole era in quei
empi quanto si dicea, per estirpare così prava
onsuetudine, e per imprimerne maggior orro-
e, e non debbono però scrutinarsi criticamente
ıtte le parole della risposta d'Urbano. Quan-
› al detto che inserì: *Date mutuum, nihil in-*
: sperantes, l'intese senza dubbio del dare
poveri e agli angustiati, non potendosi
›spettare che intendesse, *fate limosina ai*
'echi. Nel terzo quisito, cui risponde con
ıest' epistola, conviene avvertire, che non
parla di quel mercante, il quale per la
lazione nel pagamento vende alquanto più,
ıa di quello che vende *longe majori pretio*.
Vengono appresso nel titolo, in cui sia-
o, i decreti d'Innocenzo III, co' quali se-
ıendo l'orme d'Alessandro, vitupera gli
ıpj usuraj di quel tempo, e toglie loro
ıni sutterfugio. In quello contra gli Ebrei,
chiara che per tal via *brevi tempore chri-*
ianorum exhauriunt facultates; e dichiara
pra quelli cader la pena, che *graves im-*
ıderatasve usuras extorserint (*De usur. c.* 18).
quello, che incomincia *Salubriter*, inse-
ıa che un genero, il quale tien dal suo-
ro possessioni in pegno, finchè si sborsi
dote, non è tenuto a computarne i frut-

ti in conto di capitale, perchè spesso appena bastano i frutti della dote *ad onera matrimonii supportanda*. Ecco definito, che si possono goder frutti in mancanza, e per privazione di capitale, che dovrebbe aversi in mano, e per supplire a perdita, ed a pregiudizio che si patisce. Nè tal caso è solo, perchè più altri se ne possono annoverare d'equità non punto inferiore, ed alcune ne annovera la glosa al capo ottavo di questo titolo. Un'altra terminazione di questo pontefice è qui a proposito di riferire, in altro titolo registrata. Lite bolliva, se dovesse contarsi a un marito la dote, venendogli opposto che *ad inopiam vergeret*. Decide Innocenzo, che o gli si dia il fatto suo sotto quella maggior cauzione, che assegnar potesse; o si metta la dote in mano d'un mercante, acciocchè il marito con parte di quell'onesto emolumento supplisse ai pesi del matrimonio: *vel saltem alicui mercatori committi, ut de parte honesti lucri dictus vir onera possit matrimonii sustentare* (*Per vestras. De donat. int. vir. & ux.*). Si può dunque dar contante a' mercanti per negoziarlo, ricavandone una proporzionata parte del guadagno sicuramente.

Ultimo capitolo è il *naviganti* di Gregorio IX. Si divide in tre articoli. Stabilisce col secondo, che non si reputi usura il dar dieci scudi, per ricevere a un certo tempo altrettante misure di grano, o di vino, le qua-

uali se bene quando si dà il danaro vaglio- o più, è però in dubbio se varranno più, meno allora. Stabilisce col terzo, che per istessa ragione del dubbio non cade in usu- a, chi non essendo allora per vendere, ven- e per far cosa grata, panno, o grani, o al- ra merce: *ut amplius quam tunc valeant in erto termino recipiat*. Non corrisponde a ueste due il primo, se lo riceviamo come omunemenee si legge: *Naviganti, vel eunti d nundinas certam mutuans pecuniæ quanti- atem, pro eo quod suscipit in se periculum, ecepturus aliquid ultra sortem; usurarius st censendus*. Ma sebbene così leggono le tampe tutte, e sebbene così fu letto fin dal empo delle glose e de' sommisti, sembra iù chiaro del sole, che il buon pontefice crivesse: *usurarius non est censendus*, e che a negativa particola restasse al primo copi- ta nella penna. Chi vorrà creder mai, che Gregorio IX instruttissimo, e studiosissimo el gius canonico, decreto dettasse così con- rario alla massima comune, e volesse che hi dà quattrini a mercante che va in ma- e, o che si mette in viaggio per terra, rendendo inoltre sopra di se il pericolo dei aufragj, o de' ladri, non possa del pericolo cui s' espone, aver compenso alcuno? on ripugna questo al natural senso? ci fu ai chi dicesse, che gli assicuratori non ebbano esiger mercede? Ma osservisi il com- lesso del canone, e la connessione del pri-

mo articolo col secondo. Potrebbe stare insieme: *usurarius est censendus*, e *ille quoque non debet ex hoc usurarius reputari?* chi non vede, che il dire: *Ille quoque non debet usurarius reputari*, esige necessariamente che precedesse, *usurarius non est censendus?* Il *quoque* indica similitudine di sentimento, non contrarietà. Aggiungasi la conformità, che necessariamente si richiede ne' tre punti del decreto. Ne' due che seguono, si scusa dall' usura pel *dubbio* se varrà più, o meno, che vuol dire per ragione del *pericolo*: non potea dunque determinarsi al contrario nel primo. Contuttociò da infiniti autori, leggi, regole, eccezioni, speculazioni sopra il supposto di questa condanna lavoransi. Riflettasi anche da questo, come non ha da esser vietato il fare in questa materia qualche nuova osservazione, tuttochè con essa si andasse contra la corrente degli scrittori. Ho qui a caso dinanzi agli occhj il *jus canonicum* del padre Anacleto francescano, autor tedesco molto lodato, e che va ora forse più d' ogni altro per le mani di chi studia casi. Tre titoli ei pianta per lecitamente esiger frutto: lucro cessante, danno emergente, pericolo di perdere il capitale: *ita communiter doctores*: non era però quivi da dire, che ciò sia *contra Innocentium*, ma bensì secondo Innocenzo, dove sia ben letto. Alla difficoltà del canone *naviganti* risponde: *Si mutuator aliquid ultra sortem exi-*

gat

at propter periculum rei mutuatæ, quod in suscipit, & vere subest, non committitur sura: ita cum (*D. Th. Opusc.* 73) *tam theologi quam canonistæ satis communiter* (*C. l.* 5, 19, 4); ma per risolvere la difficoltà del mone inferme sono le speculative risposte i molti, quando così dovesse leggersi; e torto rigetta quest'autore il credere d'alni, che vada letto *non est censendus*.

Venendo alle bolle e a' pontificj brevi; sciron questi per occasion dei censi e dei ni censuali: di questi però opportuno saqualche notizia premettere. Censo a tem- degli antichi imperadori secondo l'uso ù comune di tal voce, era la descrizione, catalogo delle persone e de' terreni, soa quali cadeva il testatico ed il campaco. De' terreni si esprimeano le qualità, era capital delitto, se altri *quo declinerit dem censuum* (*Cod. Th. lib.* 13, *t.* 1), aves- in ciò usata frode. Quinci venne il chiarsi *censuarii* quelli ancora, che pagavano qualche privato pensione sui loro campi, *ot sint censuarii vel coloni* (*l.* 7, *Cod. de nis proscript.*). Specie di censi, benchè ora così non si chiamasse, fu ancora l'uso tico di obbligar qualche cosa, quando si endea danari. Marziale in un epigramma *ib.* 12, *ep.* 14):

Cum rogo te nummos sine pignore, non habeo, inquis,
Idem, cum pro me spondet agellus, habes.

Co-

Così l' amministratore, che ne prendea per conto d' un pubblico, potea *rem ejus obligare* (*D. de pign. l.* 11). Obbligazione di qualche fondo introdussero singolarmente per lor sicurezza di chiedere gli usuraj, se avveniva che dessero contanti a chi possedesse beni; l' impariamo da s. Ambrogio, *petunt obligari sibi avitum prætorium* (*De Tob. c. 6*). O pegno di cosa mobile, o ipoteca su qualche stabile veggiam che esigevano in quella epistola di Sidonio Apollinare soprammentovata, dove parla d' un Massimo, che con animo più nobile avea data una somma *nil loco fiduciæ, pignorisve vel argenti sequestrans, vel obligans prædiorum*. Procecendo i tempi, e per lo scemare della moneta accresciute di molto le usure, difficilmente potendo chi le esercitava cautelarsi co' pegni mobili, incominciarono a voler per lo più assicurato su qualche stabile il lor danaro, e l' usura. Quinci presero piede, e moltiplicarono sempre più i moderni censi. Non veggo però esempio nè formola d' istrumento di tale natura nella somma Rolandina, onde non pare fosse allora per anco tale uso in molto corso.

Fra le decretali, la prima menzione se ne vede nell' estravaganti comuni, dove Martino V e Callisto III a petizione de' vescovi oltramontani dichiarano lecito, e da sospetto d' usura esente, il fondar censi sopra beni e case, e l' esigerne provento, e il poter-

rsene, con restituire il danaro, affrancare.
a più ampia e più precisa sulla costitu-
one di Niccolò V dell'anno 1452 a istan-
d'Alfonso d'Arragona: Si espose in es-
, come ne' di lui regni in Italia e in
pagna, i popoli, *insatiabili usurarum vo-
gine miserabiliter consumuntur*; e che tan-
secolari come ecclesiastici per sottrarsi
lle esorbitanti usure aveano da immemora-
bile tempo in uso, anche *per municipalia
jusmodi regnorum, & partium jura*, di
ocurar danari *per venditiones annualium cen-
alium*, o con ispezialità: *vel etiam gene-
liter super omnibus bonis*. Ma trovandosi
i dubitava l'usuraria pravità in quest'uso,
pontefice di ciò richiesto approva tal co-
ume, e lo conferma colla facoltà di redi-
ere per consimil prezzo: ma tuttociò: *dum-
odo annualis census decimam partem princi-
lis recepti, seu pretii non excedat*: e per
urezza *cum potestate vendentes personas,
rumque proprietates, & singula mobilia,
immobilia bona obligandi*. Conchiudesi,
ie in questo modo si possa *libere & lici-
contrahere ac emere & vendere, nec pro-
erea usurariam pravitatem committere, dum-
odo quodlibet annuum censuale*, non passi li
eci per cento, che allor correa. Non cre-
a quel gran pontefice indifferente, e ugual-
ente peccato, l'esiger molto di frutto, e
esiger poco. Confermò Paolo III cento an-
i dopo a istanza de' Marchigiani, *ut ab
he-*

hebræorum usurarum voragine se liberare valeant, esser leciti e validi tali contratti, benchè *a nonnullis nimium scrupulosis, & jurium ignaris* si temesse che dovessero essere un giorno proibiti: gli scrupoli d'alcuni, in questo proposito, neppure a'pontificj decreti si acchetano.

Ma poco andò, che gravi e non pochi abusi in questa materia s'introdussero. Chi dava il danaro pattuiva, che se il corrisponder la pensione non fosse pronto, del ritardo si pagasse l'interesse: pattuiva, che il debito si rendesse perpetuo, e non potesse redimersi; che se il fondo perisse, dovesse il debitore ciò non ostante pagar sempre il medesimo, con più altre clausule non approvabili. All'incontro chi riceveva la moneta, fondava alle volte l'annua rendita sopra merci, o altre cose mobili e disperdibili, o se stabili, nominate in genere senza dichiarar misura e confini. Si affrancava d'improvviso senza farne preceder notizia. Volea dopo qualche tempo minorare il censo già stipulato, e in altre guise pregiudicava alle ragioni del creditore. Perciò il santo papa Pio V l'anno 1568 agli abusi colla sua famosa bolla provvide, con manifesta intenzione di tener la bilancia giusta, dimodochè nè chi dà, nè chi riceve abbia danno. Regole adunque prescrisse. Che non si fondi un'annua rendita se non sopra cosa immobile, fruttifera, ed esprimendo i confini,

o so-

sopra cosa, che sebbene non è vero stabile, meno *pro immobili habeatur*. Che il da- ıro sia effettivamente contato. Che sia proi- to il volere anticipazione, l'obbligare a ısi fortuiti, e l'impedir d'alienare. Che ɔlendo vendere, sia preferito il padron del ınso. Che non si possa patteggiare interes- per tardanza nel pagare il frutto. Che ɔn si possa accrescere il censo una volta abilito. Che se perisce, in tutto, o in par- , lo stabile, sopra cui è fondato il cen- , perisca a proporzione anche il livel- , e che questo col rendere il prezzo si ɔssa in perpetuo estinguere. Che chi vorrà tinguere sia tenuto denunziarlo due mesi ınanzi; dopo la qual denunzia non seguen- ɔ lo sborso, chi diede il danaro possa ri- ːterlo: *etiam ab invito pretium repeti pos-* . Fuor di tal caso, che non si possa pat- ggiare d'avere indietro il suo capitale da ıi non assente di darlo. Queste son le re- ɔle a' contratti di censo da s. Pio V fis- te, avendo così con somma rettitudine prov- ːduto all'indennità di chi dà in tal modo pitali, e di chi riceve; con che risecò rie fraudi, che nel fondar realmente annui nsi s'erano introdotte. Non disapprovò lunque, e non condannò il dare ad altrui ımodo capitali, riscuotendone il suo frutto; a quando si faccia con instituir censi rea- , ne insegnò il modo, perchè nè l'una ırte nè l'altra abbia danno. Non per que-

sto

sto riprovò egli ogni altro genere di contratto, del censuale e reale avendo parlato unicamente; e se allora fosse stato introdotto di accomodar di danaro con assai maggior facilità, e con assai minore aggravio del prossimo, chi dubita non l'avesse parimente approvato?

In quella bolla, che in pochi paesi si è messa in pratica, più dottori e teologi hanno avvertito, come se mancano quelle condizioni che dipendono dal gius positivo, non si rende invalido, nè infetto d'usura il contratto, altre leggi correndo ne' varj paesi. E tra queste che non possa il compratore, cioè quello che sborsa il danaro, ridomandarlo più, nè sforzare a redimere. Per non far qui parata di citazioni, basti per tutti Lodovico Cenci perugino. Insegna questi quai patti, benchè esclusi nella bolla di Pio V non però rendano vizioso il censo, e mette il suddetto tra questi: *cum enim tale pactum non sit contra substantiam contractus, ut dictum est, sed dumtaxat contra jus positivum introductum per pontificum constitutiones, &c.* (*Quæst. 60, n. 19*). Può vedersi singolarmente il Leotardi alla questione 44, num. 9, e le autorità da lui citate. La Rota Romana nelle sue decisioni spiegò più volte, come non tutti gli articoli di quella bolla sono essenziali e inducenti usura. Veggansi le soggiunte al suo libro dal Cenci: *Verba illa*, contractusque sub alia forma post-

hac

c celebrandos fœneratitios judicamus, *re-*
'untur ad illa quæ dant formam contractui,
n autem ad alia pacta, quæ non sunt con-
i substantiam (*Dec.* 146, *n.* 6). E nella de-
ione seguente si replica, che quella clau-
a *restringitur ad illa duo, quæ sunt de*
ma, non autem ad alia pacta (*num.* 2). E
lla settantesima: *Bulla Pii V super censi-*
s recipit interpretationem passivam a jure
mmuni. Cum sit exorbitans & correctoria,
o interpretanda ut minus lædat jus commu-
quam fieri possit (*pag.* 377). Convien sa-
e ancora, che questa bolla dal medesimo
) V fu poi con altra nel 1570 *dichiara-*
, e da Gregorio XIII, in quanto appar-
ne ad alcune delle condizioni, nuovamen-
moderata, come si può vedere nella ri-
tata a disteso da Stefano Quaranta, cano-
o e giudice sinodale di Napoli nella sua
mma Bullarii (*pag.* 384). Veggasi anche
p. Amort canonico regolare nelle *Contro-*
sie nuove. In essa, che fu data il dì 7
najo 1574 si rappresenta, come essendo-
ordinato in quella di Pio V *ut census*
generaliter super omnibus bonis, sed spe-
'iter super re certa imponatur, aliaque ad
itiam contractus minime necessaria; ed es-
losi nell' esecuzione trovato non potersi
rvare senza grandissimo danno, Pio V
lesimo concedette *suarum litterarum de-*
ationes, & moderationes; quali non ba-
do, Gregorio a richiesta del re cattoli-

co

co Filippo II rimise in pieno vigore quella di Niccolò V: *perinde ac si prædictæ literæ Pii V non emanassent*: e stabilisce, che specialmente nella Sicilia niuna regola abbia luogo, che dal prescritto per Niccolò V si scosti. Quella dunque del non dovere i censi essere scambievolmente redimibili, di cui da Niccolò V non si fece menzione, sembra restasse con ciò positivamente rivocata: e benchè la bolla di Gregorio singolarmente alla Sicilia s'indirizzasse, *præsuppositive* però sembra escludesse generalmente la necessità di tale condizione.

Fra gli autentici diplomi raccolti nel bollario del Cherubini, si rendono osservabili le erezioni fatte da più pontefici non poche volte di Monti, appunto come tutti gli altri principi secondo le occorrenze hanno fatto e fanno. Di somme grandi hanno spesso avuto bisogno anche i papi per opere pie, per sollievo de'loro stati, e per soccorso della cristianità. Chi ardirà biasimargli, se hanno cercato danaro pagandone annualmente l'interesse a chi lo contribuì? non altramente sarebbe stato contribuito. E poichè quando si tratta di somme grandi, e di principi che le ricercano, niuno suol portare il suo danaro, se non resta ipotecata segnatamente qualche rendita, ed assegnata al pagamento del frutto, perciò in tal maniera fu proceduto e si procede sempre. Ma non per questo rischio incorre alcuno, chi in

tal

al modo impiega il contante. Veggasi per aggio l' erezione del Monte Sisto fatta l' nno 1481. Alla principal gabella obbliga- a più altre in mancanza se ne sostituisco- o; e finalmente, *nec non omnia & singula lia sedis, & cameræ mobilia, & immobilia ona, juraque, res, & actiones, præsentia r futura, ubique locorum & gentium exi- entia, præfato monti Sixto in solidum & ntegraliter obligamus, & hypothecamus.* Co- più altre volte. Nell' erezione del *Monte lle provincie* fatta da Gregorio XIII, dove ti portava moneta dovea riscuotere *sex cum midio pro quolibet centenario & anno*, sì sicurò ognuno, che non avrebbe il suo ca- tale e frutto corso mai pericolo alcuno, ppure in qualunque caso fortuito, *quantum- iet inexcogitabili*. E quando nel 1584 il edesimo pontefice rese perpetuo e inestin- ibile il monte *Alumeriarum*, riducendolo cinque e mezzo per cento, provvide *ut petua stabilitate muniretur*; talchè quelli : ci aveano messo danari, *certi essent & uri de dictis quinque scutis cum dimidio uatim indubitanter percipiendis*. Senza que- nessuno avrebbe arrischiato il suo.

n un *Moto proprio* di Pio IV color si estano, che il danaro *ad longe majorem nimis excessivam, penitusque usurariam, christianam profitentibus religionem sanctis nibus interdictam, atque damnatam sum- dare conantur*. Bolla dell' anno 1586

di Sisto V contra le società usurarie, della quale avremo occasione di parlare ancora, commisera nel proemio coloro, i quali *se ipsos in usurarum voraginem Deo hominibusque odiosam, sacris canonibus damnatam, & christianæ caritati contrariam fœde immergunt*. Ecco come i sommi pontefici costituiscono l'usura nell' eccesso e nel danno, e quella insegnano essere l' interdetta da' sacri canoni: ecco come di quella intendono ch'è voragine, e ch'è *odiosa a Dio e agli uomini*; non di contratti, quali all' una parte e all' altra sieno accetti e grati. Gl' interessi del danaro cadono sotto l' inspezione politica, e da chi regge si cambiano secondo occasioni e secondo circostanze. Vedesi in pontificio diploma del 1565, che contiene una riforma de' banchieri ebrei, come i lor capitoli si erano variati *secondo la diversità de' tempi*. Correndo allora in altre parti fino il 30, vietasi loro fra l' altre cose il dar quattrini *a ragione di più che* 24 *per* 100 *l' anno, già lor concesso, e d' esigerne in qualunque modo interesse d' interesse*. Gregorio XIII ordinò poi, che non potessero a più di 18 (*vedi la Dec.* 12 *presso il Cenci*). Queste misure variano *pro varietate locorum & temporum*, dice la sacra Rota; ma brevissimo tempo durarono tali eccessi da necessità prodotti, e fu ben tosto scemato e ridotto l' interesse di mano in mano: veggasi il de Luca *l.* 5, *c.* 7; ma imparisi da que-

uesto, a quai stravaganze riducessero tal-
olta le città e gli stati le disgrazie e le
ire condizioni de' tempi, e come queste
no cose alterabili, e che a misura della
:cessità, e secondo paesi e congiunture so-
› regolate. In altre circostanze abbiamo
duto con quanto rigore i sommi pontefici
cretarono castigo agli Ebrei, quando im-
nessero *graves & immoderatas usuras*. Il
:o zelo gli fece anco dar fuori decreti spe-
li contra il darsi da alcuni mercanti da-
:i *a cambio secco*, ovvero *ad cambium &*
ambium, e contra altri contratti per vi-
se circostanze peccanti, benchè fossero
:o frequenti. Ciò posto, crederem noi,
: niuno ne avrebber fatto mai contra le
vate scritte di modesto frutto, se le aves-
› giudicate peccaminose, dopo che l'uso
ne cominciò a rendere così generale e co-
:omune com'è tuttavia? Potrebbero qui
:rdarsi ancora tante bolle date da più pon-
:i a' Monti di varie città, colla facoltà
essa d'esigere frutto annuo da chiunque
›orta contante, il che si pratica tuttora.
Non si può sfuggire di far menzione di
›reteso e non più inteso Breve di Gre-
o XIII, del quale si fa da alcuni mesi
ua gran rumore in queste parti, decisi-
›retendendosi della disputa. In tal carta
›ndanna come usurario, e come non iscu-
e per nessuna legge, nè per consuetudi-
nè per buona intenzione, l'uso che cor-

re da secoli in tutta la Germania cattolica, appoggiato a solenni e precise costituzioni imperiali, di dare e prender danari al cinque per cento. Se cotal decisione possa credersi in tal modo emanata dalla sapienza e dalla prudenza d'un romano pontefice, giudichi ogni persona di vero sapere fornita. Giudichi altresì, se possa credersi uscita da Gregorio XIII, il quale in varie occorrenze a benefizio de' suoi popoli più monti eresse, dove si pagava anche il sei, come nel Bollario si vede, e che l'anno 1583 in quello detto *Gabelle Studii* espresse, che da chiunque, ed a chiunque vi mettesse danaro *quinque pro quolibet loco fructus, & emolumenta, absque aliquo conscientiæ scrupulo, atque infamiæ nota, vel usurarum suspicione exigi, & solvi possint, & in sortem principalem computari non debeant*. Il documento, di cui si tratta, non fu mai stampato, ma è cavato da libri a penna. Quel casista, che per far prevalere la sua opinione il compose, o l'alterò, e quelli ancora, che con buona fede ora se ne vagliono, poco esperti nella materia diplomatica si dimostrano: *Copia Brevis Gregorii XIII ad ducem Bavariæ*. Non parlano così barbaro i registri romani, di chiamare una copia *copia* in latino; e non si vede mai pontificio breve a un gran principe diretto *ad ducem*, senza il proprio nome di lui: *Sæpius ad nos scripsisti*; quasi un duca di Baviera non avesse

meritato che gli fosse risposto la prima volta nè la seconda, ma dopo avere scritto *sæpius*. Segue: *suspectum tibi vehementer esse morem illorum locorum quinos nummos in centenos mutuo datos exigendi, cuperesque ex nobis cognoscere, &c. Illorum* senza aver nominato luogo alcuno non fa senso, e non anno veduto che anderebbe letto *istorum*, *i cotesti*: ma che parlare sarebbe questo? così l'altro *nummos exigendi in centenos*, poco dopo, *sententiam ipsam in his litis mittimus*. L'arte critica diplomatica, la quale lavorai già molto, e ne pubblicai introduzione consistente nell'istoria dell'o de' diplomi e degli atti, avrebbe qui fal campo da esercitarsi. Una riflessione si ccia soprattutto. Come sarebbe possibile, e tal decretorio breve, congiunto colla olontà del natural principe, non avesse uto effetto alcuno in Baviera, ma vi foscontinuata senza interruzione la consuetune, niente meno che nell'altre provincie lla Germania? Per assicurarmi in questo to di non errare, ho voluto consultarne nsig. Vincenzo Lucchesini, attual segreio de' Brevi ad principes; soggetto, cui hi sono non solamente nell'arte istorica, ello scrivere latino e greco, ma nella scelta erudizione, che possano oggi giorno agonarsi; di che resterà facilmente persuaso lunque atto a tal giudizio vegga solamene sue *Istoriche annotazioni* a Demostene.

Non è da tralasciare di far menzione del noto corpo del gius canonico ; ma poco ci resta a dirne, perchè quanto contiene il suo testo, è stato già da noi addotto e considerato , specialmente ove si son riferite le autorità de' sommi pontefici. Se avesse mai avuta l'ultima mano, non caderebbe fuor di proposito il mettere a piè di questo un trattato in tal materia, lavorato gran tempo fa per occasione de' nostri mss. capitolari , nei quali antichissime e preziose reliquie si conservano attinenti a canoni. Veggasi per saggio negli opuscoli annessi alla *Storia Teologica* l'articolo intitolato *Codices concilia & canones continentes* . Nel gius canonico si può prima distinguere il moderno e l'antico, lasciando del modernissimo, che or nelle liti frequentemente ha luogo. Nelle antiche collezioni i sinodi e l'epistole si misero a disteso : di quelle niuno ha parlato meglio del padre Coutant nella prefazione all' Epistole pontificie. Seconde in ordine fur quelle , dove le materie sono ordinate in titoli e in capi. In questa classe spiccano sopra gli altri Reginone, Bucardo, Ivone, e finalmente Graziano, che verso la metà del secolo duodecimo lavorò l'ampia sua raccolta, qual serve ancora , quasi come ai forensi le Pandette della ragion civile. Altra collezione di decretali nel susseguente secolo fece compilare Gregorio IX, ed altre raccogliere ne fece Bonifacio VIII, alle quali

si aggiunsero le Costituzioni di Clemente
e le Estravaganti. Tutto questo corpo di
sti di Scrittura e di concilj, di epistole
ontificie, e di passi d'antichi padri è com-
osto. Intorno all'usura però parte di quei
oghi raccoglie, che nel parlare della Scrit-
ıra, de' padri e de' pontefici, e de' concilj
ı questo trattato si sono addotti; ma con
uesto di più si sono qui addotti, che non
ıssi tronchi, come forza è di fare in co-
ıli raccolte, ma si è riferito ed esamina-
› il contesto loro, onde non si può sba-
liare nel comprenderne il sentimento, co-
ıe facilmente far si può, quando non se
: veggano che alcune distaccate parole. Que-
a è la cagione, per cui poco addentro nei
:ri sensi penetrar sogliono que' canonisti,
ıe i rivi del gius canonico nella collezio-
: di Graziano assaggiano, ma non ricorro-
› a' fonti. Certamente adunque si condan-
: l'usura del gius canonico, ma non in al-
o senso può intendersi, che gli autori e
ıe i monumenti, de' quali si registrano i
ıssi, intendessero. In questi l'autorità con-
ste, non nelle parole che mette Graziano
suo. Con tutta verità vi si dice più vol-
che l'usura, e nel vecchio e nel nuovo
stamento detestasi, perchè nel nuovo an-
ra, sebbene di tal punto non si parla,
nte volte l'esiger troppo, e l'esiger dai
veri vien condannato, quante si predica
carità, l'amor del prossimo e la giusti-

zia, e quante si rimprovera la crudeltà, la inurbanità e l'avarizia.

Abbiasi riguardo sempre a non equivocare, o a non interpretare sinistramente. Reginone per cagion d'esempio ha quell'articolo tolto da' capitolari, ed anche da Graziano addotto, qual si professa venir dal concilio agatense, benchè ne' suoi canoni non appaja: *Usura est ubi amplius requiritur quam datur, verbi gratia si decem solidos, & amplius requisieris; vel si dederis frumenti modium unum, & super aliquid exigas* (*Regin. l.* 1, *c.* 184. *Caus.* 14, *q.* 4, *c.* 4). Convien qui osservare, come si parla del dar dieci monete, e del dare un moggio di frumento, di che non abbisogna se non il povero per vivere. Che giovan dunque tali detti, per provare che le migliaja, e le decine di migliaja debbono altrui darsi senza alcun pro? Avvertir si vuole ancora, che l'*amplius requiritur* allude a s. Girolamo, dove dichiara che l'*amplius* era dar dieci moggia, e farsene render quindici. Se i pontefici, se i concilj, se gli autori tutti del gius canonico si fossero intesi di escludere generalmente anche il quattro, e anche il tre per cento, si può egli credere che non l'avessero dichiarato, nè espresso mai? Insegna Graziano, che *quæ legibus expressa non sunt, arbitrium sequuntur humanæ voluntatis* (*ad Caus.* 13, *q.* 2, *c.* 4). Bisogna sempre intendere con relazione agli altri do-

cu-

:umenti, e con discretezza e misura. Così lee farsi ove si legge, *nullus christianus debet esse mercator, aut si voluerit esse, proiiciatur de Ecclesia Dei* (*Dist.* 88, *c.* 11):)reso da opera supposta. All' incontro mola riflession merita la costituzione riportaa nella seconda parte del decreto, che non)otendo una chiesa, o un pio luogo soddifare ai debiti co' suoi beni mobili, *res imobiles specialiter dentur pignori, quarum ructus creditor sibi reputet tam in sorem, quam iu usuras usque ad quartam censimæ* (*Caus. x, qu.* 2, *cap.* 2). Con che ammette e si approva l' onesta usura, idotta qui alla moderazione in que' temi insolita del tre per cento, perchè si rattava di chiese, e dice la glosa poco rima, che *quidquid habet Ecclesia, paupeum est*.

Chiudiamo con riflettere, come additò di ie vadano intese tutte le costituzioni, che hanno nella ragione canonica contra le ure, Gregorio decimo, quando alla testa l concilio di Lione incominciò la sua co: *Usurarum voraginem, quæ animas devot, & facultates exhaurit, compescere cuentes* (*Decr. l.* 5, *tit.* 5). E quando nella edesima fece inibizione di dar ricetto e di vorire in modo alcuno *publice fœnebrem peniam tenentes*. Era pubblico mestiero, avamente e crudelmente esercitato, e contra i in tal modo l' esercitava, tutte le impre-

ca-

cazioni s' indirizzano: perciò quelle condanne a' presenti costumi non s' adattan punto, nè di quelle si può dagli avversarj nella question presente far uso. In somma le usure, che offendono la carità e la giustizia si escludono dal gius canonico, nè canone, o bolla, o pontificia epistola si trova alcuna, in cui le dotali, le pupillari, le di prezzo non pagato, le testamentarie, le dovute a chiese, e più altre, e soprattutto le compensative del danno venissero riprovate mai. A torto dunque, contra i pro generalmente si adducono canoni, quando gli antichi solo alle persone di chiesa e sopra i poveri gli vietarono: e quando in nessuna costituzione fino al giorno d' oggi si è dichiarato illecito l' esiger frutti, quando sia senza aggravio, anzi con utile e piacere di chi gli corrisponde. A piè del sesto libro delle Decretali lungo catalogo è stato posto: *Regulæ juris cæsarei, ex quibus majori ex parte sumptæ sunt regulæ pontificii juris:* tanto è lontano, che il gius canonico non abbia riguardo al civile. Questa è tra l'altre: *Jure naturæ æquum est, neminem cum alterius detrimento, & injuria fieri locupletiorem.* Quest' altra ancora: *Non alienat, qui dumtaxat omittit possessionem.* Ricordiamo anche la seguente: *Omnis definitio in jure civili periculosa est.* Chi è al fatto di questa materia, ben vede l' uso di queste regole, dalla ragione canonica specialmente adottate. Gran

for-

orza potrebbe qui farsi ancora, considerando quante volte, ed in quanti casi le canoniche leggi seguitano e si conformano alle ivili, dimodochè in tanto non siam tenuti nel foro della coscienza, in quanto non iam tenuti nel giudiziale. Chi dell'uno e ell'altro ha pratica, osservazioni a questo roposito molto importanti potrà qui mettee insieme. Odasi Melchior Cano: *Pontifium jura plerumque civili auctoritate, ratioeque utuntur*. E poco dopo: *Num justitiæ, æquitatis in foro etiam conscientiæ rectus rbiter esse potest, nisi multa a jureconsulis, & civili prudentia mutuentur?* Parlano delle Pandette: *sanctum, inquam, volumen st*. E nel capo susseguente: *Quamobrem si heologus ex illis argumentum sumat, nihil bhorrebit a professionis suæ instituto* (*De lois l.* 10, *c.* 8).

Due versi per ultimo compimento creiam bene di aggiungere in proposito dei anonisti greci, poichè convien ricordarsi, he secondo il cardinal de Luca *recepta prositio est, quod in hac materia usuraria canonistis potius quam theologis deferendum est Theatr. l.* 5, *P.* 1, *Disc.* 26). Ne' greci canoni e nelle collezioni fattene, pochissimo ha, che a nostra materia appartenga. Le roibizioni d'esercitare il mestier dell' usu- vi cadono tutte sugli ecclesiastici. La iù ampia fatica di questo genere fu il Nomocanone di Fozio, nel quale queste paro-

le

le si leggono: *Il divieto a' cherici di prendere usure, parmi assolutamente s' intenda nei prestiti e per ragione di patto, non già dove vengono da se per la dilazione ne' casi di buona fede*, cioè quando il prestato non vien reso a tempo [1]: e cita novella di Giustiniano, in cui si dice di esigere *de' legati pii, quando dilazione intervenga, frutti, ed usure* [2]. Qui Teodoro Balsamone comentando lodò Fozio, per avere interpretato, che anco vescovi e cherici possano riscuotere usure, quando con queste si compensa danno. *Ringrazia dunque il patriarca Fozio, che rettamente interpretò, vescovi e cherici esiger l' usure come interesse, cioè come importare del pregiudizio* [3]. Riprovò per altro quel canonista le usure, e prima di lui le riprovò Zonara [4], comentando il canone niceno; ma parlavano degli ecclesiastici, e parlavano di quelli fra loro, che *tal mestiero esercitassero quasi una specie di negoziazione*: ed erano que' tempi, quando come dall'istesso Zonara altrove s' impara [5], *chi prestava per*

---

1 *Nom. tit. 9.* ἡ δὲ κώλυσις τῆ λαμβάνειν κληρικὸν τόκους, ἐμοὶ φαίνεται παντελῆ περὶ τῶν ἀπὸ δανείου., ἤγουν συμφώνων λελέχθαι, οὐ μὲν ἐπὶ τῶν σιωπηρῶς ἁρμοζόντων ἐξ ὑπερθέσεως ἐπὶ τῶν βοναφίδι ἀγωγῶν.

2 ἀπαιτεῖσθαι τόκους καὶ καρπούς.

3 Καλῶς ἑρμηνεύσαντι ἀπαιτεῖν ὡς διαφέρον τόκους, *ec. tamquam id quod interest.*

4 *Zon. in Pand. Can. Tom. 1 pag. 13.* λαμβάνων τόκους ἐκ μεταχειρίσεως, ἤγουν ὡς οἷόν τινα πραγματείαν, *ec.*

5 *pag. 519.* δανείζων γάρ τις σῖτον τυχόν μοδίους ἑκατὸν, συμφωνεῖ μετὰ καιρὸν ὡρισμένον μοδίους ἐπέκεινα τόσους καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων ὁμοίως.

r cagion d' esempio cento moggi di frumen-
, patteggiava di riceverne dopo il tempo
refinito altri cento sopra quelli, e così nelle
ltre cose. Ecco quali orribili costumanze
rreano nel fine del secol duodecimo, dal-
quali presero motivo di esecrar senza fi-
e l'usura i sommisti. Ora a questi faccia-
o passaggio.

CAPO QUARTO.

Sommisti e Casisti.

Avendo nel secol duodecimo Pier Lombar-
o dato fuori i suoi quattro libri delle Sen-
enze, coi quali raccolse ordinatamente le
rincipali materie teologiche, e i fondamen-
i ancora di quanto alle virtù ed ai vizj ap-
artiene, *Somma*, cioè sommario della teo-
ogia fu chiamata la sua fatica, e il nome
i sommisti a quelli che successivamente
imitarono, ne conseguì. Non è da dubi-
are che non inveissero questi ancora con-
ra l'usura, quale a' lor tempi era enorme;
na niuno di essi dichiarò mai d'intendere
er usura anche il quattro, o cinque per cen-
o, se un giorno venisse in uso, e se ve-
isse esatto da' facoltosi, e per capitali a lor
antaggio, e con lor piacere a tal condi-
ione richiesti. Vero è però, che passarono
n questo avanti, e che supponendo di se-
condare le note parole della Scrittura, si

fe-

fecero coi lor sottili ingegni a specular ragioni per comprovare filosoficamente il supposto precetto. Il Lombardo altro non fece, che addur tre passi da noi già riferiti de' padri. Dopo di lui molti altri insigni autori di quei tempi, quasi nelle medesime riflessioni convennero; ma convien riferirle a quei passi di Scrittura, sopra quali si appoggiano, e secondo il vero senso di essi convien intenderle. Quei venerabili scrittotori procurarono di stabilire il fondamento delle lor somme sopra sentenze d' antichi padri; non dobbiam dunque intenderle diversamente da quel che i padri, come abbiam veduto, intendessero. Convien altresì aver sempre in mente, che nei tre secoli delle Somme infierì più che mai la crudeltà delle usure, onde cotesta era, che quei degni autori si sforzavano di estirpare, e non l' uso di cui si tratta, e il quale non era per anco nato.

In quest' ordine di scrittori non faremo già menzione di tutti, come nei santi Padri si è fatto, il che sarebbe anche soverchio, perchè ci si ripetono sempre le stesse cose; la faremo solamente d' alcuno dei più illustri, che di nostra materia ragionò più degli altri; nè i passi tutti a questo proposito attinenti riferiremo, ma lasciando i notissimi, qualche saggio ne daremo solamente, affinchè si vegga, come in cotesti autori non quei soli detti si ritrovano, che

ad-

dur si sogliono, e che non tanto ad essi
:ribuir si debbono, quanto ai tempi; ma
i altri ancora, che meritano d'esser prin-
palmente considerati. Prima d'altro avver-
si vuole, che niun di loro scartò le usu-
, che ora si direbber pro, assolutamente. In
attro casi le asserì lecite Alessandro di
ales. Innocenzo IV in cinque. I Chiosa-
ri del gius canonico in sei. S. Raimondo
venne ad asserir lecite in sette. In sette
che Celestino V nel suo opuscolo nono:
*septem casibus usura licite petitur secun-
m jus canonicum*. Ma il Palermitano do-
i casi recitò, ne' quali esiger si posso-
, e il cardinale ostiense tredici; e altret-
ti anche s. Antonino, e il Tostato alcu-
ne aggiunse; ma c'è inoltre quello dei
onti di pietà, e qualch'altro ancora non
ntovato. Non è dunque secondo i sommi-
, nè secondo i canonisti da riprovare il
tto generalmente, nè per ragioni ingegno-
e speculative, ma da esaminare il bene-
io, o il danno prossimo, e le leggi e i
si, e l'effetto dei contratti e le circo-
nze. Avvertasi qui come niun di quei ca-
si trova mentovato nella Scrittura, o nei
dri: si può adunque per comun consenso
' teologi esigere i pro molte volte anco
nza l'autorità espressa della Scrittura e
' Padri. Avvertasi ancora, come a torto
odernamente si fissa, che l'usura peccami-
sa consista *in augmento sortis*, perchè c'è
l'au-

l' aumento della sorte anco in tutte le comunemente ammesse, e pure in quelle nè c' è peccato, nè riprovata usura. Soprattutto osservisi, che concorda ognuno nell' ammettere, e nell' approvare le usure compensatorie, cioè quando si compensa col frutto il danno di chi sborsa il danaro. Nella somma astesana fra le ragioni, per cui si rendono onesti i frutti, si ricorda, come quelle leggi, le quali *permittunt usuras exigi ratione interesse, vel ratione moræ, sunt bonæ, & approbandæ* (*l.* 3, *tit.* 11). S. Tommaso secondato da tutti così insegna nell' aurea Somma: *Qui mutuum dat, potest absque peccato in pactum deducere recompensationem damni, per quod subtrahitur sibi aliquid, quod debet habere* (2 2, *q.* 78, *art.* 2 *ad* 1). Tanto par che basti, per rendere irreprensibile l' opinione, che in questo trattato si propone.

Dal medesimo santo abbiamo nell' opuscolo sopra le usure, come *quædam usuræ in sacra Scriptura, & etiam in legibus humanis concessæ sunt tanquam licitæ* (*Op.* 73, *c.* 4). La quinta delle sei condizioni, per cui le ammette: *dicitur interesse, sive damni recompensatio*. Tratta nel capo nono a lungo: *quomodo in emptione redituum ad vitam incidat vitium usuræ*; e vi assolve da sospetto di usura il contratto di chi dà *centum libras, ut habeat decem annuatim quandiu vixerit* (*c.* 7): e alla difficoltà contra quest' uso,

che

he veniva ſatta per la divina legge, rispon-
e che tal legge della Scrittura fu tempora-
, e per quel popolo e contra quelli: *qui*
pauperum necessitatibus negotiantur, &
udent possessiones aliorum acquirere, quan-
tenentur ex fraterna caritate eis indigenti-
us accomodare & accomodata paulatim de
uctibus agrorum recipere. Notabile nell'
tesso capo è questo documento ancora: *Qui*
minus est alicujus rei, dominus est & usus
usdem rei. E appresso: *Dicimus etiam se-*
ndo, quod dominus verus alicujus rei potest
m transferre in alterum gratis, vel etiam
o pretio: chi dà a interesse trasferisce *pro*
etio l'uso della moneta. Seguita: *verus do-*
nus rei, sicut potest dare vel vendere pro-
ietatem rei vel usum, seu fructus alicujus
ssessionis simpliciter quantum ad omne tem-
s, sic potest dare vel vendere quantum ad
ipus determinatum, vel particulare. Tal
ge sembra correre per qualunque cosa, e
ò nel contante ancora, purchè non sia da-
in prestito, onde segue: *est etiam ani-*
dvertendum, quod in mutuo pensari debet
tum rei substantia, & valor ejus; ma
ersamente dovrebbe intendersi, quando
so ne fosse stato trasferito *pro pretio*. Ad-
e più ragioni, e l'autorità, per cui pa-
usurario certo contratto, che allor facea-
poi soggiunge: *sed contra hoc est con-*
tudo generalis, quæ videtur, & toleratur
ecclesia (*c.* 10). E' noto come quest' opu-

scolo sopra le usure tengono alcuni non essere di s. Tommaso, ma di fra Egidio da Lessino dell' istesso ordine, il qual fiorì nell' istesso tempo, e probabilmente fu suo discepolo, soggetto, come scrisse il p. Echard *inter sui seculi doctissimos* (*Script. Ord. Præd. t.* 1, *p.* 371). Ma essendosi citato come di s. Tommaso di tanti per tanto tempo, e di lui asserendosi pure ancora da uomini di vaglia, l' ho lasciato nel suo possesso. Nota il santo nella Somma come *si quis concederet pecuniam signatam ad ostentationem, vel ad ponendum loco pignoris, talem usum pecuniæ licite homo vendere potest* (2 2, *q.* 78, *art.* 2, *ad* 6; 2 2, *q.* 78, *art.* 2 *ad* 1): onde parrebbe che anco quando la concede, perchè quegli se ne vaglia a suo piacere, essendo tanto maggior benefizio. Vi nota ancora, come *potest esse quod accipiens mutuum majus damnum evitet, quam dans incurrat, unde accipiens cum sua utilitate damnum alterius recompensat* (2 2, *q.* 57, *art.* 1, *tom.* 1, *c.* 193, *ed ver.*). Soprattutto è da far caso di quella decretoria sentenza: *Illud in opere nostro dicitur esse justum, quod respondet secundum aliquam æqualitatem alteri; puta recompensatio mercedis debitæ pro servitio impenso*. Parole replicate a puntino da s. Antonino, ove tratta del gius canonico. Nè si dica non esser tale il vero significato latino della voce *servitium*; perchè tale era in quei tempi, e presso Sommisti, facendone indubi-

itata fede s. Raimondo e s. Antonino me-
esimo, ove si obbietta che chi fu servito
i contanti, debb' esser *gratus ex servitio*
npenso; e dove ha: *quamvis enim recipiens*
rvitium mutui teneatur naturaliter ad anti-
ota, idest ad recompensandum servitium, &c.
. 2, *c.* 77, *&* 91, *l.* 25, *D. de pet. hær.*). Va
tto *antidora* dal senso e dalla legge nelle
ıdette, *ἀντίδωρα*. Chi può negare adun-
ıe, che per autorità de' più insigni som-
isti non sia lecito esigere di tanto bene-
io mercede? Mi sovvien qui dell' opposi-
ɔne fatta all' Angelico per quella sua dot-
na: *Si aliquis velit carius vendere res*
ıs, quam sit justum pretium, ut de pecu-
: solvenda emptorem expectet, manifeste usu-
committitur (2 2, *q.* 78, *art.* 2), quasi
opponga alla contraria decisione di Ales-
dro III, riportata nel gius canonico: *licet*
em contractus hujusmodi ex tali forma non
it censeri nomine usurarum, &c. (*Decret.*
tom. 19, *c.* 6). Ma bisogna sottointen-
: ciò che il pontefice dichiarando ag-
ıge, esser contuttociò in quel caso pec-
, e questo per ragion dell'eccesso; poichè
la sola breve dilazione del pagamento
leano sei ciò che valea cinque, ch' è un
i per cento. Ecco però come non biso-
pur credere, che nieghi s. Tommaso al
:ante di vendere un poco più, e con giu-
proporzione al danno, quando vende a
ito e senza danari.

Fra gli altri autori a questo tratto di tempo assegnati non è sconvenevole il distinguere Giovan Gersone, sì per la sua celebrità, come perchè, così scrisse nel principio del suo trattato *de contractibus*. *Susceptio præsentis opusculi principaliter est non de quolibet contractu plene loqui, sed ad investigandum quis contractus vere dicatur usurarius*. Alcune sentenze ne trasceglieremo. Alla c. 171: *Arbitrio legislatoris subjacet contractuum modificatio, limitatio, vel amplificatio. Deducitur ex hoc, quo ad legislatorem spectat legum institutio: formalis autem ratio contractuum consistit in conformitate ad leges*. Nella medesima: *Qui diceret hoc argumentum est validum: lex antiqua judicialis sic vel sic dicebat præcipiendo, vel prohibendo; ergo taliter nunc agere christiani tenentur, falleretur; quoniam hæc consequentia nedum falsa est, sed hæreticalis*. Poco dopo: *in materiis usurarum, quibus dum quæritur aditus præcludi, condemnantur multi contractus, qui secundum legem Dei non sunt usurarii, nec illiciti, & essent utiles tam reipublicæ quam personis*. Alla c. 173: *Usurarius contractus nominatur aliquando talis apud doctores, vel populum, vel legislatorem, qui proprie & ex suo genere non est usurarius*. Alla c. 185 la prima regola, che si pianta, è la seguente: *Omnis contractus, quo licite venduntur vel emuntur reditus perpetui, potest similiter esse licitus, si eodem contractu similiter se habente, detur*

fa-

:cultas mutua redimendi, præsertim in foro nscientiæ. Alla c. 186 riferisce il seguente :tto del celebre cardinale cameracense suo aestro *super contractibus humanis, qui præpposito peccato sunt naturales & necessarii, n debet leviter reprobatio fieri, nec restrio, vel ad usurariam pravitatem reductio*. S. Bernardino, che forse più a lungo, e n più fervore d'ogni altro in questa maia declamò, disse ne' suoi trattati, che l' ıra *est mater illegalitatis & deceptionis, n subtilissimos contractus & dolos studiosime excogitat, ut ex multiplicibus vitiis ius exerceat, & rapinas acquirat* (*tom.* 2, *m.* 44). Veggasi di che intendeano, quani santi di quel secolo maledicean le usu-

Segue quivi: *Mutuum quod ab usurario ıperi datur, opium dici potest, quo dorns soporetur, ut insensibiliter de illa mo substantia sua evisceretur*. L'usurario *pauperum homicida, nam pauperi aufert imentum, domum, agrum, lectum, cibum, ım, & omnem victum, & per consequens rt & vitam*. Questi tali *comedunt egeno- domos, vineas, vestes, denarios, segetes, a, & cuncta illorum bona consumunt*. Osisi, come l'istessissimo linguaggio usa to, ch'è quasi l'ultimo degli autori da considerati, che usò il primo, cioè s. ilio, e come l'uno e l'altro dell'eccese dei poveri istessamente ragiona. E comuni erano anche nel decimoquinto se-

colo simili enormità, che mal contagioso le chiama il santo e attesta, come *ad tempora nostra tantum jam excrevit usuraria labes, quod jam nullus de ea rubor, nullus de ea timor*. Esclamò più volte *usura procedit a magna crudelitate, quia quanto proximus plus eget, usurarius sibi plus fœneratur*. Dai suoi colpi *numquam liberabitur pauper donec sic acceperit porcellum, vineam & omnia quæcumque habebit* (*tom.* 3, *Serm.* 26). Ecco sopra qual sorte di gente cadea pur ancora l'usura, e quali effetti producea. Quinci disse con tutta ragione, che il dare a usura *est ars magis abominata, quam aliqua alia ars mundi*. Direbbesi così di chi ora ajuta il prossimo nelle occasioni di suo guadagno, o di suo vantaggio, con frutto di tre, o quattro per cento? Con tutte le sue giuste invettive contra l'usura tiene s. Bernardino, che persona, qual mi dee cento ducati di prezzo fra tre anni, possa col mio consenso vender quel tempo, e soddisfare con darmene 85 subito, ritenendosene 15 per l'anticipazione che mi fa, che viene a essere cinque per cento: *quia anterioratio hæc pretio æstimabilis est, ideo licite vendi potest*: e altresì perchè: *quamvis pecunia ex se non valeat plus se ipsa, tamen ex utentis industria & facultate aliquem valorem acquirit; ideo ille usus, seu facultas utendi potest ab eo, cujus ille usus est, legitime vendi* (*tom.* 1, *Serm.* 34). Più bella e più precisa decisione della pre-

sen-

ente controversia non si potrebbe desi-
are.

Di s. Antonino conviene per ultimo far
ra menzione distinta, perchè nella sua Som-
ıa a lungo trattò delle usure. Che inten-
esse per usura lo spiegò nel bel principio:
)mnis enim verus fidelis summopere se cavet
b usurarum voragine, quæ substantias exhau-
it, & animas devorat (tom. 2, c. 74, ed. ver.).
'cco di che tratta, ed a quale usura è in
ɔstanza da riferire quant' ei dice, a quella
h' è voragine, e che le altrui sostanze esau-
sce, come nel secolo del 1400 faceasi.
lell' istesso capo: *Usura semper rodit, &*
)nsumit pauperum ossa. Ecco sopra di cui
ɔrreva, e non vuole che corra usura. Così
trove: *avarus est crudelissimus & ad pau-*
eres & sibi (cap. 81). Di ciò che vedea
)munemente praticarsi ei ragiona: *Vidi enim*
epe per experientiam, quod accipientes mu-
o pecuniam sunt in tanta & tali egestate,
iod quidquid volunt creditores faciunt (c. 93).
egli angustiati, a' quali nulla è lecito im-
ɔrre, intende adunque, quando dice: *Ac-*
piendo aliquid ultra capitale hæc dicitur
ura (tom. 1, c. 74). Ma gli eccessi di gua-
gno da una parte, e di desolazione dall'
tra, che più volte apparisce in questa Som-
a si producean dall' usure, mostrano abba-
ınza quanto fossero allora violente. E' os-
rvabile dove insegna, che l' usura *semper*
t peccatum, & mortale & grave (c. 75).

Non avea dunque per usura se non l'aggravante, e che fa al prossimo sensibil danno; poichè considerata come ladroneccio, convenendo certamente ammettervi almeno parvità di materia come nel furto, se avesse tenuto per usura anche qualunque tenuissimo frutto, o ricognizione, non l'avrebbe detta *mortale e molto grave peccato sempre*. Equivoca in questo più d'uno; perchè quando si dice darsi parvità di materia nel furto, non si viene a dire che sia lecito rubare fino a un certo segno, ma che fino a un certo segno il peccato non è grave: così converrebbe ragionar dell' usura. Ha s. Antonino nel capo susseguente: *& est semper mortale usura, quia contra justitiam, & caritatem & divinam legem* (*cap.* 87). Secondo lui non è dunque peccaminosa usura, nè contraria alla divina legge, se non quella che offende la giustizia e la carità. Con somma prudenza divide le cose non in due generi, ma in tre, e mette la moneta da se, siccome quella che con l'uso si distrae, ma non perisce nè si consuma; per lo che non si potrà ragionar di essa quando si presta, come si ragiona de' commestibili. Prova con tre ragioni non essere usura, quando avendo io contante, col quale era per andare in Fiera, e investire in merci, o per comprar poderi, io lo do a chi mi promette di restituirlo *cum lucro sperato* (*cap.* 98). Tenne adunque, ch' altri possa farsi compen-

sare

ire il danno che patisce privandosi del
naro, benchè l' utilità che perde non fos-
: sicura, ma solamente con fondamento spe-
ita. Così in altri casi *non est usura illud amnum exigere a debitore, quod percipit ex rentia illius pecuniæ sibi debitæ; non enim ebet gravari ex servitio impenso secundum aimundum* (*c.* 100). Parlando di usure ta-
alla difficoltà, che la pecunia *non est fru-ificabilis*, si risponde qui, che *sicut nec rra ex se fructificat, sed cum labore homi-s, sic & pecunia simul cum industria ho-inis* (*cap.* 106). Le permesse da tutti non uol si chiamino usure. Ammette come per-esse tutte le nominate dall' Ostiense, e ne ggiunge alcuna altra ancora. Ammette *quan-o Titius indigens pecunia* vende cento fio-ni d' oro di annua e perpetua rendita a Ma-o sopra tutti i suoi beni, *super omnibus nis suis* (*cap.* 137); e afferma tal contrat-, quando sia a prezzo competente secon-il paese, esser lecito, anche pattuita la coltà di redimere al venditore. Eppure uando un facoltoso obbliga tutti i suoi be-, cessa quel rischio che in oggi da alcu-si vuol necessario per non cadere in usu-. Tal contratto afferma esser vera compra vera vendita, benchè per esso non si acqui-no veramente fondi, ma *quia ex tali con-ctu acquisitum est jus percipiendi reditum um* (*cap.* 138). Tal gius tiene ancora, che possa comperare non meno de' beni mobi-

li e immobili, perchè *non venditur ipsa pecunia, sed jus percipiendi reditus illos pecuniales;* e perchè *jus percipiendi quolibet anno talem pecuniæ quantitatem sub bonis alicujus vendentis, sive hereditarie, sive ad vitam ipsius ementis, non est pecunia, sed distinguitur unum ab alio* (*cap.* 139). Che altro è quel che or si chiama dare a interesse? la maggior parte di questa somma si rigira intorno a que' contratti, che davan motivo allora a più questioni per ragion dei capitali, che si era cominciato a mettere a frutto sui pubblici monti: e poichè in ciò la materia è legale, non di santi padri, ma adduce sempre infinite autorità di Legisti. Dover però vorrebbe, che da quest'autore il moltissimo, che per sua dottrina è sommamente lodevole, si prendesse, non quello appunto, anzi quello solamente, ch'è da donare al tempo, e ch' è scusabile per certi sbagli fra molti legisti d'allora invalsi, i quali credeano la centesima degli antichi voler dire cento per cento, e si fondavano sulle definizioni da essi stessi lavorate del mutuo e dell'usura. Leggesi ove de' monti si tratta: *lucrum intentum secundario, non autem principaliter in mutuo, non inducit usuram secundum communem opinionem* (*cap.* 165). Leggesi: *Fateor quod quidquid juris habent in dicto mutuo, vel ad dictum mutuum super dicto monte, licite vendere possunt* (*cap.* 167). Notabile insegnamento abbiamo da quest'autore

e: *In decretis quædam ponit Gratianus*, *ctor libri, quæ non tenentur; quædam alia onciliis, vel summis pontificibus edita, quæ it revocata, seu immutata per consuetudi- n generalem contrariam & abrogata* (*tom.* 4, *p.* 162). Anche secondo questo santo adun- e la general consuetudine in contrario fa ova legge.

Non si può sfuggire di far qualche osser- zione sopra il comento a questa Somma giunto recentemente, quinci essendo nate querele e le istanze, che hanno costretto scrivere in questa materia. L'autore com- sera nella prefazione e deplora *eruditorum*, *ctorumque hominum infelicitatem* (*t.*1, *p.*11), rchè in quest'età attendono alle inscrizio- , alle medaglie, all'epoche antiche, alla osofia, alla matematica, invece d'applicar- a' casi di coscienza. Ogni genere di stu- o e di lettere si dovrebbe secondo lui unque bandire, e diventar tutti casisti. Ma r ristoro di tale infelicità confessa nell' tessa pagina, che sarebbe molto desiderabi- tornasser que' tempi, quando anche gli af- ri di coscienza, e le confessioni si spedi- ino molto meglio senza casisti. Gli ordi- i religiosi tutti, nella scelta che fanno dei ggetti per le letture, non soglion mostra- d'aver lo studio de' casi in tanto pregio. ' opinione di chi crede consister l'usura ell'aggravare, per poco che sia, chi non i dee, ovvero nell'imporre sopra *il præfi-*

nito

nito dalla consuetudine e dalle leggi, questo scrittore la chiama *errorem novitium*: *novitium dogma* la chiamò anche l' editore di s. Leone (*pag.* xx). Segue nella general prefazione, *ut inquam novitium hunc errorem fusiori calamo configeremus, istorum temporum ignoratio suasit*. Intende per quest' ultime parole non già che s' ignorino i tempi nostri, come par che in latino vengano a dire, ma che a nostri tempi regna l' ignoranza; questa però prende a sconfiggere, ed insieme *nonnullos catholicos catholicæ doctrinæ minus peritos*, risolvendo di convincere *hæreticos, & imperitos hosce catholicos*. Anzi pianta nel principio della sua prefazione, che l' opinione opposta alla sua è assolutamente *error non tam moribus quam fidei perniciosissimus* (*tom.* 2, *pag.* xxiv); e coloro vuol si abbiano per conclamati, che l' altra sentenza *hæreticam esse minime credunt* (*pag.* xxxiv). Gli vuole ancora da canone contra un' eresia fatto già condannati, e aggiunge gentilmente: *Pudeat nonnullos ceteroquin catholicos hæc ignorare, ac ex ignoratione similem errorem defendere.*

Se così impetuoso procedere cadesse bene, dov' altri si accingeva a insegnar morale, non so. Non so altresì, se fosse lecito di scriver così, per occasione di chi neppure una parola in tal fatto avea scritta mai, nè fatta scrivere, nè detta in pubblico, ma solamente in privato all' autor medesimo, cioè

all'

l' equivalente, perchè si riducessero in que-
o punto a moderazione ; quell' interesse
lla loro edizione forse prendendo, che nelle
tre quel tale ha preso. Ma tutto perdoni-
alla buona mente e alla buona intenzio-
, della quale dobbiamo esser persuasi. Co-
piaccia a Dio sia parimente perdonato, se
verrà che si faccia mai riflessione alla con-
guenza del proclamare come rea di pecca-
grave, e di eretical dottrina una pratica,
ie si conosce necessaria agli stati, e che
all' autorità suprema del nostro principe
ol mezzo de' suoi tribunali tutto giorno si
onvalida e si conferma. Donisi molto a
uella franchezza, la quale è consueta a chi
ieno di spirito battaglievole viene in cam-
o armato alla leggera; e la quale facilmen-
e s' insinua in chi per l' uso della scuola
l' alto in basso s' accostuma a riguardare gli
ltri mortali. In oggi non c' è cosa più age-
ole che far libri, e veggiam però come
on più quei che scrivono di quei che leg-
gono; più agevole ancora l' andare in grop-
pa de' libri altrui. Il ricopiare è facile, l'
mbrogliare alquanto più non difficile: bat-
er veramente il punto, del qual si ragiona
e del qual si disputa, non si crede necessa-
io da tutti. Quello che non si è potuto
passar senza scuotersi, è stata unicamente l'
autorità arrogatasi di dar nota d' eresia, e
in controversia appartenente a costumi asse-
rir l'una delle opinioni *errore non tanto per-*

ni-

nicioso a' costumi quanto alla fede, scusando solamente per l' ignoranza chi non ha per *eretica* cotal sentenza. Quanto lontani dall' imitare e dal rappresentare la moderazione e lo stile del loro autore! non solamente alieno dal definir per ereticale, ma nel dichiarare in questa materia un' usanza peccaminosa circospettissimo; talchè apportò per lo più le varie opinioni, e lasciò indeciso. Trattando de' prestiti a frutto, introdotti allora in favore delle repubbliche veneta, genovese e fiorentina, non approvò le ardite condanne di molti, e addusse s. Tommaso insegnante, *quod quæstio, qua quæritur de alio quo actu, utrum sit peccatum mortale vel non, nisi ad hoc habeatur auctoritas expressa Scripturæ, aut canonis, seu determinationis Ecclesiæ, vel evidens ratio, non nisi periculosissime determinatur* (*S. Anton. tom.* 2, *c.* 288). E poco dopo: *Multo magis in prædicatione in hujusmodi materia non est præcipitanda sententia, quod sit mortale, seu usurarius contractus:* e se taluno reputasse tali contratti leciti, e avesse chiesto il parere d' uomini savj, *relinquendus videtur judicio suo, nec condemnandus ex hoc, aut deneganda absolutio* (*cap.* 189). Disse bensì parlando degli empj usuraj d' allora, che *semper a christicolis hæc usura habita est pro magno & enormi scelere, & ad tollendam omnem excusationem hujus maledicti vitii Ecclesia statuit, ut si quis pertinaciter hoc assereret,*

ipsam

sam scilicet non esse peccatum, & grave, me alcuni allora asserivano, *hæreticus haatur*: la quale asserzione eretical pertina- a senza dubbio conteneva: ma con qual scienza del canone quivi accennato si fa o in questa disputa? Il canone recitato da i nel capo antecedente, parla così: *Si quis illum errorem inciderit, ut pertinaciter afmare præsumat, exercere usuras non esse ccatum, &c.* Chi non vede che il nome ura si prende qui nel cattivo senso, e che parla della scelerata di chi facea in quei mpi cotal mestiero, e che si dichiara dorsi punire come fosse eretico, chi asseripotersi tale iniqua professione esercitare nza peccato? Or che fa questo alla queion presente? chi ha mai detto che non a peccato l'usura? e dove si dice nel caone, che contengano usura i contratti all' a e all'altra parte giovevoli, e come tali provati da' principi e dalle leggi, de' quali i si parla? e che cada in eresia chi colla orta di tanti e tanti approvati e famosi ologi gli difende? Non manca inoltre chi eda non esser così certo, che per quel cane il reo si dichiari eretico; ma bensì ci si ordini di procedere contra di lui l rigore istesso, con cui si procede coni sospetti d'eresia; *injungentes, ut con- eos, quos de errore hujusmodi diffamatos enerint, aut suspectos, tamquam contra famatos vel suspectos de hæresi procedere*

non

non omittant. Nell' infinito numero degli scrittori di questa materia qualcuno per altro vi ha, che precedette a così autorevol definizione; ma non intendeano di ciò che or s'intende; e in ogni caso era meglio seguitare i pochissimi, o i moltissimi? l' ardimento singolare, o la dottrina e prudenza comune? E' stato osservato da chi ha degli autori notizie particolari, come chi ha scritto in tal modo, non si occupò nelle Confessioni: non si occupano in tal ministero neppure i nostri degni editori. Quinci credesi da molti poter facilmente prender origine qualche singolarità d' opinione in questa materia, perchè il veder l' intrinseco delle coscienze e degli affari del mondo e delle famiglie, fa acquistar notizie, che non s'imparan ne' libri. Se altri mai avendo incominciato a confessare, fosse stato pregato, benchè piissimo e integerrimo, di desistere, e con qual coraggio potrebbe poi far libri per insegnare a confessare?

La *prelezione* contien molte cose mille volte dette, e ridette da chi è della contraria sentenza, e di citazioni del Salmasio si adorna, nè di lode vorrei defraudarla; ma s' altri esaminar la volesse a parte a parte, assai temerei d' involucri, d' inconcludenza, di contraddizioni, di false deduzioni, d' arbitrarj supposti e d' equivoci. Col solo avvertire, che s. Antonino biasima e detesta la vera e scelerata usura, e che in questo siam

tutti

tti d'accordo, tutto il declamar della pre-
zione va a terra. Gran pompa secondo il
lito si fa delle autorità, che predicano la
ura per abbominevole, per detestabile, per
oscritta dalle divine e dalle umane leggi;
n ricordandosi mai, che non è questa la
ntroversia; e non accorgendosi che quan-
più quelle autorità son veementi e terri-
li, tanto meglio dimostrano, come non
gli amorevoli e onesti pro favellano, ma
lle usure d'allora divoratrici. Il canone
co fa accennato ci afferma che fu contra i
atareni: *qui omnium primi huic errori præ-
nuisse leguntur* (*cap.* XXXIV, *&* XXXII);
uando quegli eretici di tutt'altro parlaro-
o, che dell'usura, e del citato documento
resso il signor arciprete Campagnola si ha
he l'inquisito oltre all'aver avuto commer-
io e lega co' vescovi patareni: *invenimus
iam ipsum male credidisse de resurrectione
ortuorum*, ed avere anche sostenuto che la
sura non fosse peccato; i quali errori non
vean relazione alcuna con quelli de' Patare-
i. *La regola generalissima* per l'usura ricer-
arsi prima, che *mutuum intervenit* (*c.* LIV),
on dee imputarsi a questi autori, essendo
i tanti altri; per altro è inverificabile, non
otendo mai stare insieme prestito, ch'è un
ono dell'uso, e usura, ch'è darlo a prezzo.
he *dominium pecuniæ* ÆQUE *transferatur do-
ationis, ac mutui causa* (*c.* LV), talchè pre-
tar danari, e donargli venga ad esser l'istes-

so, se fosse scritto in volgare (sia detto con venia) farebbe rider tutti: non si era in questo punto passato ancora così avanti, nè si era più detto, che *transferatur æque* (*c.* LX), perchè ognun sa che chi riceve in prestito in qualunque modo sia, è tenuto a restituire, onde la cosa non si può mai dir fatta sua, come la ricevuta in dono. Buon per noi dati agli studj, che non sa il popolo, quali sentenze si trovino scritte non di rado ne' libri. Ammettesi poi, che la pecunia *per se sterilis lucrum parere possit ratione periculorum* (*c.* LII, *&* XI): ma siccome i pericoli non fanno mai che partorisca dal corpo suo come le piante fanno, così vien con questo ad ammettere, che si possa dalla pecunia trar frutto, benchè per se non partorisca e sia sterile: tanto basta. Approvasi la compra temporale, unita a locazione fatta nell' istesso tempo al medesimo venditore, quale altro esser non può che finzione, e con che tutta la fabbrica della prelezione distruggesi. Gli assiomi, co' quali si procede, rendono alle volte molto oscura una materia, che dovrebbe essere intesa da tutti: *quidquid intrinsecum est mutuo, æstimabile pretio non est, non omne autem extrinsecum mutuo est æstimabile, &c.* (*c.* LXII). Dicesi che la fiducia si condannò come usura da s. Ambrogio, e ch'era una compra *cum pacto retrovenditionis*; cosa non sognata veramente da lui, e quand' egli altro non fe-

ce,

e, che metter tal nome in lista cogli altri nolti, de' quali si valea chi usureggiava : *hirographum nominat, hypothecas flagitat, ignus usurpat, fiducias vocat* (*De Tob. c.* 12); quando non per compra, nè per contratto, na l'usò quivi per pegno, come Cicerone ve dice : *fiducia tamen accepta* (*pro Flacc.*), come quasi tutti gli scrittori. Veggasi Gotofredo, che però forse troppo sottilmente filosofa sopra questo nome (*ad Cod. Th. t.* 1, *p.* 253). *Ne fiducient, ne vendant* l iscrizione gruteriana significa *non venda- e non impegnino* (*Grut.* 638, 4). In pairo del sesto secolo da me pubblicato nell' toria de' diplomi si protesta che le sei on- del fondo venduto non erano *infeduciate* nessuno (*Istor. Dipl. p.* 167).

Strani principj leggonsi qui talvolta. Che *uidquid ex mutuo interest debitoris, æstimale creditori non est* (*c.* LXVII). Propriamente questo verrebbe a dire : *qualunque anno al debitore ne venga* : così s. Antoni- : *interesse enim dicitur cum aliquid alicui est, quod sibi debetur de jure* (*c.* 187). il Cujacio : *id quod interest, quod nihil iud est, quam utilitas quæ mihi abest* (*Obv. l.* 9, *c.* 31). Ma il prelettore vuol che ' incontro significhi : *Nulla debitoris utias ex mutuo creditori dat jus in lucrum.* nderi qui il lettor discreto la forza e effetto di questa massima, che qualunque an guadagno, qualunque gran benefizio al-

tri riporti coll' uso de' quattrini ch' io gli ho dati, io non possa ritrar da lui un tenue frutto di essi, nè utilità veruna. Lasciamo, che insegnò s. Tommaso, come *est mensuranda recompensatio secundum utilitatem, quam consecutus est ille, qui beneficium accipit* (*Qu. Disp.* 13, *art.* 4 *ad* 5): e tocchiamo qui solamente, come se ne adduce in prova l' autorità di chi ha scritto, che per sapere, QUANTUM *recipi æquitas permittat*, non bisogna guardare quanto guadagni chi ha ricevuto, ma quanto discapiti chi ha dato: veggasi se questa sia bella prova del non esser *valutabile*, che vuol dire del non poterne il creditore ricavar nulla. Di tal tempra è ben sovente qui il raziocinio. Citasi in pruova anche s. Tommaso senza addurne il passo; ma nel citato articolo di lui si legge all' incontro, che *in amicitia utilis*, qual è quella di chi dà e riceve a interesse: *consideratur æqualitas utilitatis; & ideo recompensatio fieri debet secundum utilitatem perceptam* (2 2, 8, *q.* 72, *ar.* 1 *ad* 3): il che non va qui inteso a rigore, ma mostra quanto sia lontano che non si possa ritrarne alcun pro.

Ma sopra tutti gli altri l' assioma, che qui succede: *Periculum sortis seu capitalis in mutuo æstimabile non est* (*c.* LVIII). Neppure il pericolo di perdere il capitale vuol sia considerabile, nè che dia titolo per imporne discreto frutto: anzi trova esser *mi-*

rum,

um, atque pudendum (*c.* LXX), che tal ti-
olo da' cristiani si adduca; e ciò, benchè
l pericolo non sia solamente possibile, ma
robabile (*c.* LXXI), vuol dire che il capi-
ale possa tenersi probabilmente che si per-
la. Le false ragioni, e i nomi de' padri
enza lor parole in conferma addotti, si esa-
mineranno da chi avrà la costanza di legger
utto. Per ora basti osservare, come tale as-
erzione non del gius canonico, e non della
lottrina fra casisti più comune si prende
ura. Abbiam veduto nel capo antecedente,
ome un casista celebre piantando la contra-
ia massima, soggiunge che così tengono
am theologi quam canonistæ satis communiter.
l prelettore cita per se parole di s. Anto-
ino, che non si trovano, ma in quel capo
nedesimo ci son bensì le seguenti: *aut reci-
it illud ultra sortem præcise ratione pericu-
i, ut pretium periculi, & sic non est usu-
a, sed licitum* (*c.* 102): il qual testo non
are oscuro. Così insegnò s. Antonino spie-
ando il canone *Navigantis*, nel quale tre
olte si statuisce, che il ricevere *ultra sor-
em ratione dubii*, e per ragion del pericolo,
on sia usura. S. Tommaso disse di certi
ontratti: *non possunt excusari propter ratio-
em dubii, vel periculi, quia non dubitatur
erisimiliter* (*Op.* 73, *c.* 10). L' Astesano
Minorita, che cent' anni prima di s. Anto-
ino diede fuori un' intera e compita Som-
a, stampata poi nel 1480 a Venezia, in-

segnò, che *periculum*, *& dubium excusant ab usura* (*lib.* 3, *tit.* 11). Autor gravissimo ci s'è ora aggiunto da poter citare contra il suddetto assioma, cioè il prelettor nostro dove afferma poche pagine innanzi, che il danaro può produr guadagno *ratione periculorum*, *quibus objicitur* (*c.* LX).

Nelle annotazioni, dove dice s. Antonino, che se chi diede il valsente *ex carentia pecuniæ mutuatæ passus fuisset damnum*, chi ricevette ha obbligo di reintegrarlo: *etiamsi non fecisset pactum de hoc*, si conchiude tutto all'incontro, che *si mutuator damni compensationem in pactum non deduxit*, *mutuatarius ad eam non tenetur* (*c.* 77). Poco prima non sarebbe stato inopportuno l'avvertire, che il detto citato come di s. Ambrogio non è di lui, il che potea avvertirsi nelle citazioni alcuna altra volta. Ho osservato a sorte dove insegna s. Antonino, che chi gode i frutti di possessione data in pegno finchè si dia la dote, gli gode lecitamente, *nec tenetur* di computargli *in sortem*, e cita il canone *Salubriter*, che così veramente stabilisce (*c.* 80). Si limita nelle note, che questo corra solamente, quando il marito era per impiegar quella Somma in fondo fruttifero, e non già *si ex privatione dotis nullum damnum pateretur*. Ma come mai potrebbe darsi, che niun danno patisse chi non riceve la pattuita dote? e perchè si limita dove il canone parla generalmente?

Di-

)icesi quivi ancora, che le vedove alle qua-
vengono assegnati dagli eredi del marito
:rreni per l' importare delle lor doti, com-
ettono usura, se non vanno computando
uell' entrata in conto del capitale. Ma ar-
vate dopo alcuni anni al termine della do-
:, dovran dunque restituire il fondo; ora
ı appresso di che viveranno? Alcune così fat-
: sentenze, che si trovan talvolta negli scrit-
)ri di que' tempi, vanno interpretate per
tre che si trovan ne' medesimi, e non la-
iate così dure, anzi inasprite ancor più.
ll' incontro, dove in alcuni si trova, che
modico pretio contrahentes licet se invicem
:cipere (*c.* 197); non bisogna addurre,
ıe la legge civile *deceptionem citra dimidium*
:rmittit, nè che *citra dimidium decipere li-*
t in foro externo (*c.* 132, 133). Questa se-
)ndo le romane leggi è bestemmia, perchè
)n si troverà in essa mai, che *licet decipe-*
; vi si troverà bensì all' incontro, che
:ceptis non decipientibus jura opitulantur (*l.* 2
. ad S. C. Vell.); e che editto si propose,
:rchè fossero reintegrati *quicumque decepti*
creditoribus fuerint (*D. de Ædil. ed. l.* 1).
on fu onesto, che da non pochi giurisperi-
così si esponessero quelle leggi, che trat-
no del tagliare i contratti, quali ebbero
à esecuzione: poichè non essendosi credu-
utile al pubblico il dare adito a infinità
liti, con riandare per pretesa di qualun-
ıe lesione i fatti già consumati, si stabi-

lì che altri non fosse tenuto a retrocedere, o a supplire, se non quando *nec dimidia pars veri pretii soluta sit* (*l.* 8, *& 2 de rescind. vend.*); il che si osserva, dove corre il gius romano, anche in oggidì: *Hoc enim solum quod paulo minore pretio fundum venumdatum significas, ad rescindendam venditionem invalidum est* (*l.* 2, *&* 5). Ma per altro in quell' istesso titolo si ferma contra gl' inganni, che *malæ fidei emptio irrita est*, e che la buona fede *in hujusmodi maxime contractibus exigitur*: e si dicea nell' antico editto degli edili: *Qui mancipia vendunt, certiores faciant emptores quid morbi, vitiique cuique sit* (*l.* 1 *de Ædil. Ed.*). Scrisse Pomponio veramente: *in pretio emptionis, & venditionis naturaliter licere contrahentibus se circumvenire* (*l.* 6, *D. de min.* 25 *ann.*); ma bisogna intendere del potere addurre ciascun per se quelle ragioni che possono fare apprezzare più, o meno. Scrisse Paolo ancora concedersi: *quod pluris sit minoris emere, quod minoris sit pluris vendere* (*D. Loc. & cond. l.* 22), ma s' intende fino a un certo modesto segno. Dichiarò l' imperador Constantino, non esser decente il turbare *venditionis, atque emptionis fidem*, e che liti si destino sopra i volontarj contratti *sola pretii vilioris querela* (*Cod. Th. lib.* 3, *l.* 1).

Ora non bisogna dimenticarsi di proseguire il nostro assunto. Da' Sommisti procedendo i tempi son discesi in numero infini-

nito i casisti. Se tanta copia di libri in
al genere sia riuscita giovevole, o no, a
ie non appartiene di esaminare. In genera-
: io tutti venero, ma forse ad ampliarne
into la quantità, può aver qualche volta
ontribuito la piacevole immaginazione di
iventar con sì poca fatica legislatori, ciò
he altre volte solamente ai personaggi su-
remi, ed al fior de' saggi era dato. Infatti
ome veri legislatori son riguardati da chi
i questo studio si occupa: talchè se tu so-
a qualche dubbio di coscienza interroghi,
sai spesso non dalla considerazione de' co-
andamenti di Dio e della chiesa, non dai
nti Padri, e non dalle sacre carte o dai
inoni, e non dalla ragione, o dalle leggi
iol derivarsi la risposta; ma ti diranno,
he bisogna veder gli autori, e filze di nomi
le persone di lettere ignoti reciteranno,
condo il detto de' quali credono doversi
ni dubbio risolvere. Ma siccome così fat-
autori discordi sono sempre e contrarj fra
, così non risoluzione de' quesiti, ma uni-
mente motivo di contrasto e occasione di
sputare ne sorge. Giustiniano nel pubbli-
r la raccolta delle leggi comandò a' giuri-
onsulti, che non osassero *commentarios illi*
plicare & verbositate sua supradicti codi-
compendium confundere (*Cod. lib.* 1, *tit.* 17,
1, *l.* 2): e replicò, che solamente paratitli
sse lecito di apporvi: *alias autem legum*
terpretationes, imo magis perversiones, eos
ja-

jactare non concedimus, ne verbositas eorum aliquid legibus nostris adferat ex confusione dedecus. Lungi ch' io mai creda potersi desiderare, che comando simile fosse stato ai nostri tempi imposto in riguardo ai divini precetti; ma non si può negare, che negli antichi secoli assai meglio senza questa specie di libri non procedessero gli affari di coscienza e le confessioni. Il decalogo, i canoni penitenziali, la tradizione di vescovo in vescovo, le leggi, la consuetudine, la prudenza e la ragione a sufficienza servivano. Ora sottigliezze e raffinamenti infiniti inviluppano e riempiono d' ambiguità le coscienze. Ardirei quasi dire, che senz' altri studj il miglior libro talvolta intorno a quello, che si può fare e non fare in fatto d' interesse, sia la coscienza di ciascheduno, quando da passione non sia acciecata e corrotta: *Si vis cognoscere utrum sit usura, vel non, quære tuam conscientiam* (*tom.* 3, *Serm.* 3): aurea sentenza di s. Bernardino, dove parla di certi contratti. E s. Tommaso nell' opuscolo 73 *in hoc casu* (ch' era dubbio di usura) *conscientia aut excusat, aut accusat*. Senza involucrarsi in tante sottili dottrine, chi non vede quando un contratto inferisce lesione o no, e quando giova al prossimo, o in qualche modo il danneggia? e pure qui consiste il midollo della teologia in questo proposito. Quinci validissimo argomento credon di trarre per

lor sentenza quelli che tengono non ave-
ombra di peccato il fare verso facoltosi
ivate scritte al tre, o quattro per cento:
ichè tanti uomini d'ottimo costume e ti-
rati di Dio, quando particolar suggeri-
nto di qualcuno non gli abbia inquieta-
e messi in sospetto, non se ne confessano,
n passando loro per la mente, che possa
er peccato.

Poichè tutto si è voluto ridurre in aspet-
scientifico, se tutti quelli, che di casi-
ca hanno scritto con quest'idea, quel fon-
avessero, che per decidere questioni così
te, e per entrare in casi talvolta così dif-
ili, che non avvengon mai, si richiede,
ò rivocarsi in dubbio. Ci vorrebbe in pri-
i studio sodo anche della moral filosofia,
ale da gran tempo non è più in uso. Per
ncanza di essa si è trovato più d'una vol-
equivocar grandemente, ed essere all'oscu-
del vero significato de' nomi e de' termi-
, e non saper punto i confini dell'una mo-
e e dell'altra, persone che di casistica scri-
no. Ci vorrebbe appresso fondato studio
lla giurisprudenza civile, senza della quale
n possiamo al certo in materia di roba
etendere d'esser giudici. Nelle controver-
, che da'passi di Scrittura prendono ori-
ne, qualche notizia ci vorrebbe anche dell'
raico e del greco. Soprattutto necessaria
rebbe una perfetta indifferenza; ma la
ntrarietà de' pareri e la diversità degli

in-

instituti ha prodotto emulazioni e partiti. Se questo possa produr passioni e influire nelle opinioni, lascio ch' altri consideri. Quanti volumi abbiamo di questo genere, il fin de' quali sembra esser piuttosto di battagliare che d' instruire! In alcuni poi per facilitar la legge, sentenze alle volte si incontrano, che destan riso, o che fanno maraviglia ed errore: in altri all' incontro parrebbe ch' altro non si fosse studiato, se non di render chimerici e d' impossibile esecuzione i precetti. Per quanto spetta a nostro proposito, la maggior parte di quelli che hanno scritto, si son ricopiati gli uni gli altri, seguendo la prevenzione, senza farsi a esaminar la cosa in se stessa, e senza credere che ci fosse bisogno di particolare applicazione, per ben comprendere il vero sentimento della Scrittura e de' Padri. Tanto mi ha confessato più d' uno, che si è prima professato dell' una, e che dopo presa seriamente la materia per mano, è passato e si professa ora dell' altra schiera.

Per tutto questo però non si creda già, che chi è della sentenza in questo trattato difesa, rifiuti il parere e la dottrina del coro de' casisti, anzi l' abbraccian tutti, e secondo essa di regolarsi intendono; ma bisogna avvertire, che l' università di tal professione non si restringe in quelli che hanno scritto: quelli ne sono una piccolissima, e rispetto al numero quasi insensibil parte.

Ca-

sisti sono senza dubbio i confessori tutti,
n dovendosi credere che tanti buoni re-
iosi e da' vescovi approvati, esercitino tal
nistero senza quel tanto di cognizione,
a ben esercitarlo richiedesi. Ora dicesi
nunemente, che di cento confessori, qua-
in una diocesi si ritrovino, sarà assai se
ci si troveranno, che non ammettano la
tica di dare a interesse, anche per priva-
scritte, con modesto, e da' giudici auten-
ato frutto, e dove niuna specie d' oppres-
ne, ma benefizio scambievole accada. C'è
afferma, in qualche città non essersene
volta trovato nessuno. Ecco però com' an-
per comune sentenza de' casisti il mode-
interesse del danaro è consolidato: e tan-
più dee valere la pratica di chi confessa
ra la teorica di chi scrive, quanto che
fa libri corrisponde a chi armeggia in
accademia, e chi confessa si trova in cam-
da vero, ed essendo tutto giorno in azio-
vede assai meglio l' intrinseco delle co-
enze, ed ha nell'istesso tempo in perico-
anche la sua. Aggiungasi, che non pochi
moralisti possono, e debbono sanamente
erpretarsi. Dicono, che non è lecito esi-
e alcun pro per leggero che sia, e dico-
bene, perchè intendono allora da chi di-
nda per uscir di prigione, per nodrir la
iglia angustiata, per sottrarsi a fastidio-
accidenti da povertà prodotti. Dicono,
non è lecito usureggiare nè co' poveri

nè

nè co' ricchi; e dicono benissimo, perchè intendono allora di quella ch' è vera e criminosa usura, siccome eccedente il giusto limite da' tribunali e dalla consuetudine dei buoni prescritto.

Ma c'è di meglio. Secondo gli scrittori ancora di moral cristiana, anzi secondo la dottrina casistica appunto, irreprensibile sembra rendersi la corrente pratica e comprovata l'opinione di cui trattiamo. Stabilirono già i più venerati Sommisti, che non siam tenuti a far bene al prossimo con nostro danno, e che quando il dar somme a chi le chiede ci cagiona pregiudizio, possiam di questo esiger lecitamente compenso. Sopra questa dottrina fabbricarono la lor massima inconcussa i casisti; per ragion di *lucro cessante, o di danno emergente* potersi imporre e ricavar frutto. Par che avessero mira anche a quell'antica legge, con cui si limitò l' importar de' danni: *Et hæc non solum in damno, sed etiam in lucro nostra amplectitur constitutio, quia & ex eo veteres id quod interest statuerunt* (*l. un. C. de sent. quæ pro eo quod int.*). Ora quest' istesso principio da chi tiene potersi dar somme a interesse si abbraccia, e secondo questo chiede esser giudicato; tanto è lontano, che dal linguaggio delle scuole e dalla dottrina a' morali teologi più comune allontanar si voglia. Avvertir convien solamente, di non guastare con raffinamenti e speculazioni la sostanza di

tal

al giusto fondamento, e di non porvi limi-
azioni che vengano a distrugger l'assioma.
Chi avea in animo d' impiegare il suo
'alsente in acquistar tenute, o in trafficare,
e lo concede altrui, perchè a piacer se ne
aglia, perdendo in grazia sua quell' utilità
h' era per ritrarne, e cessandogli quel gua-
agno, vien dunque ammesso da' moralisti,
he possa ristorarsi dal suo discapito. Posto
uesto, può dunque farlo ogni uomo savio,
gni buon economo, ed ogni persona discre-
, che serva di sua moneta chi ne fa istan-
a; perchè un tale non tiene il contante
zioso, ma va sempre indagando, come pos-
adoperarlo fruttuosamente, e solamente i
oco assennati, o in eccesso avari si trove-
anno, che le tengano volontariamente a lun-
o giacente ed inutile. Invano per alcuni
sisti pretendesi, che non si possa averne
rofitto, se l' occasione d' investire e di
adagnare in altro modo non era appunto
lora presente. Chi ha più inteso, che si
bbano prendere in questo modo gli assio-
i di materia contingente? la presenza ha
esser morale, non fisica. Se l' occasione
n è oggi in pronto, può venir dimani:
i ha somme da investire è sempre un mer-
nte in fiera. Insegna s. Antonino, che chi
per far compre, o per *servare lucri cau-*
certo tempore, se esige compenso, lecita-
nte lo fa, perchè *æquum est & pium in*
essitate servire amico; perchè *iniquum non*
est,

est, *si ratione capitalis servetur indemnis*; perchè di quel danaro *ille fuisset usus*, *ut capitali suo*; e perchè nel canone *naviganti* si ha, che si può vender grano, o altre merci più del corrente prezzo, da chi non era per vendere allora, ma per conservare *usque ad tempus*, *quo verisimiliter credebatur tantum valituras quantum vendit*. Io per altro, se mi può esser lecito di proporre il mio sentimento, sarei qui alquanto più severo, nè crederei bastar la verisimiglianza, ma doversi attender la certezza, specialmente se di grani si tratta, richiesti per altro fine che di mercatura.

Ma si osservi inoltre, come la regola casistica non ammette il frutto solamente per lucro cessante, l'ammette ancora per danno emergente. Non è dunque necessario, che mi si tolga guadagno, basta se mi si tolga roba. Chi mai dirà, che la privazione non sia danno? chi dirà, che sia il medesimo s'io tengo in borsa buone somme, o se non le tengo? Perchè altri possa pattuire compensazion di danno, basta per l'Angelico, che si sottragga ciò che doverebbe stare presso di lui: *Qui mutuum dat*, *potest absque peccato in pactum deducere recompensationem damni*, *per quod subtrahitur sibi aliquid*, *quod debet habere* (2 2, *q.* 78, *art.* 2 *ad* 1). Ma inoltre quand'io per compiacere altrui mi son privato d'una somma, non è egli vero, che se il giorno appresso impen-

sa-

sato accidente mi fa nascere urgente biso-
gno, non posso valermene? che se occasion
si presenta di vantaggioso acquisto, non pos-
so abbracciarla? che se nuovo desiderio mi
prende, o se mi vien talento di tentar la
fortuna negoziando, con quel danaro non
posso adempierlo? non è dunque mai senza
discapito, quando si dà fuori di mano il
secondo sangue ch'è la moneta: *Receptor pe-
uniæ*, dice s. Bernardino, *non solum privat
dominum suum pecunia sua, sed etiam toto
usu & fructu exercitandæ industriæ in illa
seu per illam* (*tom. 2, Serm. 41, p. 278*). Giu-
tamente adunque secondo la dottrina dei
teologi per tal danno e per tal privazione
si può esigere il compenso del frutto. E os-
servisi come ben accordino con questa dot-
trina le regole di chi tien la sentenza, che
in questo libro s'illustra; perchè non sola-
mente si vuole che il frutto sia legale e
modesto, e che nulla si esiga dagli afflitti,
ma si vuole inoltre, che sia senza verun
frutto, quando si tratta di poca quantità di
danaro, o di poco tempo; e perchè? perchè
allora o non c'è danno, o è così piccolo,
che non è valutabile. Ma non si può dir
così, dove si tratta di somme considerabili,
e dove si tratta non di giorni, ma di mesi
e anni. Ecco però come l'usura, di cui si
tratta, è la compensatoria da tutti ammessa,
e alla quale in sostanza si riducono quasi
tutti i casi, ne' quali da' canonisti viene spe-

cificatamente approvata; ed ecco come in sostanza anco l'autorità de' trattatisti, ed i lor principj fondamentali a tal sentenza son favorevoli.

All' opinione, che abbiam mostrata da tante venerabili autorità sostenute, pare a molti recar pregiudizio la condanna seguita d'alcune proposizioni, che sembrano qualche affinità aver con essa; ma tal sospetto col giusto esame, e con l' attenta osservazione facilmente si purga. Quelle proposizioni erano state universalmente enunziate: venivano però a dire, che si possa senza sospetto di usura esiger frutto anche da' miserabili, o da chi siam tenuti per qualche particolar ragione a gratuitamente soccorrere: venivano a dire, che si possa esigere anche per pochi danari, ed anche quando si presta per giorni. Quando si dice *è lecito al mutuante*, si viene a dire *ad ogni mutuante*: giustamente adunque furon condannate, ma dalla nostra dottrina si condannano parimente. Con quelle generali asserzioni si veniva ad insegnare, che qualunque mutuante, qualunque creditore possa in qualunque caso per la ragione, o con la sola cautela in ogni proposizione accennata, impor qualche pro, il che è falsissimo. Non si dichiarava in esse, e non si eccettuavan que' casi, quando con esiger frutto la giustizia, o la carità si offende. Tanto bastò per meritar condanna. Altre proposizioni in altre materie solamente

: per la lor generalità ed ampiezza furon gettate. Quinci è per cagion d'esempio, ıe dopo la condanna di chi disse non es- r necessaria l'intenzione del sacerdote nei ıcramenti, si difende ancora, che basta se *rio agat*; perchè la proposizione escludeva ;ni intenzione e formale e materiale, e ın eccettuò chi facesse quegli atti per giuo- . Sovvienmi che tal era il parere anche l p. abate Bacchini, ne' sacri studj mio ve- rato maestro. Nel proposito di cui trat- ımo, si difendono dalla maggior parte dei ›logi, e si passano da quasi tutti i con- sori i tre contratti, e si difende e si co- ıma ancora in tutta la Germania quel mo- , che vien detto censo germanico; mani- to contrassegno, che la condanna di quelle ›posizioni non ha influito, e non si è in- pretata contra l'opinione e contra la pra- a di cui favelliamo. Viene addotta da ıni in contrario certa censura della Facol- teologica di Parigi, ma non vien addot- che tal censura fu censurata a Roma to Alessandro VII, nel mese di giugno 1665, siccome quella che avea proscrit- opinioni, *quæ & gravissimorum scripto- ı auctoritate, & perpetuo catholicorum usu ıntur*.

Conviene avvertire inoltre, che chi quel- proposizioni avea scritte, ne avea pubbli- e dell'altre, alla carità ed alla più sana logia ripugnanti, e che l'une davan ma-

no all' altre. Nelle proposizioni che si condannano, si attende più al senso che alle parole. Qualche volta il vero senso e l' intenzione non si rilevano interamente se non dal complesso de' ragionamenti e de' trattati. Si condannano alle volte in bocca di quel tale, perchè si sa altronde qual sia la sua mente. Si può vedere nella Storia teologica come detti, che si lodavano in bocca dei cattolici, rigettava e condannava s. Agostino in bocca de' Pelagiani (*p.* XXVI, 292, 303, *ec.*). Pareva alle volte, ch' esprimessero con tutta forza la cattolica dottrina; eppure, *chi crederebbe*, diceva il santo, *che sotto questa confessione si occultasse contrario senso* (*De grat. Chr. n.* 36)? Le parole e le proposizioni sono talvolta le medesime in chi sente bene e in chi sente male, ma l' intelligenza è diversa: quinci è, che le medesime possono essere ora approvate dalla Chiesa, ed or riprovate. Di certa sentenza, *posset bene intelligi*, scrisse Agostino, *si non ab istis, quorum sensus notus est, diceretur* (*ad Bonif. l.* 4, *n.* 13). Non si può però mai dalla riprovazione di qualche detto isolato arguire contra opinioni e dottrine in più pontificj decreti approvate.

Si è interpretato che dalle suddette condanne nè il triplice contratto, nè il censo scambievolmente redimibile restino esclusi, onde da tanti pure ancora difendonsi. Tiene inoltre il p. Maignan, che da esse non

si

possa dedur ragione, qual faccia a propo-
to di questa controversia, stante che quel-
proposizioni parlano del mutuo, e il no-
ro *non est contractus mutui*, ma piuttosto
nducti & locati (*pag.* 108). A piè delle
nsure di quelle cattive opinioni, che in-
iiscono nell' operare, mettono i sommi pon-
fici la regola, che niuno quelle *ad praxim*
ducat. Non avendo dunque detto mai,
e cada sotto condanna il dar danari a con-
zioni discrete, e da' tribunali approvate,
che da tutto il mondo si riduce *ad pra-*
n, si può raccogliere che lor mente non
mai stata di sbandir tal costume. Non si
ı mai condannate a Roma se non quelle
ɔposizioni universali, dall' ammetter le
ali, dedurre, o pretender si potrebbe an-
: la vera e nociva usura venire autorizza-
ed ammessa. E' noto come la sacra con-
gazione *de Propaganda* alla richiesta dei
ssionarj cinesi sopra la legge e l' uso di
:l regno, rispose l'anno 1645, che se
:lli che danno il danaro *aliquid accipiant*
ione periculi probabiliter imminentis, ben-
non c' entri nè lucro cessante, nè dan-
emergente, con tutto ciò *non esse inquie-*
dos, purchè proporzion ci sia *inter peri-*
um & id quod accipitur. Il decreto è ri-
to dal p. Lodovico Bancel domenicano e
Cabassutio, e fu approvato da Innocen-
X, e pubblicato. Ecco il saggio e vero
:imento delle sacre congregazioni di Ro-

ma, che non sarà per certo dalla mente comune de' sommi pontefici stato alieno nè discordante. Pio IV nella bolla contra i cambj illeciti altrove ricordata dichiarò, che le prestazioni *eccessive* sono *affatto usurarie*: nell' ecesso adunque insegnò consister l' usura: *ad longe majorem, & nimis excessivam, penitusque usurariam, &c.* e non avrebbe adunque condannato, nè tenuto per usurario il modesto frutto.

Io spero che chiunque questo libro con attenzione avrà letto, sarà costretto per onor della verità a confessare, come nè i padri latini, nè i greci, nè i sacri canoni, nè i pontificj decreti altra usura condannarono, o rimproverarono mai, che la esorbitante e nociva, ovvero quella che a' miseri fosse imposta. Ma dovrà confessare inoltre, che la sentenza in questo trattato difesa, neppure secondo i principj fondamentali de' Sommisti e de' moralisti può esser mai vituperata e proscritta: Da tutto ciò può bene esser lecito di dedurre, che opinione e pratica da tanto e così venerabil cumulo d' autorità sostenuta, imputazione d'errore ereticale non potea, nè dovea, senza risentirsi, soffrire. Ora a un altro ordine di considerazioni faremo finalmente passaggio.

Fine del Libro secondo.

DELL'

DELL' IMPIEGO DEL DENARO.

LIBRO TERZO.

CAPO I.

Dopo le autorità si passa a considerar le ragioni, e prima quelle che si adducono per la contraria sentenza.

In tutto questo trattato non si è parlato finora, e non si è fatta ricerca se non dell'autorità. E' ben giusto di farsi ormai a considerare anco la ragione; atteso che non si tratta qui della Trinità, non dell' Incarnazione, non dell' Eucaristia, misteri adorabili, e incomprensibili arcani: si tratta di materia umana, si tratta di giustizia commutativa, nel regolare e nell' intender la quale, hanno sempre avuta parte l' equità, la prudenza, il pubblico benefizio, il politico governo, le leggi. Poichè l' autorità, come abbiam veduto, sta certamente per noi; o almeno secondo il nuovo detto d' alcuni degli avversarj, che da quanto si è finora addotto vorrebbero pur difendersi, è così ambigua e disputabile, che in questo fatto non si può

dir che decida, il che per altro da noi non si ammette punto; convien finalmente far uso dell' intelletto datoci da Dio, ed esaminare anco le ragioni. Ragioni grandi certamente ci vorranno per escludere un uso, di cui tanto abbisogna la vita civile e la società. Gli autori fioriti ne' bassi e prossimi tempi con acuto ingegno sottili argomenti specularono, per provar giusta e ragionevole quell' opinione, che equivocando supposero derivare dalla Scrittura. Se di questi argomenti altro uso non si fosse poi fatto, se non quello de' primi che gl'inventarono, cioè d' alcuni sommisti e legisti di que' tempi, sarebbe soverchio il ribattergli; poichè non avendo essi nel parlar dell' usura potuto intendere se non di quella che a' loro tempi correa, qualunque argomento si adoperasse per abolir tanta sceleraggine, meritava d' esser lasciato correre. Avvenne ad essi in questo proposito, e ad alcun altro talvolta ancora, ciò che avvertì s. Tommaso esser avvenuto nel punto del limbo: che per render più detestabile l' errore de' Pelagiani, qualche Padre parlò talvolta in modo che sembra esprimer troppo: *Ideo autem sancti tali modo loquendi usi sunt, ut detestabilem redderent errorem pelagianorum* (*quæs. disp. de malo q.* 5, *art.* 2). Il medesimo appunto nel parlar dell' usura è avvenuto. Per dissipare le enormità, che in tal genere si frequentavano, e per metterle in orrore, alquan-

quanto più ampiamente fu parlato talvolta, che forse non conveniva, e di troppo sottili speculazioni si valsero. Ma poichè i moderni scrittori di così fatti argomenti si servono, per provare illecito anche il modesto, e da' tribunali autorizzato frutto, messo ora per le persone da bene in uso, necessaria cosa è il far vedere quanto pajano inconcludenti le ragioni.

Pretendono di stabilire colla prima, che qualunque interesse sopra danaro altri prenda, pecchi contra la legge di natura. Strana sembra subito così fatta asserzione, perchè la natural legge insegna di non far male altrui, ma non già di non far bene, e col conceder danari a modesto frutto gran benefizio per lo più si reca. Strano altresì, che il gius naturale, cioè quello, *quod natura omnia animalia docuit*, debba comprender la qualità e la misura dei contratti (*D. de just. & jur. l.* 1.). E' strano sopra tutto, che la legge comune, estratto della sapienza antica e dell' onestà, e che le leggi altresì moderne di tante genti e di tanti popoli permettano, anzi prescrivano ciò che si opponesse a quel lume, qual seco porta ogni uomo nascendo. Adducono per fondamento che la moneta non germoglia, siccome per sua natura sterile ed infruttifera, onde vien a fare contra natura chi la vuol render fruttuante. *Fabulæ speciem ista consideratio continet*, scrisse il cardinale de Luca

(*Thea-*

(*Theatr. l.* 5, *P.* 1. *Suum. c.* 1). Da tale considerazione è nato il mirabile moderno assioma, che danaro non dee far danaro, quando veramente altro non c'è che ne faccia se non il danaro e l'industria. Ora se per infruttifero s'intende ciò che da se non produce frutto, non si potrà cavar utile se non dagli alberi e dalle piante. Se s'intende ciò che seminato non nasce, non si potrà ritrarre utilità da nessuna cosa, salvo quelle che possono servir nella terra di semi. E perchè dunque accordan tutti, che si può dare a prezzo l'uso di gioje, argenti, arredi, e d'infinite cose che seminate non nascono? Chi ha più inteso, che il danaro, perchè non ci venga contra natura, debba uscir materialmente dal corpo di quella cosa che ci dà rendita? Insegnò Accursio sopra i Digesti, che il frutto del danaro *dicitur accessio civilis, quia extra corpus venit* (*l.* 13, *tit.* 1). Avea già insegnato Ulpiano, che *usuræ vicem fructuum obtinent, & merito non debent a fructibus separari* (*l.* 34 *D. de usur.*). Come non frutta il soldo, se per esso altro soldo si acquista? e se qual vero Proteo in tutte le cose si trasforma, e tutte le cose in esso si convertono? Veggasi s. Basilio nell'omilia, dove agli avari farsi oro afferma il frumento, il vino, ogni merce, e fino ogni pensiero: anzi *l'oro istesso genera oro, moltiplicandosi per le usure* (*tom.* 2, *p.* 41 αὐτὸς ἑαυτὸν ὁ

χρυ-

χρυσὸς ἀπογεννᾷ πολυπλασιαζόμενος ἐν δανείσμασι): parole riferite nel gius canonico sotto nome di s. Ambrogio, e alteratamente tradotte (*Dist.* 47, *c.*8: *Sicut ii*).

Col nuovo raziocinio degli avversarj si potrebbe pretendere che dica bugia, chi dice ricavar cento scudi dalla sua possessione, perchè la possessione non produce scudi, ma grani ed uve. Questi son giuochi di parole. Se la moneta fosse veramente sterile ed infruttifera, come si accorderebbe tutto il mondo a dar per essa nelle vendite terreni fertili e attualmente fruttanti? Non va considerata la moneta come metallo giacente in una cassa, ma come capitale utilmente impiegato. Come istrumento del negozio non è più sterile, anzi nulla c'è di più fruttuoso al mondo. Diciamo che il coltello taglia, e pur non taglia se non mosso e instrumentalmente: così appunto il danaro frutta. Senza l'opera umana sarà sterile anche il campo. La moneta non partorisce moneta, come terreno non partorisce terreno; ma il terreno lavorato dà grani, e il contante investito dà entrata. Accorda s. Tommaso, che *si quis concederet pecuniam signatam ad ostentationem, vel ad ponendum loco pignoris, talem usum pecuniæ licite homo vendere potest* (2 2, *q.* 78, *art.* 1 *ad* 6): eppure il metallo tanto per se è sterile dato in un modo, come dato in altro. Quando un mercante compra una cosa per cinque scudi e la ri-

ven-

vende sei, che altro fa, se non che i suoi cinque ne producano un di più? e sarà questo contro natura? Se tal ragione valesse, ci sarebbe essenzial differenza dal prestar grani che nascono, e vino che non nasce: e potrebbero generalmente esser dati a interesse i grani, quali seminati nascono; eppure tutto all' incontro dal prestargli a poveri raro sarà che si possa con buona coscienza ritrarre profitto alcuno. Gli antichi legislatori, quali così bene intendeano la natura delle cose, in quanto al benefizio pubblico si riferiscono, dissero all' incontro più volte: *nec tamen debet ei sterilis esse pecunia. Nummi steriles ex eo tempore non erunt* (*D. de contr. tutel. l. 3, de usur. l. 7*). Il grano finchè sta sul granajo è infruttifero anch' esso: per ritrarne frutto bisogna seminarlo, o venderlo. Così per l'appunto il danaro: finchè sta ozioso nello scrigno è sterile; perchè renda frutto convien seminarlo e farne uso. La qualità sua porta che non si semini in terra, ma nelle mani degli uomini, o comperando, o in altra maniera impiegandolo. Non tutte le cose vanno adoperate nell' istesso modo, ma non per questo la diversità dell' esser fisico impedisce, o corrompe l' uso morale. Quasi tutto quello che dà rendita, la dà in virtù dell' industria, ma l' industria consiste in usar tutto secondo ricerca la natura sua. Se il danaro fosse veramente sterile, l' usufrutto di esso sarebbe un nulla:

or perchè dunque vien cercato, o procurato con tanta istanza?

Pensier così straordinario in que' tempi, quando tutto si cercava in Aristotele, da Aristotele in parte fu derivato, il quale in un luogo della Politica sembra a prima vista aver per contronaturale l'usura; ma il sentimento suo è diversissimo, e non fa punto al caso nostro. Chiunque si farà nell'autore a osservarlo, troverà come intende quivi per naturale ciò che da se la natura insegna, e per non naturale ciò che dall'arte e dalla studio s'impara. Dice però che de' due modi d'acquistare [1] *altro è secondo natura, altro piuttosto per perizia ed arte*. Dice che d'ogni cosa due usi si posson fare [2], *convenevole l'uno e l'altro*, benchè non all'istesso modo, perchè l'uno proprio alla cosa e adattato, l'altro non proprio. Dà per esempio del primo, quando ci serviamo del calzamento per calzarci, del secondo, quando ce ne serviamo come di merce per commutare in altra, o per ritrarne moneta, non per questo essendo veramente fatto. Dice che *secondo natura* (*c.* 10) in prima è cercar vitto ed utile dalla terra e dagli animali. Ma perchè d'utile e di guadagno ci son due vie, l'una che vien dalla buona economia [3], l'altra

1 Polit. l. 1, c. 9. ἔστι δὲ ἡ μὲν φύσει, ἡ δ' οὐ φύσει αὐτῶν, ἀλλὰ δι' ἐμπειρίας τινὸς, καὶ τέχνης, &c.
2 ἀμφότεραι δὲ πως αὐτῆ.
3 τῆς μὲν καπηλικῆς, τῆς δ' οἰκονομικῆς.

tra che vien dall' arti cauponarie e fraudolenti, dice che il permutare in questo secondo modo giustamente si biasima, non essendo [1] *secondo natura*; e che *con giustissima ragione l' obolostatica è in odio*, perchè trae il guadagno dal danaro istesso, e non [2] *dalla permutazione, in grazia di cui fu fatto*. Mette adunque per uso naturale e primo della moneta il permutarla con altre cose, come del calzamento il calzarsi; e per fuori del naturale, e secondo, il farla partorire altra moneta, come dal calzamento il valersene quasi di merce. In questa classe di azioni fuor di natura ripone ancora il comprar merci e rivenderle, ma non per questo è da dire ch' ei riprova la mercatura in altri luoghi da lui lodata, nè che condanni in verun caso ciò che procede secondo i tribunali e le leggi, in che più volte ei fa la giustizia consistere.

Di molta importanza è l' avvertir due luoghi della traduzion latina, che quest' equivoco cagionarono. Dove dice Aristotele che ἡ ὀβολοστατικὴ giustamente era in odio, fu tradotto *ratio fœneratrix*, ch'è troppo generale (*cap.* 10). L' *obolostatica* era l' usura più vituperata, siccome quella che soldi e mezzi soldi esigeva da poveri di giorno in gior-

---

1 εὐλογώτατα μισεῖται ἡ ὀβολοστατική.
2 μεταβολῆς γὰρ ἐγένετο χάριν.

giorno. Tre semioboli al giorno esigea colui per ogni dramma presso Teofrasto: vedi sopra nel libro secondo. Perciò ὀβολοστατεῖν ch'è in Polluce, fu reso in latino *de minimis fœnerari* (*cap.* 2). Di questa adunque parla Aristotele quando vitupera, non d'ogni usura come la version ha fatto credere. In fatti poco dopo per significar l'usura in generale dice τοκισμὸς, e senza alcun biasimo l'annovera tra i modi di procurar danaro insieme colla mercatura e coll'impiegarsi a mercede (*c.* 11).

Altro sbaglio ha fatto prendere la version latina, ove ha in quell'istesso luogo, che il procurar danaro usureggiando più di tutti gli altri modi *abhorret a natura*. Aristotele dopo aver detto, che il più natural modo è di profittar de' frutti della terra e degli animali, e che tal non è l'emolumento dell'usura, perchè il danaro fu instituito primamente per commutarlo in altre cose, aggiunge: ὥστε καὶ μάλιστα παρὰ φύσιν ἔστος τῶν χρηματισμῶν. *talchè tra i guadagni questo è singolarmente fuor di natura*. Cotale è il senso, come quando si dice παρὰ ταῦτα *præter hæc*, *extra hæc*. Ma perchè quella greca proposizione spesso vuol dir *contra*, il traduttore così la prese, e rese *abhorret a natura*. Non potea mai esser questo il sentimento del filosofo, mentre avea già premesso, parlando del calzamento, che così l'uso suo naturale, come il non naturale, cioè

cioè quello che si fa per industria mercanteggiando, son convenevoli. Bella conferma di tutto ciò mi par di rinvenire in Seneca: *Quid enim ista sunt? quid fœnus, & kalendarium, & usura, nisi humanæ cupiditatis extra naturam quæsita nomina* (*de Ben. l. 7, c. 10*) ? La natura del sol necessario si appaga, e *fuor di essa* però sono tutti gli accrescimenti soverchj; ma non per questo *contra natura* stimò le usure, bensì fuor di essa: *extra*, come Aristotele παρὰ φύσιν.

Ora ritornando non ci sarà certamente chi nieghi potersi allogare e ricavar danari da un sito nella piazza opportuno per chi vende, da un palchetto in qualche spettacolo, da una fenestra in occasion di solennità, da una sedia in qualche funzione; eppur da qella fenestra, o da quella sedia non possono uscir materialmente monete, e chi seminar le potesse, nulla ne nascerebbe. Sterili son per natura infinite cose da se, che utili e fruttifere si rendono coll' industrie. Poichè col soldo pingui rendite e cariche lucrose si acquistano, come potrà chiamarsi sterile e infruttuoso? E' dunque mero scherzo di parole, e che appunto per ischerzo parrebbe addotto, il dire che la moneta non possa rendersi fruttante, perchè non fruttifica da se, come le piante fanno, e perchè seminata non nasce.

Altra ragione vien appresso decantata sopra tutte l' altre: che quando altri dà a inte-

teresse, trasferisce il dominio, di modo che que' mille scudi non son più di chi gli diede, ma unicamente di chi gli ha ricevuti. Or non è giusto dicono, che la cosa frutti ad altri che al suo padrone, e non può chi la diede volerne ricavar frutto quando non è più sua. Questo è il fondamento massimo, e si può dir unico degli argomenti avversarj: da questo hanno desunta la forza da lor voluta del mutuo, e su tal supposto soglion procedere tutti i loro ragionamenti e dottrine. Convien dunque far ampiamente conoscere, quanto insussistente così fatto appoggio sia, e come il lor supposto da alcuni equivoci fosse meramente prodotto. Al che prima di devenire, dover vuol che si chiegga prima ai dotti moralisti perdono: non ad altri che ad essi vuol rimessa chi scrive la decisione di questo punto, ma implorando che si degnino solamente di scorrer prima e di esaminare quanto in pochi versi si è qui per addurre.

Egli è indubitato, che dopo aver io data una somma a interesse, mi resta come prima, finchè avrò vita, senza niuna contraddizione, l' arbitrio di vendere, qual cosa mia, a chi mi piace quel capitale. Come vendere, così lo posso donare, lasciare in testamento, sottoporre al fidecommisso, giocare alla bassetta (caso avvenuto) e farne, come dell' altre mie facoltà, ciò che più mi piace. Or come dunque si può mai dire,

che non sia più mio, e ch' io non vi abbia più alcun dominio, onde non mi sia lecito ricavarne frutto? Questo solo, s' io non erro, bastar potrebbe; ma proseguiamo.

Perchè di ciò ch' è mio mi si levi, e si trasferisca ad altri in virtù d' un contratto il dominio, è necessario senza dubbio, che la mia intenzione e il consenso mio ci concorra; altramente potrebbe essere un inganno, ma non un contratto. Or s' interroghi chiunque abbia in tal maniera investito danari, e se un solo si troverà, che dica d' aver creduto di privarsi con ciò della sua proprietà, e di alienare, cedo alla causa. L' alienare è un privarsi di rendita, e il dare a interesse è un costituirsi rendita; come potranno mai diventar l' istesso?

I contratti per cui si aliena e si trasferisce da uno ad altro il dominio delle cose, sono vendita e donazione: niun dirà che chi mette a frutto il danaro, lo doni, nè lo venda. Vedremo a suo luogo come tal contratto è veramente locazione; ma la locazione non trasferisce dominio. Tanto dee restituir chi ha preso a fitto un podere, quanto chi prende quattrini a interesse. Or come si può mai pensare, che sia il vero signore di qualsisia cosa, chi la tiene con obbligo di restituirla al padrone? e chi al padrone dee, finchè la tiene, pagarne il pro? *nemo usuram pro pecunia sua pendit*, scris-

ìcrisse Seneca; e *non alienantur nummi qui ric dantur, ut recipiantur*, disse Ulpiano.

Non bisogna confondere l'arbitrio dell' iso, cioè d'adoprare a suo modo, che ha :hi ricevette il soldo, col vero dominio. Anche chi tiene in locazione un podere può :oltivarlo a modo suo, e può ancora lasciar li coltivarlo se vuole; e non per questo di:emo che n'abbia il dominio. Potrebbesi tal ırbitrio chiamare anche dominio se vuoi, ma ıon bisogna allora equivocare, quasi altro he una spezie di dominio non ci fosse. Altro è il dominio utile, altro il diretto; ltro è la proprietà, altro il possesso. *Aliud scilicet est dominium possessonis, aliud dominium proprietatis, quod & solidum, & erfectum dominium dicitur*. Dominio utile opra il podere ha e gode chi l'ha in locaione, ma non per questo priva del diretto l signore. Chi dà a interesse trasferisce il ossesso attuale, non la proprietà. Il domiio utile del conduttore non pregiudica punı al diretto del padrone, come il diretto del adrone non pregiudica punto al sovrano del rincipe. Odasi Alvaro Pelagio nell'opera *le planctu Ecclesiæ. Usus quarumcumque rum consumptibilium & non consumptibilium su, est separabilis a Proprietate & Dominio* (*lib.* 2, *cap.* 56, *pag.* 124). Il iutuatario può bensì fare di quel danaı ciò che gli piace, ma rimanendo sem-

pre col debito, onde la sua è una potestà infelice, e più dominj che avrà di questo genere, tanto più sarà povero; dove più che ne avrà il proprietario, sarà più ricco. Aggiungasi, che il dominio del proprietario è perpetuo, dove quello del mutuatario svanisce colla moneta. Il p. Maignan a nostro proposito così lasciò scritto: *Possum tradere dominium utile rei meæ, seu jus utendi, & mihi retinere jus dominii, quod est proprietatis* (*pag.* 10). In quanti altri casi si separa dal dominio il possesso, talchè della stessa cosa altri ha il possesso, altri il dominio vero? E' patente, che chi presta, in qualunque modo il faccia, ritien sempre sopra la cosa il suo diritto: *nemo enim commodando rem facit ejus cui commodat* (*l. 9, D. Commod.*): e quel ch'è più, *qui actionem habet ad rem recuperandam, ipsam rem habere videtur* (*l.* 15 *D. de reg. jur.*). Avvertasi che altro equivoco potrebbe nascere anche per ragion del possesso. Dice la legge, che *rei commodatæ & proprietatem, & possessionem retinemus* (*l.* 8, *D. Commod.*). Come si verifica ciò, se il comodatario presso di se la tiene? si verifica, perchè nel possesso c'è l'atto, e c'è il diritto. Chi si serve di cosa prestata, ha l'atto del possesso, ma non ha il diritto di possedere. Così parimente avviene anco nelle cose mutuate; nè importa che non si debba rendere il corpo istesso di quelle monete, perchè si ha però da rendere l'importate istesso.

Quan-

Quando avviene, che per qualche motivo iuridico si faccia l' inventario, e il bilan- io d' una facoltà, non si è veduto, nè si edrà mai, che i capitali dati a interesse si alascino quasi alienati; anzi si registrano, si computano sempre da tutti insieme co- i altri fondi fruttanti di quella casa: e ciò nto se fur dati con pubblico istrumento, me se con private scritte. Niuno si trova lunque, che creda non esser essi più di ra- one di chi gli diede, ed esserne trasferito l altri il dominio. In quelle città, dove savio uso corre di notificare in pubblico gistro i contratti, chi ha messa in tal mo- una somma a frutto, dichiara nel regi- ro d' aversene formato un capitale, e non aversene formato un capitale, e non da erne trasferita in altri la ragione. In quei esi dove per occasione di straordinarie im- ste si fa ricerca negli atti notariali d' ogni ezie di rendita, ch' altri goda, chi ha fuori pitali, vien aggravato per ragion di essi a oporzione. Or perchè adunque se paga le avezze non dovrà goderne il frutto?

Se la somma diventi talmente di chi la eve, che il vero dominio ne acquisti, e n sia più altro che sua, niuno può meglio perlo, e niuno può meglio insegnarlo di i medesimo. Stiamone dunque al detto di iunque abbia tolto danari a censo, o in nbiale. Noi troveremo che neppure uno tutto il mondo sarà, il quale non

professi esser questo un suo debito ; vuole dire tener tal danaro in mano come roba d' altri, dovendolo in fatti un giorno restituire. Or come dunque possiam volere a suo dispetto, e a dispetto della realtà del fatto, che sia interamente suo? Noi veggiamo che chi è nel caso, non crede al certo, che l' arbitrio di valersene come vuole gli dia vero dominio, e renda que' capitali veramente suoi, poichè in tutte le occasioni ove occorra, non gli dà in nota come fondi proprj, ma come debiti e come aggravj. Accorda con questo il general consenso de' sacri e de' profani, e degli antichi e moderni scrittori, poichè quanto altri tiene in mano con averne debito, hanno sempre chiamato tutti *æs alienum*. Insegnò Ulpiano, come *æs alienum est, quod alii nobis debent* (*l.* 213, *D. de verb. signific.*). Come potrebbesi ora far mutare a tutto il genere umano opinione e linguaggio?

Ma non basterà per troncare ogni dubbio il chiaro insegnamento della sacra Scrittura? Abbiamo nel Testamento vecchio, che l' uomo cattivo e di poca fede, il quale ricevette in prestito, ovvero a frutto, se potrà, defrauderà il prestatore *del suo danaro: fraudabit illum pecunia sua* (*Eccl.* xxix, 8). E' dunque suo, cioè di chi lo diede, anche dopo che un altro l' ha in mano, e se ne serve a piacere. Abbiamo nel Testamento nuovo, come quel padrone sgridò il pigro ser-

vo, perchè la moneta lasciatagli non avea data a' banchieri, il che se avesse fatto, *io*, diss' egli, *venendo avrei ricuperato quel che è mio*, cioè il capitale, e appresso l'usura: *& veniens ego recepissem quod meum est cum usura*, τὸ ἐμόν (*Matt.* XXV, 27). Sarebbe dunque stato ancora suo quel contante, benchè dato al negoziante, e permesso all'arbitrio suo: non avea dunque per questo mutato padrone, e non n' era traslatato il dominio. S. Ambrogio sopra questo passo: *Dominus cum dicit*: Quare non dedisti pecuniam meam ad mensam, *non nostræ, sed suæ pecuniæ quærit usuram* (*in Luc. l.9, n.94.*).

Io crederei di poter dire che pochi punti disputati si veggan ridotti a così manifesta dimostrazione. Ma come dunque, dirà qui ognuno, la corrente de' casisti si accordò nella contraria opinione, e mostra aver per principio primo, che si trasferisca interamente il dominio? Cagione unica di tutto questo fu un passo de' testi civili, del quale però convien or trattare. Ma sia lecito di osservar prima, come non dunque all' autorità delle sacre carte, non da quella della tradizione, non da concilj e non da pontificj decreti si originò tal dottrina, vestigio di essa in fatti non avendosi in tutti i monumenti ecclesiastici. Or come sta, che quando per le moderate usure si vietano le romane leggi, vengano rigettate

con nausea, quasi solamente de' santi Padri, e degli ecclesiastici decreti si debba far caso; e in questo punto, ch' è in tal materia il fondamentale, non più di Basilio, non d' Ambrosio, non di Girolamo, ma unicamente si debba far contro di Triboniano? Ammettiamo con tutto ciò l' autorità di lui; passiamo a osservare, come nell' intelligenza di quel testo, rinascendo nel secolo del 1200 lo studio legale, ingombrate ancora di tenebre le buone lettere, fu preso da chi ne dedusse l' opinione, che qui s' impugna, patente equivoco.

Il testo parla così: *Mutui datio in iis rebus consistit, quæ pondere, numero, mensurave constant* (*Inst. l.* 3, *tit.* 15): in quelle fa entrare anche la moneta, e di esse dice, che *in hoc damus, ut accipientium fiant, & quandoque nobis non eœdem res, sed aliæ ejusdem naturæ & qualitatis reddantur.* Quel che si aggiunge: *Inde etiam mutuum appellatum est, quia ita a me tibi datur, ut ex meo mutuum fiat*, e che si ripete anche in altro luogo, non merita maggior considerazione, di quando si dice nelle leggi, che *possessio appellata est a sedibus quasi positio* (*l.* 2 *D. de reb. credit.*), con altre simili etimologie infelici e scherzi letterali. Dicesi nel terzo paragrafo, che *is cui res aliqua utenda datur, idest commodatur*, quegli *ab eo qui mutuum accepit, longe distat: namque non ita res datur, ut*

ejus

ejus fiat, & ob id de ea ipsa re restituenda teneatur (*l.* 1. *D. de acquir. poss.*).

Ora qui si osservi prima, come non ci si dice punto che chi dà a mutuo, alieni, nè trasfersica il dominio: non ha dunque forza questo luogo delle Instituzioni per provar l'intento, nè per istabilire che chi dà a interesse alieni, e del vero dominio si privi. Ci si dice solamente, che le cose mutuate si fanno del mutuatario, il che è verissimo, e niuno nega che quand'uomo ha tolto danari, que' danari non siano suoi, ma non sono suoi in guisa, che non siano nell'istesso tempo anche di chi gli diede: nè qui c'è maraviglia alcuna: eccone in Seneca la precisa dichiarazione: *Uterque ejusdem rei dominus est, quomodo? quia alter rei dominus est, alter usus* (*De Ben. l.* 7, *c.* 6): ecco l'arcano di questo dubbio sveato. Potrebbe dirsi ancora, come si è poco fa accennato, che chi gli tiene, gli abbia in dominio, ma dominio di possesso, non di proprietà; *quod & solidum & perfectum dominium est*.

Non si comprende mai il vero senso delle leggi, se il loro soggetto non s'indaga, non si penetra l'intenzione ed il fine. Non si tratta ne' suddetti paragrafi dell'usu: ci si tratta: *Quibus modis re contrahitur obligatio*, e ci si tratta di due azioni, che nascono in virtù d'obbligazion contratta: l'una si dice *Commodati*, per cui si pos-

posson ripetere le cose permanenti prestate; l'altra si chiama *Condictionis*, che dà di poter ripetere le consumabili date in prestito: da questo contratto, dice il testo, *nascitur actio quæ vocatur Condictio*. Ora per farne intender la differenza, spiega il giurisconsulto, come *Mutuo* è quando si presta cosa, che non dee rendersi se non in ispezie: e *Commodato*, quando si presta cosa, che dee rendersi la medesima; donde nasce, che quelle si danno *ut accipientium fiant*, e in queste *non ita res datur, ut ejus fiat*. Il risultato adunque non è punto che si trasporti, o non si trasporti il dominio; bensì, che in queste chi ha ricevuto, è obbligato a rendere l'istesso corpo, ma in quelle non già, perchè si danno affinchè quel corpo diventi di chi lo riceve. Vedrà ognuno che così è, se leggerà l'intero, perchè dopo detto, *in hoc damus ut accipientium fiant*, segue, *& quandoque*, cioè dopo qualche tempo, *nobis non eædem res, sed aliæ ejusdem naturæ, & qualitatis reddantur*; e dopo detto, *non ita res datur, ut ejus fiat*, segue, *& ob id de ea ipsa re restituenda tenetur*. Vegga però chiunque di chiara mente è dotato, se tornino a proposito questi detti per provare che non sia lecito prender frutto; e che nel dar a interesse si trasporti a chi riceve il dominio vero.

Cade qui a tempo di avvertire, che il non esser nella moneta tenuti a restituire l'

istes-

stesso corpo, non fa che non siam tenuti
restituire l'istessa somma, onde nulla si
può dedur da questo nel fatto presente. Non
si considera qui l'esser fisico, ma il morale.
l metallo, la figura, gli accidenti della
noneta non costituiscono economicamente
'essenza sua, ma bensì l'importar di essa
il valore; perciò chi ricevè doppie, e ren-
le in tanti scudi, se patto non osta, adem-
ie perfettamente l'obbligo suo: e perciò
l principe può far che le monete or va-
glian più, or vaglian meno. Si può notare
ncora, che il dominio è un diritto, vuol
ire è fra le cose *incorporali*, e non è un
sser fisico; però non è insito nè attacca-
o al corpo reale delle cose: quindi è che
uò rimanere in me il vero dominio della
noneta, benchè il corpo di essa stia presso
n altro. Quand'io ho investiti così mille
ucati, chi può negare che di mille ducati
on resti creditore? e per conseguenza che
on me ne resti sempre la propietà e il
ominio solido? E se così è, perchè non
vrò gius di cavarne frutto? che importa
e ho conferito a un altro il passeggero do-
inio e del metallo e del valore di quel-
e monete? poichè gliene ho però nell'istes-
o tempo imposto debito: debito di capi-
le e di frutto: vuol dire, che gli ho
ata autorità di valersi a suo piacere della
oba mia, ma restando però sempre mia.
Aero sofisma è dunque il dire, che quella
som-

somma è talmente sua che non sia più mia. *Ejusdem rei uterque dominus est, quia alter rei est dominus, alter usus.* (*Item* 15).

Aggiungesi nelle Istituzioni, che per la suddetta differenza, chi riceve a mutuo, in caso d' incendio, di ladri, o qualunque altro, perde a suo danno, ma non chi riceve a commodato, se colpa, o negligenza sua non c' interviene. Gli avversarj vorrebbon dedurre che l'uno abbia dominio, e l'altro no; ma non questa è la ragione; bensì quella, che il corpo della cosa dell' uno è fatto, non essendo tenuto a rendere il medesimo, dell' altro no, perchè dee render l' istesso: la cura della conservazione e il pericolo dee restar necessariamente a chi il corpo della cosa possiede, ed ha pienamente in sua balìa. Ma poichè in questo punto unicamente alle leggi civili gli avversarj ricorrono, stiamone dunque ad esse. Dopo i suddetti testi delle Instituzioni cento ne contengono le Pandette, de' quali si approvano e si autorizzano le limitate ed oneste usure, e neppure uno, per cui la traslazion del dominio si accenni, o il regolato e modesto frutto si accusi. Come vogliono adunque alla consuetudine, di cui si tratta, co' testi civili far guerra? E che risponderanno, se si mostrerà loro nelle stesse leggi, come *numquam nuda traditio transfert dominium, sed ita si venditio, aut aliqua justa caussa præcesserit?* e nell' istesso titolo, come *possessio,*

& pro-

& proprietas misceri non debent (*l.* 31, *D. de acquir. rer. dom. l.* 52).

Conchiudiamo finalmente, che due grandi equivoci in questo proposito soglion correre: 'uno di credere che si trasferisca a chi riceve il dominio vero; l'altro di por tutto lo studio in provare, che chi riceve acquista dominio, il che non serve all'intento loro, e non basta; poichè per dedurne che chi diede non possa esiger frutto, converrebbe provare inoltre, che chi dà si spogli, e si privi del dominio suo e della sua proprietà, al che non pensano mai, e veramente in darno ci penserebbero. Accordisi che ben parlino i legisti e i moralisti, quando dicono che ne' mutui si trasferisce dominio, mentre quello di quel corpo, e dell'uso suo si può dire sia trasferito; ma essendo che non per questo chi dà a interesse trasferisce mai il suo dominio più intimo e più importante, cioè quello della proprietà, talchè si ritien sempre il gius di riavere indietro; ed essendo che il frutto in virtù della proprietà e di tal gius si dimanda, qual difficoltà ragionevole può sopra questo mai farsi? In somma non può valere la ragion del mutuo per escludere il pro del danaro, poichè come insegnano il vescovo di Rodes Abelly e il vescovo di Sinigaglia Dandini: *l costituirsi un' entrata non è prestare*; che vuol dire, non è fare un contratto di mutuo nel senso che dagli avversarj s' intende.

Ci siamo alquanto in questo punto distesi, perchè confessano gli avversarj, che se la ragione sta in questo per noi, e se il lor supposto non sussiste, la lor sentenza va a terra. Vaglia per tutti il più recente, cioè l'editore di s. Antonino: *Si id semel obtineant, non alienari pecuniam in Mutuo, sed in creditoris dominio persistere, quum ex ea debitor fructum aut commodum capiat, creditori utique pecuniæ domino commodi vel fructus lucrum locationis nomine justissime penditur* (*tom.* 2, *c.* XXXII). Confessa e afferma, che se la somma investita non è *alienata*, ma ne ritiene il vero dominio chi la sborsò, poichè chi l'ha ricevuta frutto ne ricava e vantaggio, giustissimo è, che come di cosa locata ne paghi interesse al padrone. Lascio di osservare che se quest'autore vede e conosce, chi l'ha in mano cavarne frutto, non dovea asserir più volte infruttifero il soldo; ma osservo solamente, come per esiger frutto giustamente, si concede adunque non ostar la Scrittura, nè i santi Padri, purchè il capitale investito tuttavia si aspetti a chi l'investì. A questo punto però la controversia riducesi; il qual punto alla facoltà legale appartiene assai più che alla teologia. Or come dunque si potea pretendere che l'una delle opinioni sia eretica, e che error contenga non solamente ai costumi, ma pernicioso ancor più alla fede? Dato che noi avessimo il torto, sarà contra

la fede, e potrà esser materia d'eresia, se diremo che i nostri capitali in tal modo investiti son nostri? Osserviamo per fine ancora, a quanto debole appoggio si attenga una dottrina, la qual va a terra, se non si verifica che danaro dato da chi vuol fare a se stesso una rendita, sia con questo da lui *alienato*: come può credersi che lo alieni, se vuol con esso constituirsi annua entrata? Alienato che fosse, ogni entrata anderebbe in fumo. Per sostener così fatta opinione è dunque necessario provare che capitali, quali posso a tutto mio arbitrio vendere e donare o giocare, contuttociò non sono miei. E' necessario provare che non son miei, benchè io nè gli abbia venduti, nè abbia consentito mai d'alienargli. Che non sono miei, benchè in ogni occasione tra i miei fondi fruttanti vengano da tutti computati e considerati. E' necessario dire che n'è traslato il pieno dominio a chi professa sempre e dichiara non averne altramente il vero dominio, e però gli dà in conto come debiti, come *æs alienum*, cioè roba d'altri. E finviene sostener finalmente che non si parli con verità nelle sacre carte, quando reiteratamente in esse si afferma, il valsente altrui dato a fin di trarne usura, rimanere esser pur ancora di ragione di chi lo rede.

Passiamo alla terza delle ragioni, declamata altresì grandemente da chi è del contra-

trario partito. In quelle cose che usandole si consumano, l'uso non è dalla cosa stessa distinto: non possiamo dunque farci render la cosa e pagar l'uso, perchè in tal modo ci facciam pagare ciò che non è, o ci facciam pagare la stessa cosa due volte. Ammirabile anche qui è la sottigliezza; ma la realtà si è che si può aver la moneta, e non farne uso, dunque la cosa è distinta dall' uso, dunque la moneta è una cosa e l'uso un altra, e dunque non è il medesimo se del mio valsente ne fo uso io, o se lo fa un altro: onde avendo data la moneta e permesso altrui di farne uso a vantaggio suo, posso giustamente farmi render la moneta e pagare il benefizio ritrattone, ch'è un' altra cosa, e che da essa è diverso s. Tommaso nell' opuscolo: *Lex Mosis generaliter omnem furem cujuscumque rei, quæ usum habet, & utilitatem, condemnabat ad restitutionem dupli, unum scilicet propter rei substantiam, & aliud propter rei ablatæ usum*. Non diranno certamente che il danaro sia fra le cose che non hanno utilità, nè uso; insegnò adunque Mosè che il possesso è distinto dall' uso, e che altro è la cosa, altro l'uso di essa, e che chi concede, o toglie la sostanza e l' uso, due benefizj inferisce, o due danni, de'quali separatamente è da far ragione.

Equivoco anche qui hanno fatto prendere alcuni testi legali. I commestibili, dice la legge: *neque naturali ratione, neque civili re-*

recipiunt usumfructum, e a questi aggiunge: *proxima est pecunia numerata*. Ma l'esser prossima non la dee far riporre interamente sotto l'istessa rubrica, siccome *locatio, & conductio proxima est emptioni, & venditioni* (*Instit. l.* 3, *t.* 25), e non per questo è l'istesso. Men bene ci sogliamo acchetare alla divisione in cose che nel primo uso si distruggono, e in cose che dopo l'uso rimangono, quasi comprendente le cose tutte. Quanto serve al vitto, svanisce usandolo; ma il danaro è d'un terzo genere, perchè nell'uso si dà fuori, non si consuma; mettendolo a frutto, si trasferisce il suo corpo a un altro, ma il capitale e l'importar di esso resta nostro; quel metallo ci potrebbe esser reso, e ci può essere in equivalente cambiato; le quali circostanze in niun'altra sostanza si accoppiano. Così ben fu detto in una decision di Rota, che l'annue rendite non si computavano fra' beni mobili, nè fra gl'immobili: *sed constituunt tertiam speciem* (*Vid. ap. Cencium Dec.* 3). La special natura della moneta dà però luogo a contratti speciali. Si passi, che il volere usufrutto durevole di cosa, che altro uso non ebbe se non *la consumazione della sua sostanza*, sia un voler frutto di ciò che perì, e più non è. Si passi dico, perchè potersi anche nel pane, olio, vino, e simili distinguere il dominio dall'uso, si sostenne da molti e pontificj decreti si hanno favorevoli a tal sen-

tenza. Gli ordini religiosi più severi hanno l' uso de' lor commestibili, e gli consumano, e non però ne hanno il dominio. Ma le somme di danaro nè fisicamente periscono, nè economicamente; perchè se quegli, a cui l' ho date, comperò con essi un ufizio di buona rendita, o ne acquistò un fondo pingue e fruttifero, emolumento gliene torna stabile e permanente. Ecco però come la moneta non si consuma coll' uso, ma si moltiplica; onde giustissimo è che dal concederne l' onesta utilità si ritragga. Osservisi anche qui l' onestà della sentenza che in questo trattato s' illustra. Secondo essa per questa ragione ancora non è lecito esiger punto di pro, quando si ajuta con quattrini chi gli cerca per nodrir la famiglia, per provvederla, per uscir di prigione, o per liberarsi da altro duro caso; poichè allora il danaro si disperde, e per dir così va in nulla. Ma quando si dà a chi marita una figliuola, a chi acquista, a chi si libera da maggior aggravio, a chi vantaggio durevole se ne procura, ne resta allora un' utilità, per cui esiste ancora in certo modo nel suo effetto e nel suo prodotto il valsente e con giustizia ne voglio frutto.

Oltre a queste ragioni grandissima forza in questo litigio vien fatta anche su quella del mutuo, quasi tutto consista in vedere, se sia mutuo, o non sia. Mirabil cosa è, come in tanta luce di dottrine, in quanta

oggigorno crediam trovarci, equivoci e viluppi regnino tuttavia in alcune materie maravigliosi. Se di tal fatto prendiamo a disputare in altra lingua, nella quale però tal voce latina non corra, come in tal senso neppure nella nostra ricevesi, questa decantata ragione sfuma e va in nebbia. Virtù magica non è per altro da credere venga attribuita a questa voce: per vedere adunque quanto in questa disputa sia concludente, convien risolverla, e intendere qual significazione le si dia. Se dicono significare imprestito, siam tutti d'accordo, perchè del prestito ognun dirà che non si dee dimandar frutto; e siccome niuno che presti un cavallo, va poi a dimandarne nolo, così niuno che abbia prestato cento scudi a un amico, va a dimandarne frutto. Se dicono che significa dare a interesse, non debbono supporlo vietato, perchè di questo appunto è che si disputa; e il dare a tal contratto nome di mutuo, non può aver forza d'abbatter le ragioni, per cui si prova lecito l'investire con onesto pro il suo danaro. Ora poichè l'una di queste significazioni forza è che diano a tal nome, ecco, dicono i fautori dell'opinione che qui s'illustra, con poche parole risolto il grande argomento del *Mutuo*.

Gli uomini comuni a tal voce latina, qual s'incominciò nel decimoterzo secolo a far entrare nella definizion dell'usura, restan

confusi; ma poichè questa è materia che spetta a tutti, non pare approvabile l'usare in essa parole ambigue, oscure, e che non siano da tutti intese. Anticamente *Mutuum* non fu veramente usato come fosse nome di contratto; perciò si ha nelle leggi un titolo *de Commodato*, e non si ha *de Mutuo*. Anche in linguaggio casistico forza è che servi la proprietà di roba data che si disperde nell' uso. La sua corrispondente adunque in volgare non c'è, perchè *prestito* ugualmente si dice anche delle cose che si rendono in corpo. Molti questo nome usando considerano una parte del suo valore in latino, d' indicar d' ordinario cose che periscono, o si distruggon nell' uso; ma non si ricordano dell' altra di significare, regolarmente graziosa prestanza. Fu però usato più volte anche per danaro dato a usura; ma quando vien ora usato per prestito, a ragione affermasi che tal contratto è di sua natura gratuito e non lucrativo; ma non debbono dedur da questo che non si possa mettere il suo danaro a frutto, perchè questo è un altro contratto, e converrebbe avessero provato prima che solamente il prestare sia lecito; per la qual pruova buone ragioni ci vorranno, e non basterà il dire che questo è *Mutuo*. Che non sia prestito si conosce ancora, perchè chi ha prestato, se promessa non intervenne, può ridomandare il suo quando vuole, e chi ha dato a interesse non

può,

può, se non è scorso il termine stabilito. Perchè i prestiti sien gratuiti, non c'è bisogno di veruna legge, non potendo mai stare insieme prestare, che vuol dire far dono dell'uso, concedere per favore e investire, ch'è darlo a prezzo. In prestito si dimanda ai benevoli, si dimanda per grazia, si dimanda quel che non è di danno e di pregiudizio a concederla. *Il dare a uso*, dice Svida, *si fa cogli amici; il dare a interesse con tutti* (*in* Δανεῖσαι τὸ μὲν χρῆσαι ἐπὶ φίλων, τὸ δὲ δανεῖσαι πρὸς τὺς τύχοντας). Se chi ha bisogno di farsi rendita de' suoi capitali, fosse richiesto di prestargli, risponderebbe che non può nè vuole far regali così fatti: perchè dunque sarà tenuto all'uso degl' imprestiti, chi ha dichiarato di non prestare, ma di dare a condizione d'onesto pro? e perchè non dovrà pagar l'interesse chi nè ha ricevuto, nè dimandato in prestito, ma col patto del consueto frutto? Il dar somme a interesse è una specie di negoziazione: anche il danaro potendo aver ragion di merce, e il prezzo dell'uso suo secondo la rarità, o l'abbondanza scemare e crescere. L'autor delle lettere provinciali vorrebbe attribuire a furberia di parole il potersi secondo molti esigere senza usura; poichè, dic'egli, per non commettere usura, basterà dire che non si danno quattrini da prestare, ma bensì da mettere a frutto. Sofisma è però il suo,

perchè la qualità di tutti i contratti si dichiara colle parole: *verbis obligatio contrahitur* (*Instit. l.* 4, *t.* 16); e quando una vedova, cui vien restituita la dote, sopra la quale ha da vivere, risponde che non può metterla in mano di chi non gliene paghi onesto frutto, nè inganna, nè pregiudica a chi si sia, e si appoggia a giustizia di fatto, non di parole. La consuetudine di questi termini fa che ci s' imbrogliano talvolta quelli ancora che stanno dalla miglior parte, com'è poco fa avvenuto al chiarissimo sig. Muratori: perchè dopo aver saviamente protestato che *si dee limitar ragionevolmente la general proposizione che danaro non fa danaro e che la legge di Gesù non è venuta dal cielo per turbare ed impedire il commercio umano*: come potea dir poi nell' istessa pagina che *ripugna ai principj della legge cristiana il pretender frutto dal vero, o palliato Mutuo* (*pag.*175)? Se per mutuo intende prestito, questo caso non succede mai, perchè niun galantuomo chiede frutto di ciò che da lui fu prestato: se intendesse del mettere a frutto, verrebbe così a distruggere l' intento suo e la sua giusta massima.

Qui opportuna occasione abbiamo di riflettere quanto oscuramento abbia apportato a questa materia il supposto che ne' prossimi secoli generalmente prese piede, del non potersi ricavar nulla in virtù del contratto, cui si affisse il nome di mutuo; e il non es-

essersi però quelli che andarono succedendo, fatti a esaminare il fondo di tal supposizione. Nacque da ciò che anche que' molti e insigni scrittori, i quali nella pratica l' opinion tennero che qui si difende, e de' quali però si sono apportati i detti in gran copia, volendola accordare colla supposta proibizione del mutuo, in qualche perplessità e contraddizione è stato forza s' avvolgano. Veggiamlo nella dissertazione del suddetto degnissimo autore, inserita nel primo tomo della dotta e bella raccolta, intitolata *Antiquitates medii ævi* (*t.* 1, *c.* 88): poichè in essa il sentimento di tutti gli altri ravvisasi. Piantasi adunque per fondamento che *nemini christianorum ignotum est, aut esse deberet, a divino præceptore nostro Christo proscriptam fuisse spem lucri ex mutuo*. Altri risponde a questo, che *damnatur lucrum ex mutuo proprio, sive ex re expresse, vel implicite gratis tradita*, non dall' improprio e per cosa non conceduta gratuitamente, ma a prezzo; e risponde che *damnatur lucrum ex usu rei consumptibilis secundum quod est usu consumptibilis*, ma non *secundum quod non consumitur, sed contra multiplicatur* (*p. Maignan p.* 112 *&* 139). Ottime sono e concludenti queste risposte; ma facciamo altre considerazioni. Nel propor la suddetta massima, quell' unica autorità della Scrittura si accenna, dalla quale hanno creduto desumerla: *mutuum date, nihil inde sperantes*.

Ma noi abbiam veduto, come il Salvatore insegnò quivi che dobbiamo beneficare non solamente gli amici, ma i nemici ancora, e prestar loro altresì, quando da povertà e per urgente bisogno gli veggiamo afflitti: e ciò anche senza sperarne gratitudine, o ricompensa alcuna. Or qual relazione con questo documento ha mai la distinzion che corre fra il commodato ed il mutuo? come si vuol mai da esso dedurre che si possano dare a nolo e prestar con mercede le cose che si rendono in corpo, ma non quelle che si rendono in equivalenza? qual ragionare è mai questo? io ne rimetto ad ogni sano intelletto che della prevenzione non sia schiavo, il giudizio.

Ma osservisi di grazia inoltre. Un precetto di tanta conseguenza, e che tanto influisce nel bene e nel male delle famiglie e degli Stati, starà appoggiato ad una voce usata accidentalmente dal traduttor latino che potea ugualmente servirsi d' altra? S' egli dicea qui *commodate* in vece di *mutuum date*, come potea dire, e come altre volte disse, tutta questa dottrina del mutuo svaniva, e non avea più donde originarsi, o donde pretendersi originata. Il Salvatore per altro non disse certamente *mutuum*; perchè parlava siriaco: l' antica version siriaca ha qui *vazefù*, il qual verbo, come spiega nel suo Lessico Edmondo Castello, che nel siro ebbe alla mano quello di Bar Bahluli,

tan-

anto significa *mutuum dare*, come *commoda-*
e, non avendo quelle lingue tanta preci-
ion di significati (*tom.* 2, *c.* 1605.). Il
Vangelista non disse *mutuum date*, perchè
crisse in greco. Disse δανείζετε, il qual
erbo nel salmo 36 dalla versione latina si
ende *& commodat*. Nè il *mutuum* nel lati-
o significa sempre cose consumabili, perchè
nutuo acceperam si dice nei Re d' una scu-
e. Anzi *mutuum dare* nella Scrittura può
nche significare dar ad una usura, perchè
nutuo sumamus pecunias in Esdra vuol dire
prendiam danari a interesse (2 *Esd. v.* 4,
VIII, 8): e nell' istesso senso *ad usuram*
non commodaverit si dice in Ezechiele. E'
nolto considerabile ancora che s. Matteo l'
stesso sermone e l' insegnamento medesimo
iferisce del Salvator nostro, e non ha il
letto *mutuum date nihil sperantes*: non si
ontien dunque certamente in esso un pre-
etto così particolare e importante, qual
arebbe il divieto generale a' cristiani di dar
omme a frutto, poichè non avendosi que-
to in altro luogo del nuovo Testamento,
roppo essenzial parte ne avrebbe s. Matteo
ralasciata. Ma quando il Salvatore colle pa-
ole da s. Luca riferite consigliò a prestare
nche a' nimici, che sono in penuria, cre-
erem noi che intendesse del prestar sola-
ente di quelle cose che non si rendon le
edesime, e solamente in quelle far servi-
o a tutti? niuno dirà tanta inezia: ecco

dun-

dunque che il *mutuum date* non ha qui forza di significar solamente danari, o altre cose che si distraggono, ma generalmente di prestar senza altro fine che di far bene: onde siccome non deducono da questo che altri non possa dare ai facoltosi sue robe a nolo, così non debbon dedurne che non si possa dar loro capitali a frutto.

Chi si occupa nello studio de' casi, suole inoltre essersi fatto nella mente un abito, d' intender per mutuo quando si trasferisce il dominio, e per comodato quando non si trasferisce: quindi è che si suppone già deciso, non potersi del soldo ricever frutto, perchè in virtù del mutuo ne sia traslatato il dominio, e non si abbia più ragione in esso. Ma quanto anche questa supposizione sia falsa, l'abbiam già dimostrato ampiamente. Infatti nessun autore e nessun monumento nè sacro, nè profano avanti il decimoterzo secolo usò mai le voci di mutuo e di commodato in tal guisa, e ne' verbi di *mutuare* e di *commodare* senso di dominio, o di non dominio non si fece entrar mai. L' arbitrio dell' uso che acquista chi riceve la somma, non fa perdere il suo diritto a chi l' ha data. Il dominio di quello spira col primo uso che fa del soldo: il dominio di questo gli dura in perpetuo, restando sempre padrone d'arbitrare e disporre di quel capitale a piacere: come dunque si può mai dire ch' ei si privò del dominio suo?

Do-

Dominio vero d' una cosa quel solo ha che ha *autorità di disporne senza rimaner con debito*. Chi ne dispone, ma rimanendone debitore, non può mai dire che la cosa sia veramente sua. Il diritto di ricavar frutto da una somma di danaro nasce dal gius di proprietà insito nel padrone, quale egli non trasferisce punto quando la dà a interesse, e quale ei non perde mai, se non ne fa donazione, o vendita. Trasferisce unicamente l' attual possesso del corpo di quelle monete; ma anche nelle società, dove uno mette e contribuisce il contante, l' altro l' opera e la fatica, il soldo sta in altra mano, e chi l' ha in mano lo gira a modo suo, e non per questo chi lo diede perde il suo dominio; onde quando la società si scioglie, la somma gli torna, e la metà del guadagno altresì. Come si può mai pensare che nelle parole *dabis mutuum* il senso si celi di dare con trasportar dominio? se ciò fosse, il consiglio del Salvatore non procederebbe del prestar cose, quali si rendano in corpo, e non procederebbe d' essere in ogni occasione verso i bisognosi cortese, che sarebbe assurdo grande. Nel precetto di non dar ad usura a' fratelli ebrei, non fu detto *dabis mutuum*, ma *id quo indiget*, *commodabis*; il che parimente d' ogni sorta di cose s' intende, e non d' un solo genere. Dove si dice nel Deuteronomio: *Fœnerabis gentibus multis, & ipse a nullo accipies mutuum*

tuum (*Deut.* XXXIII, 20), non è patente che *fœnerabis*, e *accipies mutuum* significano l'istesso? quanto è però lontano, che sia così misteriosa tal frase? Non c'è dunque per ombra tal forza nel *mutuum date*. Chi tal forza e tal contrarietà s'immagina in questi vocaboli nella version latina usati, come spiegherà *mutuum commodare* che si ha nel Deuteronomio (XV, 3)?

Or passiamo a vedere piena conferma di tutto questo negl'inconvenienti, che dal dare a quel detto tal senso procedono. L'accennata dissertazione proseguisce così: *Sed quum extrema incomoda civili societati imminerent, si nunquam liceret alteri pecuniam credere, atque præter sortem aliquam lucri accessionem spectare, &c.* Vede questa verità ognuno che abbia cognizione e pratica della vita civile, e la vedrà ognuno che libero da impegno faccia uso del suo intelletto. Or non si rende da ciò manifesto e indubitato che precetto simile Gesù Cristo non diede mai, e che tutt'altro sentimento si contiene adunque nelle parole *mutuum date*? Ardiremo d'imputare al benignissimo Salvator nostro, d'aver dato leggi che siano impraticabili, e dalle quali *estremi incomodi conseguano alla civil società?* molto poco avrebbe ponderato il Testamento nuovo chi tal bestemmia proferisse. Continua l'onorato e sincero autore: *Propterea excogitatæ sunt in hanc rem, & inter Christia-*

nos

nos nonnullæ æquitatis rationes, servandi publici commercii causa; ita ut abiecto odioso nomine fœnoris, & usuræ, & moderata quadam invecta lucri captura, sub aliis nominibus perduret, & pro legitima habeatur auri argentique signati negotiatio, atque versura. Per questo è che *apud Christi fideles numquam desiere tam honesti quam inhonesti fœneratores.* Ma se Gesù Cristo avesse proibito con legge il far locazione del danaro, cioè il ricavar mai qualsisia provento dal mutuo, sarebb'egli lecito inventare delle equità, rinunziare al precetto per servire al commercio pubblico, e contentandosi abolire il nome, ritener la cosa? sarebbe egli lecito, se ogni frutto fosse peccaminosa usura, introdurre e continuare moderato guadagno sotto altri nomi, e aver con tutto ciò per legittimo il negoziar così la moneta? e potrebbero mai dirsi oneste quelle persone che per eludere il divieto simili fraudolenze usassero? io ne rimetto agli stessi avversarj la decisione, quando degnar si vogliano di ponderare alquanto, e di esaminar la cosa in se stessa. Veggano, se il cambiar parole possa render permessa azione, che fosse stata colla voce di Gesù Cristo proscritta, e se con questo si potesse sperare di far inganno all' eterno Giudice. Riconoscasi dunque anche da queste considerazioni, come la moderna dottrina del mutuo non si cela punto in quel detto presso s. Luca;

e si

e si riconosca, come chi comprende e confessa la necessità della corrente pratica, non dee accordare ch' essa restasse con quelle parole del Salvatore sbandita, mentre si vien con questo a dire che ineseguibil precetto, e all' umana società nocivo ci fosse dal benignissimo Salvatore intimato.

Passando ad altro, fra le ragioni dagli avversarj addotte è stato detto ancora che il ricavare qualunque frutto di capitali dati a interesse, sia proibito dal decalogo col precetto di non rubare. Ma il rubare è azion nociva al prossimo, e molesta e ingiuriosa; laddove il compiacerlo, quando per far bene i fatti suoi, chiede somme di danaro al tre, o quattro per cento, è azion graziosa, benigna e molto utile ed accetta a chi riceve. Or come mai per una legge che vieta il far danno, e il recar disgusto, si ha creder vietato il far benefizio e piacere? Si è trovato ancora chi ha scritto che ammesso il pro moderato, non si potrebbe più peccar di usura. Ma per conoscere il contrario, vada chi così credesse per la città, e quanti poveri e quanti ridotti in basso stato, o in gravi angustie incontra, tanti conosca essere che possono dar motivo a tal peccato. Prenda ancora un abbaco, e quanti numeri vede superiori ai pochi primi, tanti consideri che posson essere i peccati di chi mette a frutto il danaro.

Mi sovvien ora, come non pochi ci sono, a' qua-

a' quali ragion bastevole per detestar la corrente pratica, e per impugnare chiunque la protegge, sembra esser quella che scrittori dal grembo della cattolica Chiesa esclusi l' hanno in famosi libri acremente sostenuta e difesa. Questa ragione che da taluni vien celebrata sopra tutt' altre, e da non pochi replicata con artifizio pomposamente, ha presso me del mirabile. Tengono gli eretici che adorar si debba un Dio solo: non dovremo dunque farlo, per non convenire in questo con loro? E' dunque ereticale tutto ciò che ha detto Calvino, e contiene dunque l' error di Giansenio tutto ciò che i giansenisti hanno scritto? Or che diremo di tante altre dottrine e regole di costumi, nelle quali convengono gli eterodossi con noi? poichè in materia morale pochissimi sono i punti, nei quali discordiamo: non abbraccian essi il decalogo come noi? Potrassi mai pretendere che non se una dottrina sia vera, o falsa, nè se sia utile al prossimo, o nociva, ma solamente cercar si debba da chi venga favorita, o disapprovata? Questo sarebbe un imitare appunto gli eretici, i quali da spirito di partito e non di verità condotti, più cose non per altro impugnano, se non perchè dai Romani si abbracciano, talchè hanno sbandito fino il segno della croce; che s' altri interrogasse, perchè nol si fanno, altro non credo potesser rispondere, se non perchè il facciam noi. Se tutto ciò che

di-

dicon gli eretici dovesse senz'altro proscriversi, ci converrebbe rinegare i fondamentali misterj della Trinità e dell'Incarnazione, poichè in questo il vero domma dagli odierni eterodossi non meno che da noi vien difeso [1]. *Non tutto quello che viene dagli eretici è da fuggire*, disse s. Basilio. *Non tutto quel che dicon gli eretici è da repudiare*, scrisse s. Cirillo Alessandrino [2], *imperciocchè molte cose professano che noi parimente professiamo*. Gelasio I nel Trattato *de Anathemate*: *Numquid in ipsorum hæreticorum libris non multa, quæ ad veritatem pertinent posita releguntur? numquid ideo veritas refutanda est, quia illorum libri, ubi pravitas inest, refutantur* (*Conc. tom.* 5)? S. Gregorio ne' Morali: *Habent hoc hæretici proprium, ut malis bona permisceant* (*lib.* 7, *c.* 10). Quanti zelanti cattolici citano con approvazione luoghi di Scaligero, di Casaubono, di Grozio e di altri tali ne' punti dove non errano? Ma in ogni caso a me non potrà certamente esser rimproverato, d'aver preso nulla in questo punto da loro, perchè io non gli ho letti. Alcuni di que' soggetti che mi hanno stimolato a scrivere, mi hanno portato i famosi libri, specialmente del Salmasio, del Molineo, di Gerardo Noodt e d'altri tali sopra l'usu-

[1] οὐ πάντα τῶν Αἱρετικῶν φεύγειν δεῖ.

[2] *Cyr. epist. ad Eulog.* ἃ πάντα ὅσα λέγουσιν οἱ Αἱρετικοὶ φεύγειν καὶ προκατέσθαι χρὴ, πολλὰ γὰρ ὁμολογοῦσιν ὧν καὶ ἡμεῖς ὁμολογοῦμεν.

l'usura, credendo farmi cosa gratissima. I medesimi possono essermi testimonj, com' io neppure ho voluto aprirgli; perchè ho voluto poter dire con verità che neppure un verso ne ho letto. Se adunque in qualche cosa mi riscontrassi con alcun di loro, avverrebbe puramente quasi per necessità, quando si tratta il soggetto istesso: ma io tengo per fermo che poco mi sarà ciò accaduto, poichè ragionando talvolta con chi gli ha letti, mi parve di raccogliere che vadano per via differente, e che ne' punti più importanti, benchè sì dotti, non vedessero forse molto, e poco avanti in questo sentissero. Mi vien detto che accordano i santi Padri esser dell' opinione contraria a quella che qui s' espone, il che, come abbiam veduto, è falsissimo: che concedono altresì contrarj essere i concilj ed i papi, il che parimente è falso, con che o mostrano di non esser penetrati oltre la corteccia dei decreti; ovvero, ciò che assai più sospettabile, malignamente e con ine di screditargli procurarono d' attribuire santi Padri ed a' canoni ecclesiastici senenze, ch' essi credeano non potersi con raionevolezza difendere.

Non tralasciamo in grazia di far qui per ne un' importantissima riflessione. Quanto ıai si allontana in questo proposito il penare e il ragionare in questa materia de' moerni da quello degli antichi! Degli antichi adri, i quali tanto declamarono contra le

usure, neppur uno si ritrova che di veruna delle ragioni modernamente speculate menzion facesse. Niun di loro parlò mai della pecunia sterile, niuno della traslazione di dominio, niuno d' uso immedesimato colla cosa, non della forza del mutuo, non di eretici, nè di lor dottrina. La ragione decantata da' ss. Padri è sempre quella delle lagrime de' miseri, del distrugger le famiglie, e del ridurre a mendicità, che facea in quei tempi l'usura. All' incontro i moderni questo punto non toccan mai, nè toccare il potrebbero, perchè secondo i nostri principj se il frutto ha da esser lecito, beneficio e non danno ha sempre da recarsi al prossimo. Or chi non vuole alla palese verità far contrasto, dovrà pur confessare adunque che non della cosa medesima parlavano quelli e questi, ma di molto diversa; e che qualche ambiguo detto de' santi Padri non può dunque mai riferirsi a quello che al presente si controverte. Ognun vede che gli argomenti moderni escludono anche i pro moderati e giovevoli, dove il motivo de' Padri ferisce unicamente l' usure ingorde e nocive. Come possono vantare adunque i prevenuti per la contraria sentenza, di favellare col linguaggio de' santi Padri, e di aver da essi ricavate le lor dottrine?

CAPO SECONDO.

Ragioni, sopra le quali si fonda l' altra sentenza, del potersi accomodar di danaro i facoltosi con ricavarne modesto frutto.

La ragion massima e fondamentale è appunto quell' istessissima, per cui anticamente, e nelle passate età l' usura fu detestata, cioè la carità del prossimo. Tutti i precetti morali son come conseguenze dedotte da' principj generali e primi. L' immobile e general principio, sopra cui posa la giustizia, o l' ingiustizia de' contratti, è il comun benefizio, e l' indennità dell' uno e dell' altro de' contraenti. Era esecrabile l' usura antica e quella de' passati tempi, perchè ruinava le famiglie, e succhiava il poco sangue de' poverelli. Di questo però abbiam veduto parlar sempre la Scrittura, i Padri, i Papi, i Concilj, e non già della proprietà de' metalli, nè delle distinzioni *a parte rei*. Per unica ragione d' esser proibita l' usura, Brunone vescovo d' Erbipoli nell' undecimo secolo apportò, *ne is qui accipit, magis spolietur, quam juvetur* (*in Psalm.* 13). Ma se la nuova discretezza, e tenuità del frutto riesce ora più vantaggiosa a chi riceve il danaro, che a chi lo dà; se non si spoglia il prossimo, ma si ajuta; se non c' è danno di veruno, ma utilità, per qual incantesimo mai dovrà stimarsi peccato il giovare

altrui? così parlano i favorevoli all'uso, che fra gli uomini timorati modernamente corre.

Per verità chi decanta, che questo è illecito, piccol disgusto reca a chi d'oro abbonda, perchè nè comperando fondi, nè trafficando, s'investe il danaro con minor profitto. Dispiacere e travaglio reca bensì grandissimo a' costituiti in minor fortuna, e a tutti quelli, che se ben d'orrevoli facoltà non privi, nel mantenimento però, e nella condotta delle lor famiglie, o nel giro dei lor traffichi, hanno, o possono facilmente aver bisogno di tal soccorso. C'è chi crede, che gioverebbe assai, se si astenesse talvolta dal trattar di certe materie chi è fuori delle vicende di fortuna, e non ha moglie nè figliuoli. Il disputare e il declamar di taluni sembra corrisponder talvolta alle regole, che volessero prescrivere agli affari delle famiglie e al governo degli stati persone che abitassero nelle nuvole, senza veder mai altro che meteore. Chi pensa di far opera pia contra tal consuetudine imperversando, quanto desiderabil sarebbe si trovasse una volta a vedere per modo d'esempio e ad udire un'amorosa madre, che avendo in pronto ottima occasione per collocar la figliuola, e dipendendo la conclusion del contratto dal contar subito mille scudi, fosse corsa a chiedergli col pro consueto, e incontrando negativa ostinata, sentisse addursi per ragione, che non si posson dare in co-

scien-

scienza, perchè le monete seminate ne' campi non nascono, e perchè tal contratto si chiamerebbe mutuo: sentisse forse aggiungersi che non davano a interesse gli antichi Indiani, quali, come si può raccoglier da Erodoto nel libro terzo, non avean uso di moneta.

Chi potrebbe riandare tutte le occorrenze della vita? Se mi vengono accordati subito 500 scudi, rimedio al precipizio d'una casa, che non prevenendo, me ne costerà poi cadendo tremila. Mi si presenta occasione d'un acquisto, che co' lavori e coll' industria si può far rendere il dieci per cento; e tanto vantaggio per me e posteri dipende dal venirmi accordata quella somma che mi manca a interesse. Se trovo prontamente que' duemila, que' tremila scudi, che ci voglion di più, marito una figliuola, una nipote, una sorella, e là metto a star bene per sempre; se non gli trovo, l' occasion fugge, e ad essa e a me rimane in perpetuo l' affanno. Pio religioso, che in una parrocchia si occupa confessando, mi ha raccontato pochi giorni sono, che due onesti bottegaj, inquietati dalle nuove disseminazioni, sono andati a lui unitamente quasi piangendo. Dicea l'uno: " signore, se quest' amico mi obbliga a rendergli il suo capitale, col giro del quale quasi mi mantengo, io son disfatto „: Dicea l' altro " se questi mi rende i miei danari, del frutto de' quali fin

che stanno in sua mano son sicurissimo, la reputo mia grandissima disgrazia „. Or dovremo dunque, riflettea il religioso, affligger tanti in avvenire, e a tanti per divozione cagionar danno? Perchè si formi un peccato, contravvenir bisogna a qualche virtù. Ora a qual contravviene chi soccorre altrui, con dargli soldo a condizioni discrete? non certo a temperanza, non a fortezza: contravvenir non potrebbe se non alla giustizia e alla carità: ma come si può contravvenire a queste con un contratto, che non inferisce danno, ma benefizio, e che giova al prossimo, e gli fa vantaggio e piacere? Maraviglia per certo è, di veder buoni religiosi talvolta, professarsi della contraria sentenza, perchè per una certa prevenzione più pia la suppongono e più rigorosa dell'altra. Or qual nuova specie di pietà e di severità sarà mai, l'abbracciar dottrina che riesce favorevole ai doviziosi, e così infausta a chi ha bisogno, ed a chiunque nel regger famiglia, o nell'amministrare aziende, di comunità, o d'altri corpi, strettezze ed angustie incontra? Chi ha qualche pratica del mondo e della vita civile, e degli umani accidenti, negar non potrà certamente, che se tal opinione nelle città e nelle terre si mettesse in pratica, affanni e lagrime se ne produrrebbero senza fine.

Prima d'andar più oltre, ottimo sarà di levare agli avversarj le difese, facendo vede-

re

re quanto insussistenti sono le lor risposte. Dicono adunque, che a tutto questo pregiudizio de' bisognosi sarà rimediato, anzi si convertirà in benefizio, se chiunque dà ad interesse, d' ora innanzi presterà gratuitamente com' essi vogliono. Ma questo camminerebbe benissimo, dove si trattasse di dar grano a' poveri, e dove si trattasse di dar trenta, o quaranta scudi a una misera famiglia e scaduta; ma non si può dir così, dove si tratta di somme grandi, e dove si tratta di darle a chi vuol crescer di condizione, o a chi, benchè allora stretto da particolare urgenza, è più grande e più facoltoso di colui che vien richiesto. Questi dettami spacciar si possono in una scuola, ma non nella vita, e possono servire a un mondo immaginario, ma non a quello in cui ci troviamo. Aggiungasi, che la carità dee correre per l' uno e l' altro, e che chi vien richiesto, suol avere i suoi figliuoli e la sua famiglia anch' egli; ha anch' egli da supplire ad aggravj e mantenimenti, ed è tenuto a provvedere colle sue facoltà all' indennità e al sicuro stabilimento de' suoi: se non terrà buona regola, e se non caverà frutto alcuno da' suoi capitali, di comodo stato può facilmente decadere e venir in cattivo. Ma quanti sono, che possano dar gratis migliaja e migliaja per anni ed anni? Che se chi ha, fosse tenuto ad accomodar del suo chi richiede, sarebbe meglio esser povero che ric-

co. Che gioverebbe essersi con la parsimonia, con l'attenzione, e con la prudenza reso benestante ed agiato, se si fosse in obbligo di prestar gratuitamente a chi forse ha consumato ne' vizj il suo? Ma si rifletta ancora: a prestare non siam tenuti, se non in casi molto rari, ed a' poveri. Niuno però ha mai detto, che siamo obbligati generalmente a prestare, e a privarci del nostro, anteponendo il vantaggio degli estranei al proprio, e a quello del nostro sangue: *dare mutuum non semper tenetur homo*, dice s. Tommaso (2 2, *qu.* 78, *art.* 1). Ponghiamo adunque: cittadino, che o per iniqua usura di taluno, o per accidenti viene a pagare il dieci per cento d' un grosso debito che ha, mi chiede con somma istanza quella somma al cinque. S' io la niego, e lo lascio con quell' aggravio, non pecco; se la concedo, e gli fo un benefizio che lo redime, commetto peccato grave: quai maraviglie son queste? Maraviglia sembra a taluni ancora, che secondo non pochi scrittori si possa esiger premio di danaro per far sicurtà, e secondo i medesimi non si possa dar somme ad arbitrio altrui, ch' è tanto maggior benefizio, e che si fa con tanto maggior disturbo. Maraviglioso pare altresì a qualcuno, che possa secondo tutti esiger premio chi rimette da una città ad altra l' altrui moneta, e non possa chi concede la propria per mesi ed anni: quello è benefi-

zio

zio di luogo, questo di tempo. E che direbbe chi poco sa, perchè de' mondani affari poco s' impaccia, se uomini savj udisse affermare, che alle volte più caro si ha di ricevere a onesto frutto, che in prestito? poichè ricevendo a frutto, per tutto il pattuito tempo altri è in sicuro, e può prender le sue misure, nè della tenue prestazione si aggrava: ma pigliando in prestito, chi diede, può sempre venire da un giorno all' altro, e per improvviso accidente natogli costringere con grandissimo disturbo a restituzione. E quanti inoltre favori di questa sorte non vogliono, nè di rimanere così vincolati, e con obbligo tale a veruno soffrirebbero mai?

Insistiamo di grazia ancora in una considerazione, che non si suol mai fare: è nostro prossimo anche chi dà, e non chi riceve solamente, onde anco a lui si dee riservar ragione. Che avverrebbe di tutte le persone, quali hanno la lor sostanza in danari, se non potessero in così fatta maniera impiegargli, e non dovessero dargli altro che gratuitamente? Dirassi, che o comperando, o otrafficando altr' uso ne facciano. Ma e quando altra occasione non è in pronto? e quando non si trovano in grado d' arrischiar nulla? e quando per altri impieghi la quantità non basta? e quando non si può abbracciargli senza entrare in fastidj grandi? Che farebbero tante vedove, che farebbero tanti le-

ga-

gatarj, che farebbero tante chiese? e soprattutto si avverta. Grande errore di chi tratta queste materie collo studio di molti libri, ma senza quello del mondo, è il suppor sempre, che ricco sia chi dà, e povero chi riceve. Avviene all' incontrario spessissimo. Infinite mediocri persone, e molto ristrette di facoltà, mettono, ed hanno per grazia di poter mettere a frutto in mano di qualche negoziante, ovvero di qualche comunità, e di qualche pubblico che ricerchi, quel poco valsente che dee lor servire di sostentamento. Bella carità però sarebbe il predicare che questo è illecito, e che non possono senza peccato ricavarne pro: ma di che dunque viveranno? Ecco però, come per ogni ragione affatto invalido è il dire, che mancando il dare a interesse, e con ciò quella comunicazion di moneta, che nella civil società è necessaria, si possa rimediare prestando gratuitamente; il che nelle somme grandi, e per assai tempo non si farà mai, e non si può fare, e il che distruzion sarebbe di chiunque sopra i suoi capitali dee vivere.

Passiam ora alla seconda risposta degli avversarj, i più de' quali professano essere aperto l'adito a dar con utile il suo danaro, fondando e instituendo censi, il che affermano esser permesso, e tanto per supplire alle occorrenze esser sufficiente, benchè ogni altra maniera si tolga. Ma prima condizione, perch' altri possa instituir censi, è quel-

la di posseder tenute o case, o altri sicuri fondi. Posto ciò, come si può mai dire che con tal permissione sia provveduto al bisogno pubblico? quanti son mai, anche d' onesta condizione, che averi non posseggono di tal natura? quanti ecclesiastici, quanti mercanti, quanti cittadini, anco benestanti ed agiati, immobili beni non hanno? e a tutti questi nelle urgenze di lor famiglie, o dei loro affari dovrà esser preclusa ogni speranza di così necessario ajuto? Qual nuova regola di carità sarà mai il predicare, che con chiunque cose fruttifere non possiede: *nullus cum hoc utilis, licitusque contractus iniri potest* (*Præl. ad s. Ant. c.* LIII)? diranno, gli si presti: ma quante volte un tale chiederà qualche somma a chi è meno agiato di lui, talchè molto inonesto sarebbe, se privare il volesse del giusto pro? E fra quelli ancora, che di terreni e di case hanno dovizia, quanti si trovano, che parimente ne rimarrebber privi? Tutto cambia col volger de' secoli. Da' tempi di s. Pio V in qua è così moltiplicato l' uso dei fidecommissi, delle primogeniture, e d' altri testamentarj legami, che molti anche grandi e facoltosi non hanno un palmo di terra in libertà, e da poter obbligare instrumentando. Niuno dunque farebbe mai censo con essi, nè appoggerebbe capitali di rilevanza a fondi, che non sono idonei. Che dovranno dunque far que' tali in occasioni urgentis-

tissime, se resta vietato di soccorrergli a chi per conoscenza di loro onoratezza e buona coscienza non ha difficoltà a fidar loro col frutto corrente somme anche considerabili in virtù d'un privato scritto?

Ma neppure chi ha fondi liberi potrebbe moltissime volte per via di censi istrumentati procacciarsi opportuno ajuto. Chi accorda somme di danaro per questa via, vuol prima veder chiaro. Vuol ricercare informazioni e notizie: vuol veder testamenti, cedole e notificazioni: vuol saper che debiti, che sicurtà, che obbligazioni: vuole in somma scrutinare il diritto e il riverso d'una facoltà. Tutto questo ricerca tempo, e tempo alle volte assai lungo. Aggiungasi, che a procedere per tal via canonicamente, si dovrebbe andar fuori, e perticare e circoscrivere quel tanto di terreno che resta ipotecato. Ma le occorrenze sono spesso subite e presentanee. Un fiume ingrossato minaccia di romper gli argini. La spedizion d'una lite vien d'improvviso intimata in termine di otto giorni. Un figliuolo fa sapere di trovarsi in pericolo grave, qual con danaro si può scansare, ovvero d'aver contratto un debito, che a costo della sua riputazione convien che paghi a momenti. Qual altro modo ci sarà se non trovare chi senz'altro intervento di notajo e di procuratore dia subito a onesto patto il danaro, senz'altra assicuranza che di un piccol foglio? Ponghia-

ghiamo, che giunga il tempo di metter sotto, come dicono i Veronesi, la risara; che vuol dire di seminarla, e di farci quelle dispendiose fatture, che in queste parti allora occorrono. Se c'è chi dia subito a onesto patto cento, dugento, trecento zecchini, in pochi mesi si ravviva una famiglia; senza questo si fa un discapito, da cui mal si può risorgere. Il censo adunque in moltissimi casi non serve; e sol può servire il trovar chi consoli col pronto sborso, fidandosi con tenuissimo emolumento della parola, ch'altri dà in una carta. E che diremo di tanti, che in altro modo non ardirebbero mai chieder soccorso, perchè o per interesse, o per vergogna non vogliono manifestar le lor piaghe?

Altra riflessione può farsi ancora. Taluno avrà le sue possessioni affittate. Tre mesi prima che scadano le sue rate, si trova stretto da urgenza pressante di mille scudi, quali in tre mesi può rendere. Se gli vengono accordati in cambiale al 4 per 100, così gran benefizio non gli costa in tutto e per tutto che dieci scudi. Se forma un censo, c'è subito l'istrumento da pagare, mercede e dazio; ed altro ce ne sarà nell'affrancazione. Ma non facendosi così fatti contratti per tre mesi, come porterebbe il suo bisogno, anzi solamente per anni, benchè ottenesse di potersi affrancare in capo a un anno, il servirsi per tre mesi di quella somma

ma gli costa per lo meno 50 scudi, e il danaro gli vien a stare al sedici per cento. Questi sono i vantaggi che si producono agl' infelici che hanno bisogno, dalla opinione che non sia lecito investir capitali se non per via di censi, e con solennità. Questa è la carità che da tal dottrina risulta. Aggiungasi che in alcune provincie del danaro semplicemente impiegato non corre maggior frutto che del quattro per cento; ma quando si dà per via di censo si arriva senza scrupolo fino al sei.

Per restare illuminati sempre meglio, qualche altra considerazione facciamo ancora. Perchè mai ha da esser lecito il dar danari e l'esiger frutto da chi obbliga per essi con istrumento un fondo, e non ha da esser lecito il dargli con onesta condizione a chi non ci dà per sicurezza che la sua parola ed un foglio? Qual effetto fa il censo, e qual è l'essenzial differenza fra esso e la cambiale urbana? non altra veramente che la maggior sicurezza di chi investisce, perchè assicurando la somma sopra uno stabile, si provvede che l'annua rendita sia meglio fondata, e perir non possa nè il capitale, nè il frutto. Per questo è che senz'altre ammonizioni, somme considerabili molto raro è che altri consenta di concedere in altra somma, non già per ragion di scrupolo, ma perchè o l'avarizia, o la circospezione di chi sborsa, vuol cautelarsi al possibile.

Tut-

Tutto il vantaggio adunque di questa maniera sopra dell' altra sta dalla parte del facoltoso che dà, e non del bisognoso che prende; e tutta questa dottrina altro non conseguisce, che di migliorar la condizione del ricco, e di angustiar sempre più quella di chi ha bisogno. Or qual delicatezza di morale, e qual carità è mai questa? Che se pure avesse da esser necessaria obbligazion di beni, non intervien essa nelle cambiali ancora, benchè non si soglia esprimere? chi dà il valsente nol dà certamente sopra la pelle di chi piglia, ma bensì sopra le sue facoltà e la sua roba. Diranno, che ipotecato un fondo, se tal fondo perisce, periscono anche le ragioni, e che però tal rischio convalida e coonesta il contratto. Ma insegnò il de Luca che l'essere il creditore soggetto al pericolo, *non è realmente requisito necessario per la validità, ma piuttosto effetto, il qual ne risulta* (*de' Censi l.* 5, *c.* 2). La forza però è che questo rischio è per lo più immaginario, perchè non periscono le possessioni: *terra autem stat*: e sopra fondi sottoposti a pericolo somme grandi non si danno, cercando ognuno la real sicurezza. Aggiungasi che secondo l' uso più comune oltre al fondo ipotecato si dichiarano tenuti generalmente a tal debito tutti i beni presenti e futuri di chi riceve la moneta. Abbiam veduto nel capo terzo del libro precedente, come ne' monti pontificj an-

co-

cora oltre alla rendita specialmente obbligata restano sotto ipoteca *omnia & singula alia sedis, & cameræ mobilia bona*, dimochè neppure per casi *inescogitabili* possono i capitali correr pericolo. Ecco però come ragione non pare vedersi alcuna di escludere le private scritte, quando si ammettano i moderni censi, perchè finalmente nell' uno e nell' altro modo annuo frutto ugualmente si riscuote di somme date, e il dar diverso nome al contratto non ne muta la sostanza e le condizioni. Aggiungasi che i censi veri e secondo la bolla, in oggi per le difficoltà sopravvenute, e poco fa accennate, possiam quasi dire che più non si fanno, e molto difficile sarà che si possan fare. Veggasi in grazia negli instrumenti, cui si dà tal nome, se i fondi sian veramente idonei, e non anteriormente obbligati. Veggasi se quel solo fondo resti per le clausule ipotecato, o se restino sottoposti tutti i beni generalmente. Veggasi se resti proibito il poter mai costringere all' affrancazione. Veggasi se si son misurati, e con nuovi confini distinti i campi. Veggasi se si dichiari, che mancando il fondo in tutto, o in parte, debba cessare, o a proporzione diminuire l' annua pensione. E posciacchè neppur uno se ne troverà forse, per cui tali circostanze si esprimano e si adempiano, resti concordato che il nome di censo perlopiù è vano, e non fa altro effetto che di assicurare alquanto più a

chi

chi investisce il capitale e il frutto. Per tutte le ragioni adunque forza è conchiudere, che alla pubblica necessità della comunicazion del danaro non si provvede punto colla sola permissione di dar a interesse per via di censo.

Nè bisogna credere che per la bolla di s. Pio V restasse vietata ogni altra specie di contratto. D'un tal divieto nessun cenno si ha nella bolla, anzi si dichiara nel bel principio che solo motivo di essa sull'essersi introdotto di fare *i contratti di censo* per l'ardente stimolo dell'avarizia *contrariis omnino pactionibus*, da quello che i precedenti pontefici aveano stabilito. Non si può dubitare adunque, che se dopo quel tempo, dimessa quella pubblica professione, per la maggior quantità di danaro che gira, altri contratti si son messi in uso, pe' quali chi abbisogna di soldo ne vien servito con assai più prontezza, e con assai minor disturbo e gravame, quel santo pontefice, se fosse in vita, di buona voglia non l'approvasse, il maggior vantaggio di che cerca soccorso avendo egli singolarmente procurato con quella bolla. Le private scritte, chiamate in più luoghi cambiali, corrispondono agli antichi *chirographi debitorum*, de' quali parlan le leggi. Chi le difende; *volenti*, dice *non fit injuria* (*D. de adm. tut. l.* 57). Perchè non sarà giusto un contratto di mutuo consenso, di mutuo vantaggio, di mutuo piacere, e dove non interviene da una parte necessità

che costringa, nè pericolo che s' incorra, e non dall' altra inganno, nè obliquo fine, nè avidità? Chi provvede altrui di contanti in considerabile quantità, e a discreta condizione in tal modo, lo fa quasi sulla fede; non avendo speciale ipoteca sopra fondo alcuno, e in caso di morte, o d'altro accidente essendo forse l'ultimo credito che si consideri; e dando non di rado a chi per ragion de' molti debiti in altro modo non troverebbe, e molte volte a chi non ha beni stabili, ma solamente industria, onde si coonesta anche dal rischio il suo frutto. Molto comodo a chi ha bisogno riesce ancora il tempo prefinito ad arbitrio delle parti, e molto grata all' uno e all' altro è l' uguaglianza dei patti. Nei censi, come nella bolla di Pio V s' intendono, si volea che solamente chi riceve la somma fosse in libertà d'affrancarsi, ma non di ridomandarla mai chi l'avea sborsata: contuttociò *in foro conscientiæ valet contractus censualis utrimque redimibilis; nam constitutio Pii V fundatur in præsumptione fraudis; ita late probavi in quæstionibus moralibus, & legalibus.* Così scrisse il p. Verricelli cherico regolare nel trattato *de Apostolicis missionibus* (*tit.* 4, *q.* 98, *dub.* 31): così più altri teologi, citati specialmente dal p. Reginaldo e dal p. Pichler (*Prax. For. Pœnit.*): e così corre in pratica, leggi attendendosi dei paesi, e le costumanze dai tribunali approvate. Così

sì son lecite le compre e le vendite col patto mutuo di rivendere e di ricomperare. Secondo i presenti tempi ed usi non tornerebbe bene tal disuguaglianza di condizione, dimodochè una vedova, o un tutore non potesse dare a interesse per certo tempo, ma solamente in perpetuo, e non si potesse pattuire, nè ricuperar mai più quel capitale per impiegarlo meglio, o per valersene in casi urgenti che nascessero. Nella nota parabola del Vangelo dice il padrone: *se tu avessi posto il mio danaro sui banchi, io al mio ritorno l'avrei ricuperato coll'usura* (*Matt.* 25): il danaro messo a guadagno potea dunque ricuperarsi a piacere. I monti di pietà dall'autorità apostolica scortati ricevono e danno continuamente danari a frutto col patto scambievole di ricuperargli, o di restituirgli a piacere. Insegnò gran tempo fa il Gersone, come ogni contratto, per cui si vende, o si compera rendita, qual per se stessa è permanente e perpetua, può farsi lecita: *præsertim in foro conscientiæ, si eodem contractu similiter se habente detur facultas mutua redimendi* (*tom.*3, *c.*185). Che quanto al modo, perchè mai ha da esser necessario instrumento pubblico, e non ha da bastare una privata scritta, se si possono validamente fare anche senza scrittura di sorte alcuna i contratti? *Et sine scriptura* le ipoteche e le nozze son valide, dice la legge. Potersi fare *per privata* scrittura appun-

to i censi insegnò il de Luca (*l.* 4, *D. de pignoribus*); e decise la Rota più d'una volta che lo scritto: *sicut non est de substantia contractus, ita nec contractus census* (*Dec.* 66, *n.* 11 *ap. Cenc.*).

Convien parlare anche del ripiego che suggeriscono i fautori dell'altra sentenza, per isfuggir peccato ogni volta che si dia soldo a mercatanti. Si entri, dicono, con loro in perfetta società, e ad ugual parte del pericolo, non potendosi senza questo ritrar frutto alcuno de' danari loro affidati. Questo dire a primo aspetto pare del tutto approvabile, ma penetrando addentro non so se sia così. Niuno riprova il far società a condizione d'ugual danno, e di guadagno uguale; ma che non si possa fare co' negozianti altra specie di contratto, questo non par sostenibile. In quel modo con pregiudizio non piccolo del commercio pochi darebbero, e pochi piglierebbero, perchè molte volte non vuole il negoziante questa intera società che lo mette in ceppi, e gli viene a dimezzare i suoi utili, e lo costringe a render conto e a far vedere i fatti suoi; e molte volte non vuole chi non è mercante diventarne senza intendere il negozio abbastanza; e temendo che con quel d'altri chi va in fiera sia per intraprender facilmente assunti rischiosi, assai minor profitto cerca di quello che suol fruttare il danaro, e sacrifica tutto il più alla maggior sicurezza.

Qui

Qui siamo entrati quasi non volendo nella controversia dei tre contratti, e non possiamo sfuggire di parlarne espressamente.

Essendo che i negozianti e cambisti che frequentano quelle fiere generali, quali sono come centri del commercio, guadagni grandi riportano dal giro del danaro; ed essendo che quando prudenza, perizia ed onoratezza gli guida, il guadagno si può dire moralmente certo, perchè molto di rado avviene che si converta in perdita; introdotto si è da gran tempo che chi ha quattrini giacenti, procuri dargli a qualche onorato mercante, perchè glieli renda fruttanti, e non essendo in grado di potergli arrischiare, ma altresì non pretendendone se non poco utile, pattuisce la salvezza del capitale, ma con questo per modo d'esempio, che se ben chi lo gira ne ricavasse dieci, o dodici, non sia tenuto a dargli se non due per cento di fiera in fiera. Questo è l'ordine e la verità del fatto. Ma poichè si levò chi in contrario scrisse, accusando tai contratti di mutuo e di usura, per sottrarsi a dispute s'incominciò o esplicitamente, o implicitamente a tenere in più paesi questo modo. Si fa un contratto di società, contribuendo l'uno il danaro, l'altro l'opera: nell'istesso tempo un altro di assicurazione fatta da chi riceve la moneta, col patto d'averne per prezzo una buona parte del lucro; e un terzo ancora di vendita fatta da chi dà del

maggior provento sperato da quella somma per un tenue che sia sicuro. Con questa direzione la massima parte de' confessori ammette in pratica tal consuetudine, pochissimi essendo che la rigettino. Credo che Giovanni Maggiore teologo dell' università di Parigi nel principio del 1500 fosse il primo che scrivendo sopra il Maestro delle Sentenze nominasse *hos tres contractus* (*in* 4, *dist.* 15, *q.* 49.); quivi quel famoso autore piena ed ampia approvazione lor diede. Così molt' altri citati specialmente dal padre Reginaldo francese, nella *Praxis fori pœnitentialis* (*l.* 25, *n.* 39), e dal padre Laiman tedesco. Ma fra gli scrittori son da osservare distintamente quelli ch'ebbero uso e pratica di paesi e città mercantili, come a dire il p. Giuseppe Gibalini, della cui opera, scritta in Lione: *De usuris & commerciis*, dissero i dottori che la rividero in Parigi, *necessitati publicæ eudendam asserimus*. Si legge in essa: *Solent plerique Lugduni pecuniam per publicos proxenetas negotiatoribus dare eò pacto, ut sibi sors integra maneat, & præterea in singulas nundinas, aut in annum, exiguam lucri partem sed certam accipiant; reliquum vero lucrum, quod verisimiliter futurum est, totum cedat mercatori. In quo pacto vides esse tres contractus, &c.* Mostra poi esser legittimo e lecito *hunc solemnem negotiandi morem Lugduni ab omni patrum memoria usurpatum, & quem hodie*

ce-

celeberrima totius Europæ emporia æmulantur. Ora c'è chi di tre gli riduce a due.

Se intorno a questo altri avesse curiosità d' intendere il mio sentimento, direi che dove si tratta di mercatura, dopo intera assicurazione del capitale non sia lecito ricavarne utilità di fiera in fiera; onde se il mercante oltre al traffico possiede fondi, non posso farmi assicurare sopra di essi il mio valsente, e godere senza verun pericolo del guadagno, perchè si passa da genere in genere. Ma quando la mia sicurezza non si fonda se non sulla di lui fede e sopra il traffico, credo di poter benissimo pattuir frutto del mio danaro, perchè resto sempre esposto al dubbio del fallimento, avvenendo il quale, il mio capitale irremediabilmente è perduto: nè questo caso è impossibil mai, perchè abbiam veduto più volte, come negozianti che si credeano i più sicuri, e ai quali ognuno avea per grazia di poter dare i suoi danari, d'improvviso con ruina di tanti si son del tutto eclissati. Direi in secondo luogo che se un mercante stretto da bisogno piglia danaro assicurandolo, e conviene di partir l' utile per metà, chi lo dà commette usura, e pecca, perchè il partito non è uguale, dovendosi considerare il pericolo che l'altro prende sopra di se, e secondo il giudizio de' periti a proporzione contraccambiarlo. Ottimamente però il p. Maignan insegnò, esser bensì lecito il farsi assicurar il capitale,

e contribuire parte dell' utile, ma se l' utile è di quindici doversene rilasciar cinque per l'opera che il mercante ci mette, e altri cinque per il pericolo che assume, contentandosi il padron della moneta degli altri cinque: *deductis hinc pro operis quinque, hinc pro periculo etiam quinque, si verum est quod lucrum soleat esse quindecim*. In questa maniera perchè mai dovrebbe condannarsi un contratto che all'una e all' altra parte è salutare e giovevole? Giova molto all' uno l' andare in fiera con assai contante, perchè tanto maggiore utilità si procaccia, e il remoto pericolo è abbastanza compensato dalla maggior parte del guadagno che sull' altrui danno ritrae. Giova all'altro ancora il ricavar profitto in breve tempo per l' opera e credito del negoziante, di quella moneta poco, o molta che sia, quale ben sovente non potrebbe in altro modo impiegare. Aggiungasi che in questo modo si sfugge ogni lite, che facilmente potrebbe nascere sulla verità e sulla liquidazione del guadagno. Il fatto adunque secondo i principj generali e sicuri della buona morale pare in se irreprensibile; ma ardirò dire che tale non mi par punto il modo, e che questo impasto di contratti non mi sa piacere. Che viluppo è cotesto, e perchè mai farne, o fingerne tre quando in sostanza è un solo? la schiettezza e la scincerità cristiana come vi s' accorda? Non è parimente punto appro-

va-

vabile lo stile, di chi ricevendo il danaro fa un *pagherò*, come se fosse ordinaria cambiale urbana, non dichiarando che l'ha ricevuto per metterlo in giro, senza di che la quantità del frutto molte volte non sarebbe canonica e lecita. Qual difficoltà potrebbe incontrarsi mai dicendo candidamente che Tizio riceve da Sempronio mille scudi non per mutuo, ossia in prestito, che niuno sogna qui di prestare, e non in deposito, che niuno sogna qui di depositare, ma per trafficargli, con questo che il capitale sia salvo, ma in compenso oltre a un terzo dell'utile accordato per l'opera sua, un altro terzo gliene torni per conto del rischio, contentandosi di un terzo solamente chi dà il danaro.

Che negli antichi tempi non si stimasse vizioso il ricavare parte del frutto con assicurazione del capitale, non solamente apparisce dalle leggi, ove si dice poter essere convenevole ed approvabile, *ut qui lucri partem ferat, de damno non teneatur* (*Inst. l.3, t. 26, § De illa*); ma chiaramente da quell' epistola di s. Gregorio magno, che nel libro precedente si è addotta. Felice avea dato a Mauro per 400 scudi di merci, a condizione di trarne cento di più *lucri causa*, perchè molto più dovea profittarvi allora chi mercanteggiava. Mauro non vi fece il guadagno aspettato, e però ne rese 410; ma non avendo modo di

pa-

pagare gli altri 90, ricorse a s. Gregorio, perchè gl' impetrasse grazia dal creditore. In tali contratti adunque correa l' assicurazione del capitale, poichè se ben Mauro ci avea discapitato, si confermava con tutto ciò debitore dell' intero ricevuto e del frutto. Il santo papa scrisse perciò a Felice, non già accusando il contratto, e non già adducendo che non potesse in coscienza pretendere tanto, ma bensì esortandolo ad essere piuttosto *misericordioso* che rigido, a non voler guadagno sull' altrui disgrazie, e a ricordarsi che Dio retribuirà con sopprabbondanza *quidquid pauperi cesserit*, in condizion di povero essendo ridotto Mauro per la sventura incorsa. Che tal uso anche nei mezzani tempi approvato era, si riconosce con sicurezza dal canone tratto da un' epistola d' Innocenzo III, colla quale ordinò che a un marito nelle sue facoltà pericolante non fosse assegnata senza cauzione la dote; e tal cauzione mancando, si mettesse nelle mani d' un mercante, il quale la negoziasse, e con parte del provento si suplisse ai pesi del matrimonio. *Mandamus quatenus dotem assignari faciatis eidem sub ea quam potest cautione præstare, vel saltem alicui mercatori committi, ut de parte honesti lucri dictus vir onera possit matrimonii sustentare* (*De donat. int. vir. & ux. Per vestras*). Insegna qui il cardinale ostiense che non bisogna intendere, dovesse tal somma

ma esser negoziata a rischio del padrone, ma del mercante,, il qual però non dovea contribuire se non *parte del suo onesto* guadagno. *Nec enim intelligendum est, quod dos committatur mercatori periculo viri, & mulieris:* perchè in questo modo il vitto e il sostentamento de' conjugati sarebbe stato incerto. In tal caso, scrive il p. Maignan, i medesimi *cum honesti lucri non nisi partem unam recipiant, reliquam, aut reliquas condonat pro pretio ejus operæ, simulque pro pretio assecurati capitalis* (*pag.* 145). Nel secolo del 1400 Gabriele Biel comentando il Lombardo, scrisse così: *Verumtamen si quis periculum summæ capitalis ponentis vellet in se suscipere, & eum assecurare pro pretio sibi dato, non esset usura dare pro securitate, nec esset usura recipere pro periculo in se suscepto* (*in* 4, *Dist.* 13, *q.* 11, *art.* 3.). E nel 1500 Giovanni Maggiore così: *Cajus paciscitur cum Titio, ut capitali salvo accipiat pro portione lucri sui, cujus quantitas incerta est, florenos quinque.* Sopra questo stabilisce: *Contractus iste non est usurarius, sed licitus:* e poco dopo: *assecuratio enim societati non adversatur* (*Quæst.* 49).

Ma perchè dunque diranno qui molti, fece Sisto V la bolla *Detestabilis*, in cui si tiene che condannasse tali contratti, e perchè da tanti moderni casisti sono esecrati? Non si può finir di dire, quanto sia facile in

ogni

ogni punto a questa materia attinente l'equivocare, e il passar da cosa a cosa. Santa è la bolla, e ragionevoli sono le detestazioni di molti teologi, e le seguite condanne; ma bisogna vedere e distinguere di che si parlava allora, e di che si tratta al presente. Nel secolo sedicesimo si prese a frequentare assai l'uso delle soccede; cioè di dare animali in cura a paesani con partirne l'utile. Ma l'avarizia e indiscretezza de' padroni uso introdusse di volervi assicurazione del capitale; talchè entrando per ragion d'esempio in un branco di pecore la moria, il misero, cui erano state consegnate, benchè nessuna colpa ci avesse, era tenuto al danno, e a pagarne il prezzo. Contratto sì barbaro diede motivo a s. Carlo di decretar solennemente nel sinodo milanese del 1565 che *in societate animalium, quæ inæstimata alicui dantur ad custodiam*, le disgrazie, quali senza colpa avvengono, debbano cader sempre sopra chi diede. Saggiamente fu detto *inæstimata*, perchè, *si forte res æstimata data sit, omne periculum præstandum ab eo, qui æstimationem se præstaturum recepit*. Continuò ciò non ostante il costume pravo, e non solamente bestiami, ma si prese a consegnare anche merci e moneta a persone, che s' impegnassero nel farne traffico, e vendita colla mercede di mezzo il guadagno, ma coll'inonesta condizione di soggiacere a tutta la perdita e a tutti i discapiti, che

sen-

senza lor colpa, e anco per casi *fortuiti* nel capitale avvenissero. Due ragioni rendono usurario e vituperoso simil contratto; l'una che non sono pareggiate le parti, non dandosi al rischio compenso; l'altra che si ha a far con poveri, e che sopra inferiori e tenui persone l'oppression cade. Quinci prese motivo l'anno 1586 di far sua bolla il gran pontefice Sisto V; ma in essa nè nominò i tre contratti, nè lasciò in dubbio contra cui procedesse il decreto, esprimendosi in esso che di color si tratta, i quali *pecunias suas, aut alias res societatis nomine conferunt, vel greges, armenta, aut certe animalia agricolis, pastoribus, aliisque rusticis* danno *ad soccidam*, a condizione che *omne periculum & damnum ab altero socio recipiente sustineatur*: con che costringeano il ricevente a pagare senza altri conti, *non subductis rationibus accepti & expensi*, i frutti per anno, o mese; ed obbligavano i compagni, cui davano a torto tal nome, *plerumque pauperes & egenos, suoque labore, & industria victitantes, ad sortem seu capitale restituendum quicumque tandem casus consequatur*. Usurarie e scelerate dichiarò il papa così fatte convenzioni; ma che ha mai questo a fare con quello di che or si tratta? Si parla qui del consegnar danari non a poveri, ma a negozianti, e del consegnargli con lasciar loro la maggior parte del provento, e con pagare a giusto giudizio

de'

de' periti non solamente l' opera loro, ma ancora il lontano pericolo che assumono. Altra mente non ebbe per certo la bolla che di riparare al danno e alla ruina di chi presta l' opera sua; ma se ne' nostri casi molto più vantaggiosa è la condizione di chi riceve, che quella di chi dà i danari, non intende dunque sicuramente di questi la bolla. Chi pagando il due per cento ne ricava talora sino il sei e più, si è veduto più volte coll'altrui danaro, e per la sua industriosa condotta arricchire. Che se una volta in cento ci rimette del suo e perde il capitale, non per questo gli diventa generalmente gravoso un contratto che regolarmente gli è sì proficuo. La bolla parla de' casi dove il pericolo si può dir prossimo, perchè in essi la perdita spesso avviene, e di questi debbono intendersi i Sommisti e i Canonisti che son *contrarj:* ma ne' casi nostri il pericolo è rimoto, perchè rarissime volte avverrà che ci si perda: e quando avviene, può essere per sua colpa, avendo per avidità voluto arrischiar troppo. Che diremo del pregiudizio che tali contratti escludendo, verrebbe a tanti, i quali per l' opera de' mercanti pronto frutto ricavano in tal maniera di tenui somme che a fatica potrebbero altramente impiegare, e che debbon essere il lor sostentamento? vedove trovansi e cittadini che altro ancóra sacra non hanno, avvenendo non di rado che chi riceve

la moneta per trafficarla, non tanto per suo interesse, quanto per ajutar chi dà, la riceve. Non si può adunque contra patti con giusta ed ugual bilancia regolati, e che giovano, e sono accetti a una parte e all'altra far uso d'una bolla che dichiara nel suo principio di procedere contra coloro, i quali *se ipsos in usurarum voraginem Deo hominibusque odiosam, & Christianæ caritati contrariam fœde immergunt*. Altre risposte diede Lodovico Bail, dove difese i tre contratti, o l'equivalente, e citò a suo favore teologi e canonisti. Il Thomassin nel suo bel trattato della Disciplina antica e nuova, e più altri ancora hanno creduto che parlassero del triplice contratto Zonara, Balsamone, e gli proscrivessero. Ma veramenmente tal nome non era ancor noto, e non di ciò parlarono que' canonisti, ma riprovarono gli ecclesiastici del lor tempo, quali per coprire le loro usure, mostravano di far società, e senza voler soggiacere al pericolo, *una gran porzione* volean *del guadagno*; il che senza dubbio è illecito e ingiusto. Forse ingannò la version latina che non dichiara il proprio senso del detto di Balsamone, poichè τοσόνδε μερίδα vuol dire *molta parte*, e il volerne molta senza soggiacere a rischio, da lui con ragione si condannò. Que' canonisti con grand' errore riputarono più discrete le sesquialtere delle centesime.

Rac-

Raccogliendo tutto, par si conosca pienamente dimostrato, come nè il permetter di dare a frutto per via di censi, nè l'esortare a entrar sempre in perfetta società coi mercanti, o a prestar le gran somme gratuitamente, rimedia punto al pregiudizio che universalmente si fa a chi ha bisogno, col vietar di soccorrere per la pronta via di oneste e private scritte; nè rimedia al danno di chi sopra i suoi capitali convien che viva: onde all'esigenza della vita civile e dell'umana repubblica senza la consueta pratica non si provvede, e la carità del prossimo ne rimane tuttavia offesa. Validissimo argomento per autenticare i discreti e regolati frutti della moneta, presta finalmente il senso comune, e il giudicio d'ogni uom ragionevole, che non sia stato dal suo natural sentimento a forza di persuasive e di concioni travolto; insegnando la natura che a riserva d'un affetto disordinato, il qual per se stesso è peccaminoso, in materia di roba non si fa peccato senza far danno. Dotto e pio regolare ho udito dire che certe dispute in tal materia si potrebbero addurre in pruova di quanto miglior sentimento, e di quanto più sano discorso abbiano molte volte gli uomini comuni d'ogni condizione e sensati, di moltissimi autori di ampj volumi. C'è chi risponde *argumentum pessimi turba est*; ma quelli che compongono questa turba. In generale frequentano

i sa-

i sacramenti, e passano in tutte l'azioni per integerrimi, non sono dunque pessimi, e non è dunque il lor sentimento da disprezzare.

CAPO TERZO.

Altre ragioni favorevoli a questa sentenza.

La novità e i cambiamenti che col giro de' secoli nel mondo avvengono, giusto è che le usanze di tempo in tempo trasformino. La scoperta dell' Indie verso il fine del secolo decimoquinto accaduta, incominciò a far mutar faccia in materia di danaro all' Europa; e col progredir delle età tanto maggior quantità d' argento e d' oro, introdusse e sparse, che coll' anteriore estrema penuria della moneta non si può far paragone. Ogni faccenda economica venne però a poco a poco nuove regole prendendo e nuove condizioni, con che l' impiego del danaro è finalmente venuto fra le persone timorate a patto onestissimo, e però di questo non si può far ragione al presente, come al tempo de' Sommisti faceasi. Nell' inclinar dell' istesso secolo ebbe altresì principio l' erezione de' monti di pietà, co' quali pubblico e stabil soccorso si aperse a' poveri, sottraendogli dall' ingordigia singolarmente degli Ebrei, e di servir di contanti anche i non poveri con moderato e tenue

frutto introducendo. Con questo si gettò a terra, e si fece disperdere la pubblica professione da tanti prima esercitata di dare a usura; e si cagionò che chiunque accomodasse altrui di moneta, non più con patti sanguinolenti il facesse, ma con equità e discretezza. L' anterior costume era peste de' popoli e ruina de' paesi, questo è sollievo delle famiglie e sussidio della società: non si dee però ragionar dell' uno e dell' altro all' istesso modo. Fino i sacri canoni, quando ragione il vuole, si cambiano. Il sommo pontefice Giovanni XXII così definì nell' Estravaganti: *Non debet reprehensibile judicari, si canonum conditor canones a se vel suis prædecessoribus editos, vel aliqua in eisdem contenta canonibus, revocare, modificare, vel suspendere studeat, si ea potius obesse viderit quam prodesse* (*Tit.* 14, *c.* 2).

Non c' è maggior beneficio d' un popolo che quando il danaro circola, e non c' è maggior danno che quando si seppellisce e si chiude. Gran male adunque fa chi cerca difficoltare al sommo l' uso del dare con discrete condizioni a interesse, perchè con questo moneta infinita nelle casse de' più facoltosi si rimarrà giacente ed inutile. Qual sarebbe l' effetto di tal massima, se abbracciata fosse? che gl' industriosi non otterrebber più quattrini dai danarosi per migliorar di stato; il che produrrebbe in molti deplorabil miseria, e non leggero sconcerto

nel-

nella repubblica. Altro effetto sarebbe che molto difficilmente troverebber danari nell' urgenze loro i pubblici delle città e le comunità. Questo è ciò (dice risentitamente chi si trova in uffizj pubblici) che risultar vedrebbesi dai color pensieri, che non avendo nè per condizione, nè per impieghi veruna idea di governo, nè conoscenza dell' esser politico de' paesi, pretendono contuttociò francamente di rendersi nelle materie civili regolatori del mondo e legislatori.

In quelle provincie dove i conventi, le chiese, i luoghi pii non possono impossessarsi di nuovi fondi, e son però tenuti a vendere e a cambiare in soldo quelli che lor vengono di mano in mano donati, o lasciati, che sarà di tanto danaro, se nol possono mettere in tal modo a frutto? resterà inutile a loro e agli altri. Nè si può rispondere che faccian censi, poichè per fargli ci vogliono fondi liberi, quali essi non hanno. Il censo inoltre si vuol sia una compera, e di comperare non è lor permesso in nessun modo. In quelle città dove i monasteri, benchè possedano tenute e rendite, non però vestono monaca senza dote di mille ducati, la qual dote neppure in parte alla morte di essa si rende, con che una ventina di popolati conventi in cinquant' anni forse un milion di ducati assorbisce e imprigiona, che sarà di tanto tesoro, se non possono seminarlo almeno con ajutar chi ha

bisogno, ricavandone modesto pro? poichè il fabbricare, l'adornare, e l'arredare conviene alfine abbian fine.

Al ben comune anche nel foro della coscienza molto riguardo si ha sempre. Ognuno sa quanto a ciò contribuisca il commercio e la mercatura. Or questa in ogni popolata città senza il continuo giro di dare e ricever moneta col pro consueto, e appunto per via di private scritte, come potrebbe sussistere e correre? se ne interroghino i periti ed i professori, poichè è da loro ch' io tutto questo ho imparato. S. Bernardino parlando delle assicurazioni mercantili, quali da molti venivano tacciate d' usura, scrisse così: *Videtur esse licitus talis contractus propter experimentationem communis utilitatis, eo quod inde sequitur reipublicæ commune bonum, & utilitas mercatorum* (*t.* 2, *p.* 261). Ecco se i santi a questo riguardano, quando di tal materia si tratta. Chi incomincia a metter negozio e bottega, di rado il fa senza tali ajuti. Alle fiere grandi e periodiche, quali servono di centro al traffico di più provincie, importa al pubblico che i negozianti si possan condurre con molto valsente, e non restino però privi di tale ajuto. A queste concorrono fra gli altri, come parte essenziale, i capitalisti, vuol dir mercanti, quali altro non vi portano che moneta, impiegandola nell' ajutar con cambiali quelli che ne' riscontri delle merci sempre n' ab-

n' abbisognano. Senza tal sussidio la fiera non potrebbe procedere, e tutto il giro mercantile con nocumento pubblico si turberebbe.

Quest' ultima riflessione sembra rendere la corrente pratica necessaria, ma non è da essa solamente che tal necessità si rilevi. E' tanto necessaria, che si è osservato, come quegli stessi che contraddicono e declamano, prendono e danno alle occasioni a interesse anch'essi, e in pratica fanno come gli altri. Que' conventi e quegli ospitali che quasi altra rendita non godono, se non i frutti dei capitali che hanno fuori, senza questi come sussisteranno? Chi amministra tutele, ha obbligo e di coscienza, e dalle leggi di non lasciare ozioso il danaro del pupillo, ma di investirlo, e non facendolo dee pagar del proprio l'usura. A mezzo della legge settima *dig. de administratione tutorum* si ha questa rubrica: *Si tutor pecuniam pupillarem otiosam relinquit, tenetur ejus pecuniæ usuras præstare* (*Pant.* 19, *Dec.* 344, *n.* 13). Così la Rota romana: *tenetur a die saltem susceptæ tutelæ pupillares usuras persolvere*. Or come potrà adempir quest' obbligo, e fuggir tal danno, chi non può valersi delle occasioni d'impiegare il danaro a interesse? poichè quelle d'acquistar fondi sicuri in oggi son rare, ed anni ed anni passano alle volte senza che alcuna se ne presenti. Le città e chi le amministra, che dovrebbero far molte volte, e qual partito potrebber prendere, se

non si trovasse chi somministra con discreto frutto ogni somma? Verona a cagion di esempio per ottener dal suo principe la grazia di certo dazio, dovea far mesi sono una anticipazione di centomila ducati, e altri centomila le occorreranno fra poco. Ne ha però già tolti centomila al 4 per 100. Qual altra maniera in grazia avrebbero suggerita quelli che son di contrario parere? poichè qui bisogna venire al fatto, e non serve discorrerla e disputare, conviene contar danari e supplire. Doveasi aspettare chi desse tali somme gratuitamente? doveasi aspettare di poter fare un censo secondo le regole, e con tutte le condizioni ora ineseguibili, che furono in altri tempi, e secondo que' tempi prescritte, ma in pochissimi paesi abbracciate? Come Verona, così hanno avuto occorrenza di fare non ha gran tempo Bologna, Torino e più altre città. In que' paesi dove le terre, massimamente in tempo di guerra, fondano monti, ne' quali il cassiere riceve il capitale, e il deputato dà una polizza, in virtù di cui chi porta contante, ne riscuote di tempo in tempo il frutto stabilito, qual altro segreto potrebbe pensarsi per uscir senza questo delle urgenze in cui trovansi?

Ma è soverchio affaticarsi per far vedere la necessità di quest' uso, dopo che ne siamo assicurati dall' esperimento altre volte fatto. Essendosi nel nono secolo principiato a spargere che la Scrittura vietasse assoluta-

mente l'interesse del danaro, l'imperador Basilio da questo mosso abolì le leggi degli antecessori, e generalmente il vietò. Ma tanta confusion ne nacque e tanto danno, che fu costretto il successor Leon sapiente ad abrogare il decreto del padre, stante che la di lui *buona mente avea sortito per chi si trovava in povertà e in bisogno cattivo effetto* (γίνεται οὖν δὶ ἄρα πενίαν ὑπόθεσις ἢ πρὸς τὸ ἄμεινον , &c.). Tanto si legge nella Novella 83 di Leone. Non occor dunque dubitar più di ciò che infattì l'esperienza ha insegnato; ed è dunque manifesto che la civil società non ne può far senza, e che per non pregiudicare a chi si trova in povertà e in bisogno, ch'è quanto dire per non offender la carità, forza è che tal consuetudine proseguisca.

Forza è che proseguisca ancora, per evitar mali grandi e disordini di varie specie. Divoto missionario mi narrò non ha molto, che andato in grossa terra, dove un sacerdote della contraria opinione ha fatto dismettere il dare a interesse, ha trovato sostituirsi un disordine deplorabile. Chi ha bisogno di cento scudi, non essendovi più chi ne accomodi, va da un mercante, e compra per cento venti di merci a credito. Dopo questo va da un altro mercante dell'istesso genere, e lo prega a comperarle per 100 scudi, il che quegli appena s'induce a fare, perchè n'è già provveduto abbastanza, e ve-

de che con suo danno gli staranno assai tempo oziose in bottega: con che il misero che ha bisogno, in vece di cinque che pagava prima, vien a pagare il venti per cento. Diranno esser la colpa dei ricchi che non prestano; ma non si trovan quivi persone ricche e capaci di spropriarsi senza molto pregiudizio di contante gratuitamente.

Quell' uom di contado, cui necessità nasce di cento ducati, quali può render fra qualche tempo, dove questa pratica non corresse, sarebbe costretto a vendere il suo campicello e la sua casetta, senza speranza di ricuperarla mai più. Diranno, chiegga in prestito a' danarosi; ma non ci son danarosi in quelle parti, e del poco che ha, ha gran bisogno ciascuno. Diranno, faccia istrumento e censo; ma tale spesa lo rovinerebbe, e il sol parlargi di vincolar espressamente il suo poco avere lo affanna.

Che diremo dell' orribil colmo che si soggiunge alle disgrazie di chi ha bisogno, con attribuirgli a peccato grave, se cerca di ripararsi col chieder quattrini a chi suole a discreto frutto concedergli? Or che dee fare adunque? chieder grosse e rilevanti somme a puro favore per lungo tempo? farà ridere. Diranno alcuni, che pecca chi dà, ma non chi dimanda e riceve, perch' egli dimanda il danaro solamente, e non di pagarne l' interesse. Ma questo è come dire che non pecca chi conduce un altro in luogo, dove

sa che peccherà, perch' egli non gli dice che pecchi. E' principio indubitato e comune, che cade in peccato chiunque coopera in qualche modo, o somministra i mezzi, o l' occasione, o il vomito al peccato. Come dunque, se il dar danari a interesse è peccato, non peccherà colui che va a dimandargli a chi non altramente gli dà? S. Ambrogio trattando della vera e pestifera usura, insegna così: *uterque peccator, & fœnerator, & debitor* (*De Tob. c.* 10). Ecco però come i ridotti in bisogno avranno per ristoro e per sollievo d' esser dichiarati secondo tal dottrina anche peccatori.

Ma inconveniente ed assurdo nasce ancor più grave. Se i frutti riscossi sono usure, è indubitato che convien farne restituzione. Abbiam nelle Decretali come fu statuito dovere indispensabilmente chi le riscosse, *eas his a quibus extorserunt, vel eorum hæredibus restituere, vel his non superstitibus pauperibus erogare* (*De usuris t.* 19, *c.*5 *Cum tu. t.* 9 *Tua nos*). Succedono in questo debito i figliuoli degli usuraj e gli eredi. Or come faranno que' monasteri, come quegli ospitali che da immemorabil tempo di questo in gran parte mantennersi? come que' padri di famiglia che per lunga età si sono in ciò conformati sempre alla consuetudine? tutto quello che hanno, a saldar questa piaga non basta. Ecco dunque la metà del mondo in peccato inespiabile involta. Che dovran-

vranno fare i confessori? converrà negar l' assoluzione a quantità di persone religiose e dabbene. Qualcuno della contraria opinione, non avendo prima saputo che rispondere, dopo aver poi su questo variato più volte, si è finalmente ridotto a dire che assolve da tal restituzione, stante che i frutti furono esatti con buona fede. E' mirabile l' autorità che molti casisti si prendono di sentenziare in materia di roba d' altri, e di trasportarla or qua or là. Se quelle fur vere usure, non c'è chi possa dispensar dal restituire; citasi a questo proposito nelle Decretali il detto: *Non remittitur peccatum, nisi restituatur ablatum* (*lib.* 5, *tit.* 19, *c.* 5); e nelle Clementine si dichiara chi dirà che non si restituisca, scomunicato (*lib.* 5, *tit.* 5, *c. un.* § 1). L' ignoranza e la buona fede non posson fare che la roba d' altri in tal caso diventi mia. Ma quante altre difficoltà e confusioni con quest' opinioni si fanno nascere? ben lo sa chi confessa, e lo sa chi legge i casiti. Sottilissime e imbrogliate quistioni sempre sorgono: tutto diventa incerto. Il solo purificar delle condizioni, con cui vien permesso d' esiger frutto, è maniera inesauribile di scrupoli, d' inquietudini e di dubbietà: che dirò delle intenzioni, per le quali si pretende diversificarsi tali contratti? Eppure il massimo de' disordini non si è detto ancora.

E' stato ampiamente imbevuto il mondo dell'

dell' opinione che danaro non possa far danaro, e che come frutto di esso neppure un piccolo si possa esigere. Quelli che tal opinione, perchè la credettero insegnata dalla Scrittura e da' Padri introdussero, e quelli che tuttavia la mantengono, furono e sono soggetti piissimi e di santa intenzione ripieni; ma io temo grandemente che contra la lor mente il grandissimo male a giorni nostri non ne consegua di continui peccati, quali non so quanto da ignoranza e da consuetudine possano essere scusati ed assolti. La cosa è manifesta. Il giro del danaro, e il darlo a frutto e riceverlo, è necessario alla vita civile ed alla repubblica. Or siccome secondo il volgar proverbio: *Necessità non ha legge*, nasce da ciò che di tal pratica tutto il mondo è pieno, e che si danno e si ricevono comunemente somme a interesse, all' istesso modo appunto che si farebbe, se la suddetta opinione non ci fosse mai stata e non ci fosse. Ora qui convien riflettere: operazion buona, o per se indifferente, può diventar peccaminosa per la falsa supposizione di chi la fa. Ne abbiamo l' insegnamento in s. Paolo: *quod non est ex fide, peccatum est* (*Rom.* XIV, v. 23). Vuol dire: quello che non si fa con buona fede, cioè credendo non sia peccato, è peccato: talchè chi a quel tempo mangiava cibi permessi, ma che da lui si credean vietati, peccava, perchè non operava secondo coscienza.

Co-

Così avviene nell' impiego del danaro. L'azione può per se stessa essere irreprensibile; quando il frutto è legale, la persona non povera e le circostanze innocenti; ma chi è persuaso che sia vietata nelle sacre carte, e sia criminosa, pecca se la commette. Osservollo il p. Maignan, dove disse che la dottrina opposta *est insuper occasio peccandi contra conscientiam in re, quam nihilominus faciunt, quamvis putent, & erronee quidem putent, se contra justitiam facere* (*pag.*18): ed ai medesimi *occasio faciendi contra conscientiam erroneam id quod in bona conscientia, & salva justitia facerent* (*pag.* 87). Può ciascheduno ben facilmente conoscere che il mutar nome e il variar parole non muta la sostanza, e che qualunque ripiego si prenda, la verità è che si danno capitali e annua rendita se ne ricava.

I ripieghi son forse peccati anche da se. Le cambiali per la opinion suddetta, e per accordarla col contrario fatto, si scrivono da molti in questo modo: *Pagherò scudi mille e cinquanta per altrettanti ricevuti*: in che si contiene falsità e bugia solenne, e non si può ammettere in verun modo. Paesi ci sono, ne' quali il giudice non passerebbe e non constringerebbe a pagare il pro, se la carta dicesse il vero, ed ammette e costringe, quando dice il falso, benchè da lui e da ogni altro conosciuto, rigettando il conttatto di chi con sincerità lo palesa,

e com-

e comprovando quello di chi l' ha ugualmente fatto, ma con falsità manifesta l' esprime. Che strane idee di morale son queste mai? In alcuni luoghi all' incontro l' onorato e veridico tenore è questo: *Confesso di aver ricevuto scudi tanti, quali prometto restituire nel termine di, ec., e di pagar fra tanto fino al dì della restituzione il quattro per cento*: e tali scritti parimente hanno quivi tutto il valore in giudizio. Or perchè in paesi ugualmente cattolici hanno da correre in materia di coscienza, e così frequente, e così importante, dottrine tanto contrarie e stile tanto diverso?

Città sono ancora, nelle quali per la supposizione che sia peccato il dar capitali a frutto, quando si danno, più girandole si mettono in carta. Ponghiamo si diano mille scudi al 4 per cento. Scrivesi che non essendo chi sborsa solito di tenere il suo danaro ozioso, ma d' impiegarlo in cambj e ricambj, chi riceve si obbliga (con giuramento ancora) di cambiare e ricambiare per le piazze il danaro a utile di chi lo dà, ma questo utile resta tassato in ragione di 4 per cento; aggiungendo che se il debitore tralascia di far detti cambj e ricambj, sia tenuto *loco damnorum & interesse*, a pagare il danno, ma non in ragione di più del 4 per 100. Or chi non vede che tutte queste son favole e finzioni; e che nulla di questo si eseguisce, e che chi non è mercante

te non prende altramente il danaro per far cambj e ricambj, ma per valersene ne' suoi affari: e che tutto questo da chi dà il danaro si sa. Or dov'è la veracità e la sincerità e la candidezza cristiana, dalla quale non dobbiam dipartirci giammai? non è lecito mentire in voce, nè in cose di poco momento, e ci faremo lecito di mentire in carta, in atti pubblici, in faccende di conseguenza? e sarà circostanza leggera l'aggiungervi anche il giuramento? Non si considera che le bolle di Pio V e d'altri santi pontefici condannano i cambj finti, le società supposte, e tutto quello che dalla verità si allontana: o non si considera che questi son principj naturali, quai traballar non possono.

Ma in più provincie l'uso comune è tale. Io prendo mille scudi a interesse al cinque per cento. Nell'istrumento ciò non si svela, ma si dice che chi gli dà compra la tal mia tenuta, o tanta parte di essa che ben gli vaglia; e nell'istesso tempo che mi dà il terreno medesimo in locazione per cinquanta scudi l'anno. Questo modo è più onesto, ma non però approvabile, perchè in sostanza tutto è falso. La tenuta mi resta intera come prima, e colui non l'ha pur veduta, nè potrebbe dopo tal contratto disporne in alcun modo: non l'ha dunque comperata. Che se si tratta d'una casa, e dopo tale istrumento minacci ruina, a me

toc-

tocca il ristaurarla come prima, onde non è vero ch' io l' abbia venduta. Finta è parimente non meno della vendita la locazione; e però se la possessione sarà fracassata dalla tempesta, tanto e tanto mi convien pagar senza diffalco i cinquanta scudi. Dove si è veduto, quando si fa davvero che altri compri per affittar nell' istesso tempo al medesimo? Si potrebbe applicar anche qui il detto del de Luca: *non occorre far questi arzigogoli e simulazioni*; e l' altro: *si potrà fare il contratto candidamente* (*Dott. volg. l.* 5, *c.* 3 *e* 4). La suddetta maniera di contratti era singolarmente frequentata in Verona fin da trecent' anni fa, avendone pienamente scritto Bartolommeo Cipolla nel trattato: *De simulatis contractibus*. Diranno che se non ho compro il terreno, ho compra almeno una parte dell' usufrutto di esso; ma la verità si è che l' *Emptio cum locatione* è unicamente nella mente e nella penna del notajo, e che nè chi dà, nè chi riceve sa punto di compra, nè di locazione, e che d' altro non si è trattato fra loro se non di quanto per cento si dovesse pagar di frutto. Or come dunque finzioni e bugie potranno aver virtù di render non peccato ciò che fosse veramente peccato? abbiam noi in questo a fare con un giudice, cui si possa mostrar lucciole per lanterne, come agli uomini si fa? non abbiamo a fare con chi vede gli ultimi recessi dell' anima con assai

mag-

maggior chiarezza, che l'esterno aspetto non veggiamo noi?

Così fatti sutterfugj tendono al altro mai che a palliare, e ritenendo l'istessa cosa a dar diverso nome al contratto? qualunque giravolta si prenda, sarà mai altro che ricever somme e pagarne un tanto all'anno? Ha pochi mesi che in una stipulazione di sessantamila ducati accordati al quattro per cento, l'una delle parti non ha voluto fosse il contratto chiamato mutuo nell'istrumento, e non ha voluto l'altra fosse chiamato censo; dubitando gli uni che diventasse usura col primo nome, e gli altri che col secondo. Fu proposto di chiamarlo livello, e in questo si sono accordati, quasi con ciò liberi da tal pericolo; e quasi l'istesso contratto, e colle condizioni medesime possa essere usura, e non usura secondo il nome che gli si dà, e secondo le formole che si adoprano. E' pieno il mondo di fantasie simili, e di chi crede, o mostra di credere che per via di parole si renda giusto, o ingiusto un negozio, quasi non dall'operar rettamente e dal far vantaggio al prossimo, o danno, ma dipenda la verità e la giustizia dai termini; onde la morale diventi una logica, come altri la fa diventar fisica, volendo contronaturale un contratto per ragione d'intrinseca proprietà dei metalli. Riconoscono forse tutto questo anche non pochi degli avversarj, e però alla negativa limita-

zio-

zioni accoppiano, per cui ci riduciamo infine all' istesso, e in virtù delle quali l' uso resta in sostanza nell' istesso tempo impugnato e permesso. Più d' uno di loro ho udito affermare che il fatto e la pratica potrebbe ammettersi, ma non mai il dire che si esige pro del danaro, bensì che si esige per qualche titolo. La difficoltà non consiste adunque nel fatto, ma nelle parole. Del titolo convien però di proposito favellare, perchè su questo si fa comunemente la maggior forza.

Per titolo io non credo che altro possano intendere se non giusta ed onesta causa, dimodochè allora solamente si abbia titolo d' esigere frutto, quando onesto e giusto motivo se n' ha. Posto questo, siamo tutti perfettamente d' accordo, poichè senza tal fondamento affermiam noi pure che non sia lecito mai esiger frutto. Ma il fatto sta che ne' contratti all' una e l' altra parte giovevoli, dei quali qui si tratta, non uno, ma più titoli, e tutti giusti, concorron sempre; il che facilmente si può dimostrare.

Titolo dà in primo luogo la giusta ricompensa, che si ha sempre diritto di chiedere, quando si fa servigio grande e importante a chiunque debito non si abbia di farlo. Non si può negare questo natural principio, senza impugnare anche s. Tommaso direttamente; dal quale per generale esempio del giusto abbiam veduto apportarsi la ricom-

pensazione: *mercedis debitæ pro servitio impenso* (*t.* 2, *qu.* 57, *art.* 1). Si potrebbe aggiungere l'insegnamento ch'ei deriva da Aristotele, nelle quistioni disputate: *in amicitia utilis est mensuranda recompensatio secundum utilitatem, quam consecutus est ille, qui beneficium accipit* (*Qu.* 13, *art.* 4 *ad* 5). Per ogni servigio reso, e che non ho debito di rendere, posso dunque esigere proporzionata mercede: or perchè mai solamente il dar somme a benefizio ed utile altrui per mesi ed anni, ch'è il servigio nella società civile maggior di tutti, saremo tenuti a farlo senza mercede alcuna? Che se fosse vero ciò che gli avversarj pretendono, che chi concede l'uso, trasferisca ancora il dominio, molto maggior mercede gli si dovrebbe. Chi sa cosa è la vita civile, non negherà per certo che favor grande non faccia chi dà ad onesto patto una somma, e non si potrà dunque parimente negare che quando di poveri non si tratti, giusta azione non nasca di volerne la mercede di proporzionato frutto, accordato essendo che di benefizj assai minori premio si possa esigere. Veggasi nel libro antecedente l'ultimo capo in principio. Si accresce la forza di questo titolo dall'attuale utilità che ricava del mio danaro chi ne fa uso. *Qua enim æquitate, dicet aliquis, alter pecuniis meis domum acquisivit, aut ædificavit, ex qua reditus accipit, officium emit, ex quo illi emolumenta proveniunt, mer-*

ci-

timonium exercet cum lucro, & nihil ad me redibit ex istis (*Lud. Bail De exam. pœnit. P.* 2, *quæst.* 41).

Altro titolo per gli onesti frutti presta il pericolo. Molte e chiarissime autorità ne abbiamo addotte nel capo pur or mentovato: è sentimento comune. Il de Luca: *In necessario item potius quam in voluntario mutuo, quod principi, vel fisco, vel reipublicæ fiat, licite dantur accessiones utpote compensativæ periculi, quod hujusmodi mutuum annexum habet* (*Th. l.* 5, *P.* 1, *summ. c.* 2, *n.* 2): e pure in tal caso il pericolo è assai minor che in altri. Nell'opuscolo sopra le usure si scusa da usura anche chi vende alquanto più caro *propter vexationem redimendam, quam probabiliter timet futuram sibi in repetitione crediti sui* (*Op.* 73, *c.* 10): e insegna s. Antonino che se uno sborsando subito compera per 90 un credito di cento, quando ciò faccia a proporzion del timore *ne ille debito solvat, aut quantus est futurus labor rehabendi, non est usura* (*tom.* 2, *c.* 135). Chi è del contrario parere, assolve da usura, quando si fa censo, cioè quando si obbliga un fondo, per ragione del rischio, dicendo che se perisce il fondo, si perde la pensione col capitale. Ma quanto più dee dunque assolversi, quando si danno quattrini sopra una semplice privata carta, per la quale non si ha speciale ipoteca alcuna, e in occasion di morte, o di deco-

zione è forse l' ultimo credito che si consideri, e dove chi dà riman sottoposto ad anzianità, a doti, a ripudie ed altri occulti disastri? Questi son pericoli assai più reali e veri di quello del poter perire i terreni che vien immaginato ne' censi: infatti ognuno sa quanto spesso avvenga che i crediti delle cambiali urbane si perdano.

Trovasi chi per titolo vorrebbe un nome di contratto, altramente dicono sarà mutuo, dal quale non è lecito ricavar nulla. Ma è noto a tutti, che vi sono i contratti innominati. Abbiam ne' Digesti che contratti si danno, *quorum appellationes nullæ jure civili proditæ sunt*, essendo che la natura delle cose porta, *ut plura sint negotia, quam vocabula* (*De præscr. verb. l.* 1, *&* 3, *&* 4). Quello, *do tibi ut des*, non apparisce mai meglio che in questo caso. Ora abbiamo dalle decisioni di Rota, che *in contractibus innominatis non cadit usura, quia non est lucrum quod sorti accedat, sed debita quædam compensatio utrimque facta* (*Ved. la* 388 *presso il Cenci*). Ma poichè un nome di contratto si vuole, non incongruamente potrebbe chiamarsi censo personale: cioè obbligo che la persona in virtù di somma ricevuta assume, di corrispondere un tanto all' anno, finchè ritenendola se ne serve. Pagherà coll' entrate de' suoi fondi se ne ha; non avendone, pagherà col provento dei suoi ufizj, o col guadagno che talvolta è

molto

molto grande, dell'arte sua. *In personam actio est, qua cum eo agimus, qui obbligatus est ad nobis faciendum aliquid, vel dandum* (*D. de obbligat. l.* 24). Il censo vien definito da più teologi *jus percipiendi pensionem annuam ex re, vel industria alterius provenientem* (*Pichler. pag.* 704). Tocca il de Luca come il censo personale fu approvato da' Padri del concilio di Costanza e da Martino V, e regolato al cinque, perchè allora correa il 33 ed un terzo per cento (*l.* 5, *P.* 3, *Disc.* 32, *Quæst.* 48, *n.* 3). Veggasi per tutti il Leonardi *de Usuris*, il quale non solamente colle ragioni, ma lo sostiene con selva d'autorità: il solo Salas nel libro *de Censibus* venti teologi annovera favorevoli a tal contratto (*Contr. nov. p.* 364, *ep.* 383). Veggasi altresì il p. Amort per autorità, e per ragioni, anco per l'*utrimque* redimibile. Perchè mai ha da esser privo alle occasioni di tal soccorso chiunque non ha fondi? e perchè ha da imputarsi a peccato l'usar con questi tali un atto d'urbanità, provvedendogli di contante a discreto frutto? Chi dà il danaro, lo dà veramente con minor sicurezza, e lo dà in parte sulla fede, e spesso per la conoscenza della colui onestà; ma niuno lo sforza a farlo, e tanto più diventa onesto il suo fare. Spargesi che ciò sia proibito nella bolla famosa di s. Pio V, il che non si verifica, perchè l'aver prescritte regole a' censi reali

non pare avesse forza di proibire i personali che non furono punto nominati. Si può sanamente interpretare che il vero fine della bolla fosse di toglier l'abuso del fondar censi reali sopra beni mobili ed infruttiferi. Frequentissimo essendo il censo detto personale in Germania (*Observ. v. p.* 352). Il p. Eusebio Amort nelle sue *Controversiæ Novæ Morales* ha mostrato a lungo, quanto sia irreprensibile, e come niuna dissonanza contiene da quanto la Scrittura, i Padri ed i canoni hanno prescritto.

Titolo si desume ancora dal potersi con nome più classico chiamar tal contratto una compra. In fatti vera compra niuno potrà dir che non sia; non già di beni, che sarebbe un altro contratto, ma d'un gius di riscuotere un tanto all'anno. Chi ardirà dire che non sia lecito il comperar luoghi di monte? ora il nostro caso è l'istesso, perchè altro non è che comperare un credito ed un'azione. Do cento scudi, per acquistar gius di riscuoterne quattro all'anno. Il caso non par più controvertibile. Insegnò s. Antonino che chi sborsa il danaro, *illius juris factus est dominus, quia contractus est licitus*; e insegnò che sia vera compra, perchè *ex tali contractu acquisitum est jus percipiendi reditum illum* (*t.* 2, *c.* 133, 138). Nè importa che si possa redimere, potendosi senza difficoltà vendere una possessione con patto di ricupera, e la libertà di redimere

mere, o di retrovendere, non togliendo che non sia vendita, e non sia compra.

Ma chi dirà mai che giusto titolo d' esiger mercede non dia la locazione? e chi potrà mai dire che locazion dell' uso non sia il dar quattrini all' interesse? Credon che basti il dire ch' è mutuo; ma la confusion de' nomi, e la penuria di vocaboli, e l'abuso in nuova e falsa significazione delle parole, cagionò tutto questo dissidio, e alterazion produsse anche nel costume. Forse 40 definizioni diverse si trovano dell' usura, nè alcuna ve n' ha che possa comprendere i varj significati, in che tal equivoco nome si adopra. In quasi tutte si fa entrare il mutuo, voce in oggi oscura, e però non atta ad essere adoprata in definizioni. Con esse fissano per principio che non possa cadere usura se non per ragion del mutuo: *duo ad usuram requiruntur, primo ut mutuum interveniat* (*Præl. ad s. Ant. c.* LIV); il che al comune degli uomini par contraddizione manifesta, poichè intendendo per mutuo il prestare, *mutuo, o con più conosciuto nome prestanza, ossia prestito*, con questo non può mai accoppiarsi usura, talchè usura non accaderebbe mai, non potendo mai star insieme dar in prestito, ch' è dar gratis, ed esiger frutto, ch' è dare a prezzo. Che non sia mutuo apparisce ancora, perchè chi presta, se patto non osta, può rivolere il suo *quandocumque*, e chi loca solamente dopo il pat-

tuito tempo, come nelle somme investite avviene. Non si accosterebbe più al vero chi dicesse che dare, o concedere qualche cosa, perch' altri ne goda per qualche tempo, o se ne serva e la renda, altro non è che un dare ad uso? Ma potendosi dare ad uso in due modi; quando si dà per mera cortesia nasce il prestito, e quando si dà a prezzo e non con mercede, nasce la locazione. Ogni e qualunque cosa si può allogare. Della moneta appunto veggiamo in Plauto che il darla a interesse si avea per locazione, e locazione si chiamava, così parlando un Danista, cioè che facea il mestiero d' usurario.

Scelestiorem ego annum argento fœnori
Numquam ullum vidi, quam mihi annus obtigit.
A mane ad noctem usque in foro dego diem;
Locare argenti nemini nummum queo (*Mostell.* I, II).

Nelprimo verso così spiega il Lambino: *argento fœnori locando.*
Il veggiamo anche in Orazio:

Omnia conductis coemens obsonia nummis
(*lib.* I, *Sat.* 2).

Insegnano le Instituzioni, che *mercede inter-*
ve-

veniente locatus tibi usus rei videtur, e che allora non è più prestito (*lib.* 3, *t.* 15). Insegnano i Digesti: *rerum locatarum duo genera esse; ut aut idem redderetur, aut ejusdem generis* (*L.* 31, *D. loc. & cond.*). Però il Cujacio: *fœnus videtur esse locatio & conductio quædam; nam pecunia utenda datur, & accipitur certa mercede* (*in Cod. lib.* 4, *t.* 32). Nè varia già punto in questo il gius canonico. Il cardinale ostiense: *si merces interveniat, transit in locationem* (*Host. p.* 923). Veggasi la Glosa alla Decretale di Gregorio IX *de Commodato:* finisce che il prestito debbe essere *gratuito facta concessio*, essendo che *si interveniat merces, transit in locationem, vel in contractum innominatum* (*lib.* 3, *tit.* 15). S. Antonino: *si vero nec usus gratis conceditur, vocatur locatio, & conductio* (*tom.* 4, *c.* 185). Il nuovo commentatore confessa che se la pecunia investita non è alienata: *fructus locationis nomine justissime penditur* (*tom.* 2, *c.* XLII): conosce adunque che se il dar a interesse non è donare, nè vendere, è certamente locazione, e come locazione giustissimo è prender frutto. Ora per sapere se il metter a frutto faccia effetto di donazione, o di vendita, basta interrogarne chiunque o per aver dato, o per aver ricevuto è nel caso. Coll' autorità perfettamente si unisce anche la ragione. Perchè potremo affittare un terreno, e non una somma di danaro?

ro? del terreno quegli coll'industria ne cava più rendita che può, e lo rende pagando un tanto: del danaro questi col savio uso ne ritrae il maggior vantaggio che può, e lo rende pagando un tanto. Perchè potremo dare a nolo gioje ed argenterie, e non moneta? in caso di disgrazie periscono quelle ancora a chi ne fa uso, niente meno che la moneta. Che importa mai se degli arnesi di argento si rendono i medesimi corpi, e della moneta solo il medesimo valore? non per questo però tal moneta perì, o si distrusse. Nasce tal diversità dalla natura diversa delle cose; ma quel che si paga non è la natura, è l'uso ed il benefizio. Da niuno si negherà che non si possano dare a nolo istrumenti d'arte: ora i danari sono al mercante istrumento dell'arte sua. In somma negar non si può che vera e propria locazione non sia il dar quattrini a interesse, con che incontrastabil titolo si acquista di pretenderne giusta mercede; e secondo la Rota romana *in contractu locationis non cadit usura* (*Part.* 14, *Decis.* 74).

Tutti questi sono titoli reali e veri, non supposti e strani, come quelli di compre finte, o di cambj nominati, ma non seguiti. E pure non abbiam qui fatta menzione ancora de' due titoli più speciosi, ammessi anche dagli avversarj, e in virtù de' quali accordano anche essi che sia lecito esiger pro, cioè per lucro cessante, o per danno emergente.

gente. Veggasi dove si è di questi favellato nel capo ultimo del libro antecedente. Si incominciò fin nel decimoquinto secolo dai moralisti a esprimere con questi termini quel compenso ch'è dovuto per giustizia a chi per compiacere altrui pregiudizio incorre, S. Antonino: *credo, quod non solum damnum emergens, sed etiam lucrum cessans potest accipere* (*t.* 2, *c.* 100). Concedono potersi per tal motivo impor frutto coloro ancora che la dottrina in questo trattato dichiarata pretendono eretica. Ciò posto, come negar potranno che un savio reggitor di famiglia, o di comunità, o di facoltà altrui, impiegando le somme in tal modo, non perda quel guadagno che altramente impiegandole avrebbe fatto? ozioso ed utile un tale non le tiene: se però in vece di comperar fondi, o merci, condescende all'altrui richieste, e le concede a uso di altri, perchè dovrebbe d'ogni utilità restar privo?

Ardirò qui di notare che l'opinione qual corre, di potersi per ragion di lucro cessante far corrispondere quanto si era in altro modo per guadagnare, mi par troppo larga, e non credo si debba ammettere. Vien dalle leggi civili: *in quantum mea interfuit, idest quantum mihi abest, quantunque lucrari potui* (*l.* 13 *De rem. rat. hab.*): ma in questo la cristiana non va d'accordo. Con questo sarebbe lecito talvolta d'esigere

il

il 20 per 100, tanto potendosi dar facilmente ch' altri ricavar potesse da ciò che comprar volea: il che sarebbe sfacciata usura, non dovendo il soldo oltrepassare il modesto, e da' tribunali del paese approvato segno, e quel di più che un discapita per compiacere altrui, non dovendo esser pagato con altro che colla colui grazia acquistata e benevolenza, e chi non vuol incorrere in tal discapito, tralasci di compiacere chi fa l'inchiesta. Bisogna badare ancora che esigendo tutto quello che ci poteano probabilmente rendere altri negozj, verremmo ad esiger senza rischio in compensa di rendita, che non veniva se non con rischio, perchè tutto patisce i suoi disastri, ed a questo conviene ancora aver riguardo. Ma supposti i dovuti limiti, con ragione tengono i teologi che il lucro cessante presti giusto titolo d' esiger pro. Sembra vengano a insegnar con questo che il dar a interesse nè sia per se intrinsecamente male, nè sia contra la natural legge, perchè se così fosse, farebbe peccato sempre, e nel caso nostro par sarebbe maggior peccato, mentre si dà quando c' era in pronto altro impiego, e si potea fare altr' uso della moneta.

Ma quando il titolo del lucro cessante non ci fosse, nel concedere ad uso altrui per considerabil tempo somme, l' altro forza è che nasca dal danno, cui si dee compenso. Se questo non fosse diverso titolo, e non di-

cesse

cesse niente di più, in vano l'avrebbero tutti i teologi aggiunto ed espresso. Anzi non si fa sopra questo difficoltà, come da qualcuno si è fatta su l'altro. *Constans est & communis s. Thomæ doctrina, quod liceat aliquid supra sortem exigere titulo damni emergentis* (*Tornely c.* 3, *de us. sec.* 2). Per comune insegnamento adunque, benchè non si perda attual guadagno, perchè sia lecito ricavar frutto, basta ch'altri resti privo di cosa valutabile, considerabile, che può rendersi utile, e che senza questo rimarrebbe in sua mano. Qual dottrina più chiaramente fu esposta da s. Tommaso? *Damnum dicitur ex eo*, QUOD ALIQUIS MINUS HABET QUAM DEBET HABERE. *Nullus debet vendere alteri quod non est suum, licet possit ei vendere damnum quod patitur. Qui mutuum dat potest absque peccato in pactum deducere recompensationem damni*, PER QUOD SUBTRAHITUR SIBI ALIQUID QUOD DEBET HABERE (2 2, *qu.* 62, *art.* 5, *quæst.* 77, *art.* 1, *qu.* 78, *art.* 2). Oppongono che chi ha le casse piene d'oro, chi ha grandissima quantità di danaro giacente, niun danno soffre prestando gratuitamente una somma. Al che si risponde prima, che s. Tommaso non fa quest'eccezione, ma definisce per danno, quando ciò che dovrebbe stare presso di me, mi si sottrae. Chi grandissimo valsente ha, a grandissime imprese ha mira, per le quali tutto forse gli abbisogna. Fuor de' casi dove

ve obbliga la carità, se a chiunque ha bisogno prestar si dovesse, qualunque cumulo presto si spaccerebbe. L'averlo tenuto assai tempo ozioso, non fa che il privarsene in qualche parte non gli rechi danno. Altri avrà nello scrigno gemme di gran prezzo, delle quali non fa alcun uso, e che forse da cinquant'anni non hanno veduto il sole: con tutto ciò se gli vengono chieste a nolo, niun dirà che non possa esigerne la mercede. Ma si risponde con maggior forza in secondo luogo, che questi casi d'uomini che abbiano le casse piene d'oro son molto rari, e che non si può per essi promulgar sopra tutti una legge. Insegnano le Pandette che *ex his, quæ forte uno aliquo casu accidere possunt, jura non constituuntur*; e insegnano che *jura constitui oportet in his, quæ ἐωὶ τὸ πλεῖστον* (*D. de legibus l.* 3, & 4). A quello che per lo più succede, si dee aver riguardo adunque. Ora in quanti paesi con sì grande affluenza di danaro non si troverà pur uno? e in quelle città dove pur ve ne ha, non saranno certamente in gran numero: talchè regolarmente avvengono i contratti fra persone di mezza fortuna, e se doviziose, non con tanto eccesso che lo spropriarsi di somme con frutto, o senza indifferente lor sia. A questi l'avere, o il non avere qualche migliajo di scudi in borsa, non è mai senza grand'utile, o senza danno, perchè il poter supplire a una disgra-

zia

zia che avvenga, il poter fare le sue provvisioni in avanzo, il poter tenere fino a giusto tempo le entrate, fa talvolta il bene, o il male d'un' economica direzione. Ecco però che se altri se ne priva per dare ad uso d' altri il danaro, nol può far senza danno, e però senza acquistar giusto titolo di compenso. Di qual danno sia ben si accorge chi per accidenti, che sempre posson nascere, vorrebbe dopo fare altr' uso di quelle somme, e non può.

Or ecco quanto sia insussistente e vana l' opposizione di ricavar noi pro senza titolo, mentre non uno, ma più titoli incontrastabili ha sempre chi nelle misure e circostanze da noi volute dà somme a frutto. Diranno che dunque non ci sarà più usura. Al che taluno risponderebbe, che secondo i principj loro e secondo la dottrina che in apparenza di severa vien sovente, negli effetti almeno, a riuscir troppo larga, questo grand' inconveniente forse tener potrebbesi; poichè del solo titolo comunemente si piglia cura, e senza esso prender uno e prender dieci si fa ugualmente mortal peccato, e con esso tutto crede qualcuno che vada bene: ma non già per la nostra; secondo la quale il titolo è il meno che per assicurar la coscienza ricerchisi. Giustissimo titolo per esiger prezzo è la vendita; per questo non si potrà peccare vendendo? chi tal titolo usa, dee in oltre avvertire che il prezzo

sia

sia onesto e giusto, che fraude alcuna nella cosa venduta non entri, che lesion veruna al comprator non ne torni. Così chi dà a interesse con tutti i titoli non è mai salvo, se danno e non benefizio al prossimo ne consegue, e se per qualche ragione, o circostanza la giustizia, o la carità ci restano violate ed offese.

Cade qui in acconcio di toccare ancora quella difficoltà che altri si forma dal detto, *Danaro non può far danaro*. E' incredibile quant' autorità presso alcuni abbiano queste parole, insinuate loro quasi domma di fede, o regola canonica. E' dunque necessario che questi sappiano, come tal motto non è cavato dalla Scrittura, non da verun santo Padre, non da verun canone, o legge nè antica, nè moderna, ma altro non è che un' arguzia, e il suo credito nasce dal parer proverbio per aver faccia di bisticcio. Il suo sentimento è patentemente falso, perchè perirebbe ogni civil commercio, se non fosse lecito d' accrescer col danaro il danaro. Nell' altre lingue antiche e moderne, detti e proverbj sono per l' appunto opposti, di che non è qui da far pompa. Ma se altri tuttavia volesse a tal detto servar l' onore, punto non mi opporrei. Diasi adunque che danaro non debba produr danaro; questo non osta all' intento nostro: perchè quando altri in capo a un anno riceve 40 scudi, non diremo che sieno un prodotto e un effetto dei mil-

mille. Diremo che vengono dalla ricompensa che si dee per giustizia a chi fa benefizio importante, cui non ha debito di farlo. Diremo che son la giusta mercede del non lieve pericolo, a cui per compiacenza il suo valsente espone. Diremo che sono effetto del censo personale da, tanti teologi approvato e difeso. Diremo che sono il prezzo della compra, qual col mio sborso ho fatta del gius di riscuotere tanto all' anno. Diremo che sono il merito della locazione, quale ho stipulata del mio contante. Diremo che sono il compenso dell' utilità che perdo, tralasciando per altrui richiesta d' impiegarlo diversamente. Diremo che sono il ristoro del pregiudizio e del danno, che inevitabilmente patisce chiunque di considerabil somma ad altrui richiesta si priva.

CAPO QUARTO.

Qualche nuova ragione si adduce; e si termina con alcuni avvertimenti per ben cautelare il negozio della coscienza.

Or chi potrebbe mai credere, che dopo quanto si è detto, non si sia però detta ancora la ragion massima, per cui giusto e irreprensibile sembra rendersi il costume di cui si tratta? Consiste questa nel titolo pubblico, e deriva dalla potestà de' sovrani, e si fonda sulla reverenda autorità delle leggi. Avvertasi che non parlo qui delle leggi romane, e non parlo degl' imperadori antichi, o gentili. Parlo delle odierne leggi, secondo le quali attualmente gli stati si reggono, e parlo de' principi e delle repubbliche cristiane e cattoliche, i decreti delle quali non discordano dalle sacre e canoniche constituzioni. Gli antichi legislatori non in ogni materia seppero arrivare alla perfezione dei cristiani instituti: quindi è, che varia in alcuni articoli il gius canonico dal civile. Secondo questo si potea sciorre il legittimo matrimonio, e ripudiar la moglie; era lecito al marito ammazzar l' adultero colto sul fatto, se fosse persona vile, e in occasion simile era anche lecito al padre uccider la figliuola e il suo drudo: più altre diversità si possono osservare fra l' uno e l' altro. Ma le moderne leggi de' cristiani principi e delle

le città e de' paesi, quello che colla cristiana non si accorda, hanno rigettato ed hanno uniformato ai sacri canoni i loro statuti. In materia di danaro, perchè la condizione degli antichi tempi portava che fosse fissato il dodici per cento, e perchè ne' bassi secoli infierì l'avarizia di chi ne dava assai più, i principi inerendo alla ragion canonica, ogni eccesso proscrissero, e sotto nome di usura ad ogni iniquità di tal genere hanno dato bando. In Venezia fin dall' anno 1254 *capta fuit pars, quod nullus homo, vel fœmina Venetiis dare debeat ad usuram, vel dari faciat per se, vel per aliam personam.* E nel 1357 fu intimato dal maggior consiglio ai consoli de' mercanti di esaminare i contratti, *& si reperietur actus usurarius, teneantur cambia reducere ad rectas quantitates denariorum.* Quali fossero le rette quantità, e in qual misura fossero permessi i frutti, s' incominciò nel principio del secolo sestodecimo a dichiarare. In alcuni Stati ciò si fece con decreti espressi; in altri venne tenendo luogo di legge scritta il consenso di chi comanda, e la pratica approvata e protetta dall' autorità de' tribunali e de' giudici. Per esempio delle costituzioni in tal proposito si posson prendere quelle che attualmente hanno effetto in tutto l' impero romano-germanico. Decretate furono e confermate ne' comizj d' Augusta sotto Massimiliano I l' anno 1500, e sotto Carlo V due volte;

e ne' comizj di Spira in tempo di Massimiliano II e di Rodolfo II, altre in lingua latina, altre in tedesca. In tutte abolendo le anteriori enormità, si fissò il frutto del danaro al cinque per cento. Per esempio dei paesi, ove tien luogo di legge scritta la consuetudine confermata dai magistrati e dai tribunali, può prendersi lo Stato veneto, dove per lo più corre parimente il cinque, e netto e libero non si è ammesso in giudizio mai più del cinque e mezzo.

Insegnò s. Agostino che in quanto appartiene a roba, le umane leggi hanno da essere la nostra regola: *Divinum jus in Scripturis habemus, humanum in legibus Regum: unde quisquis possidet quod possidet? nonne jure humano* (*in Joan. Tract. 6, ad c. 1, n. 25*)? Insegnò s. Tommaso che giusto e commensurato è, quanto si costituisce *ex comuni placito*, ovvero, *cum hoc ordinat princeps, qui populi curam gerit* (2 2, *qu. 57, art. 2*). Insegnò che le leggi, *si quidem justæ sint, habent vim obligandi in foro conscientiæ*; e che giuste sono, *quando ordinantur ad bonum commune* (2 2, *qu. 96, art. 4*), come appunto queste, opposte per diretto alle inique rammentate da Isaia, e fatte *ut opprimerent in judicio pauperes* (*Is. x, 2*). Insegnò il medesimo che *ad principem pertinet non solum ordinare de his, quæ veniunt in litigium, sed etiam de voluntariis contractibus* (2 2, *qu. 194, ar. 1*). Insegnò s. Antoni-

tonino che *leges humanæ etiam sæculares imponunt necessitatem ad observandum in foro conscientiæ* (*tom.* 1, *c.* 831). Insegnò Giovanni Gersone, che *arbitrio legislatoris subjacet contractuum modificatio*, e che *formalis ratio contractuum consistit in conformitate ad leges* (*tom.* 1, *c.* 171). In materia d'usura abbiamo nel gius canonico che a restituir le usure ingiuste i Giudei debbano esser costretti *per principes, & potestates sæculares* (*De usur. l.* 5, *c.* 12): col qual canone, dice il p. Pichler nel suo ampio trattato, *sine distinctione inter quæstionem juris & facti tribuitur cognitio de hoc crimine judici laico* (*pag.* 709). Come dunque mai possono privati scrittori voler che il mondo corra diversamente e pretendono impor essi diverse e contrarie regole? Saviamente e santamente desiderò, e si augurò il cardinal de Luca, che *ad hujusmodi, ac plerasque alias usurarias quæstiones dirimendas, nova & generalis declaratio apostolica de consensu principum catholicorum, ac prævio concordi tractatu, emanaret* (*Theat. l.* 5, *P.* 2, *Disc.* 3). Ma finchè tal dichiarazione da tutti i buoni cristiani implorata e sospirata non viene, come si può pretendere in virtù di privati scritti che pubbliche consuetudini e leggi, non mai da verun concilio, nè da verun pontefice contraddette, o redarguite, non abbian luogo?

Le opposizioni che vengon fatte, per

verità si dileguano per se stesse. Vien detto tolerarsi ne' governi le usure, come son tolerati anche i lupanari. In che due errori si contengono; il primo che si tolerino dai sovrani le usure; mentre contra di esse quasi in ogni Stato fulminati decreti ci sono, e infatti ogni contratto usurario da' tribunali si rescinde e si annulla; talchè se l'uso approvato fa correre il danaro al cinque, o al sei, perisce ogni ragione di chi abusando dell'altrui bisogno l'avesse dato al sette. Secondo errore è il paragonare una cosa tolerata, ma nell'istesso tempo disapprovata, con altra favorita e protetta. Che quella sia disapprovata, apparisce per più contrassegni, e specialmente perchè per credito di postribolo, e per fraudata mercede di tal genere, non si dà azione in giudizio. Così perchè i giuochi di fortuna dissimulati sono, ma non ammessi, non si dà per essi azione nel foro; ma gli onesti frutti de' capitali dati a interesse, e delle cambiali urbane, si dimandano giudizialmente, e son fatti pagare da' giudici come crediti legittimi e giusti. Anzi privata scritta di tal genere notificata a istrumento non notificato precede. Non dunque tolerati sono i discreti pro, ma da quelli, cui Dio ha costituiti al reggimento de' popoli, son comprovati e difesi. Saggiamente però astener si sogliono da tale argomento que' sacri oratori che tengono l'opinione alla nostra opposta, come

anco ne' tanti quaresemali stampati si può osservare: la qual prudenza parrebbe dunque non disconvenevole che parimente ne' volumi d'altra specie si usasse.

Tal pratica da' principi tutti e da' monarchi in fatto proprio, senza alcuna contraddizion della Chiesa, tutto giorno vien messa in pratica. Chi ardisce contraddire, non riflette bene, cui venga con questo a dar taccia, e non pensa che se queste fossero usure, secondo il sopraccennato documento di s. Ambrogio, sarebbe *uterque peccator*, *& fœnerator*, *& debitor* (*De Tob. cap.* 16). Dai sommi pontefici stessi quando, come accennammo, il bene della cristianità, o de' loro Stati l'ha richiesto, irreprensibilmente tal necessario ripiego si abbracciò. Anzi i re di Francia quando son nel caso, non hanno in uso di obbligare alcuna rendita, nè d'ipotecare alcun fondo, luogo di fondo tenendo il credito e la fede pubblica. Viaggiando per la Linguadocca, mercante solito frequentare la grandissima fiera di Beaucaire, mi disse che alle volte ministro regio v'era intervenuto con gran somma della regia casa, dispensando con discretissimo frutto danari a que' negozianti che per saldare i lor giri ne abbisognavano; il che riusciva di mirabil vantaggio alla negoziazione, e non peccato, ma si stimava urbanità somma e carità meritoria. Il venerabil corpo del clero gallicano prende non di rado somme grandi a

interesse, il che certamente non farebbe se scrupolo credesse incorrervi: così fanno in quel regno le comunità, e il pro suol correre al cinque. Quanto falsa e quanto turbolenta massima è mai quella che non si possano in questa materia accordare le leggi divine e le umane? I principi cattolici secondo le ordinazioni della Scrittura e della Chiesa non cercano che l'adempimento della divina legge ed il ben comune. Quando il ben comune così ricerca, hanno ancora potestà di mutar le ordinarie regole. Le cose rubate a cagion d'esempio traggono il vizio seco, e chi le ha compre dee cederle al padrone: non pertanto è stabilito che s'altri le ha comprate in fiera, o se levate a pubblico incanto, o se si trovano su monti di Pietà, siano sicure ed immuni; così richiedendo la sicurezza del commercio e il privilegio conferito ai Monti, perchè giovano al pubblico. Osservazion simile si può far sulle prescrizioni. E' gius naturale non che canonico, non doversi veruno arricchire coll'altrui roba: contuttociò perchè materia di litigj non resti sempre, i principi e le leggi trasferiscono la proprietà de' beni dal vero signore a chi per un certo spazio di tempo con buona fede gli ha posseduti; e in virtù di tal legge, sebbene passato il tempo della prescrizione la verità si scoprisse, chi possiede anche nel foro interno è sicuro. Così benchè i discreti frutti fossero, come

non

non furon mai, comunemente vietati, quando il principe a motivo del pubblico bene gli ammette, la cosa muta faccia. Indarno vien addotto che quando il giudice costringe a soddisfare il frutto delle cambiali, suppone abbiano il fondamento del titolo. Il giudice non fa sopra questo perquisizione alcuna, come al certo farebbe, se credesse ciò necessario per giustificarle, non esponendosi mai a rischio di commetter ingiustizia, talchè dove dubita di fraude, dà il giuramento. Mirabile par veramente il coraggio di chi stampa, che *principis constitutio, nisi alius titulus accedat justus* (*Præs. ad S. Ant. p.* XXXVII), non può rendere lecito il discreto frutto, cui a torto si dà l'equivoco nome di usura, e che coll'usura scelerata e nociva vien malamente univocato e confuso.

Ma poichè in oggi molti di quelli che sopra i casi di coscienza fanno studio, non s' acquetano mai e non si appagano, se qualche moderno scrittore lor non si adduce, due ne scelgo, perchè questi citano gli altri in non piccol numero. L'uno è il p. Lodovico Babenstuber, monaco benedettino, il quale nel suo corso teologico morale così chiude il capitolo dell' usura (*P.*711): *Adverte, titulis aliquid accipiendi ultra sortem merito accensendum communem usum, & consuetudinem provinciarum, secundum quam quinque pro centum accipiuntur a creditoribus. Ratio est, quia respublica propter communem uti-*

utilitatem ex dominio alto ejusmodi pacta reddit valida; cum videamus ipsam quoque exercere tales contractus, idque in bonum etiam subditorum ex recepto usu consentientium. Atque hoc titulo secluso quovis alio, posse a labe usuræ præstari immunem emptionem censualem, docent iidem auctores cum Haunoldo, & aliis. L'altro sarà il p. Vito Pichler professore di sacri canoni nell'università d'Ingolstat in Baviera, il quale così ragiona nell'ampio suo *Jus Canonicum* alla pag. 699 dell'edizion di Ravenna, ossia di Venezia dell'anno 1741. *Usura lucratoria.. probabiliter non est ita absolute prohibita, ut a magistratu humano per statutum (idem est de consuetudine, lege non scripta, quæ vim suam habet a consensu legislatoris humani, & a causa ex qua redditur rationabilis) in quibusdam circumstantiis, & ex causa publica permitti non possit tamquam licita modo sit moderata, & aliunde non repugnet caritati erga proximum a jure naturali ac divino præceptæ.* Cita più scrittori, quali altri ne adducono. Prova il suo detto; perchè anche questa vien ad esser compensatoria; e per l'alto dominio e ben comune, e per più altre ragioni, onde poi nel fine: *Sicut lucrum ex mutuo, licet deficiat alius titulus, justum ac licitum esse dixi, si illud consuetudo, vel statutum permittat, sic* &c. (*Pag.* 705). Più di fresco ha mostrato il p. Amort *sufficere titulum generalem census per-*

personalis accedente voluntate legislatoris (*Pag.*352). Fra i testimonj che adduce: *ex instistuto id profert Haunoldus in vasto opere De justitia & jure, ubi innocentiam contractus censualis personalis germanici unice fundat in voluntate principum*. Dottrine simili molto prima di tutti questi diede fuori il p. Pasqualigo nelle sue Decisioni Morali, e nelle Questioni Morali canoniche stampate a Roma, mostrando che il lucro è giusto, quando *solvitur auctoritate principis, ad quem pertinet inducere taxas rerum juxta exigentiam publicæ utilitatis*: e ciò per ragione dell'alto dominio, e perchè *bona privatorum sunt sub dispositione principis in ordine ad publicam utilitatem* (*Cent.* 3, *pag.* 4, *&* 6, *&* 10). Trattò di questo nel provare la giustizia delle pontificie bolle che ordinarono si paghi il cinque per cento a chi deposita danaro sui monti di pietà, benchè quel danaro senza questo fosse per rimanere ozioso. La menzione e l'esempio di questi monti una riflessione mi fanno sovvenire, quale aggiungerò per ultimo, parendomi che grande argomento se ne possa ritrarre per non biasimare, anzi per ammettere il pro discreto.

I monti di pietà ci fanno conoscere, come la mente de' sommi pontefici e di Chiesa santa, non fu mai di bandire assolutamente ogni frutto, quando si accomoda altrui di moneta, nè di badare in questo a ragioni filosofiche speculative, ma di aver mira uni-

ca-

camente al benefizio del prossimo; talchè dove l' esiger frutto, considerando la cosa in cumulo, torni in vantaggio pubblico, e specialmente di chi ha bisogno, non solamente vien ammesso, ma commendato, e dall' ecclesiastica autorità favorito. Verso la fine del XV secolo per sottrarre il mondo dalle orribili usure che ancor correvano, e per cercar di sbarbicare tanta infezione, santi religiosi adoperandovisi, ebbe così fatta instituzion principio. Tal novità giovò mirabilmente, perchè i bisognosi trovassero soccorso senza esser costretti ad implorare a tutto costo sovvenimento dagli usurieri. A quest' invenzione si dee il nuovo ordine che allora s' incominciò a introdurre, e il disuso che andò poi prendendo piede degl' interessi micidiali, e distruggitori. A gran ragione furon però i monti di pietà approvati, privilegiati e indulgenziati. In questo proposito è da veder soprattutto la bolla solenne del sommo pontefice Leon X, mentr' era alla testa del concilio lateranense V l' anno 1515. Riportasi nel bollario e nel corpo de' concilj. Essendo che molti teologi e dottori a tali fondazioni si opponevano, e le accusavan d' usura, per quell' istesse ragioni appunto che in oggi ancora contra i moderni e regolati pro si adducono; cioè per lo supposto che dicesse il Salvatore in s. Luca: *ne ex dato mutuo quicquam ultra sortem sperare debeamus*; e perchè in tal ma-

te-

teria *ex usu rei, quæ non germinat, nullo labore, nullo sumptu, nullove periculo lucrum, fœtusque conquiritur;* il papa, *sacro approbante concilio*, contra tali opposizioni fece un solenne e decisivo decreto. Ecco però dichiarato solennemente, come non servono alla contraria sentenza nè il detto *mutuum date nihil inde sperantes*, nè la ragione del non germinare delle monete. Non si può qui tralasciare un' osservazione. Gli avversarj (chi il crederebbe?) adducono per se questa bolla, e ci fondano un de' lor maggiori argomenti; e ciò perchè citano le parole degli opponenti, come fossero del papa, e quasi con esse restasse ogni pro abolito, e tacciono quanto seguita; cioè così fatte obbiezioni furon dal papa, perchè con esse non si ammettea d' esiger mai *ultra sortem*, col suo decreto distrutte. Parrebbe impossibile tanto equivoco, ma questa materia convien dire abbia del magico, per far molte volte travedere ognuno. Odasi il più recente, che ha cercato indarno di nasconder con artifizio l' errore. *Considerare libet insignem Theologorum locum descriptum a Leone X in concilio lateranensi Sess.* 10 *ubi ad usuræ injustitiam a pecuniæ sterilitate patefaciendam, &c.* (*Præl. ad S. Anton. p.*XXXIX), e qui recita ciò che gli oppositori adduceano contra il cavar frutto *ex usu rei, quæ non germinat, nullo labore, nullo sumptu, nullove periculo*, e afferma che *hi tu-*

tuli tres ita recensentur, ut non solum ii justi, sed soli etiam justi ad auctarium, vel lucrum vindicandum ex pecunia quæ non germinat, idest sterili, evidenter præsumantur. Ma non avverte che così parlavano gli obbietanti, e cuopre che quell'opposizione nella bolla si chiama *scandalosa*, e che come tale dal concilio e dal papa fu rigettata. In questo modo ogni sentenza condannatoria potrà farsi diventare un elogio ed un panegirico.

Ora nel suddetto autentico decreto il pontefice e il concilio chiamano in prima tal opposizione (fatta fin da principio, e allora da molti dottori *in utroque* e maestri in teologia rinnovata) *controversiam non sine populorum scandalo, & murmuratione exortam, & nuper his diebus innovatam.* Si stabilisce poi, che in que' monti, *qui Pietatis vulgo appellantur*, eretti a sollievo de' poveri in molte città d'Italia, *ne usurarum voragine deglutiantur*; a motivo di tanto bene, *& reipublicæ pernecessario*, lecitamente *ultra sortem exigi, & capi possit*, per mantenere i ministri, e per far le spese a tal opera pia necessarie; con che vien ad essere usura compensatoria e ristorativa del danno. Aggiungesi: *cum regula juris habeat, quod qui commodum sentit, onus quoque sentire debeat:* e che così era stato approvato dall'autorità di cinque predecessori. Paolo II, Sisto IV, Innocenzo VIII,

VIII, Alessandro VI, e Giulio II e da molti dotti e santi uomini, che aveano esaminato il punto. Qual più venerabil dichiarazione potrebbe desiderarsi del general principio, che così fatti contratti dal solo benefizio, o danno del prossimo giusti si rendono, o ingiusti? Si fissò adunque, che tali Monti *pro eorum impensis & indemnitate* esiger potessero *aliquid moderatum ad solas ministrorum impensas, & aliarum rerum ad illarum conservationem, ut præfertur, pertinentium*. Fu però messo universalmente in pratica l'esiger frutto del danaro che sopra i pegni vien dato, e restò autenticato per conseguenza, che l'esiger frutto non è per se peccato, e non è peccato per natura, ma solamente quando talmente si esiga, che danno e ruina si apporti, non benefizio. Se il prender frutto fosse azione pe se, e secondo il gius naturale peccaminosa, non varrebbe la ragione del prenderlo per pagare i ministri; anzi in tal caso par che nuovo peccato sarebbe il mettersi in necessità di tener ministri per esercitarla. Chi per modo d'esempio tenesse che il far Opera in musica sia per se ed essenzialmente peccato, e però mal percetto il danaro che se ne ritrae, non si appagherebbe per certo del rispondere, che il danaro è necessario per pagare i cantanti e gli altri che in tal faccenda si adoprano.

Oltre al far pagare l'interesse del danaro, i monti di pietà ricevono e ritengono

il

il pegno in mano, e ricevono anche vestimenti, arnesi usuali, e qualunque cosa sia; con che non solamente cessa ogn' immaginabil rischio del danaro sborsato, ma sembra che si venga a contrariare la sacra Scrittura, nella quale più e più volte si riprova il ritener pegni presso di se, quando sien di cose necessarie all' uso. Ne abbiam citate nel capo quarto le autorità del Deuteronomio e dell' Esodo. Il profeta Amos annovera fra le sceleraggini de' perversi Ebrei, che *super vestimentis pignoratis accubuerunt* (*Am.* II, 8). Ciò non ostante vien santamente giudicato, che per mettersi in grado di poter soccorrere i bisognosi nelle loro estremità, si possa ricever tutto; interpretando le autorità scritturali non secondo la lettera di qualche passo, ma secondo la mente universale della Scrittura, ch'è sempre di carità, e che non vieta mai quel che torna in benefizio pubblico e in vantaggio di chi ha bisogno. Ma perchè dunque vorremo che sia peccato il dar danari a moderato frutto senza prendere pegno alcuno, e con tanto minor danno, disturbo ed incomodo del nostro prossimo?

I monti, secondo la forza loro e secondo gli accidenti avvenuti, in alcune città fanno pagare il tre per cento, in altre il quattro, in altre il cinque. Si danno dunque danari fino al cinque per cento, e si ritiene la roba in pegno, il che molte volte non è senza grave incomodo del padrone;

ne; si ritiene assai più del valsente dato per le usate cauzioni; si cagiona sovente deterioramento non piccolo, il che è inevitabile in più specie di cose: se quegli non può rimettere, o rilevare il pegno, si vende contra sua voglia, e quasi inevitabilmente con discapito. Contuttociò la necessità, che dall'incatenamento delle cose nasce, rende tutta quest' opera pia e meritoria, perchè tanto vale l' aversi un luogo, dove senza ricorrere a Ebrei, e senza cadere in estorsioni crudeli, chi ha bisogno possa sempre e prontamente trovar soccorso. Ma perchè mai sarà dunque all' incontro peccato grave il soccorrere altrui col mezzo d' una carta, che non imponga più del quattro, o del cinque; che non dimandi pegno, che non produca verun discapito, e che non faccia verun' altra specie di danno, o di pregiudizio?

Poichè siamo ne' monti di pietà, mi sia permesso d' uscire alquanto in grazia d' essi dell' argomento. Gran cura, grande attenzione è da porre, perchè non entrino, o per distruggere dove fossero entrati, in così pia instituzione gli abusi. Dobbiamo ad essa l' essersi principiato a sventare le usure divoratrici, quali fino a' tempi di Leon X vediamo nella sua bolla, come eran *Voragine che inghiottiva i poveri*; e le dobbiamo l' esservi introdotto di dar danari al cinque, al quattro, al tre per cento, il che nelle anteriori età non era in uso. Nelle pri-

me fondazioni tutto era carità e benefizio ; ma le vicende de' tempi, e le disgrazie e la quantità di persone, che in così gran briga adoprar conviene, gran disordini in molte città hanno prodotti. Primo cardine in questi monti era, ed esser dovrebbe, il non prender frutto da' poveri, nè per miseri arnesi, o per qualunque pegno, che non ecceda un certo valore. Roma, come in altro, così può in questo servire anche in oggi d'esempio. Nel suo monte si dà sempre per pura carità, e gratuitamente, quando il pegno non oltrepassi il valore di trenta scudi: per maggior somma si fa pagare il due per cento: quello però con ragione Monte di pietà si chiama. Ma in alcune città incendj e disastri avendo fatto mancare il fondo, si prende ora frutto da tutti, e per ogni cosa; talchè si vedrà una meschina femmina, non senza pagar l'interesse, ricuperare il suo scaldaletto, o la sua sdruscita gonnelluccia; ciò che per verità veder non si può senza un certo orrore. Nasce dalle medesime cagioni, che il frutto non più in ragion del due, o del tre, ma si prende in alcuni luoghi anche per pochi danari in ragion del cinque, e forse del sei; il che parimente offende in oggi le orecchie pie. Un affare di tanta importanza, e di tanto giro non potendo esser ben diretto senza varj presidenti e uffiziali, o nobili, o civili, in più città si accordano ai medesimi onorarj

e sti-

e stipendj grandi, grande essendo per verità la fatica e l'attenzione che ci si richiede. Ma così fatti stipendj sono una delle principali ragioni del doversi poi esiger tanto, e da tutti, onde vengono a ricavarsi in gran parte dagli interessi, che sopra le lor misere masserizie i poveri contribuiscono: punto che merita riflessione e ponderazion grandissima. Bella, nobile, e sommamente meritoria azion sarebbe l'esercitare a vicenda così fatti incarichi per carità, o almeno con tenue recognizione. Si potrebbe anche forse trovar modo di dare alcun altro guiderdone, o compenso a chi gli esercita; come concedendo loro dopo un certo tempo alcuna carica lucrosa, ovvero onorifica.

Sopra i pegni si permette di dare qualche cosa meno del valor loro, per accertare che in caso non siano ricuperati, e si debban vendere, il monte non ci abbia discapito. Ma si trova che in qualche paese sopra quello che val venti, non si dà se non dieci, e fin dell'argento e dell'oro, che hanno prezzo sicuro e fisso, si dà un terzo meno del giusto prezzo, con che ben si vede quanto cresca l'aggravio di chi ha bisogno. Ben si potrebbe lor dire con s. Ambrogio: *accipitis aurum, argentumque pro pignore, & adhuc illum debitorem dicitis, qui vobis plus credidit quam accepit* (*de Tob. c.* 4, *n.* 13). Per giudicar del valore, stima-

tori sono destinati, che in qualche luogo pagamento esigono da chi impegna, e stimano bassissimo quando non sien pagati a lor fantasia. Se i pegni non sono rimessi, senza previo avviso, e senza concession di proroga, si vendono all' incanto, e secondo la legge il di più che si ricava si rende a chi impegnò; ma questi ben sovente non c'è più, o non si sa dove sia: e negli incanti succedono alle volte accordi, collusioni e rigiri, per li quali i pegni d' importanza toccano a un tale, e per un certo prezzo. In somma piaccia a Dio, che il danaro dai monti dispensato non si possa dir talvolta, computando ogni pregiudizio, esser venuto a stare in ragion di tanto, che non so se niun usurario in oggi si rapisca tanto. Se questi disordini è possibile di rimuovergli, c'è positivo debito di farlo; se non è possibile, sarebbe forse meglio, che alcuni monti di questo genere non ci fossero. Invano si adduce, che siano assolutamente necessarj. La gran città di Venezia sta senza, e in tutto il grandissimo e cristianissimo regno di Francia nè vi son monti di pegni, nè Ebrei. Non la povertà e non l' impossibilità d' industriarsi, ma l' oziosità ed il vizio producono d' ordinario nella plebe tanto bisogno.

A proposito de' mentovati abusi ne' monti di molte città invalsi, negar non posso che maraviglia non mi rechino que' buoni religio-

giosi, i quali unicamente s' affaticano contra l' uso di dar quattrini con utile moderato, e da' Giudici convalidato a interesse, il qual uso non fa male a persona, e del qual però un solo non si è trovato mai che si dolga; e degli abusi accennati e di tanti altri in materia di roba che sconvolgono la civil società, e pe' quali tante querele specialmente da' poveri s' odono, non fanno motto. Si credon lecite da molti le ripudie d' eredità, per le quali senza pagare i debiti si resti in possesso dei beni. Si credon leciti da taluno i fallimenti maliziosi e fraudolenti. Non pochi famosi casi da non gran tempo avvenuti mostrano che si credesse lecito da chi amministrava aziende e casse, fossero di ragion di principi, o di comunità, o di privati corpi l' approfittarsene come di cosa propria, e il truffarne con irreparabil danno gran parte. Nel popolo molti sono in alcune parti fra i venditori, che hanno in uso di dimandare fin due e tre, e fin quattro volte più del giusto prezzo, quando credono aver a fare con chi non sappia; e tengono di poter così fare, nè chi si travagli di far intendere che quelli son latrocinj tentati, ritrovasi. Chi mercanteggia, non avrà scrupulo alcuno a mandar fuori di contrabbando non lavorata quella merce, dal lavoro della quale dee trarre suo sostentamento il popolo minuto d' una città. Chi presiede a un paese, che soprabbondi

d'un prodotto, ne impedirà talvolta l'uscita, con che renderà miserabili gli abitanti per la loro stessa richezza. Se si fosse, forse in altri tempi, trovato mai chi regolatamente avesse avuto in uso di non soddisfare a que' pubblici aggravj ne' quali forza è perciò che suppliscano i men facoltosi, con pagar tanto più del giusto, quegli per certo non era pienamente informato della divina e della natural legge. Se fosse avvenuto mai che i contadini allogati nelle case, e tenute da' più potenti, non concorressero per le loro tangenti alle comuni gravezze, talchè dovessero gli altri miserabili annualmente, e con lor desolazione pagar per loro, chi era di ciò cagione, non sapea per certo, che con più orribil peccato in materia di roba non si può forse comparire dinanzi a Dio. Quante liti ingiuste e cavillose, anche da persone talvolta delle più moderate, si veggon muovere? e non è maraviglia, perchè opinion corre, e si lascia correre, che si possa tentar la sorte, e valersi dell'industria, e far uso del maggior talento, e de' mezzi e degli artifizj. Quanti avvocati abbraccian tutto, e confondono il giudice, e la causa trasformano? *Si justitia sincerius consulatur, justius dicitur advocato, redde quod accepisti, quando contra veritatem stetisti, iniquitati adfuisti, judicem fefellisti, justam causam oppressisti, de falsitate vicisti* (*Ep.* 153, *v.* 15). Così scris-

scrisse s. Agostino. Che diremo de' giudici, e degli obblighi loro strettissimi dinanzi agli uomini e dinanzi a Dio? che diremo dei notaj e de' modi nel lor gelosissimo uffizio per molti di loro introdotti? Lasciam di ricordare molte altre usanze, che son parimente da alcuni zelanti lasciate in tranquilla pace, per la saggia cautela di non dare in duro: bastando loro di decantare per contravventori al precetto di non rubare, e per infrattori delle naturali e delle divine leggi que' galantuomini, che al modo usato e approvato dalle leggi investono i capitali; con che in figura di peccatori e di ladri si vengono a metter molti e molti padri integerrimi di famiglia, amministratori di casse pubbliche, di facoltà pupillari, di ospitali, di monasteri. Se l'odierna pratica fosse come l'antica, e se i ridotti in basso stato ne restassero come allora desolati, lodevolissima e santa sarebbe cotal premura, come era quella degli antichi padri; ma se in oggi lo scambievole compenso dai tribunali ammesso è giustissimo, e se di tal dottrina non i ricchi, ma i bisognosi altamente si lagnano, perchè a loro pregiudiziale per ogni conto e nociva; come si potrà approvare chi accusa d'empia e d'eretica la sentenza, per cui si difende tal pratica?

E come si potrà approvare l'usar termini così ingiuriosi verso una dottrina, che abbiam veduto ampiamente, come si appoggia

prima d'altro all'autorità delle sacre carte, nelle quali non altra usura che la costumata allora dagli Ebrei vien condannata, la quale distruggea coll'eccesso, e contra i poveri inferociva. Verso una dottrina, secondo la quale insegnò s. Ilario: *non quæro ut largiaris, sed debitum sic reposce ne spolies*; secondo la quale insegnò s. Girolamo che allora son detestabili i contratti, *ubi iniqua est cautio, ubi opprimuntur pauperes calumnia*; secondo la quale insegnò s. Ambrogio, consister la crudeltà nel *dare pecuniam tuam non habenti, ut ipse duplum exigas*; secondo la quale insegnò s. Leone, consistere il peccato nel volere *immodica augmenta*, e nel cercar sopra i miseri un guadagno, *quod omni caret humanitate*; e secondo la quale altro non biasimarono i santi Padri tutti che il *farsi guadagno delle altrui calamità, e l'arricchir sulle lagrime*, ripetendo in ciò sempre i detti di s. Basilio. Anche ne' tempi bassi insegnò s. Tommaso che: *Qui mutuum dat, potest absque peccato in partem deducere recompensationem damni, per quod subtrahitur sibi aliquid quod debet habere* (2 2, *qu.* 78, *art.* 2 *ad* 1): e insegnò quel gran cardinale maestro del Gersone che non si dee facilmente riprovare, nè restringere, nè ridurre a usura que' contratti che son necessarj alla società, e che son naturali: *super contractibus humanis, qui sunt naturales, atque necessarii* (*ap. Jo. Ger. de contract. p.* 3 *init.*).

Ma

Ma tutti quelli che all' opinione in questo trattato difesa e in teorica si attengono, e in pratica, gran cura pongano per non farne abuso, e stiano attenti sempre per non ampliarla punto, o torcerla fuor del dovere. Sceleraggine grande è l' usura, perchè in vece di soccorrere il prossimo ne' suoi disastri, ne prende occasione di scorticarlo più al vivo, e di usurparsi quel poco che gli rimane. Di questa intendendo ottimamente hanno detto i teologi, i canonisti, i legisti, ch' è proibita dalla legge divina e dalla canonica e dall' umana ancora: e ottimamente parlò anche chi scrisse, esser contraria al gius naturale, poichè per esso non dobbiam fare ad altri ciò che non vorressimo fosse fatto a noi:

E perchè l' usuriere altra via tiene,
Per se natura, e per la sua seguace
Dispregia, poichè in altro pon la spene
(*Dan. Inf. Can.* 11).

Dobbiamo però anche dall' ombra di essa guardarci, e dobbiam sovvenirci quanto bella virtù sia la urbanità e la liberalità, talchè anche quando per legge di carità non siam tenuti, sarà molto accetto a Dio, se presteremo gratuitamente a chi per gravi casi ci vien a chiedere: e quando obbligo può intervenire, sarebbe da pensare, se basti a esentarsi impotenza che nascesse da profusione di lusso pazzo.

Ma

Ma parlando di quegl' impieghi del danaro, co' quali se ne ricava il pro, ma con uguale, anzi maggior benefizio di chi lo paga, si ricordi ognuno, come non basta che il frutto sia tenue e discreto; bisogna inoltre che non ecceda punto il limite dalle leggi, o da' tribunali del paese ammesso, o prescritto. Discretissimo è senza dubbio il 4 per 100, e contuttociò se correrà in quel tempo il tre, commetterà usura chi si varrà dell' indigenza altrui per imporre il quattro. Ma io dubito inoltre, se basti l' accordar capitali alla misura che corre nell' investire in altro modo; perchè i beni son soggetti a molte disgrazie ed a molti gravami di più; onde mi pare che chi dà fuori danaro, dovrebbe tenersi alquanto indietro, e se nelle compre s' investisce al cinque, concederlo al quattro. Avvertasi inoltre che per giustificare la quantità del frutto, non servono decreti fatti, o giudizj seguiti in uno Stato gran tempo fa. In quel tempo tal era la giusta proporzione e la convenevol misura; ma se al presente le cose avessero mutato faccia, e corresse comperando l' investire al quattro, o al tre, non sarebbe più lecito il far cambiali urbane al sei, nè istrumenti al cinque e mezzo, come era permesso allora. Chi eccede in questa materia ed esorbita, si sottopone al debito di restituire, ed a quelle terribili comminazioni che da papi e da sinodi furono in va-

varj tempi intimate. Se si fosse mai dato caso che chi vuol peccato il sovvenire artigiano che ha bisogno, con danari al 4 per 100, avesse approvato il comprare in cambio i campicelli di quel misero a stima, intendendo al *6* per 100, che abusivamente nelle stime continua, quando al presente in quel paese si comprano i terreni al tre; ben riflettendo conoscerà, come o l'impegno il trasporta, o per non aver forse fondo di giurisprudenza, nè sufficiente pratica degli affari, dal sentenziare e dal consigliare in materie tali astener si potrebbe. Ne' casi ambigui tengasi fermo il gran principio in mente, di esaminare se si giova al prossimo, o se gli si fa danno; ed abbiasi per regola inalterabile che non bisogna mai per qualche utilità di più perdere il gran bene di coscienza sicura, e cader nel gran male di coscienza dubbia.

Ma per leggero che sia l'interesse, non si può esigerlo da tutti, avendo la sacra Scrittura più e più volte intimato che nulla si prenda dai poveri, ed avendo però ordinato a' Giudei: *non fœnerabis fratri tuo ad usuram* (*Deut.* XXIII, 19), perchè moltissimi in quella gente erano allora i poveri che chiedeano per mantenersi; dove fu lor permesso coll'istessa legge di dare ad onesta usura *alieno*, cioè a quelli d'altra gente, perchè i circostanti popoli erano facoltosi e mercantili. Ma non bisogna per poveri in-

tender solamente quelli che vanno mendicando. Fra poveri son da computare tutti quelli ancora che non richieggono per migliorar di stato, ma per vivere, o per dare alla famiglia sostentamento; e quelli che per ristrettezza di fortune, o per disastri incontrati si trovano in angustie grandi, e non possono dar ricapito alle figliuole, e malamente posson nodrirle, e non han modo di continuare almeno un' apparenza onesta e civile. Sopra questi non è lecito di ritrarre provento alcuno: anzi non sarà lecito alle volte a chi d'oro abbonda ricusar di prestare. Debito ci sarà talvolta di soccorrer con prestito gratuitamente anche per ragion di sangue, o per alcun' altra che di povertà: non si possono far leggi universali che tutti i casi comprendano; ma la coscienza di ciascheduno sarà sempre un gran teologo, quando si consulti senza spirito di avarizia, e con equanimità e con prudenza.

Per poter dare senza scrupolo ad interesse, conviene inoltre che si tratti di somma, cioè di quantità ragionevole e conceduta per considerabil tempo; non potendosi esiger frutto per qualche decina di scudi, nè per concessione di qualche settimana. Due sono di ciò le ragioni; l'una che chi ha bisogno di così poco, dee andar nella linea de' poveri: l'altra, che essendo il giusto frutto, come abbiam veduto, un compenso, quando si tratta di così poco non c'è dan-

no sensibile a chi dà, nè valutabile, e che meriti però d'esser compensato. Quanto al tempo converrà fare delle eccezioni, ove si tratti di mercatura. Lo spazio da fiera a fiera equivale in certo modo a un anno di entrata nei beni; e da pochi giorni talvolta gran beneficio, o gran danno dipende. Il giudizio de' periti, la pratica de' timorati e il consiglio de' saggi direttori daranno regola secondo le circostanze.

Altri riguardi debbonsi avere ancora dai danarosi che in florido stato trovandosi vengono spesso richiesti. Non è lecito provveder di moneta chi sappiamo ch'è per farne cattivo uso; non figliuoli di famiglia, non giuocatori, non prodighi e dissoluti. Di quei contratti indegni, pe' quali si dà roba in vece di moneta, e quella roba si carica di prezzo, e si retrovende, e così d'altre simili girandole e iniquità, stimo vergogna anche il favellare. Ma peccato grande può commettersi anche per la sola intenzione e coperto fine, come se altri soccorresse con danaro per la maliziosa speranza di cavar col tempo di mano a qualcuno per via di frutti il suo poderetto, o la sua casa. In somma lesione, o fraude non ci ha da intervenire di sorta alcuna.

Veggano ora in grazia tutti i soggetti da me venerati e degnissimi, che per una certa quasi comune prevenzione credon più larga la sentenza, qual si è in questo Tratta-

to difesa: veggano, dico, ed esaminin bene, qual sia più stretta, e quale alla moral cristiana incontaminata e sincera riesca in pratica più conforme. Ne' negozj di tal natura non udiamo in oggi comunemente che altri si prenda cura se non che ci sia titolo. Che il titolo consista in nomi falsi e nasca da parole arbitrariamente usate; che si chiami compera e locazione, dove i contraenti nulla sanno di locazione, nè di compera; che si dia obbligo di cambiare e di ricambiare per le piazze, dove si sa che nè cambio si farà, nè ricambio; che abuso si faccia anche del sacrosanto nome di giuramento; che si battezzino per censi secondo la bolla que' contratti, ne' quali le principali condizioni dalla bolla prescritte quasi tutte mancano; questo non importa, contra tutto questo non si declama; basta che si professi d'aver titolo; quasi che il titolo, benchè fosse vero e giusto, sia sufficiente, dove in tanti modi mancar si può. Ma secondo noi, quando a benestanti con discrete e giuste condizioni si danno somme, benchè non un solo titolo, ma quattro, o sei, come abbiam fatto vedere, si abbiano sempre, con tutto ciò non bastan punto; perchè inoltre tutte le avvertenze suddette ci vogliono, e per nostra dottrina tutte le condizioni pur ora esposte ricercansi. Quanto meglio sarebbe adunque, finzioni lasciando e bugie, con candidezza cristiana procedere e

pro-

professar la verità de' contratti che non saranno mai riprovabili, quando giovino a una parte e all'altra, e quando lesione, o fraude non c' intervenga alcuna.

Questo, e più altri argomenti non mancheranno a' moralisti zelanti, per procurar di migliorare i costumi, quando questo si prefiggan per fine, e non quello di fare ad altri moralisti guerra, o di chiamare a se con opinioni dalle più ricevute diverse. Utile riuscir potrà l'esortare i ricchi ad esser cortesi e generosi prestando; dove all'incontro il declamare contra costumanza a tutti proficua e necessaria al governo degli Stati e alla società, altro non ottiene che di confondere e d'inquietare senza effetto alcuno. Ottimo sarebbe ancora esortare gli abbondanti di beni di fortuna, a non esser così inesorabili negli affitti di certe misere abitazioni. S'è peccato il farsi pagar frutto da un povero per soldi accordatigli, non sarà certamente merito l'esiger poche lire per fitto di casa da misera famiglia, che non le mette insieme senza stento e senza patimento grandissimo. Non so ancora perchè senza riprensione si lasci correre l'uso di dar pecore in socceda coll'assicurazione del capitale; talchè se entra la mortalità in un branco, quel misero pastore è disfatto: *Damna, quæ imprudentibus accidunt, hoc est damna fatalia, socii non coguntur præstare*, dice Ulpiano (*l.* 52, *D. Prosocio*). Merita di

esser

esser biasimato ancora l'abuso di pretender qualche volta frutto di molti anni sopra cambiale che nol chiama se non di uno. Quando il ricommetterla e il rinnovarla non fosse stato impossibilitato per accidenti, poichè si giudica secondo parlano le carte, per qual legge mai si ha da poter pretendere 1500 scudi in virtù d'una carta che non ne chiama se non 1050? anzi la legge comune è solennemente in contrario? Veggasi la decimasettima ne' Digesti al libro 22, titolo *de Usuris*. Il ristretto alla legge premesso è questo: *Taciturnitas longi temporis tollit actionem personalem competentem ad usuras*: E la legge parla così: *Divus Pius ita rescripsit: parum juste usuras præteritas petis, quas amisisse te longi temporis intervallum indicat, qui eas a debitore tuo, ut gratiosior apud eum videlicet esses, petendas non putasti:* e s'intende di petizion giudiziale. Non si può vedere definizion più chiara, nè più precisa, e non si può credere che la legge cristiana sia mai più fautrice de' ricchi, e meno amorevole a chi ebbe bisogno della gentile. Molto ci sarebbe da dire anche in materia di grani. Del provvederne i poveri agricoltori abbiam toccato qualche cosa altrove. Bisogna farlo, ma in modo che si rechi lor benefizio solamente, e non pregiudizio alcuno. Dare a credenza con patto del maggior prezzo, che farà in quell'anno, o in quella stagione, non si può, per-

chè

chè altri non è sicuro d'esser per incontrare in quello, e di conseguirlo vendendo. Lo stesso trafficare in grani è negozio pericoloso. Le incette possono generar penuria, o almeno aumentare i prezzi talvolta con danno della povertà: *Quicumque tempore messis, vel vindemiæ* compera per due, e serba finchè si venda quattro, o sei, *hoc turpe lucrum dicimus*, abbiamo nel gius canonico (*Caus.* 14. *q.* 5, *c.* 9). Ma facciam fine, perchè troppe cose ricordar si dovrebbero da chi in tutte le particolarità a questa materia attinenti entrar volesse, e far di tutte menzione.

Ed ecco quanto io ho saputo mettere insieme per soddisfare alle premurose istanze di gran numero d'autorevoli, piissime ed anco ecclesiastiche persone, quali altamente si querelano della tacita imputazione d'operar pravamente, e di malamente sentire in materia che si vuole non tanto concernente i costumi quanto la fede. Veggansi in grazia le osservazioni nel primo libro sulla Scrittura addotte; veggansi le addotte nel secondo sopra i santi Padri, sopra i canoni, sopra i pontificj decreti, e giudichi ognuno poi, se la sentenza, della qual si è trattato in questa operetta, potea dirsi eretica, o rappresentarsi in pericolo d'incorrer mai in così orribil censura. Le usure compensatorie ammesse sono, ed approvate da tutti, e da quelli ancora che acremente la contra-

ria opinione sostengono. Ora si è fatto qui ampiamente conoscere, come tale in sostanza è sempre quel proporzionato e discreto frutto che per somme date, dove obbligo alcuno di darle non corra, gli uomini onesti, ed i buoni cristiani ricavano. Che se con tutto ciò altri nell'altra sentenza persisterà, e la decanterà per migliore, questo a me non darà noja alcuna, non accusandola io, ma unicamente pretendendo che private persone controversia di tal conseguenza, e che tanto interessa gli Stati, per la facilità delle stampe arrogar non debbano di decider sovranamente e di definire; nè debba loro esser lecito di mettere con nuovi artifizj in figura di domma di fede la propria opinione. All'autorità dunque di chi veramente s'aspetta sottopongo di buon cuore anche in questo proposito ogni mia dottrina ed ogni mio scritto, pronto sempre a cambiare ed a ritrattare quanto di non coerente alle massime più cattoliche ed a' sentimenti più sani involontariamente e per inavvertenza, o per difetto di cognizione dalla penna mi fosse uscito.

FINE.

AP-

APPENDICE

Contenente un succinto estratto d' Opera uscita pur ora in questa materia.

Mentre si è già dato mano al torchio, e si accudisce all' impressione di questo trattato, un claustrale, insigne per ingegno, per pietà e per dottrina, nuova opera manda all' autor di esso da Venezia, ch' è appunto nell' argomento medesimo, scritta e stampata poco fa in Olanda. Ci si tratta, e ci si prova da capo a fondo la verità e l' autorità della sentenza, le cui ragioni si son brevemente nel trattato raccolte e accennate. Ma non in breve se ne spedisce il nuovo scrittore, perchè il libro è in foglio grande, e contiene 1744 lunghe colonne d' assai minuto carattere, nelle quali senza uscir del soggetto, o svagarsi mai, la dottrina istessa si viene eruditamente con mille autorità comprovando. Chi però mettesse insieme tutto quello che tanti avversarj modernamente hanno scritto, non uguaglierebbe di gran lunga questo volume solo; onde non potranno vantar più, che scrittori e libri non si abbiano da questa parte. L' autore è chiamato canonico ed arcidiacono (titoli che non intendiamo di approvare) dal signor Meganck nella sua Approvazione registrata nel fine, e data in Leiden. Sono infiniti gli scrittori cattolici d' ogni genere, d' ogni età, d' ogni professione, d' ogni istituto, che egli aduce a suo favore. Il confronto del breve trattato premesso, e di questo ampio volume dimostra quanto abbondante d' autorità e di ragioni quella sentenza sia, che nell' uno e nell' altro si propugna; poichè le più notabili osservazioni, e le considerazioni fondamentali che si adducono nel primo, non si hanno nel secondo; e non poche forti ragioni e citazioni infinite abbiam nel secondo, che non si trovan nel primo. L' esser quest' opera stampata pochi mesi fa, e pur ora arrivata, onde poco nota, in Italia, fa credere non inopportuno il darne qui a corso di penna qualche succinta contezza. Molta è la lode, che all' autor si dee per la copiosa dottrina e pel giusto raziocinio; ma farne una relazion compiuta che con piacer si leggesse, riuscirebbe assai difficile, per la quantità delle cose, per l' ordine particolare, e per le molte repliche; il che avvien sempre a chi scrive d' una materia rispondendo, e le orme però seguitando degli avversarj. Molti opuscoli confuta egli con questo libro in tal proposito usciti, ne' qua-

li taccia fin d'eresia francamente si dava a chi tiene questa sentenza; ma composti più d'uno da chi appunto non era esente da tal sospetto, e si era perciò allontanato dal suo paese. Osservinsi adunque in quest'opera le ragioni e i passi più che il luogo e l'ordine; e ricevasi quanto or qui si scrive per un cenno superficiale di volume così vasto e così abbondante. Chi lo riferisce, non d'ogni cosa in esso contenuta si rende per altro mallevadore. Il titolo è questo:

DE USURIS

LICITIS ET ILLICITIS, &c.

LIBRI XII.

Auctore Nicolao Broedersen pastore romano catholico Delphis.

Nella Prefazione si espone il motivo dell'opera e l'argomento. E' in uso comune da immemorabil tempo nelle provincie d'Olanda, come altresì in tutti i paesi doviziosi e mercantili, il dar somme di danaro a mercanti, o altri facoltosi, che gl'impiegano in traffichi, in acquisto di fondi, o in altri usi simili; esigendone un tanto per cento annualmente, secondo il prescritto delle leggi, o secondo il giudizio de'periti, e potendo col previo avviso chi ha ricevuto affrancarsi, e chi ha dato ricuperar la somma. Il Lorino ed altri scrittori mostrano quante confusioni, disordini nacquero in Ratisbona, in Lione, e in Dijon, perchè vi si levò chi condannava tali contratti, pretendendogli infetti di usura. In Olanda il Neercassel sette anni sono gli difese in più modi, e così altri ancora. Nel 1727 alcuni forastieri in quelle parti rifugiati incominciarono ad attaccargli furiosamente, come rei di orribil peccato, e contrarj al gius naturale e divino, pompa facendo dell'opinione e de'scritti loro singolarmente nelle *Novelle ecclesiastiche* di Parigi, periodico e notissimo lavoro de'capi de'Giansenisti. Molti ecclesiastici di quelle provincie si opposero vivamente, e molti libri andarono uscendo di parte e d'altra, de'quali si dà qui notizia. Dal nostro autore si diede fuori *tractatus brevis de reditibus utrimque re-*

redimibilibus. Alcuni di quel paese, ed altri di Lovanio, e alcuni dottori di Parigi vennero in ajuto, scrivendo secondo l'istessa dottrina. Fra gli scritti avversarj uno, *non senza grave ingiuria della Chiesa cattolica*, s'intitolò: *Dogma Ecclesiæ circa usuram expositum, & vindicatum*. Impone finalmente il termine la presente grande opera, la quale tratta delle lecite e dell'illecite usure.

Nel primo libro si dichiara bene la sostanza della controversia, e si fa intendere, come non si tratta qui di quando c'è debito di soccorrere il prossimo con limosine, e non si pretende che possa esigersi frutto per pochi quattrini. Si tratta di quando, come disse l'arcivescovo Sasboldi, *illi qui debent solvere, voluntarie solvunt, & fere rident, si quis scrupulum faciat* (*c.* 6). In que' paesi il procurar danaro obbligando beni, si reputa vergogna, e così facendo s'incorre in una grossa imposta, onde sfugge ognuno di contrattare in quel modo. L'uso corrente dipende dalle replicate leggi di quelle regioni, quali si adducono, e dalle quali *colligitur, omni hominum memoria antiquiorem, & generalissimam, ab omnibus tribunalibus inferioribus, & superioribus probatam, ab omni hominum genere sine ullâ mali suspicione frequentatam, nemine contradicente, nemine conquerente, hic vigere consuetudinem, ita collocandi pecunias, ut illæ tempore condicto repeti possint, & interea solvatur eorum interesse, quantum attentis circumstantiis ex definitione judicum, legislatorum, aut judicio peritorum æquum fuerit* (*c.* 18). Le formole in quelle parti usate sono diverse. Spesso di compera: un dà mille doppie, e compera dall'altro non già terreni, o case; ma una rendita di trenta all'anno, con facoltà scambievole di redimere. Altro modo è di stipular l'interesse di tanto per cento fino alla restituzione, il che hanno fatto anche i supremi Stati d'Olanda più volte, come altresì gli altri principi tutti di Europa. Corre ancora il contratto di società implicita con assicurazione del capitale, e corrispondendo qualche parte del guadagno per frutto. Si fa qualche volta anche in forma di locazione, pagando tanto per cento per l'uso di quella somma. Avvertesi qui e in molti altri luoghi dal nostro autore, come perchè la coscienza sia salva, non solamente ei vuole che il pro sia moderato, e non solamente affatto esenti ne vuole i poveri, ma di chiunque si tratti, danno, o fraude, o qualunque offesa della carità cristiana professa non doversi intervenir giammai; anzi ricorda che non sempre basta di attenersi in tutto alle leggi civili, perchè queste talvolta qualche poco approvabil guadagno forza è che ammettano.

Passa a trattare dei termini usura e mutuo che si trovano adoprati in qualunque senso, dalla forza e dall'eti-

mologia de' quali non si può però trarre argomento alcuno. La sacra Scrittura *non de alio agit mutui usu, quam qui ex commiseratione fit, & nunquam de illo agit, qui inter divites*; così i santi Padri tutti (*c.* 49). In Esdra *mutuo sumamus pecunias* vuol dire *prendiamo a interesse*. Il chiamar l'usura *lucrum ex mutuo*, ovvero *vi mutui*, *si agatur de mutuo proprie dicto chimera est* (*c.* 48), perchè prestito è un donar l'uso, onde da esso non si ritrae mai guadagno, come non si ritrae dal dono, e non bisogna però confonderlo coll'usura: niun santo Padre adoperò mai così fatte espressioni, e non bisogna allontanarsi dall'uso della Scrittura e de' Padri. Si ribattono qui molte asserzioni degli avversarj, quali chiama dommatisti dal titolo di *dogma catholicum* dato al loro maggior libro, e si mostrano le lor chiare contraddizioni: principale fra essi fu un sig. Gaitte. La medesima incertezza si mostra poi avvenire nelle voci *usura* e *fœnus*, alle quali contra ogni antica autorità e di proprio arbitrio sogliono accoppiare il *mutuum*, formandone false definizioni, e su queste poi fondandosi. L'usura è ogni aggiunta, *accessio*, che si fa al capitale: molte volte è giusta e permessa per detto di tutti e degli avversarj ancora. La peccaminosa fu da' santi Padri spiegata sempre per l'oppressione che si fa con essa al prossimo, e per la miseria a cui con essa si riduce. Riferisconsi molti loro detti e così de' legisti; e si ripetono con più forza le suddette ragioni, massimamente contra la falsa definizione dell'usura, quale vogliono affissar al mutuo, e dalla qual falsa supposizione ritraggono i loro argomenti.

Dopo le autorità ecclesiastiche uso fa qui specialmente l'autore di quella del Leotardi senator di Nizza, che grosso volume scrisse sopra l'usure. Le questioni per altro e differenti opinioni e dottrine non hanno termine, ma in sostanza il definir l'usura dal mutuo è contrario a tutta l'antichità. Veggansene qui l'ampie pruove e le opinioni di molti e molti teologi e giurisperiti. Va a più decine il numero delle definizioni diverse: quasi ogni scrittore ha la sua. Sottigliezze grandi nel contrastare, se in molti contratti ci sia mutuo, o no: e pur senza queste vede ogni uom discreto quando in essi si danneggia il prossimo, o si ajuta. Niente si ha di fisso ne' libri degli scrittori, ma solamente controversie, e raffinamenti tali che in niun altro studio si trovan maggiori. Ma in fine tutti confessano esserci non pochi casi, ne' quali qualunque lor definizione non pregiudica, onde non sono sottoposti a peccato, e in essi lecitamente si esige il pro. Non è dunque anche secondo le lor dottrine da condannar l'usura, cioè i pro generalmente. Più casi, dice l'autore, sono in oggi anche da-

dagli avversarj ammessi, benchè in altri tempi da molti riprovati, come il dar danari a frutto sulla vita. Tanto più si approvano da tutti le usure compensatorie. All'incontro si condanna e si abomina anche da lui, l'esiger mai nulla per ragion di prestito, o quando in qualche modo la carità, o la giustizia si offendano.

Il secondo libro fa vedere quanto sia falso che il dar somme a interesse e l'esiger frutti ripugni alla legge di natura. Tal uso non fa pregiudizio a niuno, nè danno. Fu comunissimo in tutti i tempi e in tutte le nazioni. Fu stabilito con molte leggi. Fu permesso da Dio usureggiar cogli estranei. Fu ed è praticato da infiniti uomini d'ottima coscienza, onde dice il Navarro nel trattato delle usure, sarebbe assurdo *universum orbem damnare* (*c.* 131). Vien ammesso e praticato da tutti in molti casi; come dunque potrebbe mai darsi che fosse contrario al natural lume ed alla ragione? Gli argomenti de' quali alcuni scolastici si valsero, fur già mostrati infermissimi da più scrittori cattolici, un de' quali scrisse esser sì frivoli, *qu' il y a tout lieu d'être surpris qu' elles ayent* pû *faire quelque impression sur des esprits sensés* (*c.* 137). Iddio nulla concesse mai che offendesse il gius naturale, o fosse per se iniquo; eppure concesse agl' Israeliti d' esiger usura dagli altri popoli. Il detto *fœnerabis gentibus multis*, da molti cattolici vien inteso dell' usura; eppur si mette fra le benedizioni. Non può esser contra natura ciò che alla carità del prossimo non si oppone: fanno simili contratti fra se anco persone che si amano di vero cuore. Natural principio è che chi fa beneficio al prossimo, ne riceva, e che non si pecchi se non facendo danno.

Più ragioni si apportano che non battono veramente il punto del gius naturale, ma son valide per altri capi. Col danaro si acquista terreno: il terreno dà frutto: dunque il danaro produce frutto. E' lecito legare una somma ad uno, e l'uso di essa (usufrutto chiamisi, o quasi usufrutto) per alcun tempo a un altro: l'uso dunque del danaro è diverso da esso, è qualche cosa di reale, ed è *pretio æstimabilis*, perchè per altro il lasciato sarebbe vano e chimerico. Oppose il sig. Petitpied che i santi Padri non distinsero fra usure lecite e illecite: onde ebbero in animo di condannarle tutte. Ma i santi Padri approvarono tutti que' contratti, in cui non c'è lesione d'alcuno, e tanto basta. Niun di essi parlò di lucro cessante, nè di danno emergente, e pur ora tutti ammettono le usure moderate che da ciò derivano. Opponesi che secondo i teologi l'usura è specie di frutto, onde obbliga a restituzione, ma ciò s'intende dell' usura illecita. Opponesi che tutti gl' infedeli ancora, stimarono iniqua l' usura, ma il Iuenino all' in-

contro: *plurimæ gentes reperiuntur, quæ censent usuram non esse prohibitam*: e il cardinal de Lugo: *sapientissimos illos jurisconsultos romanos, qui usuras in moderata summa licitas esse censuerunt, & pro eis exigendis actiones concesserunt* (*c.* 172).

Qui si passa a trattar pienamente della pretesa traslazion di dominio, quale mostra il nostro autore che non segue altramente quando si presta, o si dà a interesse, avendosi dalla Scrittura replicatamente che bisogna restituire; e dicendosi apertamente nell' Ecclesiastico e nel Vangelo che il danaro è di chi lo diede a frutto, e non di chi lo tiene con obbligo di renderlo. E poichè questa è quasi l' unica ragione per cui pretendono che non si possa ricavar frutto delle somme investite, cioè perchè *lucrum ex re aliena acquiritur*, si aggiunge qui serie d'autorità di Padri che le chiamano per parte di chi le tiene *æs alienum*, e per parte di chi le diede *rem suam*, e *sua repetere* il rivolerle indietro. Perciò chi le tiene non può donarle e disporne in testamento, perchè convien renderle al padrone, e son debiti, e non crediti, o facoltà. Secondo le leggi dal mutuo non nasce *alienazione*, ma *amministrazione*. Veggansi qui le risposte all' obbiezioni, e veggansi le molte e belle pruove e le cattoliche autorità da pontificj decreti scortate, del potersi distinguere e separare l'uso del danaro e il dominio. Il gius romano ammette *aliquem pecuniæ usumfructum; ergo pecuniæ usus, & dominium possunt aliqua ratione distingui* (*c.* 212).

Nel terzo libro si esaminano le autorità del Testamento vecchio: *Lex vetus a Christo ita est abrogata, ut ad nihil eorum, quæ per illam præscribuntur, & juris naturalis non sunt, obligentur Christiani* (*c.* 221). Quanto sien lontani dal contrariare la natural legge i nostri contratti, l'autore l'ha già mostrato. Il p. Gibalino nel libro *de usuris, & commerciis* tratta del peccato di chi estende troppo, e fuor di ragione obbliga a restituzione d'interessi percetti; e il Collet s'adira contra quelli che di mediocrissima dottrina forniti vogliono decidere ciò che i concilj non han deciso. Sarebbe possibile che quel di Costanza e gli altri, ne' quali si parlò dell' usure, non avessero condannato l'uso di tali contratti, se gli avessero conosciuti peccaminosi? Mostra il nostro autore ampiamente, come la sacra Scrittura nelle sue chiare autorità in proposito dell'usura non va intesa, nè interpretata secondo i supposti d'alcuni scolastici, nè come vogliono gli avversarj, secondo la lor teologia, ma secondo la lettera e secondo la semplice intelligenza degli antichi Padri. Tocca poi come a tal sentimento si uniscono anche la Mischnà e il Thalmud degli Ebrei. Quinci come Filone e Gioseffo de' so-

li poveri intesero le usurarie leggi, e come le date da Mosè non furon mai mutate, nè ampliate. Molti passi mette insieme del Testamento vecchio, poi mostra quanto variamente gli avversarj si siano sforzati di spiegargli. La maggior cura fu in pretendere che la legge da' profeti, quasi nuovi legislatori, fosse accresciuta e distesa, talchè prima si vietasse d'usureggiar coi poveri, poi anche coi ricchi, quinci anche cogli stranieri: la qual dottrina nota l'autore come non può sussistere, e come dagli avversarj stessi è stata più volte ritrattata. Additasi il vero senso colla scorta de' più famosi interpreti cattolici della Scrittura, e si risolvono i molti sofismi opposti. Ribattesi l'asserzione di Natal Alessandro: *omnes usuras erga omnes vetari* (*c.* 303, & 981), e la sua stravaganza che i poveri nella Scrittura sien nominati solamente per modo d'esempio; avvertendo ancora come quell'autore in tal materia si contentò di ricopiare il Gaitte, e ne prese però manifesti errori; come dove *ridiculam usuræ definitionem sancto Thomæ, qui illam non habet, adscribit*. De' principali passi scritturali vien mostrando, come dai più insigni cattolici furon sempre intesi de' poveri; e come gli avversarj neppure un'autorità di santo Padre hanno potuto trovare per loro. Per quelli che vogliono corretta e ampliata nel Deuteronomio la prima immobil legge, si osservi, quel libro altro non essere, come insegnò Teodoreto, che una *ricapitolazione di quanto fu statuito ne' tre libri antecedenti*; e come *non si diede in esso una seconda legge, ma si ridusse la già data in memoria*. Si risolvono le obbiezioni e si spiegano a lungo i passi tutti sempre coll'appoggio delle autorità, rilucendo che tutti parlano del doversi aver pietà, e concordano coll'altre leggi per sollievo de' miseri promulgate. Scrisse un canonista: *fœnus pauperi onerosum, quia accipit ut vivat, diviti aut quæstuosum, quia accipit ut lucretur* (*c.* 343). Alla sentenza del sacro testo, *pignus debitori reddiderit*, comenta s. Girolamo: *non omni debitori, sed ei, de quo in lege scribitur, quod pauper sit*.

Della concessione di usureggiare co' stranieri dice il Tostato: *nullus negare potest quod Deus non concesserit judeis dare ad usuram gentilibus* (*c.* 352): e dice che tal legge non obbligava gli altri popoli, essendo data a' soli giudei, e che per essa non si vietava di esigere usura anche da' convertiti: onde quel celebre autore non ebbe l'usura per cosa da se cattiva. Questa concessione però non fu che di usure oneste e proporzionate, e stabilisce indisputabilmente che non ogni usura è illecita e riprovata. Per *alieni* secondo il Tostato vanno intesi tutti quelli che *non erant fratres*. Così s. Tommaso. Niun per certo dirà che

la mosaica legge permettesse verso tutti i popoli ciò che della naturale equità fosse distruttivo. Gregorio Nisseno: *quella legge ogni ingiustizia ributta; fissa che si debba amare il prossimo, e con ciò, che nulla in suo danno si faccia* (*c.* 154). Parlando de' teologi di Lovanio tocca come il Maldero che fu vescovo d' Anversa, approvò nella sua teologia l' usure nel nostro senso, e il dar danari a merçanti con assicurazione del capitale, e qualche parte del guadagno, la qual sentenza era quivi comune. Concedendo ancora che fosse stata agli ebrei proibita ogni usura, essendo tali leggi pregiudiziali, non ci son sottoposti i cristiani. Per quelli che professano condannata ne' profeti e ne' Salmi ogni sorte di usura, perchè vi si parla generalmente, filza di espressioni recita, in cui il generale va inteso con limitazione. Anche l' *alieno fœnerabis* non comprende gli estranei miserabili. *Omni petenti te tribue* non fa effetto che si debba dare a tutti, perchè molti mali ne potrebber seguire. Citansi dai Padri detti generali, e non per questo si potrà certamente attribuir loro l' errore di aver escluse le usure compensative, punitive, o simili approvate in ogni tempo da tutti. Insegna il Tostato, come le parole de' Profeti vanno sempre intese relativamente alla legge. Lunga serie di Padri e d' altri si adduce, i quali non intesero altramente de' ricchi quelle sentenze della Scrittura (*c.* 180). Singolarmente si diffonde sopra Ezechiele e sopra s. Girolamo, dove il comenta, mettendo in chiaro, come de' soli poveri anche egli intese.

Nel quarto libro si passa al Testamento nuovo. In esso si ordina d' ubbidire al principe e alle leggi, e però nulla si prescrive in particolare intorno al commercio e ai contratti, se non quanto è di gius naturale. Del detto *mutuum date nihil inde sperantes* osservò il Soto tra gli altri quanto venga malamente interpretato (*c.* 474). Ma non se ne potrebbe desiderare spiegazione più autentica e più precisa di quella del Tirino. Insigne Autore sopra s. Luca: *Mutuum date pauperibus etiam inimicis, si urgeat necessitas; nihil inde lucri sperantes, idest & si nullum ab eis par aut simile beneficium expectetis* (*c.* 475). Merbesio autore agli avversarj non sospetto, afferma che in qualunque senso si prenda, sempre va inteso *date indigentibus*. Il nostro autore recita al solito per ordine di tempo le autorità de' Padri che tutti intesero d' esortazione ad ajutare i poveri, e neppur uno intese mai de' facoltosi. Vi aggiunge poi anche gli scrittori dal secolo decimoterzo in qua, che vuol dire da quando cambiarono in questa materia le dottrine. S. Raimondo *nihil sperantes:* cioè *non in hominem spem mercedis figentes* (*c.* 467). Gugl. Peraldo: *Lege mosaica debet dives pauperi mutuum, lege etiam evan-*

evangelica, *date*, &c. Alberto magno: *nihil habet de pietate humanitatis, qui obturat aurem a clamore pauperis, cum tamen dicat Dominus*, &c. E così più altri. Appresso espone quanto vane sien le ragioni, con cui vorrebbero far credere che per quelle parole si vieti il ricever frutto anche da' ricchi, e quanto a torto vantino le autorità. Neppur l' addotta dal sig. Gaitte e da' dommatisti del lor diletto Giansenio iprense fa per loro. Si fa esame di quelle de' concilj generali, niun de' quali si valse mai di questo detto contra l' usura, e niuno mai condannò i contratti e i casi, de' quali si tratta. Il vero sentimento di tutti è l' espresso nel lateranense secondo: *Detestabilem, & probrosam divinis & humanis legibus, per Scripturam in veteri & in novo Testamento abdicatam, illam, inquam, insatiabilem fœneratorum rapacitatem damnamus* (*c.* 487). L'essersi citate tali parole per confermar la riprovazione di ingiuste usure, non opera che ci dobbiam creder tenuti a donar l' uso del nostro danaro, quando nè per povertà, nè per altra ragione il dobbiamo. Veggasi qui il pezzo che si adduce del padre Soto (*c.* 450). Dalla parabola del servo, ripreso per non aver messo il danaro presso i banchieri a frutto, ricava anch' egli che ciò non si stimava peccato, e risponde alle difficoltà che in tal punto vengon fatte. Se un parroco dice in queste provincie dove il dare a interesse è frequentissimo e da tribunali approvato, per dedurne qualche verità morale e religiosa, si servisse di tal similitudine, non potrebbe con ragione asserirsi, ch' egli dunque tal costume non disapprova? Dalle parole *negotiamini dum venio*, e dalle seguenti ritrae che il mettere i danari a frutto passava per una specie di lecita mercatura. Osserva l' autore nel fine di questo libro, come gli Apostoli nelle città e provincie gentili vedeano l' usura in pratica, come ammessa e regolata dalle pubbliche legi; e pure non troviamo che ciò riprendesser mai. Ai Corinti scrive s. Paolo due volte; di molti lor costumi gli riprende e di questo che vi dovea esser comune, perch' era città mercantile, non fa motto. Ben può da questo dedursi che non avean per cattiva l' usura se non in quanto con eccesso, o sopra i poveri, o con qualche lesione, o fraude si esercitasse, le quali cirostanze dai precetti della carità e della giustizia senza altro son profligate.

Quelli che sostengono la contraria opinione, professano di farsi forti sulla tradizione. Alcuni però confessano che tre soli Padri trovan per loro: a questi si potrebbe dire che molte dottrine non approvabili si posson trovare da tre e da più di tre Padri difese. V' ha chi ne vanta molti, ma col quinto lunghissimo libro son messi a terra. Neppur uno se n' è mai per loro addotto che accennasse non poter-

si

si esiger frutto da chi per altro motivo dimanda che per povertà e per vero bisogno; nè che le usure legali riprendesse, o si valesse delle moderne ragioni: Premettesi la soluzione di più sofismi, e l'avvertenza che non bisogna litigare su un passo o due, ma considerare il complesso e l'accordo delle dottrine. S. Giustino dice all'imperatore come i cristiani in nulla si opponevano alle leggi: dunque non biasimavano le regolate usure. S. Clemente alessandrino spiega la legge mosaica del gratificare gl'indigenti. Veggasi di Tertulliano a lungo. Origene intese i sacri detti di quelli che *si trovano in necessità* (*c.* 531). S. Cipriano detestò l'avarizia, *& credulitatem fœnoris*, e di quel prestito parlò ch'è opera di misericordia (*c.* 546). Arnobio accusò le usure *miserorum e sanguine supputandas*. Lattanzio espresse non esser giusto che altri *per damna miserorum* accresca le ricchezze. Eusebio avvertì nel Salmo 54, Simmaco aver tradotto *danno*, e non *usura*. S. Ilario dichiarò che l'usura di cui parla Davide, è *fallax beneficium, & humanitas fraudulenta*. S. Basilio disse esser usura l'imborsar più del capitale; ma insegnò ampiamente, come va inteso quando si fa con inumanità ed esterminio. Il Nisseno professò di esecrar quell'usura che *era come latrocinio e come parricidio*. Il Nazianzeno quella che sulla carestia e sulla miseria de' poveri si fondava. S. Ambrogio quella de' *supplantatori* e di chi esigeva *il doppio* (*c.* 590). In questo Padre l'Autore assai si ferma, mostrando come espose de' poveri tutti i luoghi della Scrittura; come non riconobbe in esse gradazione alcuna, nè dilatazion della prima legge; e come parlò sempre dell'usura come di cosa opprimente, fraudolenta e crudele. Da s. Girolamo si detestano gli usurieri, perchè *necessitatem pauperum verterunt in lucrum* (*c.* 618). Dal Crisostomo abbiamo che niente è più turpe dell'usura, la quale dall'altrui calamità si produce e si accresce. Abbiam da Agostino che il fine delle sacre leggi in questo proposito è la misericordia; che il fenerante dà poco e riceve molto; che *perdonare* al povero vuol dire redimerlo dall'usure; che chi prende a usura, *quando accipit gaudet, quando reddit plorat* (*c.* 644). Il sig. Desmarès osserva che qualche espression generale della Scrittura *videtur Augustinus restringere ad illud fœnus, quod incomodat pauperi, idest hominem pauperiorem reddit*. S. Paulino: *commodemus securi nunc egeno, & in pauperibus suis Christo*. Asterio: gli avari bramano le disgrazie pubbliche *quo usuris pecuniam augeant*. Cirilo alessandrino ricorda che in questo proposito ci conviene star avvertiti, *perchè non gridi il povero contra di noi*. Teodoreto osserva come quel genere d'avarizia che appar nell'usura, vien messo insieme colle

più

più orribili scelleraggini. S. Leone fa intender più volte che l'usura da lui oppugnata era quella che opprimeva e straziava. Il nostro autore ribatte ad una ad una le annotazioni fatte a questi passi dal Quesnel nella sua edizione, S. Massimo ammirava come non si compungesse un cristiano, quando per le sue usure vedea piena dell'altrui lagrime l'abitazion sua (*c.* 689). S. Pier Crissologo nelle sue molte Omilie non impugna mai quell'usure mercantili che in Ravenna, città allora piena di ricchezze e di commercio, forza è corressero; ma bensì quell'*usuraria mole* che va congiunta colla fraude e colla cupidità (*c.* 670). Cassiodoro (così scrive sempre) è molto probabile avesse mano nell'editto di Teodorico, dal quale si approvano l'usure purchè non eccedano. Interpretando i Salmi, ove si rimprovera l'usura, intende sempre dell'esatta da chi dee da noi senza interesse alcuno esser sovvenuto. Desiderio vescovo di Verdun chiamò legittimi i moderati frutti. Procopio Gazeo ricavò dal Levitico che l'usura deriva dall'empietà, ed ogni umanità rinega (c. 670). S. Gregorio magno non riprese e non disapprovò chi avea contrattato di farsi pagare senza suo rischio parte del guadagno per frutto. Nell'erudite note a quell'epistola si vede, come un concilio del 538 non interdisse le usure a'suddiaconi, nè a'cherici minori, onde non si stimavano per se inique, nè ingiuste.

Di sopra trenta altri autori, fioriti avanti il secolo decimosesto, riferisce i sentimenti di mano in mano, e inoltre de'Padri del concilio di Parigi con distinzione. Alcuni instrumenti riporta ancora d'ecclesiastici sul fine del decimo e principio dell'undecimo secolo, da'quali apparisce che si valutava pur ancora l'uso del danaro, come quello dei terreni, e che i moderni sospetti per anco non c'erano. Confermasi da questo complesso come ne'dodici primi secoli non furon mai ripresi i moderni contratti, de'quali or si disputa: come in ciò di metafiche sottigliezze non c'era idea; come quanto contra l'uso nostro da que'tempi si deriva con error sempre, ma da molti spesso con fraude viene addotto, troncando sensi, e mutando parole; e si conferma in fine, come l'usura peccaminosa fu sempre intesa verso de'poveri, o per l'eccesso. Trovasi bensì molte volte ch'è viziosa usura *minus proximo dare*, *& plus accipere*, come dice Pietro Blesense (*c.*747); ma s'intende con quelle circostanze, e per conoscerlo bisogna legger tutto, poichè segue presso il medesimo: *Sanæ fœnerator*, *dum proximum manifeste spoliat*, *fure deterior est*, *& prædone*. Riprese egli aspramente un vescovo usurario, ma gli dice poi: *jam fame*, *& inedia perierunt infinita pauperum millia*, *nec adhuc uni eorum manum misericordiæ porrexisti*. Chiudesi questa parte col fatto della beata Iuetta che morì nel 1227.

Que-

Questa santa ebbe figliuoli, e però la sua morale fu umana: *tam sibi quam filiis cavere volens in posterum, de voluntate & consilio patris* (ch'era soggetto pio) *consensit in hoc ut pecunia, quæ sibi proveniebat, ex substantiosa sua publicis negotiatoribus accommodaretur, ut supercrescentis lucri negotiantium particeps esset* (*c.*750). L'autore della vita secondo le sue opinioni mette di suo che questo sia peccato *grave e grande*, ma che allora non si stimava tale, ed era consueto a molti ed onesti uomini. Osserva il signor Broedersen come questo fu il primo fra i contratti simili che con nuove opinioni e speculazioni venisse riprovato.

Nella seconda parte di questo libro si schierano i teologi dal 1200 fino al presente in numero di sopra cento. Di alcuni faremo qui menzione. Si fa principio da Alberto Magno, nel quale ragioni e quistioni si veggono non prima intese: anche della traslazion del dominio ci si comincia a far parole. Non pertanto egli divide *in usuram sortis, & usuram usurarum*, e dice che quella *sortis*, era *quando aliquis pro viginti accipit triginta*: ecco quel che correva allora (*c.* 757). Intende il detto in s. Luca del prestare a' poveri. Fa che dica il Signore in s. Matteo: *Usura, quæ opprimit pauperes*, e fa consistere l'usura nel violar la carità. Dice ancora che il solo *dare aliquid pro sorte non facit aliquid esse peccatum, vel usuram*. S Tommaso trattò di questa materia singolarmente nell'opuscolo *de Usuris*, che secondo la comune e secondo gli avversarj stessi, è suo legittimo parto. Nel proemio: *temporibus nostris audivimus multas controversias inter doctores*, che prima non c'erano. Distingue fra usura e vizio d'usura: vizio è, *quando sine justa ratione generatur*, e quando offende la carità: *vitium usuræ directe est contra caritatem* (*c.* 734). Secondo sua dottrina per vedere se i nostri contratti siano onesti, bisogna esaminare, se si equipara l'utilità della somma, di cui in grazia d'altri un si priva, con quello che questi corrisponde per essa: *variatur autem hujusmodi utilitas multipliciter*, e debbono farne giudizio i periti. Secondo lui sono anche onesti, perchè son volontarj di parte e d'altra; movendodosi ciascheduno dall'util proprio. Disse ancora che: *quandocumque unum potest accipi ut sua res aliquo justo titulo, erit sine scrupulo inculpabilis acceptio*. Mostra per fine in questa operetta il santo che nelle compre di rendite ossia in vita, ossia per un certo tempo, non s'offende la carità, e però son lecite: compra di rendita vuol dire a dar a interesse.

8. Bonaventura prende per mutuo quell'opera di misericordia, alla qual siam tenuti; e spiega del dare senza speranza

di

di gratitudine: *nihil inde sperantes, scilicet recompensationis*. Porta le consuete ragioni scolastiche; ma nello *Specchio dell' anima* dice all' incontro: *pecuniam, dum in usum vertitur, non consumi, nec deteriorari*. Scoto insegna che nella giustizia commutativa il mezzo giusto *quandoque ex lege positiva, quandoque ex consuetudine innotescit*. Assegna più casi, ne' quali è lecito pattuir sopra il capitale. *Licet unicuique in contractibus se servare indemnem*. Ne' prestiti *qui non vult damnificari, pecuniam sibi necessariam reservet, quia nullus eum necessitat ad faciendam misericordiam proximo, sed si vult misericordiam facere, necessitatur ex lege divina, ut non faciat eam vitiatam*: ecco il vero senso: non bisogna ritrarne alcun utile quando si presta *per misericordia*. Il Lirano peritissimo nell' ebraiche lettere, tutti i luoghi della Scrittura spiegò de' poveri. Niccolò da Osimo minorita del supplemento alla Maestruzza rigetta alcune speculazioni d' allora, e statuisce che *etiam in rebus mutabilibus differt usus a rebus; sicut substantia ab actu, qui exercetur in ea* (*c.*809). A un argomento addotto così risponde: *ista ratio faceret, quod pro pecunia mutuata non liceret aliquid accipere, cujus tamen omnes & ipse Thomas tenent contrariam*. Nel famoso Giovanni Gersone si ha che dalle leggi e da chi comanda si regola il prezzo: *tam censualium quam non censualium* (*c.*810). E che le leggi alle volte *desinunt habere vim obligationis, tamquam abolitæ per non usum, vel consuetudinem oppositam, quæ est non legum omnium, sed positivarum optima interpres; alioquin tolerantia papæ, vel legislatoris esset sibimet repugnans, & populis noxia*. S. Bernardino da Siena: *in multis casibus prima fronte apparet, quod concurrat usura, tamen liciti sunt contractus: adsit igitur ex Dei munere ipsa caritas*; perchè da quella s' impara se son leciti, o no. L' uso allora introdotto di dar somme ai pubblici delle città, e di ricavarne annuo frutto, vien da lui approvato ed ammesso, poichè *licet pecunia non habeat realiter vim capitalis, habet tamen interpretative, seu ablative: quia ex quo dominus usus fuisset illa, ut capitali suo, communitas non abstulit sibi solam simplicem pecuniæ rationem, sed & rationem ejus capitalis*. Approva poco dopo il regolare tal frutto *in commune bonum* al cinque per cento (*c.*825). Insegnò appunto il medesimo s. Antonino, e all' obbiezione d' alcuni che asserivano: *quod quidam papa moribus & scientia præditus dixit contractum hunc esse illicitum*; risponde non essere per questo veramente illecito, *quia talis papa non determinavit illud papaliter, sed magistraliter*. E perchè si era incominciato altresì a vendere e comperare così fatte rendite, il che da molti si condan-

na-

nava d' usura, riprova tali precipitose condanne, e biasima chi non volea perciò assolvere (*cap.* 1567). Più altri insegnamenti ha quel santo, dopo i quali con questa epifonema chiude in altro luogo il signor Broedersen: *Utinam benignissimus Deus adversariis, si non dederit ut plane consentiant nobis; saltem istam secundum s. Antonii doctrinam tribuat moderationem* (*cap.* 716). Niente minor motivo ha certamente di far l'istessa preghiera a Dio chi ora riferisce questo libro che l'autor di esso si avesse. Il vescovo abulense intese de' poveri le autorità scritturali: *mutuum date* crede esser precetto, quando il prossimo *est in extrema necessitate*: legge secondo lui non fu data che per gli ebrei; e il mutuo *si non sit gratuitum, desinet esse mutuum, & est alius contractus*. Il Cartusiano definisce esser usura quella ch'è *contra caritatem atque justitiam*: anche nel detto de' Proverbj *in pauperes* intese *contra de' poveri*, e in danno loro.

Gabriel Biel nel secolo del 1000, assai celebre, approvò il comperar rendite con patto scambievole di redimere: e così quello che in oggi suol chiamarsi tre contratti; la qual denominazione si vede già in Giovanni Maggiore tanto lodato, il quale all' obbiezione del cavar frutto del danaro fatto da altri, rispose: *non exui a me dominium pecuniæ meæ: ego tollo lucrum de pecunia mea propria, & de instrumentis meis, assecuratio enim societati non adversatur* (*c.* 849). Così più altri di mano in mano addotti. Bartolommeo Fumi inquisitore che fiorì nel principio del 1500, asserì non essere usurario il contratto in cui si dà per 900 ducati contati subito la somma di mille da riscuotere dopo quattro anni; e ciò così per ragion de' pericoli che il tempo adduce, come per altre ragioni (*c.* 849). Il p. Soto toccò quanto comuni e quanto gravi fossero a suo tempo le usure nella Spagna. Impugnò i monti di pietà. Secondo i pregiudizj invalsi le questioni dell' usura credette doversi risolvere più colla filosofia, che colla sacra Scrittura. Il vescovo Zerola, di cui è la *Praxis Episcopalis*, afferma per li contratti censuali esser sufficienti le tre condizioni volute da Gregorio XIII (*c.* 861). Il card. del Lugo approvò i censi scambievolmente redimibili, e pubblicò il detto di Sisto V, di non aver inteso di condannare i contratti da classici dottori ammessi. Il p. Teofilo Rainaudo scrisse: *ires illos contractus vitio vacare, & fructus pecuniæ collatæ, de quo conventum fuerit, licite percipi, extra dubium pono*. Aggiunse che i più gravi teologi di Roma, ove si trovava, si erano risi *de auditis Lugdunensium concionatorum in hanc praxim rumoribus*, e che se occorreva, avrebbe munita *omnium urbis theologorum suffragio propositam sententiam* (*c.* 883). Enrico Holden osservò come i

prin-

principi per ben pubblico costituiscono il prezzo all' usufrutto del soldo, come già ne prescrissero il valore; e come esso non è altramente della natura delle cose nel primo uso consumabili; e come l'usura in tanto è illecita e ingiusta, in quanto con essa *in vece di apportar comodo e ajuto si fa danno* (*c.* 885).

Lodovico Bail propenitenziario nella diocesi di Parigi nel lodato libro *De triplice examine* asserì, parergli giusto, *quod qui mutuando dat alteri ansam & occasionem lucri captandi; partem aliquam lucri recipiat &c. Neque enim existimandum est pecuniam ipso usu consumi inter manus viri industrii, ut supponimus: remanet siquidem æquivalenter in valore in officiis, in domibus, in prædiis, & in mercibus ex ea conquisitis. Aliter est si darentur pecuniæ indigenti ad se vestiendum, nutriendum aut redimendum ex aliqua miseria* (*c.* 886). Queste dottrine son così stringenti che non si vede qual risposta possa inventarsi; e non vengono da eretici, non da rilasciati, non da impegnati a difender questa sentenza, o quella. Aggiunge questo penitenziere che i divieti non caddero mai sopra *illa mutua, ex quibus & mutuans, & mutuatarius commodum reportant*. Seguono altre ragoni, e chiude con documento memorabile ed importante intorno all' obbligazione del confessore: *qua tenetur refundere ex propriis quidquid temere & contra jus pœnitenti restituendum injunxerit*; avendo il penitente seguito quell' opinione *quam viri religiosi ac docti tutam esse pronuntiarunt, post magnum re ac nomine theologum, & plusquam triginta alios theologos*.

Con ragione il nostro autore fa molto caso dell' autorità del clero gallicano, del quale riferisce alcuni atti, co' quali nel passato secolo prese più volte somme grossissime, colle usate condizioni, e stipulando di pagare *quotannis pro usura sive interesse* quanto si conveniva. Corre tal pratica in tutto l' Oriente: e ricercata la sacra congregazione l'anno 1631 sopra alcuni dubbj rispose: *Contractus censuales huc usque celebratos propter varietatem censuum contrahentium conscientiæ relinquendos esse, ut scilicet unusquisque eorum post maturam circa illos deliberationem suæ consulat conscientiæ* (*c.* 889); saviamente perchè poste alcune regole universali, senza tante filosofie ogni uom di senno vede, se un contratto inferisce lesione al prossimo, o no. Il padre Maignan, lettore e provinciale dei padri minimi: *De usu licito pecuniæ*, provò esser lecito il frutto non solamente *per accidens; videlicet ratione lucri cessantis, aut emergentis damni; rationem enim ejus liciti sumam ex alio tum altiori tum universaliori principio, quale est id, quod locum habet in omni contractu conducti, aut locati, aut alio simili* (*c.* 898). Di questo

autore con questo solo il signor Broederseu si sbriga, ma potea trattenersi in esso alquanto più, attesochè si professa di moral severa, e tal si mostra in altre opere; eppure pruova con molta forza che siccome quando si dà argenterie a nolo, chi riceve, riceve a suo pericolo se vien rubata, e non pertanto lecitamente se ne prende mercede, così nella moneta: e mostra la sconvenevolezza che un ricco, qual pigli somme, forse da una vedova, o da un pupillo, o da chi è ristretto di fortune, per avanzare coll' uso di esse sua condizione, non debba a chi gli cagiona tal vantaggio corrisponder nulla, il signor Bezian Arroy, decano della facoltà teologica della Sorbona e canonico teologo di Lione, sostenne che: *si le prêt à profit n'est pas nuisible à celui à qui l'on prete, le rendant miserable, il n'est point usuraire*: e conchiuse, *que l'usure en tant qu'usure n'est point damnable, si elle ne cause quelque ruine ou quelque dommage à celui à qui on prete* (*c.* 902). Il padre Colonia minimo, in favore de' controversi contratti frequentissimi in Lione, osserva come dai concilj e generali e particolari ivi celebrati non furon mai proscritti, nè ripresi; e narra come essendo tal opinione stata oppugnata e sostenuta in Roma alla presenza di Clemente VIII, *qui étoit un pontife autant éclairé que pieux, le même pape la jugea resevable, trés bonne, & nullement infectée d'erreur* (*c.* 904).

Del p. Girken agostiniano, pubblico professore, non ci rincresca trascrivere alquanti versi, stante che si vede dalle approvazioni, com'ei parlò colla voce di tutta l'università di Colonia. Dopo avere schierate le ragioni, per cui apparisce: *census ex utraque parte pro libitu redimibiles jure naturæ, seclusa prava intentione usuraria, vel pactione injusta, esse licitos*, soggiunge: *Ast negotiatoribus, qui nihil frequentius habent quam schedis cambialibus se se ad solutionem adstringere, etiam inter paucos & determinatos dies; his, inquam, dare pecuniam ad censum redimendum intra breve tempus, prout moribus hodiernis est usitatissimum, si non liceat, infernum sane implebimus negotiatoribus, imo & viris sine dubio timoratis, &c. quin & negotiationem ipsam oportebit e mundo pellere*. Ciò conferma anche per l'esempio de monti di pietà, i quali *nihil continent juri naturæ, & divino contrarii, alias a pontificibus approbari non potuissent*. E dipoi: *Nec obstat quod hi census olim, & nunc a theologis judicentur illiciti: idem enim judicarunt theologi de censibus realibus ante concilium constantiense, & ante bullam Martini V. Idem judicarunt de montibus pietatis teste Gregorio XIII, &c.* Si fa l'obbiezione del non potersi locare il danaro perchè cosa non fruttifera, e risponde es-

ser

ser locazione ogni volta che si concede l' uso e il frutto di qualche cosa a prezzo, o venga tal frutto dalla cosa immediatamente, o mediatamente. Il van Espen asserisce che esaminata la materia dal clero e università di Lovanio: *conclusum fuit hactenus non videri hos reditus, maxime inter mercatores, & per supremam potestatem approbatos seu admissos, posse tamquam usurarios generaliter reprobari*. Essendosi suscitata l' istessa controversia fra i cattolici d' Irlanda, scrisse il p. Kenny carmelitano nel 1734 da Dublino, come *episcopi nostri simul congregati convenerunt licitum esse, rationabilem retributionem supra sortem recipere, idest secundum acta Parlamenti sex pro centum supra sortem* (*c.* 920). Nell'istesso libretto scritto in inglese se ne adducono molte ragioni, e fra l' altre la forza delle leggi e la consuetudine, e in appresso l' autorità dei sommi pontefici. Quinci l' esempio della Germania e delle altre nazioni. *Ego ipse affirmare possum me vidisse, eum esse communem Romano-catholicorum ecclesiasticorum morem in Bohemia, illumque a magna universitate pragensi esse cognitum, quod dentur pecuniæ ad interesse, repetatur, & recipiatur sors a creditoribus quando volent, modo debitorem præmonuerint tribus vel sex mensibus, aut die condicto* (*cap.* 921). Si termina col ricordo del sig. abate Fleury nelle sue Instituzioni del gius ecclesiastico, che non bisogna esser facili a condannar contratti approvati dai principi e da consuetudine immemorabile, dovendosi pesare il pubblico bene ed esaminare i principj generali della giurisprudenza: e col parer recente d' alquanti teologi di Parigi, fra gli scritti de' quali molto si distingue il libro intitolato: *Traité des prets de commerce* uscito l' anno 1738. L' autore non ci ha posto il suo nome, ma fu il sig. Aubret curato nella diocesi di Macon, che riprende singolarmente la temerità del suo avversario rifugiato in Olanda, il quale imputava d' eresia chi non era della sua opinione.

Dieci, o dodici scrittori gli avversarj mettono specialmente in vista per loro, e parimente alcune risposte e censure. A queste il nostro autore nella terza parte di questo libro vien facendo risposta. Veggasi qui tutto: *Eruditissimus D. Petrus Melis collegii, quod D. Pulcheriæ vocant, præses*, e prima pastore in Amsterdam, *vidit summo dolore librum, cui titulus Dogma Ecclesiæ contra dictas pecuniarum collocationes; eumque diligenter perlectum censuit, quod mihi sæpius testatus est, dignum qui auctoritate publica ignominiosis flammis traderetur* (*c.* 941). Per quanto appartiene alle censure della facoltà teologica di Parigi, si mostra quanto a torto venga preteso ch'essa in corpo tenga la contraria dottrina. Qualch. sinodo di Francia che con-

condannò, premise che si trattava *de usura rempublicam enervante*. Si risponde altresì alla condanna d' alcune proposizioni fatta dal Clero gallicano, e se ne spiega la sostanza. La di lui vera dottrina si dee raccoglier dal fatto; avendo esso più volte tali contratti messi in pratica. Nel 1660 adunanza di vescovi e di teologi in Francia riprovò, biasimò e dichiarò censurabili le lettere provinciali, nelle quali l' opinion contraria si sostiene: furon condannate anche da Alessandro VII (*c.* 953.). All' obbiezione della condanna d' alcune proposizioni fatta dopo i voti della sacra Congregazione con decreto d' Alessandro VII e d' Innocenzo XI risponde il nostro autore, facendo avvertire come in que' decreti nè si condannò il triplice contratto, nè si condannò il censo scambievolmente redimibile, nè si condannò chi tiene esser lecito il costituir rendite che dal compratore possan redimersi; con che gli usi correnti restano in sicuro. Leciti gli dichiarò s. Pio V e Gregorio XIII. La Rota romana come non illeciti gli comprovò più volte, il che si vede anche nel Cencio *de censibus*. Anzi il medesimo Alessandro VII condannò e dichiarò temeraria e scandalosa la censura, con cui la facoltà teologica di Parigi avea tali consuetudini riprovate. Dopo la condanna di quelle proposizioni, in tempo d' Innocenzo XI, volendo il capitolo di Utrecht ricercar sopra di queste la sacra Congregazione, il signor cardinale Casanatta dissuase, affermando soverchia tal ricerca, perchè in tal punto non avrebbe la Congregazione fatta risposta; che fu una tacita permissione ed approvazione delle costumanze da tanto tempo invalse (*c.* 956). Ai teologi, che in certa parte de' loro scritti avean gli avversarj per loro addotti, fa il signor Broedersen nuovamente a parte a parte risposta. Per l' autorità di s. Carlo, e del suo Concilio, fa osservare, come condannò bensì i contratti usurarj, ma eccettuò i permessi dalle leggi, *nisi quatenus id de jure nominatim permittatur*; e dichiarò sopra quelli cader l' esclusione, i quali *a jure ut iniqui prohibentur* (*c.* 958). Poco dopo difese in Milano così fatti casi il Bonacina. Si ricorda un consulto segnato da più dottori in Parigi l' anno 1740 a proposito di certe stipulazioni d' interesse costumate nelle Bressa, non essere illecite quelle' usure che si praticano secondo le leggi (*c.* 970). Di Natale Alessandro tiene il nostro autore che in questo punto non si abbia da far conto, perchè fidandosi troppo ricopiò il Gaitte, e però cambiò le parole di Tertulliano e di s. Tommaso, e arrivò alla strana asserzione che anco i mercanti ricchissimi son compresi ne' poveri, a' quali ordina di prestare la Scrittura (*c.* 981). Ma basta per tutto il suo definire di propria autorità, che la sentenza opposta alla sua sia *secondo tutti i cattolici eretica*. Se questo detto sia permissibile, si giu-

dichi da chi s' aspetta; se sia vero, si può giudicar da tutti.

Raccoglie il nostro autore nel fine di questo libro, come fra' scrittori citati con pompa per loro dagli avversarj, molti sono che all' incontro acremente sostengono l' opposta sentenza: alcuni non fanno nè pro nè contra, perchè non parlano de' nostri casi; e que' pochi che l' opinion proteggono da loro sostenuta, errori in tal materia proferiscono così patenti che non possono mai far contrapposto, nè per autorità, nè per numero a quelli che l' altra opinione comprovano e insegnano. De' primi scolastici alquanti, e così alcuni legisti, l' abbracciarono principalmente per aver creduto secondo que' tempi che la centesima approvata dalle antiche leggi volesse dire cento per cento, quando volea dir dodici. De' susseguiti uscirono alcuni dell' antica via, perchè avendosi formate da se definizioni nuove del mutuo e dell' usura, a quello accomodarono le lor dottrine. A introdurre nuovi dettami molto contribuì l' aver trasportati agli affari di coscienza alcuni detti d' Aristotele non ben intesi, e così l' aver abbandonati i generali principj legali. Ma con tutto questo dai pochi cenni dati qui finora di questi secoli, e molto più dalle 480 colonne di questo quinto libro, si può riconoscere, come la maggiore e la miglior parte concorda pur ancora nel non aver per dannabili que' contratti che al prossimo non recan danno, e nell' approvare l' odierna pratica come irreprensibile e giusta. Chi vuol compresi anche i ricchi nel divieto della Scrittura d' usureggiar co' poveri, e chi vuole che la Scrittura nomini i poveri solamente e per modo d' esempio, perchè non citò in prova del suo detto almeno uno de' santi Padri? almeno uno degli ecclesiastici decreti?

Il sesto libro vien dall' autore sacrificato al gius canonico. Varj punti in esso si trattano, che troppo lungo sarebbe riferire. Mostra ampiamente, come secondo l' antica ragion canonica, alla quale otto secoli assegna, non fu interdetta a' laici la profession di dar danari con usure. Nè que' santi Padri, o que' vescovi che presso gl' imperadori e i principi ebbero tanto credito, gli richiesero mai di abolir le leggi, dalle quali si permettevano. Nei tre susseguenti secoli non ci fu che qualche decreto particolare, il quale potea esser necessario in quelle regioni. Ne' tre primi secoli della Chiesa neppur furon proibite agli ecclesiastici d' inferior grado: ai maggiori furon proibite (non però tutte) perchè indecenti alla lor professione, come più altre faccende mondane; e non già come contrarie alla giustizia commutativa. Non si disse mai negli antichi canoni che venga l' usura dal mutuo, nè che nel mutuo si trasferisca il dominio. Nel Testamento vecchio che a un

sol popolo fu diretto, leggi ad esso convenevoli diede il Signore; ma nel nuovo diretto alle genti tutte nulla statuì Cristo in particolare circa i negozj temporali, volendo che il gius naturale da tutti si osservasse, ma nell' altre cose alle varie leggi de' principi e de' paesi si ubbidisse. Nel secol duodecimo incominciò il gius nuovo, che vietò più generalmente le usure, perchè allora erano cresciute a dismisura per le calamità di que' tempi. In nessun sinodo si condannaron mai le usure compensatorie permesse dalle leggi. Non così certamente si sarebbe fatto, se le usure si fossero stimate per se e generalmente criminose ed ingiuste. Così dicasi de' concilj di Spagna e degli altri, così de' Romani d'undici secoli. Nelle formole di Marculfo monaco si vede come era in uso il dar a interesse anche tra fratelli, il che si computa cogli altri leciti contratti. Nel libro penitenziale di Gregorio III non si sottopone a pena chi investisce a frutto. Ne' capitolari furono ripetuti i detti de' concilj: così ne' secoli appresso. Fin sotto Alessandro III nel concilio turonese a' soli cherici fu inibito il dar danari, e ritenersi le possessioni in pegno.

Prendonsi poi le canoniche collezioni per mano, facendo principio da' canoni apostolici, e se ne fa lungo esame, piena conferma ricavandosene di quanto si è detto (*c.* 1079). Seguita quella cui è stato dato nome di codice *Ecclesiæ universæ*. Si ha in essa come detto da s. Gregorio nisseno che per li canoni non fu vietata a' secolari l'onesta usura, e che niuna pena canonica agli usurieri fu imposta. Una raccolta abbiamo che alcuni credono di Teodoreto, altri di Giovanni Scolastico, il qual compose altresì un Nomocanone. Questo titolo diede anche Fozio all' ampia sua fatica che da' Greci fu abbracciata come fondo dello studio canonico. Ballamone la comentò e l'adottò a' suoi tempi. Ne' due titoli ultimi si raccoglie quanto appartiene a' laici, e menzione non ci si fa che fossero ad essi proibite le usure. Nel secondo si conferma la novella di Giustiniano 131, che ordinò doversi pagar l'usura dei legati pii differiti oltra sei mesi. Si annovera poi dal nostro autore il codice *Ecclesiæ romanæ* pubblicato dal Quesnel, nel quale tre soli canoni di nostra materia si hanno, che a' cherici vietan l'usura. Ma sia lecito a chi scrive, di addur qui alcuni periodi d'uno de' suoi opuscoli che sono stati alla sua Storia teologica aggiunti: di ciò in questi giorni appunto gli vien dato motivo. *Qui collectiones a se repertas, nulla etiam epigraphe suffragante, magnificis donarunt nominibus, Ecclesiæ romanæ, africanæ, universæ codices nuncupantes, perutilia quidem ea occasione attulerunt, sed videntur mihi confidentiæ non-*

nf-

nihil adhibuisse. Canonum collectiones veteres in Mss. libris discrepantes semper, ac infinita propemodum varietate coactas deprehendi: quæ autem publica, ut ita dicam, auctoritate compacta fuerit, atque ejusmodi nominibus jure merito distingui possit, occurrit nusquam. Ea quidem, quam tunc præ manibus habemus, illi magnam partem assimilatur, quam in appendice Leonianæ editionis, etiamsi ex imparibus vetustate membranis pro vero ecclesiæ romanæ codice tot seculis sepulto *vulgavit Quesnelius, professus &c. At hæc quam immerito is Auctor de collectione pronuntiarit seculo sexto concinnata, & quæ ad romanæ ecclesiæ usum nequaquam pertinuit, perspicue ostendit cl. p. Cutantius in præfatione ad pontificias epistolas. In ms. nostro edita præfatio non habetur &c.* (*pag.* 73).

Vengono appresso il codice detto *ecclesiæ africanæ*; la collezione di Ferrando diacono; quella di Dionigi Esiguo che i decreti di più pontefici aggiunse principiando da Siricio; quella di Martino Bracarese; di Cresconio africano, da cui possiam raccogliere che i concilj africani non intesero de' secolari, quando vietaron l' usura; l' epitome per alcuni attribuita ad Adriano I, e la compilazione d' Isidoro Mercatore. Si registrano poi le collezioni de' capitolari, una delle quali fu d' Ansegiso abate, che ci fa conoscere non vietata a' laici l' usura per Carlo magno, nè per Lodovico Pio. Altra fu di Benedetto levita, nella quale più circospezioni vogliono aversi. Osservisi quel capitolo: *Quod pecunia a paupere non sit exigenda cum usura*. Quanto a' libri penitenziale e specialmente di *Halitgario*, alcune riflessioni fatte dal signor Broedersen si potrebbero confermare con un de' nostri codici capitolari.

Altro ordine di canoniche collezioni intraprese Reginone abate prumiese, sopra del quale ottime riflessioni fa a questo proposito il nostro autore. Seguita quella di Burcardo, indi d' Ivone che ha un titolo: *De his qui usuras de usuris exigunt*. Da tutta questa serie di cose non bisogna dedurre che fosse per tanti secoli permesso agli uomini di mondo l' esigere usure ingiuste e violenti, nè l' esiger frutti da chiunque; poichè questo e quanto altro alla carità si oppone, fu sempre anche da se e per ogni cristiano instituto vietato. Bisogna bensì raccoglierne che la professione di dare a interesse con giusta misura dai sacri canoni fu solamente tolta alle persone di chiesa, quali niuna specie di mercatura, o d' interesse mondano esercitar debbono, ma non a' laici, come dal complesso di tanti concilj e di tante canoniche collezioni apparisce; onde non fu certamente il frutto del soldo dai sacri legislatori stimato per se e generalmente peccaminoso. Il divieto agli

ecclesiastici s'intende per quelli che spontaneamente assùmessero maneggi, o giri, non di quelli cui fosse imposta l'amministrazione della facoltà di qualche monastero, o di qualche chiesa.

Del nuovo gius canonico altri mette il principio nel nono secolo, altri con più ragione l'ascrive alle Decretali raccolte nel decimoterzo. In questo e nel precedente, il bisogno di danaro per le guerre di Terra santa ed altre ragioni ancora fecero aumentar grandemente e incrudelir le usure. Si esigeva fin cento per cento a motivo d'intendere a rovescio le romane leggi. Perciò i sommi pontefici e i vescovi e i sinodi per estirpar tanta sceleratezza, molti e veementi decreti fecero, ma che parlano d'enormità, di rapacità, di voragini, e non si possono però addurre dove si tratta di contratti onesti, proporzionati e approvati dalle leggi, e al prossimo proficui. Che il ricevere giusto frutto fosse in que' tempi approvato, si vede espressamente nella Somma di s. Raimondo e in più decreti pontificj. L'autore molto si stende sopra il concilio di Vienna, e mostra le gravi difficoltà fatte e che si posson fare, se quel decreto fosse veramente del concilio, o non fosse. In esso per altro si ha che di quelle usure si parla, le quali si praticavano *in offensam Dei*, *&* PROXIMI *contra jura divina pariter ac* HUMANA: tanto basta. Giovanni di Andrea insigne giurisconsulto di quell'età ed altri con lui sopra il gius canonico scrivendo, decisero che si può dare a interesse in favor delle chiese, e delle vedove e de' pupilli, e che si posson dare le somme dotali a un mercante che ne assicuri il capitale e ne corrisponda onesto frutto: non fu dunque inteso contra tutte le usure il decreto. Soggiungesi quasi una storia del praticato dal 1100 in qua nelle diocesi di Utrecht, di Liege, ed altre di quelle parti, provata con documenti e scrittori, dalla qual risulta come prelati e religiosi d'ogni genere i contratti ora impugnati frequentaron sempre, onde il piissimo vescovo Neercasselio gravemente riprese chi avea predicato contra. E che direbbe egli, aggiunge il signor Broedersen, se udisse ora coloro: *qui veditus utrimque redimibiles usurarii condemnant criminis, ac propterea totam turbant Ecclesiam, impediunt ea, quæ ipsimet fatentur jure divino, & ecclesiastico esse necessaria, & funestam efficiunt divisionem, innumeraque suscitant mala* (*c.* 1164)? Che direbbe, poteva aggiungere, se vedesse private persone prendersi la facoltà di chiamare *eretica* l'altra sentenza? Lungo capo succede sopra i decreti dei sommi pontefici, quali fa vedere non aver ferito se non le usure eccedenti e le pregiudiciali in qualche modo alla giustizia e alla carità, ed aver approvate secondo occasioni e

se-

secondo casi quelle che non sono ree d' alcun danno. Veggasi quivi a parte a parte sino ai moderni tempi. Cita le bolle di Niccolò V, di Pio V, e di Gregorio XIII, e nelle quali non si ordina altramente che i censi siano per parte del compratore irredimibili. Nella collezion di Graziano nota, come non mette mai nell' usura il mutuo ch' or ci si intrude; come tutti i canoni de' concilj da lui citati vietano a' soli cherici, come i quattro pontefici da lui addotti non interdicono a' laici generalmente; e come i padri, di cui le sentenze addusse, dell' oppression de' poveri parlan tutti. Avverte ancora che dove parla Graziano, cessa l'autorità, e se i suoi detti l'avessero, non battono i casi di cui si tratta. I chiosatori dissero che *si pro usu rei accipitur pecunia, erit contractus locationis* (*c.* 1213); e parlando del vender l'uso del danaro dissero che *cum usus sit illius qui vendidit, licite potest eum vendere:* con che ogni difficoltà si scioglie. Il secondo volume del gius canonico, si forma dalle Decretali di Gregorio IX. E' osservabile nella Glosa, ove insegna colla scorta del gius civile che anche nel danaro *utilitatis causa constituitur ususfructus, vel quasi ususfructus*, perchè quello cui si dà, ne gode l'uso, ma *satisdat de tanta pecunia restituenda* (*c.* 1217); ecco l' uso del danaro distinto dalla sua sostanza, e valutabile a giudizio de' prudenti.

Ha voluto il nostro autore instituire anche un esame delle dottrine e delle opinioni de' legisti, essendo che quasi ognuno d'essi e nelle civili e nelle canoniche leggi fu laureato ed esperto. Incomincia da Azone che insegnò come della moneta si può legare l'uso solo, e che in essa *usus appellatione* si contiene anche il frutto (*c.* 1225). S. Raimondo nel principio di questa materia propose di esser per trattare *in quibus casibus usuræ permittantur, vel prohibeantur* (*c.* 1229). Bartolo tenne i prezzi delle cose, *pecuniarum quoque* nel tassar gl' interessi, doversi riferire *in arbitrium juris*: e tenne che *licet mutuum sit contractus nominatus, tamen habita ratione ad pactum de solvendis usuris, resultat contractus quidam innominatus, do ut des*. Baldo scrisse che solamente *quatenus excedit verum interesse, usura est*; e che non si dee giudicare usurario il computar con mille rendita di cinque all'anno: *si in regione communiter frequentatur, & inter bonos servatur, & apud mercatores* (*c.* 1234). Il cardinale Turrecremata parlò dell' usura come divorante *facultates, & substantias pauperum*. Tenne per lecito il dar danari a frutto sulla vita; *nam illud videtur licitum, quod ab Ecclesia toleratur; & viri religiosi consulunt, & quod quasi generalis consuetudo obtinet: huic opinioni nos adhæremus*. Guglielmo Bont insigne giurisconsulto di Lovanio provò tali con-

contratti esser leciti *quibuscumque personis, dummodo fiant secundum rationabilem, & communem æstimationem juxta morem regionis* (*c.* 1246). Il Navarro professor famoso provò lecito il dare a mercanti con sicurezza del capitale, e con frutto; e aggiunse di desiderare, *ut episcopi vel Pontifex maximus declararet prædictam consuetudinem esse justam* (*c.*1256). Il Cujacio insegnò come *proprium est, quod nec in genere, nec in specie reddere cogor alteri* (*c.*1261). Di Carlo Molineo, il quale dopo aver traviato come si sa, morì poi cattolico, la dottrina in tal proposito si riduce in sostanza a questo; che l'usure *turpes sunt, & in conscientia illicitæ, quæ excedunt quotam ab æquabili lege, vel consuetudine loci taxatam*; e quando *vitioso affectu, & fraudulenter fiant*, onde le enormi usate in Francia a suo tempo detesta (*c.*1270). All'incontro *ex sententia omnes usuras generatim damnante multa oriuntur mala: videlicet probis ac bonis indebite tristitia infligitur &c. legibus civilibus conviciantur: pauperibus, & indigentibus majora incommoda inferuntur &c.* (*c.* 1202). Non so se si debba credere ciò che nella prefazione dell'ultima edizione di questo trattato si afferma che Gregorio XIII ne ordinasse la ristampa in Roma sotto altro nome. Giorgio Everardi professore d'Ingolsat cita le costituzioni di Baviera, secondo le quali *usuræ, seu potius census annuus licitus sit ad rationem quinque pro centum* (*c.*1274): e rammenta esser comune sentenza de' teologi, canonisti e legisti *etiam ex causa mutui, posse creditorem ab initio pactum facere cum debitore, ut sibi rependatur damnum ex carentia pecuniæ illatum* (*c.* 1280). Sigismondo Scaccia della società salvo il capitale dice, *a doctissimis viris absque ulla difficultate fuisse Romæ approbatum*. Lodovico Cenci professa che in queste materie *observantia per tot annos continuata operatur, ut etiam id quod de jure non subsistit, debeat haberi pro licito*. Sostiene coll'autorità specialmente di Gregorio XIII e della Rota romana che dal patto di poter ripetere il capitale non si rende altramente un censo usurario, dove il gius positivo non si opponesse. Il Leotardi nobil giurisperito di Nizza approvò altresì i censi scambievolmente redimibili, ovunque non siano da legge positiva vietati, e all'obbiezione contra i tre contratti per una bolla di Sisto V risponde, non essere in essa nominatamente vietati, *& receptum esse, eam sanctionem hanc interpretationem pati*: il che si spiega anche meglio da Giovanni Gaito giurisconsulto napoletano. Per mostrar il consenso non si tralasciano i canonisti greci, Simeone, Arsenio, Zonara, Balsamone, Aristeno, Blastari, Cabasila. Notò il Thomassin, come in quella nazione l'usurà fra secolari era praticata comunemente e dalle leggi difesa. I suddetti canonisti non interpretano il divieto

del

dell' usure se non per gli ecclesiastici e per gli altri solamente delle eccedenti, ovvero a' poveri imposte.

I susseguenti libri sono assai più brevi. Nel settimo si considera quanto fu statuito dal gius civile, cioè dalle leggi de' principi. *Omnis anima potestatibus sublimioribus subdita sit*, dice l' Apostolo. *Quis leges principum dicat debere contemni?* scrisse Gelasio papa. Intorno a' beni temporali, e al contrattare, e al possedere niuna legge ci fu lasciata dal Redentor nostro. Annovera il nostro autore le molte leggi romane, specialmente degli imperadori cristiani di tempo in tempo, nelle quali si regolano e si stabiliscono le usure. Non si sarebbero certamente promulgate se anche l' usura regolata e discreta si fosse creduta contraria al gius naturale e al divino; o almeno gran querele ne avrebbero fatte i concilj e i vescovi. Gl' istessi dettami continuarono sotto tutti gl' imperadori greci, e continuarono in tal materia gl' istessi nelle varie provincie sotto Goti, Visigoti, Longobardi, Franchi, e altre genti, come dalle leggi di varie nazioni l' autore fa conoscere. Fa poi ricerca dal duodecimo secolo in giù, e si trattiene molto a lungo sulla Francia, apportando anche l' autorità di varj senati e la pratica degli ecclesiastici, più passi adduce di Colet causidico di Dijon e di Thomassin ne' lor trattati sopra le usure, quali hanno bravamente difeso i contratti di rendita, come quivi si chiamano, e i prestiti di commercio. Le proibizioni di alcuni re caddero sopra l' usure inique. S. Luigi: *Intelleximus quod Lombardi, & Caorcini, ac etiam plures alii alienigenæ usurari in regno nostro publice super pignoribus mutuant ad usuram, habentes ad hoc domos & mansiones specialiter deputatas, quarum extorsione usurarum valde depauperant regnum nostrum* (*c.* 1004). L' editto di Filippo IV dichiarò d' impor pene quando si esigesse *ex causa usurarum ultra unum denarium de libra pro septimana, quatuor denarios pro mense, quatuor solidos pro anno*, che vuol dire più di 20 per 100. Aggiunse: *verum per hoc non tollimus quo minus impune creditor quilibet interesse legitimum præter sortem sibi debitum possit exigere.*

Nell' ottavo libro, in cui di varj titoli si tratta, pei quali i controversi contratti si mostran leciti, è da vedere specialmente quanto vi si discorre intorno a' censi, e intorno alla bolla di s. Pio V. Nel rimanente sino al fine si fa prima vedere l' uso generale di provincia in provincia: indi si rappresenta il sentimento degli antichi gentili e de' filosofi; da' quali non fu riprovata mai se non l' usura opprimente e lesiva. Sopra tutti vengono esaminati quei passi d' Aristotele, che molto hanno contribuito agli equivoci. Prendonsi ancora per mano alcuni punti già discussi.

Il p. Reginaldo *in praxi fori pœnitentialis tom.* 2, *p.* 254: *Adverte quod ex Medina habet Petrus a Navarra in lib.* 3 *De restisutione*; *usuram sumptam simpliciter, ut nihil aliud importat quam lucrum ultra sortem occasione mutui*; *nec bonam de se esse, nec malam, sed ex adjecta circumstantiæ causa* (*c.* 1534). Perciò scrisse G. B. Geminiani nei suoi Comentarj sopra l'usure: *usuram in jure æquivocum nomen esse vel ut pressius loquar, analogum*. Per fine rammenta i fonti degli errori, da' quali nacquero le nuove dottrine; come l'aver creduto, la centesima approvata dalle leggi importare il raddoppiamento del capitale in un anno, il qual comunissimo errore continuò sino verso la fine del decimoquinto secolo, quando Ermolao Barbaro lo scoprì il primo: l'aver fabbricate nuove definizioni dell'usura, e con ciò fatto mutare il concetto del mutuo: l'aver dato al mutuo molti diversi sensi, e nuove proprietà. L'essersi valsi come di ragione d'una supposta traslazion di dominio ignota a tutti gli antichi Padri, ed inaudita presso tutti gli antichi legislatori e giurisperiti. Di più altre origini d'inganno si fa menzione. L'ultimo libro confuta di nuovo quantità di volumi e di scritti fatti dagli avversarj, e ne fa vedere i falli manifesti. Singolarmente si trattiene sopra quelli del sig. Petitpied che stette assai tempo in Olanda rifugiato, quali dal suo numeroso partito erano sopra gli altri esaltati. Mette in vista le falsificazioni de' passi da lui addotti, le sue contraddizioni, e i patenti equivoci e sbagli. Non si può lodare abbastanza l'infinità di notizie, di citazioni e di sagge considerazioni che in questa voluminosa opera si compredono.
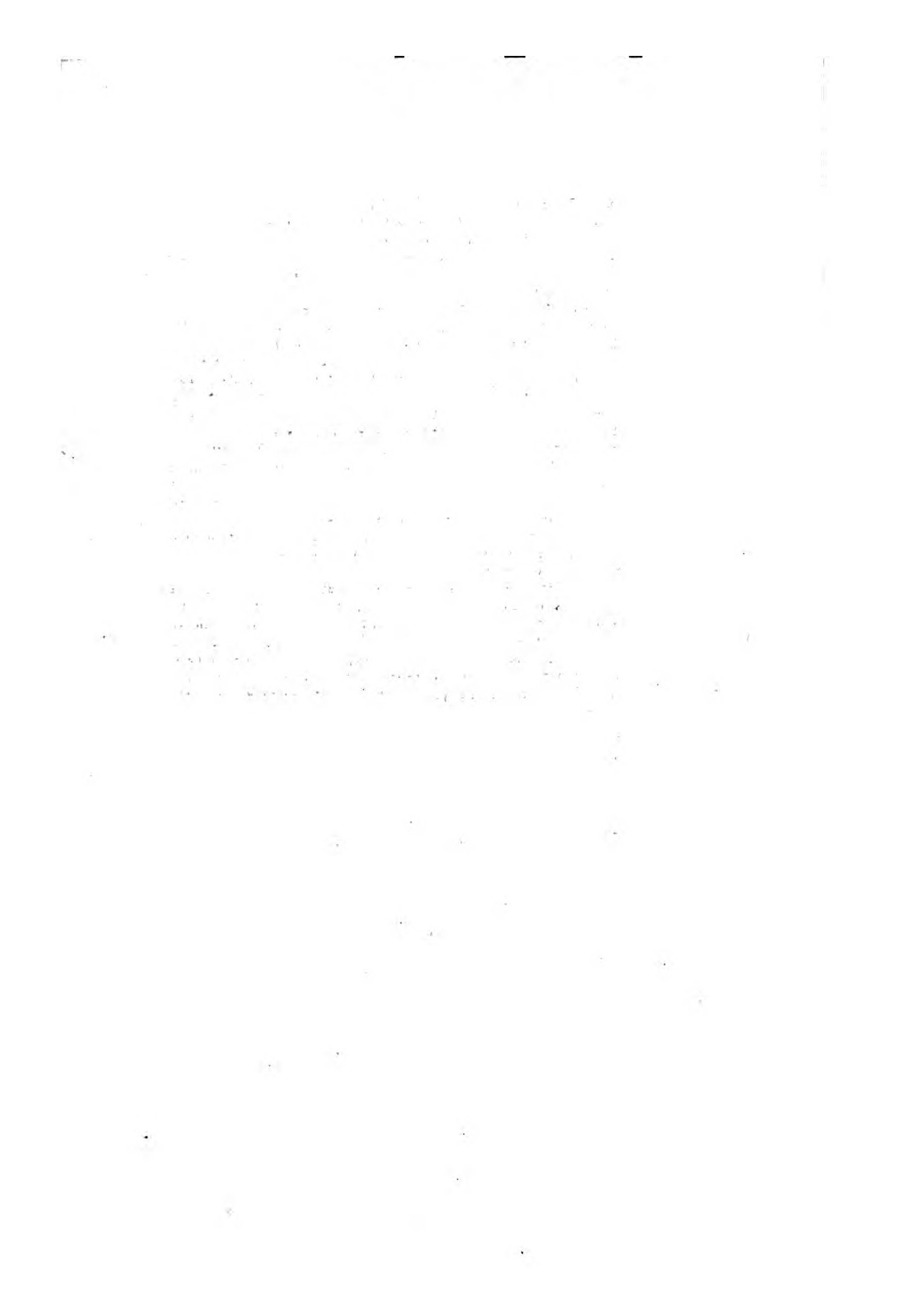
FINE.